




**CORTE DEI CONTI**  
**RECHNUNGSHOF**

SEZIONI RIUNITE  
PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
SEDE DI BOLZANO

VEREINIGTE SEKTIONEN  
FÜR DIE REGION TRENINO-SÜDTIROL  
SITZ BOZEN

CORTE DEI CONTI



0000038-30/06/2017-SSRRTAA-SRTAA-I

Al Presidente  
del Consiglio della Regione  
Trentino-Alto Adige

An den  
Präsidenten des Regionalrates  
der Region Trentino-Südtirol

consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

**Oggetto:** trasmissione decisione n. 1/PARI/2017 e relazione sul Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige, esercizio finanziario 2016.

**Betreff:** Übermittlung der Entscheidung Nr. 1/PARI/2017 und Bericht der allgemeinen Rechnungslegung der Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2016.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla decisione n. 1/PARI/2017, adottata il 28 giugno 2017 dalle Sezioni Riunite per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, si invia in allegato quanto indicato in oggetto.

In Befolgung der Entscheidung Nr. 1/PARI/2017, die am 28. Juni 2017 von den Vereinigten Sektionen für die Region Trentino-Südtirol gefasst wurde, wird die im Betreff genannte Dokumentation übermittelt.

Si fa riserva di trasmettere la versione in lingua tedesca della decisione e della relazione non appena ultimata la traduzione.

Es wird mitgeteilt, dass die Entscheidung und der Bericht in deutscher Niederschrift nach erfolgter Übersetzung nachgereicht werden.

Distinti saluti

Mit freundlichen Grüßen

Il Dirigente/Der Amtsleiter  
Dott.ssa/Elena Papiano





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte dei conti  
Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Presiedute dal Presidente Josef Hermann RÖSSLER  
e composte dai Magistrati:

Diodoro VALENTE	Presidente di Sezione
Irene THOMASETH	Consigliere
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Gianfranco POSTAL	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2016;

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, recante "Norme in materia di bilancio contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol 2016-2018);

VISTA la legge regionale 21 luglio 2016, n. 6 (Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015);

VISTA la legge regionale 26 luglio 2016, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per gli anni finanziari 2016-2018);


VISTA la legge regionale 23 novembre 2016, n. 15 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per gli anni finanziari 2016-2018);

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol 2017-2019);

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite -in sede di controllo- della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei Rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del Rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di



parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 28 aprile 2017, con la quale è stato approvato il disegno di legge regionale recante "Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/ Südtirol per l'esercizio finanziario 2016";

VISTA l'ordinanza n. 3/SS.RR./2017 del 1° giugno 2017, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che fissa l'adunanza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il giorno 28 giugno 2017;

VISTO il decreto n. 2/SS.RR./2017 del 7 aprile 2017 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che nomina relatore per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol il Consigliere Gianfranco Postal;

VISTA la nota n. 971 del 8 giugno 2017 della Sezione di controllo di Trento con la quale è stata trasmessa al Presidente della Regione, al Collegio dei revisori dei conti e al Procuratore Regionale la sintesi delle osservazioni sugli esiti istruttori, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni;

VISTE le osservazioni finali dell'Amministrazione regionale trasmesse con nota del Segretario generale del 15 giugno 2017;

VISTA la deliberazione n. 29/2017/FRG, di data 16 giugno 2017, con la quale la Sezione di controllo di Trento ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2016 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTI gli esiti dell'audizione in contraddittorio svoltasi il giorno 19 giugno 2017, alla quale sono comparsi i rappresentanti dell'Amministrazione regionale e della Procura regionale di Trento della Corte dei conti;

VISTA la memoria depositata il 21 giugno 2017 con la quale la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha formulato le proprie conclusioni;

UDITI nella pubblica udienza del 28 giugno 2017 il relatore Consigliere Gianfranco Postal, ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Marcovalerio Pozzato ed il



Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dott. Arno Kompatscher;

Ritenuto in

### FATTO

che le risultanze del Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2016 sono, in particolare, le seguenti:

### CONTO DEL BILANCIO

#### Gestione di competenza - Entrate

Entrate	previsioni iniziali	previsioni finali	accertamenti
Tit. 1 Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa	191.400.000,00	229.400.000,00	248.297.704,07
Tit. 3 Entrate extratributarie	39.303.947,20	39.338.699,20	30.045.499,34
<b>Totale Entrate correnti</b>	<b>230.703.947,20</b>	<b>268.738.699,20</b>	<b>278.343.203,41</b>
Tit. 4 Entrate in conto capitale	-	30.000,00	9.935,25
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	40.000.000,00	46.005.300,00	7.896.227,00
<b>Totale Entrate in c/capitale</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>61.035.300,00</b>	<b>7.906.162,25</b>
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	-
<b>Sub-totale (sommatoria Tit. da 1 a 7)</b>	<b>285.703.947,20</b>	<b>329.773.999,20</b>	<b>286.249.365,66</b>
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.100.000,00	9.450.000,00	6.251.132,56
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>294.803.947,20</b>	<b>339.223.999,20</b>	<b>292.500.498,22</b>

#### Gestione di competenza - Spese

Spese	previsioni iniziali	previsioni finali	impegni
Tit. 1 Spese correnti	160.120.000,00	256.354.752,00	175.878.999,70
Tit. 2 Spese in conto capitale	57.583.947,20	99.849.915,48	79.208.272,15
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	53.000.000,00	232.538.320,22	55.419.036,79
Tit. 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	-
<b>Sub-totale (sommatoria Tit. da 1 a 5)</b>	<b>285.703.947,20</b>	<b>603.742.987,70</b>	<b>310.506.308,64</b>
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.100.000,00	9.450.000,00	6.251.132,56
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>294.803.947,20</b>	<b>613.192.987,70</b>	<b>316.757.441,20</b>

#### Equilibrio di bilancio

A) Equilibrio di parte corrente	97.892.359,79
B) Equilibrio di parte capitale	- 46.627.384,61
C) Variazione attività finanziaria	25.000.000,00
<b>D) Equilibrio finale (A + B)</b>	<b>51.264.975,18</b>

#### Gestione di cassa - Riscossioni c/competenza e c/residui

Entrate	da rendiconto	da tesoreria	da siopie
tit. 1 Entrate tributarie, contributiva e perequativa	344.363.579,81	344.363.579,81	344.363.579,81
tit. 3 Extratributarie	30.067.008,54	30.067.008,54	30.067.008,54
tit. 4 Conto capitale	9.935,25	9.935,25	9.935,25
tit. 5 Riduzione attività finanziaria	7.896.227,00	7.896.227,00	7.906.162,25
tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	6.251.132,56	6.251.132,56	6.251.132,56
<b>TOTALE</b>	<b>388.587.883,16</b>	<b>388.587.883,16</b>	<b>388.587.883,16</b>

#### Gestione di cassa - Pagamenti c/competenza e c/residui

Spese	da rendiconto	da tesoreria	da siopie
Tit. 1 Spese correnti	179.979.648,60	179.979.648,60	179.979.648,60
Tit. 2 Spese in conto capitale	171.425.261,35	171.425.261,35	182.355.172,94
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	10.929.911,59	10.929.911,59	5.974.173,10
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	5.974.173,10	5.974.173,10	5.974.173,10
<b>TOTALE</b>	<b>368.308.994,64</b>	<b>368.308.994,64</b>	<b>368.308.994,64</b>



**Saldo gestione di cassa**

	da rendiconto	da siope	da conto del tesoriere
Fondo cassa al 1° gennaio	295.910.207,63	295.910.207,63	295.910.207,63
RISCOSSIONI	388.587.883,16	388.587.883,16	388.587.883,16
PAGAMENTI	368.308.994,64	368.308.994,64	368.308.994,64
<b>Saldo cassa al 31 dicembre</b>	<b>316.189.096,15</b>	<b>316.189.096,15</b>	<b>316.189.096,15</b>

**Residui attivi (riaccertamento straordinario)**

da rendiconto 2015	residui eliminati	reimputati 2016-2017-2018	residui non reimputati in quanto attinenti alle partite di giro	totale al 1.1.2016
<b>409.519.443,97</b>	66.383,47	24.500.000,00	35.000,00	<b>384.988.060,50</b>

**Residui passivi (riaccertamento straordinario)**

da rendiconto 2015	residui eliminati	reimputati 2016-2017-2018	residui non reimputati in quanto attinenti alle partite di giro	totale al 1.1.2016
<b>616.030.760,80</b>	21.303.396,60	201.094.034,28	10.400.388,31	<b>404.033.718,23</b>

**Fondo pluriennale vincolato (riaccertamento straordinario)**

parte corrente	parte in conto capitale	attività finanziarie	totale al 1.1.2016
-	5.430.668,28	189.538.320,22	<b>194.968.988,50</b>

**Consistenza dei residui attivi**


da esercizi precedenti	da competenza	totale al 31.12.2016
263.526.625,14	25.374.050,42	<b>288.900.675,56</b>

**Consistenza dei residui passivi**

da esercizi precedenti	da competenza	totale al 31.12.2016
230.178.949,34	62.290.607,83	<b>292.469.557,17</b>

**Risultato di amministrazione**

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			295.910.207,63
RISCOSSIONI	121.461.435,36	267.126.447,80	388.587.883,16
PAGAMENTI	113.842.161,27	254.466.833,37	- 368.308.994,64
Saldo cassa al 31 dicembre 2016			316.189.096,15
RESIDUI ATTIVI (di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze in euro 9.333.662)	263.526.625,14	25.374.050,42	288.900.675,56
RESIDUI PASSIVI	230.178.949,34	62.290.607,83	- 292.469.557,17
F.P.V. PER SPESE CORRENTI			- 4.571.823,92
F.P.V. PER SPESE IN CONTO CAPITALE			- 3.865.015,99
F.P.V. PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			- 111.010.210,49
<b>A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016</b>			<b>193.173.144,20</b>
B) Parte accantonata : altri accantonamenti			- 2.103.000,00
E) Totale parte disponibile			191.070.144,20



### CONTO DEL PATRIMONIO

		31.12.2015	31.12.2016	VARIAZIONI
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	residui attivi	409.554.443,97	288.900.675,56	- 120.653.768,41
	fondo cassa	295.910.207,63	316.189.096,15	20.278.888,52
	<b>totale</b>	<b>705.464.651,60</b>	<b>605.089.771,71</b>	<b>- 100.374.879,89</b>
<b>ATTIVITA' DISPONIBILI</b>	beni immobili	517.420,88	1.193.250,85	675.829,97
	beni mobili	13.787,73	38.824,38	25.036,65
	crediti	810.009.048,32	725.009.048,32	- 85.000.000,00
	titoli di credito	289.440.279,60	505.999.552,75	216.559.273,15
	<b>totale</b>	<b>1.099.980.536,53</b>	<b>1.232.240.676,30</b>	<b>132.260.139,77</b>
<b>ATTIVITA' INDISPONIBILI</b>	beni immobili	44.363.525,34	64.855.344,60	20.491.819,26
	beni mobili	20.867.753,43	3.221.354,03	- 17.646.399,40
	<b>totale</b>	<b>65.231.278,77</b>	<b>68.076.698,63</b>	<b>2.845.419,86</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>1.870.676.466,90</b>	<b>1.905.407.146,64</b>	<b>34.730.679,74</b>
<b>PASSIVITA FINANZIARIE</b>	residui passivi	- 626.431.149,11	- 292.469.557,17	333.961.591,94
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>- 626.431.149,11</b>	<b>- 292.469.557,17</b>	<b>333.961.591,94</b>
<b>VALORE NETTO = PATRIMONIO</b>		<b>1.244.245.317,79</b>	<b>1.612.937.589,47</b>	<b>368.692.271,68</b>

### RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

Allegato B - Modello IC/16

Patto di stabilità interno 2016 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012  
**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2016**  
 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

**REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI: REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE**

VISTI i risultati della gestione dell'esercizio 2016 in termini di competenza mista;  
 VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2016 trasmesse da questo Ente al sito web della Ragioneria  
 Generale dello Stato;

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

*Importi in migliaia di euro*

SALDO FINANZIARIO		Competenza mista
E FIN	ENTRATE FINALI 2016 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	278.343
S FIN	SPESE FINALI 2016 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	237.513
SAL 16	SALDO FINANZIARIO 2016 (E FIN - S FIN)	40.830
OBR 16	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2016	34.275
D S 16	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBBIETTIVO ANNUALE (SAL 16 - OBR 16)	6.555

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

*il patto di stabilità interno per l'anno 2016 è stato rispettato (D S 16 è positivo o pari a 0)*

*il patto di stabilità interno per l'anno 2016 non è stato rispettato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, compresa quella prevista dalla lettera a) (S SZ 16 è negativo)*

*il patto di stabilità interno per l'anno 2016 non è stato rispettato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, esclusa quella prevista dalla lettera a) (S SZ 16 è positivo o pari a 0)*

DATA 30/03/2017

\_\_\_\_\_  
 IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016 (legge n. 228/2012)**  
**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE IN TERMINI DI SALDO DI COMPETENZA MISTA**  
*Allegato A - Modello 2M/16/S (importi in migliaia di euro)*

ENTRATE FINALI			
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	Accertamenti	248.298
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	Accertamenti	-
E3	TOTALE TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Accertamenti	30.045
<b>E4</b>	<b>Totale entrate correnti</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>278.343</b>
E5	GETTITI ARRETRATI	Accertamenti	-
<b>E COR</b>	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE ( E4 - E5 )</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>278.343</b>
E6	TOTALE TITOLO 4° - ENTRATE ALIEN. BENI, TRASF. C/CAPITALE E RISCOSS. CREDITI	Riscossioni	7.906
E7	<u>a detrarre:</u> Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni	-
E8	<u>a detrarre:</u> Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	Riscossioni	7.906
<b>E CAP</b>	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>-</b>
<b>E FIN</b>	<b>TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)</b>		<b>278.343</b>

SPESE FINALI			
S1	Spese correnti per la sanità	Impegni	-
S2	Altre spese correnti	Impegni	182.770
S3	A DETRARRE: Spese derivanti dagli accant. DL 201/2011 e leggi successive	Impegni	40.000
<b>S COR</b>	<b>TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>	<b>Impegni</b>	<b>142.770</b>
S3	Spese in conto capitale per la sanità	Pagamenti	-
S4	Altre spese in conto capitale	Pagamenti	105.673
<b>S5</b>	<b>TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>105.673</b>
S6	<u>a detrarre:</u> Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti	9.039
S7	<u>a detrarre:</u> Partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti	1.891
S8	<u>a detrarre:</u> Spese non considerate in sede di accordo	Pagamenti	-
<b>S CAP</b>	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>94.743</b>
<b>MS COR</b>	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Impegni	-
<b>MS COR1</b>	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Impegni	-
<b>MS CAP</b>	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Pagamenti	-
<b>MS CAP1</b>	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Pagamenti	-
<b>S FIN</b>	<b>TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR + MS COR1 + MS CAP + MS CAP1)</b>		<b>237.513</b>

<b>SAL 16</b>	<b>SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)</b>	<b>40.830</b>
<b>OB 16</b>	<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA</b>	<b>34.275</b>
<b>QO OB 16</b>	<b>SPAZI FINANZIARI CEDUTI AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 139, L.n. 220/2010)</b>	<b>-</b>
<b>OBR 16</b>	<b>OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO</b>	<b>34.275</b>
<b>D S 16</b>	<b>DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR. (SAL 14 - OBR 14)</b>	<b>6.555</b>



**CERTIFICAZIONE RISULTANZE PAREGGIO 2016**  
**SALDO DI BILANCIO (art. 1, co. 710 e seguenti, legge n. 208/2015)**  
**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE**

*Allegato A - Modello 1SF/16 (importi in migliaia di euro)*

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	ACCERTAMEN TI/IMPEGNI	CASSA
		A TUTTO IL 31 Dicembre 2016	A TUTTO IL 2016 (facoltativo)(6)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (1)	0	0	0
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (1)	5.431	5.431	0
B/bis) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (1)	189.538	189.538	0
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	229.400	248.298	0
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0	0	0
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016	0	0	0
D3) Accertamenti per compartecipazione IVA effettuati a titolo di sistemazione contabile in applicazione dell'art. 1, c. 530, L. 232/2016	0	0	0
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	0	0	0
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.339	30.045	0
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	30	10	0
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	46.005	7.896	0
<b>H) ENTRATE FINALI (H=C+D+E+F+G)</b>	<b>314.774</b>	<b>286.249</b>	<b>0</b>
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	251.783	178.198	0
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.572	4.572	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	0	0	0
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0	0	0
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0	0	0
I6) Impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 (art. 1, c. 712-ter, legge stabilità 2016)	0	0	0
I7) impegni effettuati in funzione dell'acquisizione, nel 2016, delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35	0	0	0
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	256.355	182.770	0
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	95.985	79.397	0
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (1)	3.865	3.865	0
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0	0	0
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0	0	0
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4)	99.850	83.262	0
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	232.538	191.429	0
<b>N) SPESE FINALI (N=I+L+M)</b>	<b>588.743</b>	<b>457.461</b>	<b>0</b>
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	0	0	0
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+B/bis+H-N+J)	-79.000	23.757	0
P) Spazi finanziari ceduti agli enti locali (art. 1, comma 728, L. n. 208/2015) (4)	0	0	0



Il Pubblico Ministero nel riferirsi alle proprie conclusioni scritte, ha, in particolare, chiesto, di voler parificare il Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio 2016, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, fermi restando, con riferimento al CAPITOLO DI SPESA U 18013.0000 "Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti

strategici per lo sviluppo del territorio- concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a amministrazioni locali”, gli effetti delle deliberazioni 1, 2 e 3 /2016 delle Sezioni Riunite per la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, nella parte in cui afferiscono ad utilizzi delle risorse regionali non conformati a quanto previsto dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350/2003, per i motivi esposti nella annessa relazione.

Considerato in

### **DIRITTO**

che risultano rispettati i limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione;

che con atto del 30 marzo 2017, inviato al Ministero dell’economia e delle finanze (dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEPA), la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha attestato il rispetto del patto di stabilità 2016;

che con atto di data 30 marzo 2017, l’Ente ha certificato, tramite l’apposito applicativo del Ministero dell’economia e delle finanze, il conseguimento del rispetto degli obiettivi del saldo 2016;

che il Collegio dei revisori dei conti della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirol, tenuto conto di quanto esposto nel proprio parere, ha attestato la corrispondenza del rendiconto 2016 alle risultanze della gestione ed ha espresso parere favorevole per l’approvazione dello stesso;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si è conformata alle leggi sono riportate nella relazione unita alla presente decisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 305;



### **P.Q.M.**

la Corte dei conti a Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in esito ai riscontri e alle verifiche effettuati e in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, come precisate in udienza:


- PARIFICA il Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’esercizio 2016, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, fermi restando, per i motivi esposti nell’annessa relazione, gli effetti della pronuncia di parziale non parificazione del Capitolo 13200000 (Progetto sviluppo

territorio, ex art. 1 l.r. 8/2012) del rendiconto generale 2015, di cui alla deliberazione n. 1/2016/PARI [nonché, in relazione a quanto disposto sull'argomento de quo, dalle pronunce nn. 2 e 3/2016] delle Sezioni Riunite per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, con riferimento agli utilizzi delle risorse regionali non conformati a quanto previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350/2003;

- ORDINA che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per la successiva presentazione al Consiglio regionale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo rendiconto;
- DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo per la provincia di Trento, nonché, per le determinazioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.


Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 giugno 2017.

IL RELATORE  
Gianfranco Postal



IL PRESIDENTE

Josef Hermann Rössler



La decisione è stata depositata in Segreteria in data **29 GIU. 2017**

Il Dirigente

dott.ssa ELENA PAPIANO





# **CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE  
TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**RELAZIONE SUL RENDICONTO  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

**RELATORE: CONSIGLIERE GIANFRANCO POSTAL**





**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONI RIUNITE PER LA  
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

RELAZIONE SUL RENDICONTO DELLA REGIONE  
AUTONOMA TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	10
1.1	Giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni e delle Province autonome.	10
1.2	Premessa in ordine allo specifico quadro istituzionale della Regione .....	14
2	SINTESI DEGLI ESITI ISTRUTTORI SUL RENDICONTO GENERALE 2016 DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE/SüDTIROL .....	18
2.1	Istruttoria.....	18
2.2	Rendiconto generale 2016.....	19
2.3	Collegio dei Revisori.....	20
2.4	Equilibri di bilancio .....	21
2.5	Indebitamento .....	21
2.5.1	Fondo rischi contenzioso: eventuali somme da restituire ai Consiglieri regionali .....	21
2.5.2	L'indebitamento regionale alla luce della disciplina contenuta nella Costituzione e nelle leggi attuative .....	21
2.6	Conto del patrimonio.....	22
2.7	Patto di stabilità 2016.....	22
2.8	Pareggio di bilancio .....	22
2.9	Capitoli campione: U18013.0000 - Interventi per lo sviluppo del territorio .....	22
2.10	Risorse umane.....	25
2.11	Attività contrattuale.....	26
2.12	Pubblicità e trasparenza.....	27
2.13	Organismi partecipati .....	27
2.13.1	Ulteriori osservazioni riguardanti specifiche società partecipate.....	29
2.13.1.1	PENSPLAN .....	29
2.13.1.2	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE .....	30
2.13.1.3	AUTOSTRDA DEL BRENNERO SPA .....	33
2.14	Adeguamento della legislazione regionale .....	35
2.14.1	Sulle leggi regionali in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali (l.r. n. 6 del 2012, come da ultimo modificata dalla l.r. 24 maggio 2016, n. 5) .....	35
2.14.2	La copertura finanziaria delle leggi regionali.....	36
2.14.3	In materia di armonizzazione dei sistemi contabili .....	36
2.14.3.1	Sistema contabile della Regione .....	36
2.14.3.2	Contabilità del Consiglio regionale.....	37
2.14.3.3	Contabilità degli enti ad ordinamento regionale .....	37
3	NORMATIVA LEGISLATIVA REGIONALE .....	38
3.1	Le leggi approvate.....	38
3.2	Osservazioni sulle leggi regionali vigenti in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali (l.r. n. 6 del 2012, come da ultimo modificata dalla l.r. 24 maggio 2016, n. 5).....	39
3.2.1	Osservazioni già formulate negli anni precedenti sulla legge regionale n. 6/2012 e sulla sua attuazione.....	40

3.2.2	Leggi regionali n. 4/2014, n. 5/2014, n. 5/2016 e n. 1/2017.....	47
3.2.3	Conclusioni .....	50
3.3	La copertura finanziaria delle leggi regionali .....	52
3.3.1	Parametri generali per la valutazione delle norme di copertura dei maggiori oneri o delle minori entrate recati dalle leggi regionali .....	52
3.3.2	Le norme di copertura finanziaria delle leggi regionali in generale: osservazioni .....	55
3.3.3	Le norme di copertura finanziaria delle leggi regionali emanate nel 2016.....	57
3.4	L'adeguamento della legislazione regionale ai vincoli recati da leggi statali e il contenzioso costituzionale .....	60
3.4.1	Conto del patrimonio – stato patrimoniale .....	60
3.4.2	Armonizzazione dei bilanci .....	61
3.4.3	Armonizzazione della contabilità del Consiglio regionale .....	63
3.4.4	Adeguamento alle norme in materia di razionalizzazione della spesa pubblica.....	65
3.4.5	Adeguamento alle norme in materia di trasparenza dell'attività amministrativa .....	65
3.4.6	Il contenzioso costituzionale “Regione – Stato” .....	65
4	<b>PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: BILANCIO DI PREVISIONE, ASSESTAMENTO E VARIAZIONI .....</b>	<b>70</b>
4.1	Ordinamento contabile regionale.....	70
4.2	Legge di stabilità 2016 .....	70
4.3	Previsione 2016/2018 - legge regionale n. 29 del 15 dicembre 2015 .....	71
4.3.1	Equilibrio di bilancio, risultato di amministrazione e vincoli di indebitamento .....	72
4.3.2	Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale .....	73
4.4	Assestamento 2016 - legge regionale n. 7 del 26 luglio 2016.....	74
4.4.1	Equilibri di bilancio e Nota integrativa al bilancio.....	74
4.4.2	Variazione residui attivi e passivi.....	75
4.5	Variazione di bilancio 2016 – legge regionale n. 15 del 23 novembre 2016 .....	76
4.5.1	Equilibri di bilancio e Vincoli di indebitamento .....	77
4.6	Verifica art. 51, comma 6, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011 .....	78
5	<b>RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 2015.....</b>	<b>79</b>
5.1	Risultanze del riaccertamento .....	79
5.2	Fondo Pluriennale Vincolato.....	81
5.3	Rideterminazione del risultato di amministrazione.....	81
5.4	Variazioni al bilancio 2016 - 2018 .....	82
5.5	Campionatura cancellazione o reimputazione residui.....	82
6	<b>IL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2016.....</b>	<b>86</b>
6.1	Progetto di legge .....	86
6.2	Il quadro generale riassuntivo .....	86
6.3	Risultati della gestione di competenza.....	87
6.4	Risultati di cassa .....	89
6.5	Risultati della gestione dei residui .....	90
6.6	Risultato di amministrazione .....	91
6.6.1	Accantonamenti risultato di amministrazione.....	92
6.7	Fondo pluriennale vincolato.....	92

6.8	Equilibri di bilancio (allegato al rendiconto 10 G).....	93
6.9	Piano degli indicatori e dei risultati attesi .....	94
7	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b> .....	96
7.1	Accertamenti e riscossioni .....	96
7.2	Indicatori finanziari sulle entrate .....	98
8	<b>GESTIONE DELLA SPESA</b> .....	100
8.1	Analisi gestione suddivisa per titolo .....	100
8.2	Analisi gestione suddivisa per missione.....	101
8.2.1	Missione n. 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali .....	102
8.2.2	Missione n. 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione .....	103
8.3	Gli indicatori finanziari per l'analisi della spesa .....	103
9	<b>RESIDUI</b> .....	106
9.1	Riaccertamento ordinario e adempimenti conseguenti.....	106
9.1.1	Riaccertamento esercizi pregressi.....	106
9.1.2	Riaccertamento residui di competenza .....	107
9.1.3	Adeguamento Fondo Pluriennale Vincolato.....	107
9.2	Situazione residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 .....	107
10	<b>CASSA</b> .....	110
10.1	Tempi di pagamento .....	111
10.2	Presentazione del Conto giudiziale di giunta e consiglio .....	111
10.3	Incassi e Pagamenti – SIOPE.....	112
11	<b>INDEBITAMENTO</b> .....	114
11.1	Garanzie prestate a favore di terzi dalla Regione. ....	114
11.1.1	Fondo rischi contenzioso: eventuali somme da restituire ai Consiglieri regionali .....	114
11.2	L'indebitamento regionale alla luce della disciplina contenuta nella Costituzione e nelle leggi attuative .....	115
12	<b>CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO</b> .....	116
12.1	Aggiornamenti .....	116
12.2	Valori del conto generale del patrimonio .....	117
12.2.1	Miglioramento del Conto generale del patrimonio .....	119
13	<b>VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: PATTO DI STABILITÀ E PAREGGIO DI BILANCIO</b> .....	121
13.1	Patto di stabilità 2016.....	121
13.2	Pareggio di bilancio .....	123
14	<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019</b> .....	126
14.1	Bilancio di previsione .....	126
14.2	Piano degli indicatori e dei risultati attesi .....	126
14.3	Bilancio di previsione 2017 .....	127
14.3.1	Equilibri di bilancio previsione 2017 .....	127
14.3.2	Risultato presunto di amministrazione 2016 .....	128
15	<b>CAPITOLI CAMPIONE</b> .....	129
15.1	Capitolo U05021.0240 – Trasferimenti per valorizzazione minoranze linguistiche .....	129
15.2	Capitoli U18011.0090 e U18012.0060 - Funzioni delegate .....	132

15.3	Capitolo U18013.0000 - Interventi per lo sviluppo del territorio .....	135
15.3.1	Le osservazioni e le decisioni delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige nei precedenti giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Regione .....	135
15.3.2	Quadro riassuntivo interventi per lo sviluppo del territorio al 31 dicembre 2015 .....	140
15.3.3	Deliberazioni adottate nel 2016.....	141
15.3.4	Pagamenti 2016.....	146
15.3.5	Dati di bilancio 2016.....	147
15.3.6	Rendicontazioni da parte delle Province autonome.....	148
15.3.7	Criticità rilevate.....	150
16	RISORSE UMANE .....	158
16.1	Disposizioni.....	158
16.2	Consistenza e spesa.....	160
17	ATTIVITA' CONTRATTUALE.....	165
17.1	Quadro normativo.....	165
17.2	Contratti sopra soglia .....	165
17.3	Contratti sotto soglia.....	166
18	CONTROLLI INTERNI .....	169
18.1	Il sistema dei controlli interni.....	169
18.1.1	Quadro ricognitivo del sistema dei controlli .....	169
18.1.2	Il sistema dei controlli interni .....	170
18.1.3	Controllo sugli organismi partecipati .....	171
19	PUBBLICITA' E TRASPARENZA.....	173
19.1	Quadro normativo e sua attuazione nella regione Trentino Alto Adige/Suedtirolo.....	173
19.2	Innovazioni 2016 in materia di pubblicità e trasparenza.....	178
19.3	Osservazioni in materia di pubblicità e trasparenza.....	181
20	ORGANISMI PARTECIPATI .....	183
20.1	Quadro normativo di riferimento.....	183
20.1.1	Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica .....	190
20.2	Piano di razionalizzazione e quadro delle partecipazioni della Regione .....	191
20.3	I rapporti finanziari tra la Regione e gli organismi partecipati .....	208
20.4	Ulteriori specifiche criticità rilevate .....	209
20.4.1	Pensplan.....	210
20.4.1.1	Sintesi delle criticità rilevate e delle osservazioni formulate su PENSPLAN .....	222
20.4.2	Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. ....	225
20.4.2.1	Sintesi delle criticità rilevate e delle osservazioni formulate su MEDIOCREDITO .....	228
20.4.3	Autostrada del Brennero S.p.A. ....	233
20.4.3.1	Sintesi delle criticità rilevate e delle osservazioni su AUTOSTRADA DEL BRENNERO .....	244

## TABELLE

Tabella 1 - Quadro riassuntivo previsioni 2016 .....	72
Tabella 2 – Equilibri di bilancio competenza finanziaria 2016/2018.....	73
Tabella 3 – Risultato di amministrazione presunto per il 2015.....	73

Tabella 4 – Assestamento 2016 - legge regionale n. 7 del 26 luglio 2016.....	74
Tabella 5 – Variazioni ai residui – assestamento 2016.....	75
Tabella 6 – Variazioni 2016 .....	76
Tabella 7 – Equilibrio di previsione 2016-2018 .....	77
Tabella 8 – Totali riaccertamento residui (allegati A/1 e A/2) .....	80
Tabella 9 – Determinazione Fondo pluriennale vincolato a seguito riaccertamento (all. B/1).....	81
Tabella 10 – Risultato di amministrazione dopo riaccertamento residui (all. B/2).....	82
Tabella 11 – Variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 (all. C) .....	82
Tabella 12 – Quadro generale riassuntivo (allegato 10F).....	87
Tabella 13 – Competenza 2016 .....	88
Tabella 14 – Gestione di cassa .....	89
Tabella 15 – Gestione residui.....	91
Tabella 16 – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione .....	91
Tabella 17 – Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato .....	93
Tabella 18 – Equilibri di bilancio – allegato 10G del Rendiconto generale .....	94
Tabella 19 – Entrate di competenza .....	96
Tabella 20 – Devoluzioni dallo Stato .....	97
Tabella 21 – Previsioni e accertamenti .....	98
Tabella 22 – Accertamenti, riscossioni e residui .....	98
Tabella 23 – Confronto entrate triennio 2014/2016 .....	99
Tabella 24 – Confronto entrate al netto delle partite di giro - triennio 2014/2016.....	99
Tabella 25 – Indicatori generali dell’entrata .....	99
Tabella 26 – Spesa per titolo.....	100
Tabella 27 – Spesa per missione.....	101
Tabella 28 – Spesa per titolo.....	104
Tabella 29 – Spesa per missione.....	104
Tabella 30 – Pagamenti e residui per titoli.....	104
Tabella 31 – Pagamenti e residui per missione .....	105
Tabella 32 – Confronto spesa nel triennio 2014/2016.....	105
Tabella 33 – Indici generali della spesa .....	105
Tabella 34 – Relazione tra entrate e spese .....	105
Tabella 35 – Riaccertamento ordinario residui anni pregressi (allegati A/1 e A/2) .....	106
Tabella 36 –Riaccertamento ordinario residui di competenza 2016 .....	107
Tabella 37 – Residui al 31 dicembre 2016 .....	108
Tabella 38 – Residui Entrate Tit. I.....	108
Tabella 39 – Movimenti cassa.....	110
Tabella 40 – Incassi 2016 da codifica SIOPE.....	112
Tabella 41 – Pagamenti 2016 da codifica SIOPE.....	113
Tabella 42 – Valori e scostamenti del conto generale del patrimonio .....	118
Tabella 43 – Riepilogo crediti “Investimenti sviluppo del territorio”.....	119
Tabella 44 – Titoli di credito/partecipazioni .....	120
Tabella 45 – Risultanze monitoraggio 2015 – 2016 - Patto di stabilità interno 2016.....	122
Tabella 46 – Comparazione e scostamento previsioni 2016-2017 .....	126

Tabella 47 – Dati di bilancio cap. U05021.0240 .....	129
Tabella 48 – Deliberazioni 2016 cap. U05021.0240 .....	131
Tabella 49 – Liquidazioni 2016 su cap. U05021.0240 .....	131
Tabella 50 - Dati di bilancio cap. U18011.0090.....	133
Tabella 51 - Dati di bilancio cap. U18012.0060.....	133
Tabella 52 - Dati di bilancio fondo unico .....	134
Tabella 53 - Utilizzo del fondo per funzioni delegate.....	135
Tabella 54 - Importi progetto Sviluppo del territorio al 31.12.2015 .....	141
Tabella 55 - Nuovo programma Provincia autonoma di Trento.....	144
Tabella 56 - Nuovo programma Provincia autonoma di Bolzano.....	145
Tabella 57 - Importi progetto Sviluppo del territorio 31.12.2016 .....	146
Tabella 58 - Dati di bilancio cap. U18013.0000.....	147
Tabella 59 – Consistenza del personale al 31 dicembre 2016.....	161
Tabella 60 – Costo complessivo del personale .....	162
Tabella 61 – Costo pro-capite .....	163
Tabella 62 – Spesa “Risorse umane” - impegni e pagamenti .....	164
Tabella 63 – Confronto spesa 2015-2016 .....	164
Tabella 65 - Organismi partecipati .....	193
Tabella 66 - Principali dati contabili riferiti alla gestione operativa esercizio 2015.....	195
Tabella 67 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività esercizio.....	195
Tabella 68 - Principali dati contabili ed indicatori della Pensplan Invest SGR – esercizio 2015... ..	199
Tabella 69 - Principali dati contabili società partecipate da Autostrada del Brennero s.p.a. ....	201
Tabella 70 - Principali dati contabili bilancio consolidato 2015 Autostrada del Brennero s.p.a. ..	202
Tabella 71 - Dettaglio valore e costi della produzione Interbrennero .....	203
Tabella 72 - Organico Interbrennero.....	204
Tabella 73 - Principali dati contabili società partecipate da Mediocredito con quote =>20%.....	207

## GRAFICI

Grafico 1 - Entrate di competenza .....	96
Grafico 2 – Spesa per titolo.....	100
Grafico 3 – Spese per missione .....	102
Grafico 4 – Consistenza del Patrimonio netto .....	120

## FIGURE

Figura 1 – Mod. 1/C/16.....	123
Figura 2 – Mod. 2C/16 Certificazione verifica rispetto obiettivi saldo 2016 .....	124
Figura 3 – Mod. 1SF/16 – Saldo di bilancio 2016 .....	125

# 1 INTRODUZIONE

## 1.1 Giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni e delle Province autonome

Il giudizio di parificazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti nella Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, svolto ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, concernente le norme di attuazione statutaria in materia di Sezioni della Corte dei conti operanti nel territorio regionale, costituisce un momento di particolare solennità con il quale la Corte dei conti esercita il proprio ruolo di garante imparziale del corretto uso delle risorse pubbliche, verificando, in un'ottica di ausilio all'Assemblea legislativa della Regione autonoma Trentino Alto Adige, che l'attività amministrativa dell'Esecutivo regionale si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previste dalla legge di bilancio, delle altre leggi applicabili e in conformità ai principi di veridicità, attendibilità e di affidabilità, nonché di tutti gli altri principi richiamati dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sue ss. mm., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti strumentali.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno avuto modo di rilevare che *“...la parifica del rendiconto regionale costituisce...la sede istituzionale per valutare lo stato di salute finanziaria del sistema regionale integrato di finanza pubblica quale rileva non solo dalle evidenze del rendiconto stesso, ma anche dall'insieme dei controlli esercitati nel corso dell'esercizio...”* (sentenza n. 38/2014).

Con il presente referto, unito alla decisione sulla parificazione, la Corte dei conti, ai sensi della normativa soprarichiamata, formula anche le sue *“osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportune”*.

Le valutazioni della Corte dei conti si basano necessariamente sugli atti e sulle evidenze documentali fornite dall'Amministrazione. L'istruttoria, volta a stimare l'affidabilità e l'attendibilità degli aggregati contabili, è stata condotta dalla Sezione di controllo di Trento, anche ricorrendo alla metodologia statistica integrata da scelte professionali nell'individuazione delle unità di campionamento, in conformità alle modalità adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello Stato e dalla Corte dei conti europea nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti, e in aderenza agli indirizzi operativi indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti [cfr. deliberazioni n. 9/2013 e n. 14/2014 e, da ultimo

SEZAUT/8/2017/INPR (linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2016 e SEZAUT/10/2017/INPR (linee guida per la relazione annuale del presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2016)] e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte (cfr. deliberazione n. 17/2016/SSRRCO/INPR del 27 dicembre 2016).

Questa relazione è realizzata in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, commi 1, 2, 3 e 3 bis, e 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 166/2011 e dal decreto legislativo n. 43/2016, nonché da:

- a) gli articoli 3, commi 4 e seguenti, e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
- b) l'articolo 7, comma 7, e l'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”. Il comma 7 predetto prevede che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, mentre l'articolo 11 prevede le norme di coordinamento con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale;
- c) l'articolo 1 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, [...]”, come convertito dalla legge n. 213/2012, con riferimento alla materia del rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.

I riferimenti sopra evidenziati alla legge n. 131/2003 e al d.l. n. 174/2012 vanno intesi come interpretati dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo alle pronunce n. 60/2013, n. 39/2014 e n. 88/2014, come evidenziate ed esplicate in seguito. In relazione, infine, agli aspetti correlati più specificatamente alla finanza pubblica, per il Trentino Alto Adige/Südtirol è necessario fare riferimento, in particolare:

- d) all'art. 79 dello Statuto speciale, come modificato dalla legge n. 191/2009 e da ultimo dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015, art. 1, comma 407, lettera e), a seguito delle corrispondenti intese tra Governo e Province autonome; infatti, con la legge di stabilità per il 2015 lo Statuto speciale è stato nuovamente modificato, al Titolo VI, ed in particolare all'articolo 79 del medesimo; L' art. 79, prevede che, fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato

ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Prevede altresì che, al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province, inoltre, vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. In conseguenza di tale specifico sistema di vincoli, nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono (direttamente) applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli qui previsti, mentre la regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Nel contesto dell'istruttoria per il controllo sulla gestione e per il giudizio di parificazione del rendiconto generale 2016 della Regione è altresì necessario fare riferimento ai seguenti commi dell'articolo 79 dello Statuto speciale:

- i. 4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in

materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma (78).

- ii. 4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- iii. 4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
- iv. 4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.
- e) alla deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR della Sezione delle Autonomie, con la quale sono state definite le linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174. Ai criteri di orientamento enunciati con tale deliberazione si conformano tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012. Particolare attenzione meritano gli aspetti procedurali in relazione alla peculiare natura del giudizio di parificazione, nel quale la funzione di controllo si conclude in un'attività svolta "con le formalità della giurisdizione contenziosa". Trattasi di profili che possono riguardare anche la parificazione dei rendiconti generali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei cui confronti le suddette linee di orientamento costituiscono valido supporto operativo, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e degli specifici regimi di autonomia differenziata.

f) alla deliberazione n. 8/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con la quale sono approvate le Linee guida ed i Questionari sul Rendiconto generale 2016, da compilarli a cura del Collegio dei Revisori della Regione. Il Collegio dei revisori della Regione è stato costituito con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7, sulla base dell'articolo 6 del DPR n. 305/1988, norme di attuazione statutaria in materia di attribuzioni della Corte dei conti e di istituzione delle Sezioni regionali di Trento e di Bolzano, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 43/2016, che ne ha previsto l'istituzione presso la Regione e le Province autonome.

## **1.2 Premessa in ordine allo specifico quadro istituzionale della Regione**

Con le profonde modifiche dello statuto di autonomia recate dalle leggi costituzionali del 1971 e del 1972 il riparto tra Regione e Province autonome delle materie appartenenti alla potestà legislativa complessivamente attribuita – anche in ossequio al paragrafo 2 dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra il Governo italiano e quello Austriaco – al sistema istituzionale dell'autonomia del Trentino Alto Adige viene profondamente modificata a favore delle due Province. Si dà così attuazione alle misure da 1 a 34 e 73 e 74 del cosiddetto Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine, concordato a Copenaghen nel 1969. In particolare, gli artt. 2 e 3 della legge costituzionale n. 1 del 1971 ridefiniscono la potestà legislativa sia esclusiva che concorrente della Regione, mantenendo alla stessa varie competenze legislative, esclusive o concorrenti, in materia di ordinamento di enti (para-regionali, sanitari e ospedalieri, enti locali, camere di commercio, enti assistenziali, enti di credito fondiario, agrario, casse di risparmio e casse rurali nonché aziende di credito a carattere regionale).

A queste si aggiungono le materie dell'ordinamento dei propri uffici, delle circoscrizioni comunali, dei libri fondiari, dei servizi antincendi (con delega obbligatoria delle funzioni amministrative alle Province), dello sviluppo della cooperazione e della vigilanza sulle cooperative nonché i contributi di miglioria per opere pubbliche (tale ultima materia è in sostanza una mera competenza cosiddetta di spesa). Se a ciò si associa quanto già previsto dall'art. 14 (ora 16) dello Statuto in ordine al criterio generale di utilizzo della delega alle Province come modalità ordinaria di esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione, ne deriva un nuovo quadro di insieme, tale da configurare la Regione come livello istituzionale tendenzialmente privo di funzioni gestionali, ma con un ruolo di elaborazione e di definizione di modelli istituzionali comuni alle due Province e delle regole generali per il loro funzionamento. Le due Province autonome, invece, assumono un ruolo di governo, nel senso più ampio del termine, tant'è che la loro potestà legislativa, sia esclusiva che concorrente, viene

ad allargarsi a tutte le materie di competenza precedentemente della Regione e ad essa non mantenute (vedi sopra), con l'aggiunta di quelle previste dalle misure nn. 73 e 74 del Pacchetto in materia di esercizi pubblici (concorrente) e di collocamento e avviamento al lavoro (integrativa).

Un'evidenza particolare merita il mantenimento in capo alla Regione della potestà legislativa integrativa in materia di previdenza ed assicurazioni sociali, con la previsione della facoltà della Regione stessa di costituire, nel proprio territorio, appositi istituti autonomi o agevolarne l'istituzione. Le funzioni ora di competenza della Regione sono definite dallo statuto speciale di autonomia che, in particolare agli artt. 4 e 5, ne individua la potestà legislativa primaria e secondaria, mentre all'art. 16 ne individua la potestà amministrativa. L'art. 18 del medesimo statuto prevede che la regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali. La Regione, con l.r. 17 aprile 2003, n. 3, ha delegato alle due Province autonome le funzioni amministrative in materia di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. La stessa legge ha delegato alle due province anche le funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. In conseguenza delle predette deleghe è stato trasferito alle province il personale addetto alle medesime.

Ulteriori novità nel quadro ordinamentale della Regione sono intervenute con le leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2, recante le Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché 18 ottobre 2001, n. 3, concernente le Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nessuna di tali modifiche statutarie a mezzo di leggi costituzionali ha però riguardato il Titolo VI dello Statuto, relativo alla finanza della Regione e delle Province autonome. Infatti, per quanto riguarda il Titolo predetto VI, tutte le modifiche sono intervenute con il particolare procedimento previsto dall'articolo 104 dello Statuto e cioè sulla base di legge ordinaria, con contenuti previamente concordati tra Governo e Regione-Province autonome: ciò è avvenuto dapprima con la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante *“Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria”*, quindi più recentemente, come sopra già evidenziato, con la legge n. 191/2009, con la legge n. 147/2013 ed infine con la legge n. 190 del 2014, a seguito di un nuovo accordo del novembre 2014.

Va infatti evidenziato che negli anni 2013, 2014 e 2016 sono intervenute ulteriori modifiche del Titolo VI dello Statuto del Trentino Alto Adige/Südtirol, con la medesima procedura della concorde richiesta del Governo e della Regione e delle Province autonome. Esse sono dettate:

- dai commi 518 a 520 dell'art. 3 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147/2013);
- dai commi 407 a 413 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- dai commi 502, 503 e 504 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Tali modifiche riguardano in particolare la finanza locale e i tributi locali, per i quali è riconosciuta alle Province autonome potestà legislativa primaria. La medesima legge di stabilità prevede, tra l'altro, anche ulteriori disposizioni in materia di delega di funzioni statali alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di Agenzie fiscali, di organizzazione degli uffici ausiliari della Giustizia e di altre attività statali svolgentesi sul territorio regionale.

Tali conferimenti di funzioni statali hanno l'obiettivo di porsi anche come modalità di concorso e compartecipazione delle Istituzioni dell'Autonomia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica della Repubblica e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Le predette modifiche dispongono, altresì, l'adeguamento della rispettiva legislazione, regionale e provinciale, alle norme statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici entro il 31 dicembre 2014.

Altro aspetto significativo è costituito dalla introduzione di un nuovo modello di finanza pubblica regionale-provinciale-locale, nel senso che la Regione e le Province costituiscono un sistema territoriale integrato, comprendente anche gli enti locali e tutti gli enti finanziati o ad ordinamento regionale-provinciale. Spetta alle Province, come già sopra evidenziato, definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Esse, inoltre, vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti predetti. Si tratta di esperienze che andrebbero attentamente ponderate anche quali possibili archetipi di regolazione dei rapporti finanziari del livello nazionale, regionale e locale, suscettibili, per lo meno per le autonomie speciali, di oltrepassare la soglia di una rilevanza meramente finanziaria, per assumere anche connotati di qualità organizzativa e gestionale.

Dunque, nel trattare dell'attività di questa Regione è necessario dunque tenere conto delle peculiarità ordinamentali dell'ente, derivanti, oltre che dallo Statuto speciale, che ne fa un unicum nel quadro istituzionale italiano, anche dalle norme di attuazione statutaria e dalle altre norme di legge statale, che dispongono in termini specifici riguardo al territorio del Trentino Alto Adige.

È necessario altresì tenere conto del percorso in atto per l'attuazione dello Statuto medesimo attraverso un processo di progressivo cambiamento sostanziale dei rapporti istituzionali tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare va tenuta presente, per la sua rilevanza anche si fini degli effetti sui rispettivi bilanci, l'ampio utilizzo dell'istituto della delega delle funzioni amministrative alle medesime Province, con riferimento a gran parte delle materie di competenza della Regione stessa, avviatasi nell'ultimo decennio. A queste si aggiungono la rilevante modifica, a seguito delle predette modifiche statutarie (Titolo VI) del sistema delle entrate, che ha tolto al bilancio regionale la metà della compartecipazione all'IVA, trasferita ai bilanci delle due province autonome, e da ultimo la delega delle funzioni statali in materia di uffici ausiliari della Giustizia, relativi ai Tribunali di Bolzano, Trento e Rovereto ed alla Corte di Appello di Trento ed alla Sezione staccata di Bolzano della medesima Corte.

Ad iniziare dal 2013 la Regione ha ulteriormente innovato le proprie modalità di intervento mediante l'utilizzo, disciplinato con legge regionale n. 8/2012, di una parte rilevante dell'avanzo di amministrazione (dell'ordine di oltre 800 milioni) per sostenere un piano straordinario di sviluppo del territorio regionale, la cui realizzazione è affidata alle Province autonome: questo intervento ha comportato un forte incremento anche del bilancio relativo all'esercizio 2016. Di tale intervento si tratta diffusamente nell'ambito dello specifico paragrafo di questa relazione (Capitoli campione).

## **2 SINTESI DEGLI ESITI ISTRUTTORI SUL RENDICONTO GENERALE 2016 DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

### **2.1 Istruttoria**

L'attività istruttoria per il giudizio di parifica sul Rendiconto generale della Regione esercizio 2016 ha avuto inizio con l'invio, da parte del Magistrato istruttore della Sezione di controllo di Trento, della nota prot. n. 81 del 18 gennaio 2017, contenente 28 quesiti relativi agli argomenti ritenuti meritevoli di approfondimenti.

A tale richiesta ha fatto seguito un'integrazione di richiesta elementi istruttori (prot. Corte dei conti n. 678 del 30 marzo 2017) inerente il capitolo di spesa relativo agli interventi regionali per la valorizzazione delle minoranze linguistiche.

La Regione ha risposto alle richieste inviando la nota prot. n. 4806 del 31 marzo 2017 (prot. Corte dei conti n. 714 del 3 aprile 2017).

Il 4 maggio 2017 la Regione ha inviato con posta certificata (prot. Corte dei conti n. 833 del 4 maggio 2017) la deliberazione n. 95 del 28 aprile 2017 (firmata digitalmente) concernente la riclassificazione del patrimonio mobiliare e immobiliare regionale e la deliberazione n. 96 del 28 aprile 2017 (firmata digitalmente) concernente l'approvazione dello schema di Rendiconto generale per l'esercizio 2016.

In data 16 maggio 2017 sono pervenuti alla Sezione di controllo una versione cartacea del rendiconto generale 2016 e altri documenti inerenti dati finanziari, inviati con nota della Regione prot. n. 6853 del 9 maggio 2017, acquisita al n. 862 del protocollo della Corte dei conti.

Con prot. n. 871 del 15 maggio 2017 il Magistrato istruttore ha chiesto la compilazione del questionario inerente i controlli interni, secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie, mentre con nota n. 872 ha richiesto ulteriori elementi istruttori per la parte relativa ai dati del capitolo di spesa del Fondo per lo sviluppo del territorio e per alcune partecipazioni societarie della Regione.

La Regione, in data 22 maggio 2017, con nota prot. n. 7499 (prot. C.d.c. n. 895 del 23 maggio 2017), rispondendo alle richieste istruttorie n. 871 e n. 872, ha inviato il questionario dei controlli interni – compilato –, ha fornito informazioni sulle partecipazioni ed ha rinviato a successiva nota le informazioni relative al capitolo di spesa del Fondo per lo sviluppo del territorio.

Su indicazione inviata dal Magistrato istruttore con prot. n. 815 del 20 aprile 2017, in data 16 maggio 2017, il Presidente del Collegio dei revisori della Regione ha inviato, tramite il sistema telematico Con.Te prot. n. 880/16.5.2017, il questionario compilato (predisposto dalla Sezione delle Autonomie

della Corte dei conti) relativo ai dati del Rendiconto generale 2016. Sempre su indicazione del Magistrato istruttore, il Presidente del Collegio medesimo ha trasmesso in data 30 maggio 2017 il parere del Collegio sul progetto di Rendiconto generale 2016 approvato dalla Giunta regionale.

Infine, in data 29 maggio 2017 il Magistrato ha chiesto alla Regione ulteriori elementi chiarificatori su ipotizzate discordanze tra i dati riportati nell'apposito Modello di monitoraggio del patto di stabilità trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quelli ricavati dal Rendiconto generale 2016.

La risposta relativa sia alle richieste riguardanti il Capitolo campione U18013.0000, Spese per l'attuazione di Progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio, sia a quelle riguardanti il patto di stabilità e i saldi di bilancio 2016, è pervenuta il giorno 1 giugno 2017, con nota n. 8197 del 31 maggio 2017, acquisita al n. 957/1.6.2017 del protocollo della Corte. Infine, con nota 971 del 8 giugno 2017, sono state trasmesse dal Presidente della Sezione le Sintesi degli esiti istruttori sul Rendiconto 2016 della Regione; le controdeduzioni e osservazioni dell'Amministrazione regionale sono pervenute il 15 giugno 2017 con nota prot. 8831 del Segretario generale della Giunta regionale (prot. C.d.c. n. 993).

## **2.2 Rendiconto generale 2016**

La gestione 2016 chiude con un avanzo di competenza pari a 51.264.975 e un aumento del fondo di cassa pari ad euro 20.278.888.

Le entrate di competenza accertate ammontano a euro 292.500.498, di cui euro 248.297.704 si riferiscono ad entrate tributarie, euro 30.045.499 ad entrate extratributarie, euro 9.935 ad entrate in conto capitale, euro 7.896.227 ad entrate da riduzione di attività finanziarie ed euro 6.251.133 ad entrate per conto di terzi e partite di giro.

Per quanto concerne le somme impegnate di competenza, la spesa complessiva ammonta a euro 436.204.512, di cui euro 175.879.000 per impegni di spese correnti ed euro 4.571.844 per fondo pluriennale vincolato di parte corrente, euro 79.208.272 per impegni di spese in conto capitale e cui euro 3.865.016 per fondo pluriennale vincolato in conto capitale, ed euro 55.419.037 per spese per incremento di attività finanziarie ed euro 111.010.210 per fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie, infine euro 6.251.133 per impegni di spese per conto terzi e partite di giro.

Nel conto dei residui, alla chiusura dell'esercizio 2016, i residui attivi ammontano a complessivi euro 288.900.676, di cui euro 288.860.287 nelle entrate tributarie, euro 5.388 nelle entrate extratributarie ed euro 35.000 nelle entrate per partite di giro. I residui passivi ammontano a complessivi euro 292.469.557 di cui euro 3.856.644 nelle spese correnti, euro 127.837.761 nelle spese in conto capitale,

euro 150.097.805 nelle spese per incremento attività finanziarie ed euro 10.677.348 nelle spese per conto terzi e partite di giro.

La gestione di cassa si sintetizza in riscossioni per euro 388.587.883 e in pagamenti per euro 368.308.995, la giacenza di cassa al 31 dicembre 2016 ammonta ad euro 316.189.096.

Il risultato di amministrazione si chiude con una eccedenza attiva di euro 193.173.144. Il considerevole ammontare del risultato scaturisce principalmente dalla cancellazione di residui passivi e impegni di competenza nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano per le concessioni di credito pari a 85 milioni di euro.

La Regione Trentino Alto Adige non opera gestioni fuori bilancio, salvo quanto annotato per il Consiglio regionale ed il relativo autonomo bilancio.

Il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2016 è quantificato complessivamente in 119.447.070 euro per la copertura dei corrispondenti impegni assunti per l'esercizio 2017 ed è distinto in euro 4.571.844 per la parte corrente, euro 3.865.016 per la parte in conto capitale ed euro 111.010.210 per spese per incremento attività finanziarie.

## **2.3 Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei revisori della Regione è stato costituito il 21 dicembre 2016, con deliberazione n. 235 della Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7, e dall'articolo 6 del DPR n. 305/1988, recante le norme di attuazione statutaria in materia di attribuzioni della Corte dei conti nel territorio regionale, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 43/2016.

In data 24 maggio 2017, con verbale n. 8, è stata redatta la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di rendiconto della Regione. La citata relazione attesta la corrispondenza del rendiconto 2016 alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione dello stesso, pur formulando alcune considerazioni per migliorare l'efficienza ed economicità della gestione. In particolare, il Collegio raccomanda:

- di improntare la gestione stessa a criteri di prudenza;
- relativamente ai contenziosi in corso, e in particolare per quanto riguarda le spese legate alle impugnazioni di quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2014, una puntuale quantificazione, di concerto con il Consiglio regionale, degli oneri che potrebbero risultare a carico dell'nte a seguito di un'eventuale soccombenza in giudizio e di provvedere ai relativi accantonamenti;
- di prevedere accantonamenti relativi alle quote maturate dai dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto.

## **2.4 Equilibri di bilancio**

Nel rendiconto generale gli equilibri di bilancio sono dimostrati nel prospetto “Allegato 10G” che porta un equilibrio finale positivo pari ad euro 51.264.975, determinato dalla differenza tra il saldo positivo di parte corrente, quantificato in euro 97.892.359, e quello negativo in conto capitale, che ha chiuso con un risultato negativo di euro 46.627.38. Le variazioni (positive) di attività finanziaria ammontano ad euro 25.000.000.

## **2.5 Indebitamento**

La regione non è ricorsa al debito per finanziare spese. Allo stato degli atti non risultano riconoscimenti per debiti fuori bilancio.

### **2.5.1 Fondo rischi contenzioso: eventuali somme da restituire ai Consiglieri regionali**

Come risulta illustrato nel capitolo riguardante le norme utilizzate nelle leggi regionali per la copertura di nuovi oneri o minori entrate recati dalle leggi regionali, risulta in atto un contenzioso tra la Regione e gli ex-Consiglieri regionali in merito all’attuazione della legge regionale n. 4 del 2014, sulla cui base sono state richiesti ed acquisiti al bilancio regionale (del Consiglio) somme poi utilizzate dalla Regione medesima per finanziare interventi delle Province, a carattere sociale. In relazione a quanto descritto, nonché a quanto previsto dal “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., rimane comunque dubbia la copertura delle ulteriori nuove spese e quindi oneri derivanti dall’eventuale soccombenza della Regione stessa nel contenzioso in atto con i Consiglieri ed ex Consiglieri che hanno restituito alla Regione, ai sensi della legge regionale 4/2014, le somme ricevute in base alla legge regionale 6/2012. A tal fine si rende necessario che il Consiglio della Regione, ovvero la Regione medesima, appronti una specifica postazione di fondi nell’apposito fondo rischi nel bilancio, come rilevato anche dal Collegio dei Revisori della Regione, come del resto evidenziato anche dal Collegio dei revisori.

### **2.5.2 L’indebitamento regionale alla luce della disciplina contenuta nella Costituzione e nelle leggi attuative**

Questo argomento riguarda la Regione essenzialmente con riferimento al Fondo regionale per lo sviluppo del Territorio, di cui al Capitolo U18013.0000 delle spese. Pertanto non si riferisce ad indebitamento dell’Ente, ma alla concessione di credito, da parte dell’Ente medesimo, alle Province autonome e loro enti strumentali, nonché ai doveri di osservanza, da parte delle medesime, degli

obblighi e dei vincoli di cui all'articolo 119 Costituzione e dell'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 350/2003; di tutto ciò si tratta nell'apposito paragrafo dedicato al Capitolo in parola.

## **2.6 Conto del patrimonio**

L'amministrazione ha provveduto all'adeguamento alla disciplina del decreto legislativo n. 118/2011 e sue ss.mm..

Il Conto generale del patrimonio a fine esercizio raggiunge un valore netto pari ad euro 1.612.937.589 registrando un aumento di circa il 30% rispetto all'esercizio 2015. Rispetto all'esercizio 2015, la gestione 2016 ha prodotto un miglioramento patrimoniale pari ad euro 368.692.272.

## **2.7 Patto di stabilità 2016**

Dalla documentazione prodotta dalla Regione risulta un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a 40,830 milioni di euro, su un obiettivo programmatico concordato con il Ministero stesso pari ad 34,275 milioni di euro. In considerazione della differenza (positiva) di 6,555 milioni di euro l'obiettivo del patto di stabilità 2016 risulta raggiunto. In data 30 marzo 2017 la Regione ha inviato, tramite l'applicativo web, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2016.

## **2.8 Pareggio di bilancio**

La Regione ha provveduto a trasmettere, attraverso l'applicativo web, il monitoraggio delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016 entro il termine stabilito.

Dagli importi del monitoraggio si rileva che la Regione ha raggiunto il saldo tra entrate e spese finali nette in 23,757 milioni di euro.

## **2.9 Capitoli campione: UI8013.0000 - Interventi per lo sviluppo del territorio**

L'Amministrazione regionale dichiara, e se ne prende atto, di aver provveduto a superare le criticità evidenziate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in occasione della parifica del Rendiconto 2015. I programmi sono stati effettivamente modificati nel senso di prevedere finalizzazioni diverse per alcuni interventi.

La Regione precisa che: "l'importo di euro 189.538.320 corrisponde alla somma dei residui delle spese per l'attuazione di progetti d'investimenti strategici per lo sviluppo del territorio reimputati in sede di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e disposto con deliberazione

della Giunta regionale n. 144 del 18/07/2016, successivamente modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 26/10/2016, per l'anno 2016. Con la deliberazione n. 38 del 16/03/2017, la Giunta regionale ha approvato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 e suc. mod. e int. le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e, nel caso in questione, ha provveduto a reimputare nel Fondo Pluriennale vincolato la somma di euro 111.010.210.

La somma di euro 53.528.110 corrisponde pertanto ad impegni che derivano dalla sommatoria di euro 189.538.320, reimputati in sede di riaccertamento straordinario dei residui, alla quale sono stati sottratti euro 111.010.210 inseriti nel fondo pluriennale vincolato, determinato dagli impegni reimputati al 2017 in sede di riaccertamento ordinario dei residui ed euro 25.000.000 di economie accertate in competenza conformemente alla deliberazione n. 27 del 1 marzo 2017”.

La Regione comunica anche, pur non segnalando atti ufficiali correlati, che la Provincia autonoma di Trento ha già provveduto a concordare con la Regione un piano di ammortamento per il rimborso della concessione di credito di 60 milioni di euro.

In ultimo, si annota che la conformità dei programmi a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione e dalla legge n. 350/2003 è richiamata nelle premesse della deliberazione regionale n. 236/2016 (programma Provincia di Bolzano) e non è menzionata nelle deliberazioni regionali 2016 relative al programma della Provincia di Trento (nn. 33/2016 e 142/2016).

La Regione, nell'arco dell'anno 2016, non aveva ancora provveduto ad adottare atti amministrativi di carattere generale e regolamentare. L'Amministrazione regionale, in effetti, è nuovamente intervenuta, con nota del 15 giugno 2017, rispondendo alle osservazioni formulate nella Sintesi degli Esiti istruttori, ribadendo sostanzialmente quanto illustrato nelle precedenti note, integrandole con la comunicazione dell'intervenuta adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12 giugno 2017, con la quale ha introdotto nuove modalità operative per l'attribuzione, l'erogazione, la rendicontazione e il rimborso delle somme concernenti il progetto finalizzato al sostegno degli investimenti strategici.

In conclusione, richiamando e ribadendo, per quanto occorra, le osservazioni già formulate riguardo al capitolo in esame nella deliberazione n. 1/SSRRTAA/2016/PARI, tenuto conto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione regionale sopra evidenziate:

- a) Sulla finalizzazione delle risorse concesse a credito, si rileva che la Regione, con riferimento agli atti di gestione del Capitolo in esame, relativi all'esercizio 2016, nonché alle ulteriori deliberazioni della Giunta regionale intervenute nel 2017 (nn. 27, 38, 138 del 2017), si è adeguata ai rilievi

formulati nelle precedenti relazioni di parifica (che hanno portato anche alla parziale non parifica del correlato capitolo del rendiconto 2015) ed ha quindi modificato, su richiesta delle Province, i Programmi originari, destinando le risorse non ancora spese ad investimenti diretti degli Enti, che ne arricchiscono il rispettivo patrimonio secondo la definizione di investimenti formulata dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003 e dei vincoli di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.

- b) Con riferimento alle somme già impegnate negli esercizi precedenti al 2016, mantenute a residui, ed a quelle erogate o da erogare, per le quali non sia intervenuta la modifica di adeguamento alle richiamate norme costituzionali e legislative in materia di investimenti realizzati con il ricorso a debito, permangono gli effetti della pronuncia di parziale non parificazione del Capitolo 13200000 (Progetto sviluppo territorio, ex art. 1 l.r. 8/2012), di cui alla deliberazione n. 1/2016/SSRRTAA/PARI delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige PARI [nonché, in relazione a quanto disposto sull'argomento de quo, dalle pronunce nn. 2 e 3/2016 delle medesime Sezioni]. Infatti, si rileva che le Sezioni riunite nella decisione n. 2/2016/PARI – nel respingere l'incidente di costituzionalità sollevato dalla Procura regionale di Bolzano – hanno evidenziato che all'art. 1, c. 1, della l.r. n. 8/2012 può essere data una lettura costituzionalmente orientata, purché le somme concesse a credito dalla Regione siano destinate ad investimenti ai sensi dell'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 con conseguente arricchimento diretto del patrimonio dell'Ente.
- c) La Regione, per altro verso, deve ancora provvedere alle richieste modifiche normative nei termini precisati dalla decisione del giudizio di parifica del Rendiconto 2015.
- d) Si prende atto che la Regione ha provveduto con la deliberazione giunta n. 167/2017, alla introduzione di una nuova regolamentazione delle procedure per l'attribuzione, l'erogazione, la rendicontazione e il rimborso (alla Regione) delle somme finalizzate al progetto per lo sviluppo del territorio (LR 8/2012); in tale ambito ha disposto che le risorse regionali che saranno assegnate dalla Regione dovranno essere utilizzate conformemente a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003.
- e) Va peraltro precisato che:
1. le nuove disposizioni devono essere interpretate ed eseguite con riferimento a tutti gli impegni, e loro variazioni, in essere sul Capitolo in esame (U18013.0000), sia nella forma di competenza, che di residui;
  2. parimenti, la Regione dovrà attuare i preannunciati controlli e misure di perfezionamento delle rendicontazioni, considerata anche la loro inadeguatezza, fornite dalle Province autonome, già rilevata in precedenza dalla Corte ed anche dalla stessa Amministrazione.

- f) La Regione, inoltre, pur tenendo conto di quanto precisato nelle richiamate note e, da ultimo, in quella del 15 giugno 2017, non ha ancora provveduto, allo stato degli atti, come invece richiesto dalla Corte in sede di giudizio di parificazione del precedente anno, all'obbligo di definire il rapporto contrattuale (di concessione di un mutuo) tra la Regione e le Province nonché con i loro enti strumentali. La definizione dei contratti ("di mutuo", cfr. relazioni allegata alla deliberazione 1/2016/SSRR/TAA/PARI) per la regolazione del rapporto di concessione di credito, è rilevante sia con riferimento alle Province autonome che ai loro enti strumentali: ciò al fine di chiarire se le somme concesse in credito dalla Regione alle società costituiscano loro debito diretto, ovvero se le stesse società si configurino come mero gestore di somme ricevute di fatto a debito dalle Province autonome medesime (cfr. relazione allegata delibera n. 3/SSRR/TAA/2016/PARI e relazione allegata alla delibera n. 2/SSRR/TAA/2016/PARI). Si rileva pertanto che permane l'obbligo di regolazione civilistica dei rapporti di debito/credito già instaurati tra la Regione e le Province autonome e le loro società/enti strumentali.
- g) Le deliberazioni delle Province autonome devono comunque essere verificate e perfezionate con riferimento a tutti gli elementi e le condizioni previste, in particolare per la corretta finalizzazione delle somme concesse a credito, nonché per la configurazione degli elementi costitutivi di un contratto di mutuo, ivi compreso il piano di ammortamento, e per le verifiche relative alla loro esecuzione.
- h) Nell'attuazione di quanto sopra precisato, va tenuto conto che le norme regionali e provinciali (quali, ad esempio l'articolo 5 della L.P. Trento n. 20/2016) che attuano il disposto dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia relativamente al sistema territoriale integrato (nel cui ambito compete alle Province il coordinamento della finanza pubblica degli enti appartenenti al sistema stesso), non possono essere interpretate come deroga ai vincoli di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comi da 16 a 21 della legge n. 350/2003.
- i) Si ritiene pertanto che, oltre a quanto sopra specificato per la Regione, le Amministrazioni interessate debbano assicurare la corretta finalizzazione ad investimenti rientranti nelle definizioni di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 350/2003, delle somme, riferibili al capitolo di bilancio e rendiconto in esame, comunque concesse a credito da parte della Regione medesima.

## 2.10 Risorse umane

Complessivamente le unità di personale al 31 dicembre 2016 ammontano a 304 unità, che comprendono il personale distaccato presso gli uffici giudiziari (n. 25 unità) e quello in posizione di

comando (n. 2 unità presso altro ente e n. 5 unità da altro ente). Rispetto all'esercizio precedente la consistenza del personale è diminuita di 12 unità.

Complessivamente il costo del personale dipendente è stato quantificato dall'amministrazione in euro 11.903.595, non comprensivo dei contributi previdenziali, dell'IRAP e di altre spese indirette di minore entità.

Nel conto del bilancio la voce "risorse umane", programma n. 10, totalizza impegni per 18,52 milioni di euro e pagamenti per 17,92 milioni di euro ed è comprensiva di spese che incidono indirettamente sul costo del personale.

Nel 2016 è stato portato a termine l'iter relativo al trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari delle province di Trento e di Bolzano, dallo Stato alla Regione Trentino Alto Adige, previsto dalla norma di attuazione statutaria emanata nel 2017. Le persone interessate dalla nuova norma sono circa 400.

## **2.11 Attività contrattuale**

Per quanto riguarda i contratti di affidamento di incarichi a professionisti, occorre rammentare che anche per la Regione, in virtù dei rinvii operati dalla legge regionale, il referente normativo è rinvenibile nella l.p. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm., che disciplina l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento

Sulla natura maggiormente restrittiva della regolamentazione nazionale rispetto a quella provinciale si veda la relazione allegata alla decisione delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige n. 3/2016/PARI d.d. 30 giugno 2016, capitolo 6 "Osservazioni ed esigenze di riforme normative". Va infine aggiunto che la disciplina dell'affidamento di incarichi esterni deve necessariamente rispettare i fondamentali principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della P.A. (art. 97 Costituzione) e che qualsiasi interpretazione della normativa nazionale o locale deve comunque conformarsi a tali canoni interpretativi (cfr. deliberazioni di Sezione regionale di controllo, Trento, n. 4/2009 e n. 2/2010).

Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza, dovranno essere previste forme di pubblicità a cui sottoporre l'avviso di selezione (sito internet istituzionale, BUR, quotidiani, ecc.), nonché la durata della pubblicazione dell'avviso medesimo, che non potrà in ogni caso essere inferiore a 15 giorni, al fine di garantire un'adeguata partecipazione alla procedura selettiva.

## **2.12 Pubblicità e trasparenza**

La Regione è intervenuta nuovamente nella materia con il Capo I della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) al fine dell'adeguamento della normativa regionale a quella statale in materia di pubblicità e trasparenza. Con la predetta più recente modifica, tenendo anche conto delle osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale 2015 (SSRR TAA n. 1/2016/PARI), la Regione ha ampliato l'adeguamento attraverso lo strumento del rinvio alle fonti statali, che ora l'articolo 1 della legge regionale prevede anche con riferimento a tutti gli enti ad ordinamento regionale. Tuttavia la legislazione regionale mantiene comunque ancora significative eccezioni all'applicabilità di alcune norme statali.

Sulla base di quanto sopra illustrato e delle osservazioni già formulate dalle Sezioni riunite del Trentino Alto Adige in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2015, si deve rilevare che, nonostante il miglioramento, alcune disposizioni delle leggi regionali sopra richiamate appaiono limitative del diritto all'informazione dei cittadini e in generale delle persone interessate riguardo all'attività delle amministrazioni pubbliche anche nel territorio del Trentino Alto Adige/Suedtirolo. Tale diritto costituisce livello essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Pertanto, pur prendendo atto degli interventi operati nel senso dell'attuazione delle norme fondamentali in materia di trasparenza attraverso l'adeguamento, seppur parziale, della legislazione regionale, nonché delle ulteriori precisazioni fornite dalla Regione, in ultimo anche con la nota del 15 giugno 2017, si evidenzia la necessità di completare l'adeguamento medesimo, con riferimento sia alla Regione che agli enti ad ordinamento regionale.

## **2.13 Organismi partecipati**

L'amministrazione regionale, in linea con quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate – anno 2016 - con deliberazione n. 44 del 31 marzo 2016 ed ha approvato la relazione sui risultati conseguiti con decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31 marzo 2016. Il Piano di razionalizzazione risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Piano e Relazione confermano la prosecuzione del percorso di razionalizzazione contenuto nel Piano 2015.

Con riferimento al complesso delle società partecipate dalla Regione si confermano, in linea di massima, le criticità rilevate e le raccomandazioni formulate dalle Sezioni riunite nelle relazioni allegare ai precedenti giudizi di parificazione relativi ai rendiconti da 2013 a 2015. Ciò deriva sia dalla

valutazione dei dati di sintesi riportati nelle tabelle che seguono, sia da ulteriori specifiche criticità riferite ad alcune Società, più significative sia sotto il profilo della rilevanza patrimoniale, che sotto quello della rilevanza rispetto ai fini istituzionali della Regione medesima.

Dall'analisi dei dati di bilancio delle società si evidenziano alcune criticità:

- a) la perdita conseguita nel 2015 da: Mediocredito Trentino Alto Adige (-6.792.038 euro), Interbrennero (-220.328 euro), Fondazione Haydn (-168.033 euro);
- b) l'ebit margin (indicatore che rileva la capacità di coprire i costi della gestione con i ricavi derivanti dalla gestione operativa) negativo per: Pensplan Centrum (che, avendo interamente affidato ad altro soggetto il proprio capitale sociale ha, inevitabilmente, un valore della produzione pressoché inesistente rispetto ai costi), Fiera di Bolzano (in fase di cessione), Mediocredito Trentino Alto Adige (-24,65%), Interbrennero (-21,17%), Fondazione Haydn (-2,32%);
- c) la significativa incidenza del costo del personale (rispetto ai costi totali della produzione) di Pensplan Centrum (46,91%);
- d) l'elevato costo del lavoro per unità di personale di: Mediocredito Trentino Alto Adige (euro 79.607), Autostrada del Brennero (euro 75.036), neo acquisita Trentino Network (euro 61.858);
- e) R.O.E. (indice che esprime la capacità di resa del capitale proprio) negativo per Mediocredito Trentino Alto Adige (-3,75%) e Interbrennero (-0,38%);
- f) R.O.I. (indice che esprime la capacità di resa degli investimenti) negativo per: Pensplan Centrum (-3,10%), Fiera di Bolzano (-0,63%), Mediocredito Trentino Alto Adige (-0,75%), Interbrennero (-0,94%);
- g) l'alto rapporto di indebitamento di Informatica Trentina (108,48%) e, pur riconoscendo l'estraneità da partecipazione diretta da parte della Regione alla gestione 2015, di Trentino Network (213,48%);
- h) la necessità di definire ed attuare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi conseguenza ulteriormente negativa al patrimonio ed al bilancio della Regione in relazione alle dichiarate difficoltà di definitiva cessione delle azioni di AIR Alps srl.

Riguardo alla cessione della quota nella Società Interbrennero, pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, rimane comunque da ribadire la necessità che la Regione nel frattempo si faccia parte diligente, quale socio di primaria rilevanza, per promuovere azioni adeguate, volte a tutelare il valore patrimoniale della società e a portarne in equilibrio il bilancio, anche attraverso

opportune ed adeguate misure di razionalizzazione-contenimento dei costi e di incremento delle entrate.

Fermo restando quanto di seguito specificamente osservato, si ritiene necessario raccomandare un attento monitoraggio sull'andamento della società Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e delle sue partecipate al fine di tutelare il patrimonio regionale; in quest'ottica, ai Soci spetta un approfondimento sull'opportunità di eventuali misure di carattere strutturale a salvaguardia dei bilanci futuri, qualora i risultati conseguiti non siano imputabili a fenomeni transitori.

Con riferimento alle Società PENSPLAN CENTRUM e PENSPLAN INVEST, alla luce dell'evoluzione – negativa – dei risultati evidenziati, anche in questo caso fermo restando quanto di seguito specificatamente osservato, si ritiene necessario rinnovare la raccomandazione di un attento monitoraggio sull'andamento della Pensplan Invest SGR e della sua controllante Pensplan Centrum S.p.A. al fine di tutelare il patrimonio regionale.

### **2.13.1 Ulteriori osservazioni riguardanti specifiche società partecipate**

#### **2.13.1.1 PENSPLAN**

Con riferimento a PENSPLAN CENTRUM, anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla Regione, sia riguardo allo Statuto che agli accordi stabiliti tra i Soci pubblici, si conferma l'esigenza di assicurare maggiori elementi di coerenza con le condizioni prefigurate dalla legislazione per la configurazione di un rapporto di *in house providing* con la Regione. Ci si riferisce principalmente ai seguenti elementi:

- va valutata, rispetto alle finalità perseguite (del controllo analogo) l'adeguatezza dell'attuale formulazione dell'articolo 28 dello Statuto. Permangono infatti dubbi sulla rispondenza ai parametri derivanti dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia, e quindi alla condizione che il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e che all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514); che le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5, che ha affermato che se il consiglio di amministrazione ha poteri ordinari non si può ritenere sussistente un controllo analogo).
- Va anche considerata la possibile discriminazione nel trattamento dei beneficiari delle provvidenze, in quanto iscritti o meno ai fondi convenzionati, in quanto l'iscrizione a Pensplan,

con tutte le provvidenze previste a carico della Regione, non è direttamente consentita a seguito di una libera scelta del lavoratore, ma invece solo in quanto appartenente a comparti contrattuali, nei quali i datori di lavoro aderiscono a Pensplan.

- Analogamente permangono dubbi sulla sussistenza della condizione che l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale, che rende precario il controllo dell'ente pubblico; tale evenienza risulterebbe, tra l'altro, dal possibile ampliamento fino al 49,9 % (periodico) delle attività non previste dalla legge regionale 3 del 1997 e ss.mm. o da altra legge regionale, ma consentita dall'oggetto sociale di cui all'articolo 4 Statuto (v. Cons. St., Ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1, che richiama C. giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen).
- Infine, proprio dai chiarimenti forniti sulla diretta responsabilità/competenza di Pensplan Centrum per la gestione dei Fondi e del suo capitale sociale, deriva anche, proprio in virtù dell'invocato rapporto *in house*, la responsabilità/competenza della Regione e quindi la necessità di individuare strumenti adeguati di indirizzo e controllo da parte della medesima Regione, alla quale in definitiva risale la responsabilità della corretta gestione delle risorse pubbliche impiegate e della corretta gestione dei fondi pensione dalla stessa Regione garantiti in base alla legge, nel loro valore, e quindi con possibili rilevanti oneri a carico proprio del bilancio regionale.

Con riferimento a Pensplan Invest, preso atto di quanto dichiarato dalla Regione sul carattere meramente strumentale della Società, alla quale sono affidate solo funzioni di consulenza, nonché delle assicurazioni fornite sul rispetto della normativa europea e nazionale in materia finanziaria, di tutela del risparmio, di aiuti di stato, di appalti di servizi, rimane da osservare la rilevanza della funzione consulenziale fornita dalla Società in parola, per il buon esito delle gestioni finanziarie di Pensplan Centrum, delle quali la Regione stessa si fa garante nei confronti degli iscritti. Si evidenzia, anche, che il fatto che la Società sia da considerarsi quotata – secondo le dichiarazioni dell'Ente – non fa venir meno in alcun modo – anzi meglio esplicita - la rilevanza dei risultati di gestione dei fondi ad essa affidati dal Consiglio regionale, nei quali vi sono impiegate ingenti risorse finanziarie del Consiglio (quindi della Regione) e dei Consiglieri ed ex-Consiglieri; da ciò deriva, a conferma di quanto sopra, anche la rilevanza della funzione di indirizzo e controllo da parte della Regione, nella sua qualità di socio di controllo attraverso PENSPLAN CENTRUM, e cioè la controllata *in-house*.

#### 2.13.1.2 MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE

Riguardo alla posizione assunta dalla Regione rispetto alla Società Mediocredito Trentino-Alto Adige, occorre evidenziare diversi correlati elementi di criticità del Piano di razionalizzazione: a) in

parte, riguardo alla competenza istituzionale della Regione; b) in parte, in riferimento alla effettiva sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione; c) assicurando, al contempo, la piena tutela del valore patrimoniale della partecipazione stessa per la Regione, oltre che – naturalmente – per le Province autonome; tale ultimo profilo viene evidenziato tenendo in particolare considerazione il fatto che la Regione, assieme alle Province autonome, detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale dell'istituto di credito del quale si tratta e che quindi tali partecipazioni, complessivamente intese, hanno il valore aggiuntivo del controllo della Società.

Riguardo alla competenza della Regione, va considerato che l'attività bancaria, che di questo tratta la Società in parola, si configura oggi come attività di mercato e per la quale il mercato stesso è regolato da leggi statali, da norme europee, in materia di tutela della concorrenza, oltreché del risparmio e dei mercati finanziari. Tutte materie peraltro rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché/ovvero dell'Unione europea, in virtù dei Trattati vigenti. Al riguardo va osservato che:

- a) La legge 13 marzo 1953, n. 208, e non la legge regionale, ha disposto la costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige. Tale legge è stata abrogata dall'art. 161 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. Legge bancaria).
- b) Lo Statuto speciale della Regione ha attribuito, all'articolo 5, la potestà legislativa concorrente della Regione, e parimenti amministrativa ai sensi dell'articolo 16 del medesimo Statuto, sull'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali e delle aziende di credito a carattere regionale. In relazione a tale competenza, oggi, le funzioni di competenza della Regione sono tutte a carattere ordinamentale. In ogni altro campo di attività, bancaria o finanziaria, la Regione opererebbe come qualsiasi soggetto privato (investitore), ancorché a ciò autorizzato con legge regionale, ma in contrasto con i principi recati dalle norme nazionali, quali quelle recate dall'articolo 4, del d.lgs. 175/2016. La Regione, in altri termini opererebbe senza alcuna speciale prerogativa o potestà amministrativa, ma con la responsabilità derivante dall'uso del denaro pubblico ed ai risultati conseguiti attraverso tale utilizzo.
- c) La Società Mediocredito Trentino Alto Adige ha mutato radicalmente la sua natura, a seguito dell'attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), ed infatti oggi Mediocredito ha per oggetto sociale l'attività bancaria, in via prevalente a medio lungo termine, ma essa può esercitare tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti.

- d) È quantomeno da dubitarsi che per la medesima Società si configuri alcuna delle fattispecie indicate all'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, ivi compresa quella di servizio di interesse (economico) generale, proprio in quanto la Società in parola esercita attività di mercato che non presenta particolari limitazioni né legate alle caratteristiche orografiche, né limitazioni all'accesso al credito.
- e) Allo stesso tempo, anche prescindendo dalla correlazione con le competenze regionali, va evidenziata la difficile attuabilità di un'ipotesi di utilizzo della società Mediocredito per l'erogazione di incentivi a carico o meno del bilancio regionale. Nel caso, invece, di utilizzo 'orientato alle imprese locali' di Mediocredito, come mera linea di gestione della banca, non potrebbe essere utilizzato in ogni caso il modello "in house", in quanto banca destinata in tal caso ad operare sul mercato. Nel qual caso, vanno evidenziati i limiti e i divieti a tale ipotesi di azione imposti dall'ordinamento, e quindi il rischio di possibili effetti distorsivi della concorrenza, di violazione dei Trattati e delle norme europee e nazionali in materia di tutela della concorrenza e aiuti di stato.
- f) Risulta, pertanto, sia la carenza di competenza della Regione all'intervento nel sostegno alle attività produttive e in materia di incentivi (compatibili) alle imprese, rispetto alle attuali competenze statutarie delle Province autonome, sia il contrasto con il principio di coerenza ed indispensabilità rispetto alle finalità dell'ente e quindi con i commi 611 e 612 della legge n. 191/2014.
- g) Per altro verso, occorre considerare che la partecipazione regionale al capitale sociale della società è oggi pari al 17,49%, al quale si aggiungono le quote di eguale entità delle due Province autonome, per un totale del 52,47%, per cui i tre enti sono in grado di esercitare, in forma associata, il controllo; il che rappresenta un sicuro valore di carattere patrimoniale degli enti che deve essere tutelato dai medesimi, anche in forma cooperativa, nel caso in cui si intendesse procedere all'alienazione delle azioni di proprietà dell'Ente. In tal caso si procederà a tutte le verifiche, che faranno riferimento: 1) all'obbligo per l'Ente di utilizzare procedure di evidenza pubblica per la cessione di beni del proprio patrimonio; 2) alla necessità di assicurare il pieno rispetto dei criteri valutazione del valore attuale della quota del capitale sociale, nonché di tenere conto del fatto che la partecipazione azionaria della Regione, congiuntamente a quelle delle Province autonome, supera il 52% del capitale e che essa costituisce partecipazione di controllo avente uno specifico valore aggiuntivo, a tutela del patrimonio dell'ente, per cui è imprescindibile ricorrere alla vendita in forma congiunta dei tre pacchetti azionari, in modo da acquisire il relativo controvalore monetario; 3) al considerare che ciò è realizzabile mediante preventivo accordo tra

gli enti, al quale conseguirebbe una procedura unitaria, regolata dall'accordo stesso; 4) alla necessità di assicurare in generale il rispetto dei principi, dei criteri e dei parametri indicati dalla vigente legislazione in materia.

### *2.13.1.3 AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA*

Nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, la Regione ha previsto il mantenimento della quota di partecipazione in Autostrada del Brennero s.p.a. (con eventuale acquisizione di ulteriori azioni); con ciò discostandosi dalle osservazioni della Corte in ordine alle attuali materie di competenza dell'Ente (cfr. relazione allegata al giudizio di parifica rendiconto generale 2015, SSRR 1/201116/PARI).

In relazione a quanto sopra illustrato, si rende necessario evidenziare le seguenti criticità, soprattutto in relazione all'annunciata intenzione di trasformazione della società Autostrada del Brennero in organismo in house, quale ente cui affidare direttamente, senza procedura di evidenza pubblica, la gestione della concessione autostradale relativa all'A22, a tal fine prospettando di intervenire con l'ulteriore acquisto di azioni, attualmente di proprietà di soggetti privati:

- a) Innanzitutto deve essere affrontata la questione della legittimazione istituzionale della Regione a detenere azioni di Autostrada del Brennero e quindi, vieppiù, ad acquisirne di ulteriori, nonché della coerenza ed indispensabilità rispetto al conseguimento dei fini istituzionali. La materia delle grandi infrastrutture non rientra tra quelle attribuite dallo Statuto alla Regione (in particolare artt. 4 e 5 St.), né alle Province autonome, fino all'emanazione di una apposita norma di attuazione; né tale partecipazione può essere motivata in modo certo ed univoco dalla Regione, ricorrendo al parametro dell'interesse generale. Ciò in quanto, occorre comunque l'inerenza con l'ambito della competenza dell'ente, oltre che la indispensabilità, secondo la nozione e i principi enunciati dall'art. 2, co. 1, lett. h), e dall'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016, ma anche dalla legge n. 191/2014, art. 1, commi 611 e 612. Tale considerazione varrebbe quand'anche si volesse tener conto di una ipotetica competenza concorrente con lo Stato (riguardante peraltro la sola potestà legislativa e non quella amministrativa) anche della Regione, oltre che delle Province autonome, a sensi del combinato disposto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001. Infatti, in tal caso la competenza (legislativa concorrente) in materia di grandi reti di trasporto si dovrebbe ritenere riconosciuta alle Province autonome, considerando che alle stesse già lo Statuto e le norme di attuazione riconoscono competenza quantomeno sulle reti di interesse provinciale, sulle strade statali (per delega dello Stato). Peraltro, anche per le Province stesse si

pone la questione delle vigenti norme di attuazione statutaria, che riservano ancora allo Stato la competenza sulle autostrade che interessano più territori regionali, per cui nemmeno le Province autonome sono in grado di motivare la loro competenza. Ciò in quanto non si è provveduto alla definizione di modifiche alle vigenti norme di attuazione statutaria (DPR 22 marzo 1974, n. 381) ed in particolare all'articolo 19 delle medesime norme, che individua tra le funzioni (anche amministrative) riservate alla competenza dello Stato quelle in materia di 'autostrade'.

- b) Ulteriore questione riguarda la configurabilità di un effettivo rapporto concessorio nella forma dell'*in house*. Pur tenuto conto che comunque a monte vi è una legge regionale (l.r. n. 25/1959) che autorizza l'Ente ad acquisire tali partecipazioni, nonché di quanto recentemente disposto dall'articolo 178 del Codice dei contratti pubblici, in materia di concessioni autostradali (d.lgs. 50/2016, come modificato nel 2017 dal d.lgs. 56) si pone comunque la necessità di verificare, alla luce di quanto sopra evidenziato, la competenza attuale della Regione, ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per configurare la fattispecie di concessione *in house*. Ciò, in primo luogo, in quanto la totalità della proprietà del capitale sociale da parte di enti pubblici è solo una delle condizioni richieste; necessaria, ma non sufficiente: infatti ad essa si aggiungono il parametro del "controllo analogo", anche in forma congiunta mediante accordo o patto parasociale tra i soci, e quello della "prevalenza dell'attività". Ora appare evidente che il configurarsi di un rapporto di concessione *in house* sia ontologicamente collegato alla titolarità delle funzioni in materia di concessioni autostradali (grandi infrastrutture), che né la Regione, né le Province autonome, né gli enti locali hanno, almeno attualmente. Infatti, il controllo analogo postula necessariamente che vi sia un preciso e concreto rapporto di funzionalità tra la titolarità, da parte dell'ente concedente, della funzione concessoria, e quindi della competenza nella materia delle grandi reti di trasporto (nella fattispecie autostrade), e l'oggetto della concessione.

Per quanto detto sopra, nessuno dei soci pubblici della attuale compagine sociale di Autostrada del Brennero risulta avere tali competenze e quindi la titolarità della funzione concessoria. Anche quanto specificamente disposto dal comma dell'articolo 178 del Codice dei contratti pubblici in materia di concessioni autostradali *in house*, non appare soddisfacente di tutte le condizioni poste dalla legislazione nonché dalla giurisprudenza, europea e nazionale, salvo che si utilizzi un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma medesima. Tale interpretazione evidenzia peraltro, la necessità che comunque, anche nel caso di patti parasociali ovvero di costituzione di comitato mediante accordo disciplinato ai sensi dell'articolo 15 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, lo Stato sia in grado di esercitare effettivamente il “controllo analogo”, attraverso la maggioranza assoluta dei componenti e dei voti, e soprattutto senza il necessario concorso degli altri enti, privi di competenza.

Le considerazioni sopra espresse inducono a osservare la criticità dell’ipotesi formulata dalla Regione e quindi la necessaria riconsiderazione e verifica delle misure, legislative, amministrative e finanziarie, adottate fin qui, e dei successivi conseguenti provvedimenti, anche correttivi, da adottare.

Inoltre, è da ritenere indispensabile che siano considerate e valutate anche le soluzioni alternative, tali da configurare con certezza una concessione *in house*, ma anche rispondenti al perseguimento delle finalità istituzionali unitamente alla miglior tutela dell’interesse, anche patrimoniale, degli enti pubblici coinvolti. Tutte le verifiche descritte sono necessarie anche con specifico riferimento alle eventuali annunciate prossime decisioni sull’acquisizione delle azioni di proprietà dei soggetti privati, e sulla correlata determinazione dei valori da attribuire all’attuale società (già) concessionaria. Infatti, tali valutazioni dovranno necessariamente prendere in considerazione le ipotesi alternative, assicurando la scelta della soluzione migliore in termini di economicità, efficienza e adeguatezza ai fini dell’interesse anche patrimoniale dell’ente, ivi compresa quella della costituzione di una nuova società.

## **2.14 Adeguamento della legislazione regionale**

### **2.14.1 Sulle leggi regionali in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali (l.r. n. 6 del 2012, come da ultimo modificata dalla l.r. 24 maggio 2016, n. 5)**

Si evidenzia la necessità di riproporre, aggiornare ed integrare le osservazioni già formulate dalla Corte dei conti (SSRR Trentino Alto Adige/Suedtirolo n.1/2014/PARI, n.1/2015/PARI e n.1/2016/PARI) sulla materia dell’autonomia finanziaria e di bilancio del Consiglio regionale e del finanziamento degli oneri derivanti dalla disciplina del trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri ed ex-Consiglieri regionali, pur tenendo doverosa considerazione dell’autonomia spettante al Consiglio. In conclusione si evidenzia la necessità che il Consiglio regionale verifichi la correttezza di tale impostazione legislativa e regolamentare alla luce dei principi dell’ordinamento, dello Statuto di autonomia e dello stesso Regolamento interno del Consiglio, nonché della giurisprudenza costituzionale.

In tale ambito occorre, inoltre, evidenziare che la legge regionale n. 1/2017, Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale, prevede il disinvestimento delle somme del Consiglio

regionale impiegate in strumenti finanziari, a fine di ricondurre ogni gestione finanziaria nell'ambito del bilancio e di restituire al bilancio regionale le somme già trasferite al Consiglio regionale e non utilizzate per spese di funzionamento del medesimo. Con ciò attivando l'adeguamento al principio di unitarietà del bilancio regionale ed al divieto di gestioni fuori bilancio, di cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm..

#### **2.14.2 La copertura finanziaria delle leggi regionali**

La Regione è intervenuta, nel corso del 2015 e del 2016, riformando anche la disciplina della copertura degli oneri recati da nuove leggi (legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili recate dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

In tal modo, per quanto riguarda le norme in materia di copertura degli oneri derivanti da nuove leggi, si ha il parziale adeguamento agli articoli 17 e 19 della citata legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ma rimane irrisolta la criticità per quanto riguarda i fondamentali principi di determinazione degli oneri stessi e la metodologia della loro definizione, con ciò privando la Regione di un elemento chiarificatore indispensabile per assicurare innanzitutto gli equilibri dei bilanci, ma anche la loro trasparenza e conoscibilità. Infatti, la mancata esplicita individuazione delle concrete modalità di applicazione di principi fondamentali non consente la verifica della loro adeguatezza, in relazione al vincolo indefettibile del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Ciò impone alla Regione un ulteriore adeguamento dell'ordinamento contabile, per cui quantomeno:

- a) occorre avere la esatta quantificazione delle entrate e delle spese e del loro andamento nel tempo, in una visione dinamica;
- b) prevedere che nuove spese o minori entrate correnti possono essere finanziate solo con nuove entrate o minori spese della stessa natura.

#### **2.14.3 In materia di armonizzazione dei sistemi contabili**

##### *2.14.3.1 Sistema contabile della Regione*

Con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, nonché, soprattutto, con la legge regionale 24 maggio 2016, n. 4, recante modificazioni alle norme in materia di bilancio e contabilità della Regione, ed, infine, con la legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1, recante disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale, allo stato degli atti, si può ritenere in fase conclusiva il processo di adeguamento della contabilità e dei sistemi di bilancio della Regione, anche con riferimento al

Consiglio regionale, ferme restando per quest'ultimo le specifiche osservazioni illustrate. A queste si aggiunge l'osservazione circa la pressante opportunità di prevedere il miglioramento dei testi legislativi riguardanti la contabilità e i bilanci, sia della Regione che degli enti ad ordinamento regionale: ciò soprattutto allo scopo di eliminare le abrogazioni implicite ed a rendere più chiara e trasparente la successione tra le norme e quindi l'immediata comprensibilità delle stesse.

#### *2.14.3.2 Contabilità del Consiglio regionale*

A complemento di quanto ora osservato, si ritiene indispensabile annotare anche come la stessa legge di contabilità regionale (L.R. 15 luglio 2009 n. 3, “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione*”), nello stabilire, all'art. 16, l'Autonomia contabile del Consiglio, a seguito dell'emanazione della l.r. 1/2017, prevede che per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, con ciò adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio, recentemente approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ha previsto il predetto adeguamento.

#### *2.14.3.3 Contabilità degli enti ad ordinamento regionale*

Con riferimento all'armonizzazione dei bilanci degli enti locali e degli altri enti ad ordinamento regionale, rimangono comunque da ribadire le osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige nella relazione al giudizio di parificazione (delibera n. 1/2016/SSRRTAA/PARI) del rendiconto generale 2015 della Regione, anche riguardo ai dubbi di legittimità costituzionale della norma di legge regionale che ha disposto la delega alle province autonome di funzioni legislative regionali in materia di armonizzazione dei bilanci e contabilità degli enti locali; la non delegabilità di funzioni legislative regionali, infatti, è già stata oggetto di pronuncia della Corte costituzionale, proprio con riferimento a questa Regione (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 132 del 2006).

### 3 NORMATIVA LEGISLATIVA REGIONALE

#### 3.1 Le leggi approvate

Le leggi regionali approvate nell'anno 2016 sono le seguenti:

LR 01/02/2016, n. 1	Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali
LR 19/02/2016, n. 2	Disposizioni urgenti in materia di referendum
LR 24/05/2016, n.3	Fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano, nonché modifiche alla Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 "Ordinamento dei Comuni" e successive modificazioni
LR 24/05/2016, n. 4	Modificazioni alla Legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (Legge regionale di contabilità)
LR 24/05/2016, n.5	Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai Consiglieri regionali a partire dalla XV <sup>a</sup> Legislatura
LR 21/07/2016, n. 6	Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015
LR 26/07/2016, n. 7	Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018
LR 28/09/2016, n. 8	Disposizioni urgenti in materia di enti locali
LR 28/09/2016, n. 9	Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona"
LR 19/10/2016, n. 10	Istituzione del nuovo Comune di Ville di Fiemme mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena
LR 19/10/2016, n. 11	Istituzione del nuovo Comune di Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo
LR 19/10/2016, n.12	Istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana
LR 19/10/2016, n.13	Fusione per aggregazione del Comune di Faedo nel Comune di San Michele all'Adige
LR 25/10/2016, n. 14	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi" e successive modificazioni
LR 23/11/2016, n. 15	Variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018
LR 15/12/2016, n. 16	Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017
LR 15/12/2016, n. 17	Legge regionale di stabilità 2017
LR 15/12/2016, n. 18	Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019

Vanno infine segnalate anche alcune più recenti leggi regionali emanate nel 2017, in particolare la l.r. 17 febbraio 2017, n. 1, in materia di finanziamento del Consiglio regionale, nonché la l.r. 17 marzo 2017, n. 4, recante Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

### **3.2 Osservazioni sulle leggi regionali vigenti in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali (l.r. n. 6 del 2012, come da ultimo modificata dalla l.r. 24 maggio 2016, n. 5)**

Si evidenzia la necessità di riproporre, aggiornare ed integrare le osservazioni già formulate dalla Corte dei conti (SSRR Trentino Alto Adige/Suedtirolo n.1/2014/PARI, n.1/2015/PARI e n.1/2016/PARI) sulla materia dell'autonomia finanziaria e di bilancio del Consiglio regionale e del finanziamento degli oneri derivanti dalla disciplina del trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri ed ex-Consiglieri regionali, nasce dalla considerazione delle innovazioni introdotte da tre leggi regionali. Ci si riferisce:

- alla legge regionale 5 del 2016, “Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai consiglieri regionali, a partire dalla XV Legislatura”,
- all'articolo 10 della legge regionale di stabilità 2017 (l.r. n. 17/2016)<sup>1</sup>,
- alla legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1, recante “Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale”.

Quest'ultima legge, all'articolo 1, comma 1, prevede, modificando l'art. 16 della legge sulla contabilità regionale 15 luglio 2009, n. 3, che le somme stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione, il funzionamento e tutte le spese del Consiglio regionale, ivi compresi anche gli oneri previsti dalle leggi regionali e relativi regolamenti attuativi inerenti le indennità e la previdenza dei Consiglieri ed ex Consiglieri regionali, quantificati in base ad una pianificazione pluriennale del relativo fabbisogno, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, siano messe a disposizione del Consiglio medesimo.

Va considerata la complessità della materia, ma soprattutto il fatto che in questa sede, dedicata all'esame del rendiconto generale, della legislazione della Regione e della sua attuazione, interessano eminentemente i profili di tale legislazione che si correlano alla verifica degli equilibri di bilancio, del buon andamento della amministrazione e della rispondenza della gestione della finanza regionale ai principi dell'ordinamento e della legislazione statale applicabile al Trentino Alto Adige/Suedtirolo. A tal fine si deve procedere alla ricostruzione, per fasi temporali, e quindi anche secondo la successione delle leggi regionali in materia, dei profili riguardanti la imputazione degli oneri nei bilanci della Regione, oppure del Consiglio regionale, ovvero la gestione fuori bilancio del Consiglio regionale; la

---

<sup>1</sup> Art. 10 prevede il disinvestimento delle somme del Consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari e destinate alla copertura di oneri riguardanti il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, con espresso richiamo alla L.R. 11 luglio 2014, n. 4, “Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti”.

gestione fuori bilancio si riferisce eminentemente alla costituzione di un Fondo presso PENSPLAN SGR SpA., sulla base della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Al riguardo va innanzitutto evidenziato che tale forma di gestione delle risorse assegnate al Consiglio regionale, pur sulla base di legge regionale, non risulta più compatibile con l'attuale ordinamento della contabilità e dei bilanci della Regione e del Consiglio regionale, come risulta direttamente dalla legge regionale di contabilità, l.r. 3 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1, che all'articolo 16 "Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale", stabilisce che il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. La medesima legge regionale n. 1/2017 inoltre, all'art. 2, prevede di ricondurre ogni gestione finanziaria nell'ambito del bilancio regionale e la restituzione allo stesso delle somme già trasferite al Consiglio regionale e non utilizzate per spese di funzionamento del medesimo.

Per quanto riguarda la disciplina del trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, vanno anche presi nuovamente in considerazione, con riferimento alle norme dello Statuto speciale, i profili riguardanti la legittimazione degli organi (pur previsti dalla legge regionale) che hanno prodotto gli atti con i quali è stata data attuazione alle predette leggi regionali in materia, nonché le fonti normative utilizzate, in particolare i regolamenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del Consiglio medesimo.

Per questi motivi si procede secondo le fasi temporali di emanazione delle leggi regionali più significative, riprendendo le osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite Trentino Alto Adige/Suedtirolo nelle relazioni allegate alle pronunce (sopracitate) riguardanti il giudizio di parificazione dei rendiconti generali 2013, 2014 e 2015 della Regione.

### **3.2.1 Osservazioni già formulate negli anni precedenti sulla legge regionale n. 6/2012 e sulla sua attuazione**

La legge regionale n. 6/2012, attuata con regolamento del 2013 (poi modificato a seguito delle leggi regionali n. 4/2014 e n. 5/2015), interviene con ampie innovazioni alla disciplina del trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Le modifiche riguardano il trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri, l'indennità consiliare, il rimborso spese per l'esercizio del mandato, l'indennità di funzione

ai componenti dell'ufficio di presidenza, la sospensione degli emolumenti per motivi penali, l'indennità di fine mandato e fondo di solidarietà, l'assegno vitalizio e il trattamento economico a carattere previdenziale. Prevede, inoltre, una complessa disciplina transitoria per regolare distintamente le situazioni pregresse, quelle in atto, quelle future e quelle "a scavalco" tra le tre situazioni predette.

La legge non prevede alcuna norma di carattere finanziario, pur determinando le sue disposizioni almeno potenziali effetti finanziari sul bilancio del Consiglio Regionale, a sua volta alimentato anche, seppure in forma non esclusiva, con i fondi messi a disposizione dal Bilancio della Regione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2009, che reca la disciplina in materia di bilancio e contabilità della Regione<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Norme richiamate nel paragrafo e regolamenti attuativi

L. 6-12-1973 n. 853 "Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario"...: *Articolo n. 1.* Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria «Servizi degli organi statutari», apposita rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale. *Articolo n.2.* La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli:

- 1) spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale;
- 2) spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale;
- 3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di ....
- 4) spese per il personale addetto al consiglio regionale;
- 5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;
- 6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

*Articolo n. 3.* Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi regionali. Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del consiglio regionale.

Cassazione-Civile *Gestione contabile dei Consigli regionali: giurisdizione* (sentenza):

1. La giurisdizione contabile della Corte dei Conti sussiste anche in materia di conti degli agenti contabili operanti nell'ambito dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, in base all'art. 31 della legge 19 maggio 1976 n. 335, la quale, in attuazione dell'art. 103, secondo comma, Cost. ha previsto la sottoposizione degli amministratori e dipendenti delle Regioni, senza alcuna riserva o esclusione, alla giurisdizione della Corte dei Conti, né in senso contrario è invocabile l'art. 4 della legge 6 dicembre 1973 n. 853, sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, che ha previsto la sola sottrazione degli atti amministrativi e di gestione dei fondi stanziati per le esigenze dei Consigli regionali - privi di autodichia - al diverso controllo di cui all'art. 125 Cost., che è un controllo amministrativo di legittimità.

*Sez. U., sent. n. 461 del 19-07-1999, Proc. gen. della Corte dei Conti c. Pres. Cons. della Regione Puglia (rv 528742).*

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 14 novembre 2011, n. 245/11:

Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige  
Finalità

1. In attuazione dell' art. 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni concernenti l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio.

**Art. 8 Fondi speciali**

1. Per la gestione dei fondi istituiti a termini della L.R. 26 febbraio 1995, n. 2, come successivamente modificata ed integrata, si rinvia alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti che li disciplinano, approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Tali fondi sono nello specifico:

- il Fondo di garanzia istituito a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi agli ex consiglieri e degli assegni vitalizi di reversibilità.
- il Fondo indennità istituito per l'erogazione del trattamento indennitario.

Legge regionale 2/1995- art 4:

---

Comma 12. I contributi obbligatori previsti dalla presente legge, ad eccezione della trattenuta prevista dagli articoli 4-ter e 5, e gli importi iscritti nelle attuali gestioni costituiscono un unico fondo che concorre a ridurre l'onere per gli assegni vitalizi e di reversibilità a carico del bilancio del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento disciplina la gestione della contribuzione e individua una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura.

Legge regionale 6/2012, Articolo 16 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza:

Comma 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

Comma 2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All'Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell'indennità mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per le norme di attuazione che non godano di indennità consiliare, di indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali.

Regolamento Contabilità C.R.

Art. 8 Fondi speciali:

1. Per la gestione dei fondi istituiti a termini della L.R. 26 febbraio 1995, n. 2, come successivamente modificata ed integrata, si rinvia alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti che li disciplinano, approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Tali fondi sono nello specifico:

- il Fondo di garanzia istituito a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi agli ex consiglieri e degli assegni vitalizi di reversibilità;

- il Fondo indennità istituito per l'erogazione del trattamento indennitario.

Regolamento C.R. attuazione leggi regionali 2/1995 e 6/2012 (Uffici di Presidente C.R.) Titolo II

Regolamenti dei fondi, Capo I, Regolamento del fondo di solidarietà e indennità di fine mandato.

Capo II, Regolamento del fondo di garanzia, Art. 21 Finalità del fondo di garanzia.

1. Il fondo di garanzia è istituito a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIV Legislatura che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento dell'assegno vitalizio entro il termine della Legislatura stessa.

Art. 22 Accumulo di disponibilità e punto di equilibrio.

1. Il fine del fondo di garanzia è quello di giungere ad un accumulo di disponibilità che per interessi e capitale raggiunga un punto di equilibrio tale da permettere al Consiglio regionale la corresponsione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.

Art. 23 Conferimenti al fondo di garanzia.

1. Il fondo di garanzia è costituito e alimentato dai contributi obbligatori previsti, fino alla fine della XIV Legislatura, per l'assegno vitalizio e a tutela del coniuge e dei figli, a carico dei Consiglieri che abbiano iniziato il proprio mandato prima della XIV Legislatura, dal contributo di solidarietà calcolato sul valore attuale di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, da trasferimenti a carico del bilancio del Consiglio regionale e dalle somme contabilizzate nelle gestioni istituite con la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e i relativi eventuali risultati di gestione.

Art. 24 Gestione del fondo di garanzia.

1. Il fondo di garanzia, dotato di una propria autonomia, è amministrato nelle modalità previste per il fondo di solidarietà, anche ricorrendo a contratti di consulenza.

Art. 25 Utilizzo delle risorse.

1. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al bilancio del Consiglio regionale le somme necessarie per la liquidazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.

2. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al bilancio del Consiglio regionale e al Fondo Family le somme necessarie per gli adempimenti di cui al Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al bilancio del Consiglio regionale le disponibilità eccedenti, anche per la copertura delle spese istituzionali.

Capo III, Regolamento del fondo indennità

Art. 26 Finalità del fondo indennità.

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura viene restituito il montante delle contribuzioni obbligatorie per il trattamento indennitario, salva l'opzione per il conferimento dell'intero importo o di parte di esso, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, nel Fondo Family di cui all'articolo 25. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere le somme necessarie per il compimento delle operazioni relative all'opzione di cui sopra nel Fondo Family e a rimettere al bilancio del Consiglio regionale quelle necessarie alla restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario per coloro che non intendono esercitare tale opzione.

Art. 27 Conferimenti al fondo indennità.

Come si desume dalla giurisprudenza costituzionale (vedasi più avanti nel testo), la declaratoria di assenza di onere (o in questo caso addirittura la mancanza di declaratoria) non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi alcun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze n.n. 18 del 2013, 115 del 2012 e 30 del 1959).

Che effetti finanziari vi fossero, a prescindere in questa sede da ogni valutazione nel merito dei relativi contenuti, è dimostrato dalle variazioni al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2013, le cui previsioni di spesa corrente complessiva passano dagli iniziali euro 31.050.000 alla previsione assestata di 131.510.000, (con un incremento del 423,5%) mentre il totale delle spese, comprese le contabilità speciali, passa dalla previsione iniziale di 42.490.000 euro al dato assestato di 184.250.000 (con un incremento del 433,6%). Quanto osservato si pone in diretta conseguenza, in particolare, di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge regionale 6 del 2012, (*Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni*), il quale prevede, tra l'altro, che ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento sia data facoltà, entro un termine fissato con propria deliberazione dall'Ufficio di presidenza, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura, con la conseguente rideterminazione del proprio assegno.

Il valore attuale della quota di assegno vitalizio, in attuazione di quanto sopra, è stato determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 27 maggio 2013, n. 334.

Ora, va considerato anche che tali Fondi speciali sono costituiti ed alimentati non solo dai contributi obbligatori a carico dei Consiglieri applicati al trattamento economico agli stessi attribuito dalla medesima legge regionale, ma anche da trasferimenti a carico del bilancio del Consiglio regionale. Ciò risulta dalla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 26 novembre 2013, n. 371, recante il Testo unificato dei regolamenti di esecuzione della *legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto*

---

1. Il fondo indennità è alimentato dalle contribuzioni obbligatorie a carico dei Consiglieri di cui all'articolo 26, dalla rivalutazione annua in base all'indice ISTAT a carico del Consiglio regionale, nonché dai risultati di gestione.

Art. 44 STATUTO:

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; Omissis....

*Adige*”, come successivamente modificata, da ultimo dalla *legge regionale 21 settembre 2012, n. 6*, che prevede :

- a) il fondo di garanzia, istituito (art.21) a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIV Legislatura, è costituito e alimentato (art. 23) dai contributi obbligatori previsti fino alla fine della XIV Legislatura, per l'assegno vitalizio e a tutela del coniuge e dei figli, a carico dei Consiglieri che abbiano iniziato il proprio mandato prima della XIV Legislatura, dal contributo di solidarietà calcolato sul valore attuale di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, e anche da trasferimenti a carico del bilancio del Consiglio regionale, oltre che dalle somme contabilizzate nelle gestioni istituite con la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e i relativi eventuali risultati di gestione;
- b) il fondo indennità (art. 27) è alimentato dalle contribuzioni obbligatorie a carico dei Consiglieri, ma anche dalla rivalutazione annua in base all'indice ISTAT a carico del Consiglio regionale, nonché dai risultati di gestione.

Nella legge regionale n. 2/1995, peraltro, è stato previsto uno specifico articolo di copertura degli oneri. Infatti l'articolo 9 prevede che “alla copertura dell'onere previsto per l'anno 1995 in 31 miliardi 750 milioni di lire, si provvede per 27 miliardi e 800 milioni con lo stanziamento inserito al capitolo di spesa n. 1 del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio che presenta sufficiente disponibilità e per la differenza pari a lire 3 miliardi 950 milioni con riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo”. Prevede, inoltre, che per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Al riguardo deve essere osservato come il ricorso al metodo della copertura con diretta determinazione della legge di bilancio annuale di previsione, pur allora previsto dalla legge regionale di contabilità (l.r. n. 3/2009), anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale sia consentito solo per le spese continuative e ricorrenti, in coerenza con quanto previsto – tra l'altro – dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988), mentre, come sopra evidenziato, non appare definibile come spesa ricorrente un intervento che invece dà luogo ad un incremento (a carattere straordinario/una tantum) del bilancio complessivo dell'entità sopra e evidenziata (incremento del 423,5%).

Con riferimento ai profili della individuazione e legittimazione della fonte normativa, nonché a quelli inerenti la copertura dei nuovi oneri, recati dalla legge regionale 6/2012, e delle sue modifiche successive, va ricordato che lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol prevede l'autonomia regolamentare del Consiglio, con una formula che delimita l'oggetto del regolamento interno alla disciplina dell'attività del Consiglio stesso. Anche a prescindere dalla valutazione della portata del suddetto precetto statutario, rimane il fatto che il Consiglio stesso ha ritenuto di dover seguire il principio stabilito dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la quale prevede che gli stanziamenti relativi alle spese per indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali devono essere sorretti da leggi regionali. Questo orientamento è stato, peraltro, seguito dal medesimo Consiglio regionale anche nel 1995 con l'approvazione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol); legge che, tra l'altro, ha provveduto ad istituire i Fondi speciali per la gestione finanziaria dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri e per il finanziamento delle prestazioni previdenziali e di fine mandato, a loro favore.

Per quanto riguarda i profili attinenti gli organi deputati alla sua attuazione, la medesima legge regionale 6/2012 attribuisce i compiti relativi alla propria attuazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, rispettivamente, al Presidente del Consiglio medesimo, che adottano nelle materie disciplinate dalla legge medesima tutti i provvedimenti che la legge del Parlamento e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e al Presidente della Camera. Inoltre l'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della legge stessa.

L'osservazione, sempre con riferimento alle finalità di questa relazione, riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 16, comma 2, della LR 6/2012, nella parte nella quale delega all'Ufficio di Presidenza, tra l'altro, l'approvazione del Regolamento di esecuzione della legge medesima. Al riguardo si deve osservare che lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol, articolo 44, attribuisce alla Giunta regionale la potestà di emanare i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali. In tal senso non appare pertinente il rinvio analogico, operato con formula ampia dal comma 1 del medesimo articolo 16 della Legge regionale, ai poteri della Camera dei Deputati e dei suoi organismi interni, nella materia del trattamento economico e previdenziale dei suoi componenti. Ciò in quanto i poteri della Camera stessa derivano da altra fonte (Costituzione) e non sono del tutto corrispondenti, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (es. sent. 143/1968, 292/2001),

sebbene presentino analogie significative. Elemento altrettanto significativo è dato dal fatto che lo Statuto conferisce al Consiglio e non ad altri (suoi organismi interni) il potere di emanare il Regolamento interno e che in tale ambito non si ritiene applicabile l'istituto della delega in virtù della particolare connotazione istituzionale del Consiglio stesso.

Orbene, pur tenendo doverosa considerazione dell'autonomia spettante al Consiglio in materia di regolamento interno in base al medesimo Statuto speciale, rimane il fatto che la stessa non può essere interpretata ed esercitata in contrasto con le disposizioni esplicite dello Statuto stesso, per cui si ritiene opportuno e doveroso segnalare quanto sopra al Consiglio regionale per le valutazioni e le conseguenti azioni di propria competenza.

A complemento di quanto ora osservato, si ritiene indispensabile annotare anche come la stessa legge di contabilità regionale (LR 15 luglio 2009 n. 3, "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione*"), nello stabilire, all'art. 16, l'Autonomia contabile del Consiglio medesimo e quindi l'istituzione di un bilancio autonomo, mentre fino al 2016 disponeva anche che per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale opera in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno, ora con l'emanazione della l.r. 1/2017 prevede che per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, con ciò adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio (art. 31 Statuto speciale) prevede sull'argomento che al Presidente inoltre compete l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità, ma non prevede espressamente che detto regolamento sia approvato dall'Ufficio di Presidenza: pertanto la situazione attuale appare in contrasto con la previsione dell'articolo 31 dello Statuto che prevede come unica fonte normativa atipica, diversa dal potere di approvare le leggi regionali, il regolamento interno: la scelta operata, invece, è quella di attribuire all'ufficio di Presidenza il compito di emanare il regolamento, anziché costituire esso stesso integrazione del Regolamento interno medesimo, approvato quindi dallo stesso organo (Consiglio) e con la medesima procedura (maggioranza assoluta).

Il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio, che disciplina al suo interno anche l'istituzione e la gestione dei Fondi speciali relativi al trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri, è invece stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione.

Ora è noto che, almeno per i regolamenti riguardanti il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri, tale legittimazione è stata individuata nell'articolo 4 della legge regionale 2/1995, con il

quale si demanda all' Ufficio di Presidenza la disciplina, con proprio regolamento, della gestione della contribuzione e l'individuazione di una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura, così come integrata dall'art. 16 della legge regionale 6/2012: ma è anche vero che per il regolamento di contabilità del Consiglio tale legittimazione deriva solo dalla interpretazione data al Regolamento interno dall'Ufficio di Presidenza stesso.

Occorre inoltre evidenziare che la scelta di operare attraverso una gestione esterna al bilancio del Consiglio, mediante la costituzione di un apposito Fondo affidato alla gestione di una SGR, pur controllata dalla Regione stessa (PENSPLAN Centrum spa direttamente, PENSPLAN Invest SpA, indirettamente), di fatto sottrae la gestione di tali fondi al controllo del Consiglio regionale e contrasta nettamente, come sopra già evidenziato con i principi di integrità ed unitarietà del bilancio.

Pertanto è necessario che il Consiglio regionale verifichi anche la correttezza di tale impostazione legislativa e regolamentare alla luce dei principi dell'ordinamento, dello Statuto di autonomia e dello stesso Regolamento interno del Consiglio nonché della giurisprudenza costituzionale; e ciò considerando anche quanto già detto sopra in merito alla non totale equiparabilità dei poteri della Camera dei Deputati a quelli del Consiglio, (sentenza 292/2001 Corte cost.) e pur tenendo conto delle parziali analogie individuate dalla dottrina. In questo ambito va considerato che (sentenze n. 110 del 1970, n. 129 del 1981) le assemblee elettive delle Regioni non sono infatti parificabili alle assemblee parlamentari; i consigli regionali godono bensì, in base alla Costituzione (art. 122, quarto comma), di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati adesso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (cfr. anche sentenza n. 81 del 1975).

### **3.2.2 Leggi regionali n. 4/2014, n. 5/2014, n. 5/2016 e n. 1/2017**

La legge regionale 4/2014 riguarda l'interpretazione autentica dell'art. 10, che disciplina il regime transitorio dalla precedente alla nuova disciplina del trattamento economico e previdenziale dei consiglieri ed ex consiglieri, della sopra più volte citata legge regionale 6/2012.

L'articolo 1, comma 1, interviene nella rimodulazione dei criteri di calcolo del "valore attuale" e cioè della attualizzazione della parte del vitalizio trasformata in assegno *una tantum*, di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, facendo riferimento al "valore attuale medio". Tale valore medio si riferisce ai parametri di calcolo ai fini dell'attualizzazione di parte delle somme spettanti, a titolo di vitalizio, ai consiglieri ed ex consiglieri. I successivi commi (da 2 a 5) introducono

invece una normativa integrativa della L.R. 6/2013, volta a disciplinare le modalità di applicazione e gli effetti recati dall'interpretazione autentica, dalla quale si attende la restituzione di una parte significativa delle somme precedentemente assegnate sulla base dei calcoli prodotti dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

L'articolo 2 introduce i 'Parametri applicativi' per la determinazione del valore attuale medio predetto, mentre l'articolo 3 prevede le disposizioni per la restituzione obbligatoria al Consiglio regionale, da parte dei consiglieri ed ex consiglieri, delle somme ricevute in eccedenza, in quanto hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla nuova legge (4/2014). Nello stesso solco si oppongono i successivi articoli da 4 a 9, che contiene anche disposizioni abrogative di leggi regionali previgenti.

L'articolo 10 conferisce all'ufficio di Presidenza del Consiglio la competenza per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione della nuova legge.

Gli articoli successivi prevedono l'istituzione di un Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma, alimentato dalle somme restituite dai Consiglieri ed ex Consiglieri, da eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità, nonché da altre fonti marginali. Con riferimento all' articolo 12 della legge regionale 5/2014, relativo all'istituzione del Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, a va peraltro anche considerato: che la Regione prevede di finanziare programmi (aggiuntivi) di intervento delle Province autonome in materie di loro competenza, limitandosi ad imporre un vincolo di destinazione ai fondi assegnati. Premesso dunque che la Regione non ha competenza statutaria in materia di assistenza, ancorché anche alla Regione Trentino Alto Adige potesse essere riconosciuta, oltre a quella statutariamente stabilita dell'ordinamento degli enti assistenziali, la cosiddetta competenza residuale, in virtù del combinato disposto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che riconosce l'applicabilità alle regioni a statuto speciale delle nuove norme costituzionali introdotte, ove più favorevoli all'autonomia delle regioni e province autonome stesse, rimarrebbe comunque il dubbio della copertura delle ulteriori nuove spese e quindi oneri derivanti dall'eventuale soccombenza della Regione stessa nel contenzioso in atto con i Consiglieri ed ex Consiglieri che hanno restituito alla Regione, ai sensi della legge regionale 4/2014, le somme ricevute in base alla legge regionale 6/2012. A tal fine si rende necessario che il Consiglio della Regione, ovvero la Regione medesima, appronti una specifica postazione di fondi nell'apposito fondo rischi nel bilancio.

La legge regionale n. 5/2014, invece, prevede una serie di modifiche di carattere strutturale alla vigente disciplina del trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, introducendo nuovi requisiti di età per la corresponsione degli assegni vitalizi maturati fino alla XIV (2008-2013) legislatura e disponendo la riduzione dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità in essere. La medesima legge dispone anche la soppressione dell'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale per i consiglieri eletti a decorrere dalla XV (2013-2018) legislatura, la riduzione dell'indennità di funzione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio nonché dei componenti della Giunta regionale.

L'articolo 8 della predetta L.R. 5/2014 attribuisce, come le leggi in precedenza citate, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, al Presidente del Consiglio medesimo l'adozione di tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera. 'Ufficio di Presidenza è altresì delegato ad emanare tutti gli atti necessari per l'applicazione della legge medesima nonché il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri ed ex consiglieri regionali alla luce della stessa nuova legge.

Anche sulla legge regionale 5/2014 si ribadiscono pertanto integralmente le osservazioni evidenziate sopra con riferimento alla legge regionali n. 6/2012, n. 4/2014, relative alla verifica delle fonti normative e delle funzioni conferite agli organi interni del Consiglio regionale, alle quali si rinvia.

Nell'anno 2015 non sono intervenute nuove leggi in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri. Nel 2016 è stata emanata la legge regionale 24 maggio 2016, n. 5, (Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai Consiglieri regionali, a partire dalla XV Legislatura), che però incide solo marginalmente sulla struttura della disciplina vigente.

La legge regionale n. 1 del 2017, come già evidenziato all'inizio di questo paragrafo, in particolare modifica ulteriormente (seguendo la L.R. 23 novembre 2015, n. 25, e la L.R. 24 maggio 2016, n. 4) la disciplina dei bilanci e della contabilità della Regione, prevedendo, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale, secondo due finalità:

- a) la prima prevede che siano messe a disposizione del Consiglio medesimo, su istanza del Presidente del Consiglio regionale, le somme stanziato nel bilancio regionale per l'organizzazione, il funzionamento e tutte le spese del medesimo Consiglio; tali somme riguardano anche gli oneri previsti dalle leggi regionali e relativi regolamenti attuativi destinati al pagamento delle indennità e delle prestazioni previdenziali a favore dei Consiglieri ed ex Consiglieri regionali;

- b) la seconda prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predisponga, sentita la Giunta regionale, un programma pluriennale di disinvestimento delle somme impiegate in strumenti finanziari posti in essere dal Consiglio medesimo per finanziare le spese riguardanti l'erogazione delle prestazioni economiche (indennità, vitalizi, etc.) ai consiglieri ed agli ex consiglieri.

Tutto ciò al fine di ricondurre ogni gestione finanziaria nell'ambito del bilancio della Regione; da ciò consegue anche l'obbligo per il Consiglio regionale di restituire al bilancio regionale le somme già trasferite al bilancio del Consiglio regionale e non utilizzate per spese di funzionamento del medesimo.

### **3.2.3 Conclusioni**

In conclusione, riguardo alle sopra evidenziate leggi regionali, per quanto di specifico interesse di questo procedimento, si osserva quanto segue:

- a) necessità di revisione delle fonti normative (leggi e regolamenti) e delle attribuzioni degli organi cui è demandata l'attuazione delle leggi in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri ed ex consiglieri regionali; vanno riconsiderate le funzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i cui compiti istituzionali riguardano esclusivamente la amministrazione interna del Consiglio e non i regolamenti di esecuzione delle leggi e la loro attuazione; per tale compito i poteri sono riservati dallo Statuto in via esclusiva alla Giunta regionale, come ben si evince dall'articolo 44 del medesimo Statuto, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza, tra l'altro, per la deliberazione dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali nonché, in generale, l'attività amministrativa di interesse regionale;
- b) la necessità di assicurare la corretta copertura degli oneri, attuali e futuri, derivanti dalla gestione del trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri;
- c) la necessità, in attuazione dall'articolo 10 della legge regionale n. 1/2017 ai fini dell'armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, di assicurare la corretta imputazione al bilancio della Regione o del Consiglio degli oneri relativi al predetto trattamento economico e previdenziale, assicurando al contempo l'efficace rendicontazione e controllo della spesa, attuale e futura, per gli effetti che la gestione stessa ha e può ulteriormente avere sul bilancio della Regione, al quale compete comunque, sulla base delle norme di legge in materia, la copertura degli oneri stessi, anche nel caso in cui il bilancio del Consiglio non sia in grado di farvi fronte;

- d) oltre a quanto sopra, è necessario procedere alla corretta valutazione, secondi i parametri della nuova legislazione contabile, degli oneri derivanti dall'accollo al bilancio regionale, al netto dei proventi derivanti dal disinvestimento dei fondi sopracitati, degli oneri di gestione destinati al finanziamento delle prestazioni economiche e previdenziali ai consiglieri ed ex consiglieri regionali, in modo garantire anche in futuro il pieno rispetto dell'obbligo di pareggio e del mantenimento degli equilibri di bilancio della Regione.
- e) la necessità di adottare misure di tutela degli equilibri futuri del bilancio regionale, in relazione all'intervenuta proposizione, in via incidentale, di un ricorso alla Corte costituzionale<sup>3</sup> da parte del Tribunale di Trento, riguardante la questione di legittimità costituzionale di una serie di disposizioni della legge regionale 5/2014, in particolare relativa alla rideterminazione, con effetto retroattivo, delle prestazioni erogate come assegni vitalizi ai consiglieri ed ex consiglieri regionali, con conseguente obbligo di restituzione parziale di somme già erogate e riutilizzo delle risorse riacquisite al bilancio regionale per il finanziamento di programmi di intervento sociale curati dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente va prevista, nel bilancio della Regione, nell'ambito del Fondo rischi connessi al contenzioso legale, lo stanziamento di somme necessarie per fornire adeguata copertura degli eventuali oneri derivanti dal contenzioso sopra evidenziato, a seguito della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme della legge regionale 5/2014, dalla quale potrebbe derivare l'obbligo di restituzione di somme ai consiglieri ed ex consiglieri e quindi di copertura dell'onere conseguente. Ciò in considerazione dell'avvenuto utilizzo delle somme incassate da parte rilevante dei consiglieri ed ex consiglieri regionali, per il finanziamento, sulla base di norme di legge regionale (art. 12 l.r. n. 5/2014), del citato Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale.

---

<sup>3</sup> Reg. ord. n. 72 del 2017 Ordinanza del Tribunale di Trento del 07/02/2017, Notifica del 14/02/2017, C/ Regione autonoma Trentino Alto-Adige e altri 4 Oggetto: Regioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Assegno vitalizio - Misura di riferimento per la quantificazione - Norma di interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale n. 6 del 2012 - Previsione che il termine "valore attuale" ivi indicato si interpreta nel senso di "valore attuale medio" - Applicazione con efficacia retroattiva della nozione di "valore attuale medio" - Obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite dai consiglieri regionali cessati dal mandato - Incidenza, in modo irragionevole, sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica.

### **3.3 La copertura finanziaria delle leggi regionali**

#### **3.3.1 Parametri generali per la valutazione delle norme di copertura dei maggiori oneri o delle minori entrate recati dalle leggi regionali**

Riguardo alle tecniche e modalità utilizzate in generale dallo Stato per le norme di legge, ma anche per le relazioni di accompagnamento ai disegni di legge, comportanti nuovi oneri o minori entrate, l'art. 17 della legge 196/2009, in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, devono contenere espressamente l'indicazione, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, della spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri. Conseguentemente, la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali (articolo 18), restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- 2) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
- 3) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;
- 4) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Anche con riferimento alle regioni ed alle province autonome, nonché in generale alle leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, l'articolo 19 della medesima legge 243/2012, come modificato dalla legge 163/2016, prevede che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,

annuali e pluriennali. Più in particolare, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è previsto l'obbligo di utilizzare le medesime metodologie previste per lo Stato e sopra descritte, al fine di indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche (anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite).

Il decreto legislativo 118/2011 e ss.mm., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili precisa ulteriormente, all'art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio; mentre le leggi regionali e delle province autonome che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi; inoltre la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, purché sempre nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Nelle istruttorie degli anni scorsi, propedeutiche ai giudizi di parificazione del rendiconto generale della Regione (in particolare nelle relazioni allegate alle deliberazioni 1/2015/PARI e 1/2016/PARI delle Sezioni riunite regionali) si era richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate.

La Corte costituzionale, infatti, si è espressa sull'argomento anche con la sentenza 51/2013, laddove, pronunciandosi sulle norme di copertura finanziaria di una legge della regione siciliana, ha definito le tecniche di copertura indicate dalla legge di contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), espressive di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica. Sul medesimo argomento sono stati anche richiamati gli orientamenti ricavabili dalla deliberazione n. 5/SSRRCO/RQ/13 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (in sede di controllo), con la quale vengono, tra l'altro, riassunti i criteri interpretativi della giurisprudenza costituzionale in ordine all'articolo 81 della Costituzione e con riferimento anche alla applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

In relazione a quanto sopra osservato erano stati evidenziati possibili contrasti delle norme regionali con le norme costituzionali in materia di copertura degli oneri derivanti da nuove spese o minori entrate e di equilibri di bilancio.

Infine si deve necessariamente fare riferimento alla recente sentenza n. 6 del 2017 della Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018).

In quella sede, la Corte ha nuovamente tracciato rilevanti indirizzi interpretativi dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche l'interpretazione costituzionalmente orientata di norme statali attuative del medesimo articolo. Infatti la Corte nell'affrontare lo specifico tema *decidendum* riguardante la legge regionale evidenziata, si è posta, ai fini della decisione, la necessità di chiarire le questioni all'esame, secondo il seguente ordine logico:

- a) se la complessa trama normativa disegnata in materia dal D.lgs. n. 118 del 2011 sia essa stessa - con riguardo all'istituto del disavanzo tecnico - conforme all'art. 81, terzo comma, Cost.;
- b) se la Regione si sia effettivamente discostata dalla norma interposta invocata;
- c) se l'eventuale scostamento abbia comportato una lesione del richiamato art. 81, terzo comma, Cost.

Al riguardo evidenzia che la regola contenuta nel comma 13 dell'art. 3 del D.lgs. n. 118 del 2011<sup>4</sup> va intesa non come un mero raffronto numerico tra componenti contabili, bensì come un documento analiticamente corredato dall'elenco delle singole poste interessate, dalle relative ragioni giuridiche e dalla scadenza delle singole obbligazioni.

In una precedente fattispecie di copertura con rinvio ad esercizi futuri, la Corte ha affermato che "l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384 del 1991), in base al principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, il quale "consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche" (sentenza n. 250 del 2013).

È per questo che l'art. 81, quarto ora terzo comma, della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. In questo quadro è evidente che la copertura di spese mediante crediti futuri, lede il suddetto principio costituzionale "... Un siffatto sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di 'accertamento dell'entrata', poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro" (sentenza n. 213 del 2008).

---

<sup>4</sup> "Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario ... i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata".

La Corte infatti ha già affermato che “la ‘forza espansiva’ dell'art. 81, quarto ora terzo comma, Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse” ... costituisce una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi di carattere finanziario con essa collidenti” (sentenza n. 279 del 2016; nello stesso senso, in precedenza, sentenza n. 70 del 2012).

### **3.3.2 Le norme di copertura finanziaria delle leggi regionali in generale: osservazioni**

Con specifico riferimento alle leggi della regione esaminate nell'istruttoria funzionale al giudizio di parifica del rendiconto 2015 si erano evidenziati i seguenti profili specifici di dubbia costituzionalità:

- a) la non adeguata individuazione dei costi delle funzioni regionali delegate alle province autonome secondo i parametri e criteri generali sopra illustrati e quindi la mancata corrispondente corretta individuazione, secondo i medesimi parametri e criteri, dei mezzi di copertura delle spese conseguenti;
- b) la non coerenza riscontrata tra le norme regionali, relative alla copertura dei maggiori oneri ovvero delle minori entrate riferite alle modifiche delle entrate e delle uscite correnti recate dalle leggi regionali del 2015, le correlate relazioni tecniche e i suddetti criteri applicativi dei principi costituzionali richiamati con il conseguente possibile correlato rischio di non mantenimento degli equilibri di bilancio;
- c) l'assenza o l'inadeguatezza, nelle leggi regionali di spesa, di un documento (relazione o scheda tecnica) che sia idoneo a dimostrare, a mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l'attendibilità delle quantificazioni dei fattori rilevanti ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa corrispondenza tra l'entità degli oneri e l'entità delle risorse utilizzate.

La Regione è intervenuta, nel corso del 2015 e del 2016, con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 ‘Norme in materia di bilancio e contabilità della regione’ (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, con la quale ha riformato la disciplina della copertura degli oneri recati da nuove leggi, (articolo 3 della legge di contabilità regionale) prevedendo che:

- 1) i disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione;

2) la copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

- a. mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- b. mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;
- c. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

In tal modo, per quanto riguardale leggi di copertura degli oneri derivanti da nuove leggi, si ha il parziale adeguamento agli articolo 17 e 19 della citata legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) per quanto riguarda i mezzi di copertura, ma non vi è esplicito adeguamento, per mezzo di rinvio recettizio alle norme statali, in materia ora riservata allo Stato, per i fondamentali aspetti dei principi di determinazione degli oneri stessi e per la metodologia della loro definizione, con ciò privando la Regione di un elemento chiarificatore indispensabile per assicurare innanzitutto gli equilibri stessi dei bilanci, ma anche in termini di trasparenza e conoscibilità. Infatti, la mancata esplicita individuazione delle concrete modalità di applicazione dei principi/criteri fondamentali non consente di avere nelle norme dedicate alla copertura finanziaria adeguata conoscenza e sufficiente certezza della loro adeguatezza, in relazione al vincolo indefettibile del mantenimento degli equilibri di bilancio, in base ai quali sostanzialmente si afferma che, solo per citare gli aspetti più immediati:

- a. occorre avere la esatta quantificazione delle entrate e delle spese e del loro andamento nel tempo, in una visione dinamica (nella definizione delle relazioni tecniche di accompagnamento, che devono avere valore sostanziale e tecnicamente corretto e veritiero) e non solo con riferimento ad un bilancio, in particolare quando si tratta di nuove spese correnti o ricorrenti;
- b. nuove spese o minori entrate correnti possono essere finanziate solo con nuove entrate o minori spese della stessa natura.

E' pur vero che la Regione ha comunque adottato per i disegni di legge regionale di iniziativa giuntales, salvo quanto sotto precisato per alcune leggi, tabelle e relazioni illustrative analitiche sulle specifiche modalità di copertura di nuove spese od oneri o minori entrate, valutandone la qualificazione di spese ed entrate correnti o in conto capitale, nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio; ma è anche vero che queste innovazioni non dovrebbero essere intese come mere prassi, correlate solo ai disegni di legge, bensì come obblighi derivanti da norme di legge statale (Artt. 81, 97, 117, 119 Costituzione, legge 243/2012, decreto legislativo 118/2011), imperative in base allo Statuto di autonomia (artt.4, 5, 105), ancorché non richiamate espressamente dalla legge regionale di contabilità.

Ne deriva pertanto la necessità di ribadire, nei sensi di cui alla motivazione sopra esposta, e di accertare tale inadeguatezza ed evidenziarne la criticità, che impone alla Regione un ulteriore adeguamento del proprio ordinamento contabile. Adeguamento che – si rammenta – va fatto in via recettizia, come previsto anche dall'articolo 79 Statuto speciale, e non riformando la materia della contabilità regionale, per gli aspetti che ora sono riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

### **3.3.3 Le norme di copertura finanziaria delle leggi regionali emanate nel 2016**

Premesso quanto sopra in termini generali sulle norme della legge di contabilità regionale in materia, si tratta ora di valutare le specifiche norme di copertura dei nuovi oneri o delle minori entrate recate dalle singole leggi emanate dalla Regione nel corso del 2016. Fra le 18 leggi elencate sopra, solamente le leggi regionali n. 7 Assestamento del bilancio di previsione 2016-2019, n. 15 Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, n. 16 Collegata alla legge di stabilità 2017, e n. 17 Legge regionale di stabilità 2017, contengono norme di copertura finanziaria rilevanti.

Le norme di legge regionali riguardanti le fusioni di comuni, prevedono oneri già disciplinati da legge regionale in vigore, alla quale fanno rinvio, e cioè articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2015, che a sua volta fa rinvio alla legge regionale 11 del 2014, art. 22, la quale però non contiene norme di copertura degli oneri; fa rinvio, inoltre, ad un articolo 42, abrogato, della legge regionale 1 del 1993 (Ordinamento dei Comuni), che implicitamente verrebbe fatto rivivere, e che prevede: “6. *[La Regione, al fine di favorire la costituzione di unioni di comuni, provvede all'erogazione di speciali contributi, finalizzati alla parziale copertura degli oneri di gestione, per una durata di tempo non superiore a dieci anni, secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con le Giunte provinciali e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti, o i Consorzi dei Comuni. L'intesa si considera raggiunta qualora le Giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale. Contributi straordinari possono inoltre essere erogati per il finanziamento parziale delle spese di investimento, nonché per la parziale copertura degli oneri relativi a studi, progetti ed iniziative preliminari dei comuni interessati alla prospettiva di costituirsi in unione]*<sup>5</sup>. La norma di copertura degli oneri della legge regionale 1/1993, ora abrogata, prevedeva l'utilizzo dei fondi speciali per la copertura dei nuovi oneri da essa recati. Da quanto sopra risulta che la copertura degli oneri derivanti dalla norma che prevede la concessione di contributi per un determinato numero di anni a favore dei Comuni costituiti a

---

<sup>5</sup> Comma prima modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, e poi abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

seguito di procedimenti di fusione, configurando comunque una spesa ricorrente, in quanto collegata a fenomeni sempre potenzialmente attivabili, è assicurata direttamente solo dalla legge singola di bilancio, configurando di fatto un'elusione dei principi riguardanti la copertura degli oneri a causa della mancanza di vincoli giuridici in sede di formazione del bilancio stesso.

La legge regionale n. 7/2016 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018” prevede nuovi oneri:

1. all'articolo 2, comma 3, per oneri stimati nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01, titolo 1. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa è stanziata con il bilancio di previsione;
2. agli articoli 3, 4 e 8 sono previste modifiche alle norme di copertura finanziarie di leggi in vigore, per allinearle alle modifiche della legge di contabilità regionale, intervenute per l'adeguamento alle norme statali vincolanti in materia di armonizzazione dei bilanci delle PA;
3. all'articolo 8 è prevista anche una nuova spesa, il cui onere è coperto con le disposizioni dell'articolo 15;
4. all'articolo 15 si prevedono nuove autorizzazioni di spesa, contestuali riduzioni di altra spesa e ulteriori mezzi di copertura finanziari, come individuati dalle tabelle A e B:

TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento					
Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018
18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01	€ 83.767,20	€ -	€ -
18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00
18 (art. 7)	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18 (art. 4)	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	-€ 8.000.000,00	€ -	€ -
01	Spese per la partecipazione della Regione a società o enti	03	-€ 10.000.000,00	€ -	€ -
01 (art. 2)	Organi istituzionali	01	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01	€ 16.000.000,00	€ -	€ -
<b>TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate</b>			<b>€ 16.163.767,20</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni</b>			<b>-€ 16.100.000,00</b>	<b>-€ 100.000,00</b>	<b>-€ 100.000,00</b>

TABELLA B - Copertura degli oneri			
	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018
<b>Oneri complessivi da coprire</b>			
Nuove autorizzazioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento	€ 16.163.767,20	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>€ 16.163.767,20</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>Mezzi di copertura</b>			
Riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento	€ 16.100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Quota riduzioni di spesa	€ 29.015,20	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Maggiori entrate	€ 34.752,00	€ -	€ -
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>€ 16.163.767,20</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

5. all'articolo 16, ove sono evidenziate le differenze risultanti tra i residui attivi e quelli passivi 2016, già previsti dal bilancio di previsione 2016, come rideterminati a seguito del rendiconto generale 2015, ma senza indicarne i mezzi di copertura nel caso risultassero complessivamente negativi, di fatto rappresentando una inadeguata modalità di copertura degli oneri, in quanto attribuita a elementi non certi e non adeguatamente definiti, né definibili, che potrebbe anche portare alla mancanza di copertura in caso di differenza negativa tra attivi e passivi.

La legge regionale n. 17/2016 (Legge regionale di stabilità 2017), che prevede all'articolo 13 nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria, per il triennio 2017-2019, per le quali sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni (si presume di entrata) e riduzioni di spesa. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge si provvede con le modalità previste dalle allegatte tabelle B e C:

TABELLA B - Nuove o maggiori spese derivanti dalla legge regionale di stabilità 2017						
Articolo	Descrizione	Missione	Programma	Capitolo/i	Modalità autorizzativa della spesa	
1	Disposizione inerente il contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi comuni	18	01	18012.0030	Tabella A	
1 bis	Disposizioni inerenti l'erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale	18	01	18011.0090	Bilancio	
2	Disposizioni concernenti interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	18	01	18011.0090	Bilancio	
3	Disposizioni concernenti il pacchetto famiglia e previdenza sociale	18	01	18011.0090	Bilancio	
6	Disposizione concernente i tirocini formativi	01	11	01111.0240	Tabella A	

TABELLA C - Copertura finanziaria			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>Oneri complessivi da coprire</b>			
Nuove o ulteriori spese autorizzate (Tabella A)	€ 46.251.678,39	€ 23.127.000,00	€ 107.018.866,60
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>€ 46.251.678,39</b>	<b>€ 23.127.000,00</b>	<b>€ 107.018.866,60</b>
<b>Mezzi di copertura</b>			
Riduzioni di spese (Tabella A)	€ 480.000,00	€ 8.994.000,00	€ -
Quota maggiori entrate	€ 45.771.678,39	€ 14.133.000,00	€ 107.018.866,60
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>€ 46.251.678,39</b>	<b>€ 23.127.000,00</b>	<b>€ 107.018.866,60</b>

Da quanto sopra esposto deriva pertanto la conferma di quanto sopra espresso in via generale sulle norme generali in materia di contabilità regionale e quindi la necessità di ribadire e di accertare, nei sensi e nei limiti di cui alle motivazioni sopra esposte, l'inadeguatezza delle correlate disposizioni di copertura finanziaria, evidenziandone la criticità. Conseguentemente si impone per la Regione la necessità di un ulteriore adeguamento del proprio ordinamento contabile, in via recettizia come previsto anche dall'articolo 79 dello Statuto speciale, e di assicurarne la sistematica ed esatta applicazione, al fine di conseguire, anche in senso dinamico e nel tempo, gli equilibri del bilancio dell'Ente.

### **3.4 L'adeguamento della legislazione regionale ai vincoli recati da leggi statali e il contenzioso costituzionale**

Per quanto attiene al recepimento delle osservazioni finalizzate al superamento delle ulteriori criticità evidenziate dalle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol nel giudizio di parifica del Rendiconto 2015, la Regione, con la citata lettera n. 4806/P del 31 marzo 2017 fa presente, in particolare quanto segue:

#### **3.4.1 Conto del patrimonio – stato patrimoniale**

Il conto del patrimonio, ora stato patrimoniale, costituisce parte integrante del Rendiconto generale, come ben risulta dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014<sup>6</sup>, che ne definisce anche i contenuti. Infatti, in base al comma del medesimo articolo, lo stato patrimoniale, rappresenta la consistenza del patrimonio delle regioni, costituito dal

<sup>6</sup> Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale,

complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche: a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile; b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Per la valutazione del patrimonio le regioni applicano il principio contabile di cui all'allegato 4/3 al decreto 118/2011, che individua i criteri ed i parametri di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Ente.

Anche per quanto riguarda la disciplina dello stato patrimoniale, si è provveduto all'adeguamento alle norme statali vincolanti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare al decreto legislativo n. 118/2011 e sue successive modificazioni. Tenuto altresì conto della mancata parifica della specifica parte del Rendiconto generale, l'Amministrazione ha comunicato nelle note istruttorie di aver proseguito, nel corso dell'anno 2016, il processo di adeguamento del Conto del Patrimonio (*rectius*, Stato patrimoniale) della Regione ai nuovi criteri di classificazione e valutazione stabiliti dalle norme statali di recepimento (decreto legislativo n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni) delle regole contabili europee (SEC 2010). “A tal fine, tra l'altro, con decreto n. 741/SEGGR di data 11 dicembre 2015, il Segretario della Giunta regionale ha autorizzato la procedura di ordinazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, individuando [...] il soggetto economico maggiormente idoneo a supportare il complesso e delicato procedimento di riclassificazione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente. L'Amministrazione comunica anche che dovrà valutare a breve come procedere all'inventariazione dei beni mobili in dotazione agli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige, considerato che dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la Norma di attuazione concernente la delega alla Regione di funzioni statali riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.”

Si prende atto dell'attività e delle azioni intraprese dall'Amministrazione regionale per pervenire alla corretta formulazione dello Stato patrimoniale della Regione.

### **3.4.2 Armonizzazione dei bilanci**

Come afferma la stessa Regione nella citata nota del 31 marzo 2017, in materia di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 118/2011 e d.lgs.126/2014) la Regione con l'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)" ha inserito nella legge regionale di contabilità (LR 15 luglio 2009, n. 3) il nuovo articolo 39-bis, secondo

cui la Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Pertanto, con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, relativa alle "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", nonché con la legge regionale 24 maggio 2016, n. 4, recante "Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" ed, infine, con la legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1 recante Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale, si può considerare completato, salvo specifici aspetti trattati nei singoli paragrafi, il processo di adeguamento alle norme statali in materia di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento all'armonizzazione dei bilanci degli enti locali e degli altri enti ad ordinamento regionale, si richiama innanzitutto la disposizione recata dall'articolo 79, comma 4-octies, dello Statuto speciale di autonomia (comma introdotto dall'articolo 1 comma 407 lett. e n. 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015"), in base alla quale la regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto 118/2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno.

Successivamente, con l'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, "Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" è stata introdotta per gli enti locali una specifica disposizione, in base alla quale, per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le Province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. La stessa disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le Province autonome hanno pertanto provveduto entro il 31 dicembre 2015 con proprie leggi a

effettuare il recepimento della disciplina statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti locali e per gli organismi strumentali degli stessi.

### **3.4.3 Armonizzazione della contabilità del Consiglio regionale**

Per quanto riguarda il bilancio del Consiglio regionale, la Regione, proseguendo nel percorso di adeguamento del proprio ordinamento contabile (legge regionale n. 3 del 2009) alle norme di riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, alla legge costituzionale n. 1/2012 ed alle norme legislative attuative, quali la legge n. 243/2002, la legge 4 aprile 2016, n. 163 e il decreto legislativo n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ha innovato anche la disciplina dell'autonomia di bilancio del Consiglio regionale. Tale disciplina fa ora riferimento a:

1. la legge regionale di contabilità, l.r. 3 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1, che all'articolo 16 "Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale", stabilisce che il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
2. il decreto legislativo 118/2011, all'articolo 67 (come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), in materia di autonomia contabile dei Consigli regionali prevede che:
  - a) la regione, nel rispetto del proprio statuto, assicura l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal medesimo decreto legislativo 118, facendo riferimento a quelle in materia di organismi strumentali;
  - b) il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al medesimo decreto n. 118;
  - c) la presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale, da approvare entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato della Regione di cui all'art. 63, comma 3 del citato d.lgs. 118.
3. La legge 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, declinando i principi e criteri di integrità, universalità ed unità del bilancio, prevede all'articolo 24 che:
  - a) tali principi e criteri costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione;

- b) sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate;
  - c) sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla stessa legge di contabilità;
  - d) in relazione a quanto previsto sub lettera d), l'articolo 40, comma 2, lettera p), della medesima legge 196/2009 prevede, sulla base di specifica delega al Governo, la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità;
  - e) tale termine è stato stabilito dal d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90 "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato" in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e cioè 14 giugno 2018.
4. La legge regionale n. 1/2017, art. 2, in materia di finanziamento del Consiglio regionale che, in relazione alle norme sopra citate, prevede di ricondurre ogni gestione finanziaria nell'ambito del bilancio e di restituire al bilancio regionale le somme già trasferite al Consiglio regionale e non utilizzate per spese di funzionamento del medesimo. A tal fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone, sentita la Giunta regionale, un programma pluriennale di disinvestimento delle somme impiegate in tali strumenti finanziari; le somme disinvestite vengono trasferite al bilancio regionale e vengono apportate al bilancio regionale le conseguenti variazioni.

Sotto questo profilo, allo stato degli atti e nei sensi di cui in motivazione, si può pertanto ritenere in fase conclusiva il processo di adeguamento della contabilità e dei sistemi di bilancio della Regione, anche con riferimento al Consiglio regionale, ferme restando anche in questa sede le specifiche osservazioni sopra illustrate sulle criticità dell'impostazione normativa, con riferimento alle fonti di produzione normativa ed agli organi che vi provvedono.

#### **3.4.4 Adeguamento alle norme in materia di razionalizzazione della spesa pubblica**

Per quanto riguarda la Regione, sull'argomento si fa rinvio agli specifici capitoli. Per gli altri enti ad ordinamento regionale, infine, l'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, opera attraverso la legislazione delle Province autonome. Infatti al riguardo valgono le disposizioni previste dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, secondo cui ricade nella competenza delle Province provvedere al coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti locali, degli enti e organismi strumentali pubblici e privati degli enti locali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti e organismi a ordinamento regionale finanziati in via ordinaria dalle Province stesse.

#### **3.4.5 Adeguamento alle norme in materia di trasparenza dell'attività amministrativa**

Sull'argomento si rimanda allo specifico capitolo 19 (Pubblicità e trasparenza).

#### **3.4.6 Il contenzioso costituzionale “Regione – Stato”**

Relativamente al contenzioso costituzionale definito nell'anno 2016 ed a quello pendente alla data del 31 dicembre 2016, si evidenzia la situazione sotto riportata, caratterizzata ancora prevalentemente dalle questioni di legittimità costituzionale di norme statali o rispettivamente regionali, in materia di coordinamento di finanza pubblica, regionale e statale, e di bilanci delle pubbliche amministrazioni:

##### **ORDINANZA 6/2016**

La Corte costituzionale dichiara estinti i processi nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 213, 508, 511, 515, terzo periodo, e 516, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, per effetto di rinuncia, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014.

##### **SENTENZA 28/2016**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui prevede che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione

della misura annuale del diritto camerale (ad ordinamento regionale a sensi art. 5 dello Statuto speciale di autonomia).

La Corte accoglie il ricorso dichiarando costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 79, comma 3, dello statuto trentino, l'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella considerazione che la Provincia autonoma di Bolzano - come quella di Trento - gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, caratterizzata e rafforzata da un meccanismo peculiare di modificazione delle relative disposizioni statutarie, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome. Il cosiddetto "Accordo di Milano" ha costituito il preludio per la concreta attuazione del principio dell'accordo per regolare la partecipazione delle due Province autonome al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo una procedura rinforzata che ha portato ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, predisposto in coerenza con il processo di "riforma in senso federalista", delineato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009. Tale quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione dell'art. 79, che definisce i termini e le modalità del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento delle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Rispetto ai quali, come ripetutamente affermato dalla Corte (*ex plurimis*, sentenza n. 273 del 2013, che richiama le sentenze n. 451 del 2006; n. 107 del 2005; n. 423, n. 320, n. 49 e n. 16 del 2004), la "generalità" dei destinatari delle risorse, nonché le finalità perseguite consistenti nel finanziamento di funzioni pubbliche regionali, determinano una deviazione, sia dal modello del Fondo perequativo da istituire senza vincoli di destinazione, sia dalla sfera degli «interventi speciali» e delle «risorse aggiuntive», che lo Stato destina esclusivamente a «determinate» Regioni per finalità enunciate dalla norma costituzionale o comunque per «scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni».

SENTENZA 31/2016

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione siciliana, in quanto riservano allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, e inoltre prevedono (secondo periodo del comma 1 dell'art. 7) che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nel 2013, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrano alla copertura degli oneri derivanti dallo stesso d.l. n. 66 del 2014, come convertito dalla l. n. 89 del 2014.

La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativamente alle predette questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Provincia autonome in quanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è intervenuta la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e seguita alla conclusione di un accordo tra la Provincia e lo Stato in materia di finanza pubblica.

Con riferimento al ricorso della Regione siciliana, dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale di autonomia in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, l'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), nella parte in cui, riservando allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e destinandole alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, si applica alla Regione siciliana, precisando che nessun dubbio può sussistere sul fatto che le somme recuperate dalla lotta all'evasione fiscale non costituiscono nuove entrate e che tra esse rientrano anche quelle derivanti dall'attività svolta sul territorio siciliano dagli organismi competenti.

#### SENTENZA 75/2016

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 16 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni in materia di enti locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante le norme che prevedono che “Dall’entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento”.

La Corte costituzionale dichiara che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto il peculiare assetto della finanza locale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, che pone a carico delle Province la spesa dei propri Comuni, senza quindi gravare sul bilancio statale, esclude che lo Stato, non concorrendo al finanziamento della spesa locale, abbia titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. Né possono dirsi lese le competenze statali in materia di ordinamento civile e organizzazione amministrativa, dal momento che la norma impugnata si limita a richiamare, ai fini del riconoscimento dei diritti di segreteria, i medesimi atti previsti dalla legislazione statale, senza dunque interferire con la loro disciplina positiva; né essa determina l'incentivazione alla redazione in

forma pubblica dell'atto, cosicché non comporta alcuna disparità di trattamento per le aziende aggiudicatarie nel territorio regionale (per l'aggravio dei costi sostenuti) rispetto a quelle aggiudicatarie su quello nazionale.

#### SENTENZA 251/2016

relativa ad alcune deleghe della legge di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124/2015), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della soprarichiamata legge 124, sulla Pubblica Amministrazione, facendo riferimento in particolare all'attuazione attraverso i decreti legislativi e censurando che possa avvenire con il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni o Unificata. Secondo la Consulta, che si è pronunciata dopo un ricorso della Regione Veneto, è invece necessaria l'Intesa. La pronuncia di legittimità riguarda le norme relative a: dirigenza, partecipate, servizi pubblici locali e pubblico impiego. Le norme impugnate delegano il Governo a adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria. Esse spaziano dalla cittadinanza digitale (art.1), alla dirigenza pubblica (art. 11), dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18), ai servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19) e proprio per questo influiscono su varie materie, cui corrispondono interessi e competenze sia statali, sia regionali (e, in alcuni casi, degli enti locali). Per questo motivo, la Corte costituzionale ha affermato che occorre, anzitutto, verificare se, nei singoli settori in cui intervengono le norme impugnate, fra le varie materie coinvolte, ve ne sia una, di competenza dello Stato, cui ricondurre, in maniera prevalente, il disegno riformatore nel suo complesso. Questa prevalenza escluderebbe la violazione delle competenze regionali. Quando, invece, vi è una concorrenza di competenze, statali e regionali, relative a materie legate in un compendio di funzioni di competenza statale e regionale senza una prevalenza di quelle statali, ovvero vi è un intreccio inestricabile, è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze. Ora la predetta intesa è intervenuta nella Conferenza Unificata del 16 marzo 2017, nel cui ambito sono state concordate modifiche al d.lgs. n. 175/2016, peraltro non incidenti sui principi e criteri generali contenuti nella legge 124/2015 e nelle norme recate dal decreto legislativo 175/2016. Inoltre, come già evidenziato, si terrà in considerazione che le norme cui si fa riferimento rappresentano principi e criteri o parametri interpretativi da tempo affermati dalla legislazione europea e statale precedente nonché dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia europea.

Passando, conclusivamente al contenzioso pendente attivato nell'anno 2016, si evidenzia quanto segue.

#### RICORSO IN VIA PRINCIPALE 3/2016

del Governo verso la LR 23 novembre 2015, n.25, in materia di Bilancio e contabilità pubblica, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici con riferimento alla denunciata omissione dei limiti posti dalla normativa statale, nonché difformità degli accantonamenti in bilancio rispetto alle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, riguardo alla disciplina della prestazione di garanzie da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti, in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni. Il ricorso riguarda anche la previsione di demandare alla determinazione con regolamento della Giunta regionale di criteri e modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, per contrasto con il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, nonché, la previsione dell'attribuzione alla Regione delle scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento; in tale ultimo caso il ricorso del Governo denuncia anche la violazione delle prerogative statali in tema di indebitamento degli enti territoriali e coordinamento finanziario, ed il contrasto con il "principio unitario" delle determinazioni relative. Infine, il ricorso riguarda anche la disposizione regionale che demanda all'approvazione da parte della Giunta e trasmissione al Consiglio regionale solo a fini conoscitivi del rendiconto consolidato e del bilancio consolidato, per la violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

#### RICORSO IN VIA PRINCIPALE 70/2016

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, vertente sulla Legge 12 agosto 2016, n. 164, in materia di Bilancio e contabilità pubblica, Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, Fondo pluriennale vincolato. Le norme statali impugnate consentono, per gli anni 2017-2019, di considerare, con legge di bilancio e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, su base triennale, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, ai fini della definizione dell'equilibrio di bilancio, mentre, a decorrere dal 2020, prevedono che il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, sia finanziato dalle entrate finali.

Non sono rilevati, nell'anno 2016, conflitti di attribuzione riguardanti lo Stato e la Regione o le Province autonome.

## **4 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: BILANCIO DI PREVISIONE, ASSESTAMENTO E VARIAZIONI**

### **4.1 Ordinamento contabile regionale**

L'aggiornamento alle disposizioni ed ai principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal d.lgs. 118/2011 è avvenuto inizialmente con la legge regionale n. 25 del 23 novembre 2015 che ha modificato la legge regionale di contabilità n. 3 del 15 luglio 2009 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione". L'adeguamento è avvenuto con un anno di posticipo rispetto ai termini previsti dal d.lgs. 118/2011, proroga consentita da quanto previsto dall'art. 79, comma 4-octies dello Statuto speciale. Successivamente, con l'art. 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016", sono state apportate ulteriori integrazioni e precisazioni alla legge regionale n. 3/2009.

A seguito dell'impugnativa del Consiglio dei Ministri dinnanzi alla Corte Costituzionale per profili di illegittimità costituzionale degli articoli n. 8, 20, 21 e 24 della legge regionale n. 25/2015, che incidevano sugli articoli n. 12 "Garanzie prestate dalla Regione", n. 36 "Rendiconto generale", n. 39 "Indebitamento" e n. 39-quinquies "Consolidamento dei bilanci" della legge regionale n. 3/2009, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 4 del 24 maggio 2016 che adegua la legge regionale di contabilità (n. 3/2009) ai rilievi formulati del Consiglio dei Ministri.

Infine, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del DPR n. 305/1988, recante le norme di attuazione statutaria in materia di attribuzioni della Corte dei conti nel territorio regionale, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 43/2016, con la legge regionale n. 7 del 26 luglio 2016, intervengono ulteriori integrazioni alla legge di contabilità, in particolare viene istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile. Il Collegio dei revisori della Regione è stato costituito il 21 dicembre 2016, con deliberazione n. 235 della Giunta regionale.

### **4.2 Legge di stabilità 2016**

Con la legge n. 28 del 15 dicembre 2015 è stata approvata la "Legge regionale di stabilità 2016". L'art. 1 reca disposizioni concernenti il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate, istituito con l'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge

finanziaria)” e successive modificazioni. L'art. 2 adegua il termine precedentemente fissato dalla legge regionale per il blocco della contrattazione collettiva, sulla base e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 di data 24 giugno 2015, che ha dichiarato l'illegittimità, della analoga norma statale. L'art.3 determina gli oneri per la contrattazione, per il triennio 2015-2017, per il personale regionale. L'art. 4 modifica la disciplina del ricambio generazionale contenuta nell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12. L'art. 5 reca alcune disposizioni in materia di personale, introducendo alcune misure per il contenimento della relativa spesa. L'art. 6 introduce una disposizione che consente, nel caso di entrata in vigore delle norme di attuazione che dispongono la delega delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, di adeguare anche con deliberazione della Giunta regionale la dotazione organica regionale. Con quanto disposto nell'articolo 7 si consente di accogliere presso gli uffici regionali alcuni tirocinanti che aderiscono alle iniziative di tirocinio e di orientamento promosse dalle due Province. L'art. 8 reca disposizioni in materia di partecipazioni societarie. Con l'art. 9 vengono disposti e disciplinati interventi di sostegno a progetti per l'intermodalità. L'art. 10, infine, si prevede, al fine di evitare il consolidamento di spese correnti, che il contributo annuale destinato ai comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti venga erogato adesso nella misura del cinquanta per cento per spese di investimento.

### **4.3 Previsione 2016/2018 - legge regionale n. 29 del 15 dicembre 2015**

Il Bilancio di previsione è redatto seguendo gli schemi di bilancio indicati nell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 e classificato nei capitoli di entrata e di spesa secondo quanto previsto dagli art. 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011.

Il Bilancio di previsione 2016-2018 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale del 15 dicembre 2015 n. 29, è riferito alla competenza 2016-2018 e alla cassa 2016, e mostra i seguenti importi.

**Tabella 1 - Quadro riassuntivo previsioni 2016**

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
Fondo di cassa all'1 gennaio 2016	220.000.000			
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	241.400.000	191.400.000	194.500.000	196.500.000
Tit. 3 Entrate Extratributarie	39.262.047	39.303.947	9.555.167	9.409.167
Tit. 4 Entrate in conto capitale	-	-	-	-
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	40.000.000	36.100.000	32.250.000
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>512.762.047</b>	<b>294.803.947</b>	<b>264.255.167</b>	<b>262.259.167</b>
Tit. 1 Spese correnti	182.291.100	160.120.000	147.966.500	149.820.500
Tit. 2 Spese in conto capitale	61.570.947	57.583.947	56.088.667	56.088.667
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	36.800.000	53.000.000	36.100.000	32.250.000
Tit. 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>292.762.047</b>	<b>294.803.947</b>	<b>264.255.167</b>	<b>262.259.167</b>

Fonte: legge regionale n. 29/2015

In adempimento ai criteri di armonizzazione dettati dal d.lgs. n. 118/2011, la stessa legge di previsione ha approvato anche i seguenti allegati: riepiloghi generali e quadri riassuntivi delle entrate e delle spese, prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio, tabella del risultato presunto di amministrazione, prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, elenco dei capitoli riguardanti le spese obbligatorie, elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste, elenco delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi, nota integrativa, entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti, elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con risorse disponibili.

#### **4.3.1 Equilibrio di bilancio, risultato di amministrazione e vincoli di indebitamento**

Allegato al bilancio di previsione è stato presentato il prospetto illustrativo sul raggiungimento degli equilibri di bilancio relativo agli esercizi 2016/2018 che dimostra il raggiungimento del pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese.

Le voci e gli importi dimostrativi del raggiungimento degli equilibri di bilancio sono esposti nella tabella che segue.

**Tabella 2 – Equilibri di bilancio competenza finanziaria 2016/2018**

	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Entrate titoli 1-2-3	230.703.947	204.055.167	205.909.167
Spese correnti	- 160.120.000	- 147.966.500	- 149.820.500
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>	<b>70.583.947</b>	<b>56.088.667</b>	<b>56.088.667</b>
Spese in conto capitale	- 57.583.947	- 56.088.667	- 56.088.667
Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	- 13.000.000		
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>	<b>- 70.583.947</b>	<b>- 56.088.667</b>	<b>- 56.088.667</b>
Entrate titolo 5.00 Riduzioni attività finanziarie	40.000.000	36.100.000	32.250.000
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	- 53.000.000	- 36.100.000	- 32.250.000
Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimento di capitale	13.000.000		
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) EQUILIBRIO FINALE (A+B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: legge regionale n. 29/2015

Il risultato presunto di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2016 ammonta ad euro 46.476.256 ed è stato determinato dalle seguenti poste:

**Tabella 3 – Risultato di amministrazione presunto per il 2015**

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2016	
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	234.519.304
Entrate già accertate nell'esercizio 2015	211.907.191
Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	- 284.177.197
Variazione dei residui passivi già verificati nell'esercizio 2015	5.959
<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione</b>	<b>162.255.256</b>
Entrate previste di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	14.917.000
Spese previste di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	- 130.696.000
<b>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015</b>	<b>46.476.256</b>

Fonte: legge regionale n. 29/2015

Infine è stato calcolato il vincolo di indebitamento che corrisponde al 20% delle entrate tributarie ed ammonta ad euro 38.280.000.

#### 4.3.2 Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale

La fase previsionale si completa con le deliberazioni n. 241 e 242 del 23 dicembre 2015, che approvano, rispettivamente:

- il “Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2016-2018”, che provvede a ripartire le Entrate in tipologie e categorie e le Spese in missioni, programmi e macroaggregati;
- il “Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2016-2018”, che suddivide le Entrate in centro di responsabilità, titoli, tipologie di entrata, categorie e capitoli e le Spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli ed assegna inoltre gli stanziamenti ai dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione e determina le competenze da riservare alla Giunta e ai Dirigenti.

#### 4.4 Assestamento 2016 - legge regionale n. 7 del 26 luglio 2016

Come previsto dall'art. 50 del d.lgs. 118/2011 e dall'art. 13-ter della legge di contabilità regionale è stato approvato, con legge regionale n. 7 del 26 luglio 2016, l'assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendicontazione dell'esercizio 2015<sup>7</sup>. La manovra di assestamento ha prodotto variazioni all'entrata pari ad euro 34.752 nella competenza ed euro 61.630.752 nella cassa e alla spesa per euro 34.752 nella competenza ed euro 316.630.752 nella cassa. Il fondo cassa assestato all'1.1.2016 ammonta ad euro 295.910.208.

Tabella 4 – Assestamento 2016 - legge regionale n. 7 del 26 luglio 2016

	Previsione l.r. n. 29/2015		Assestamento l.r. n. 7/2016	
	competenza	cassa	competenza	cassa
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione</i>				
<i>fondo cassa 1.1.2016</i>		220.000.000		295.910.208
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva...	191.400.000	241.400.000	-	61.591.000
Tit. 3 Entrate Extratributarie	39.303.947	39.262.047	34.752	39.752
Tit. 4 Entrate in conto capitale	-	-	-	-
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	40.000.000	-	-	-
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	3.000.000	-	-
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.100.000	9.100.000	-	-
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>294.803.947</b>	<b>292.762.047</b>	<b>34.752</b>	<b>61.630.752</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>294.803.947</b>	<b>512.762.047</b>	<b>34.752</b>	<b>357.540.960</b>
Tit. 1 Spese correnti	160.120.000	182.291.100	34.752	39.427.512
Tit. 2 Spese in conto capitale	57.583.947	61.570.947	10.000.000	21.367.200
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	53.000.000	36.800.000	-10.000.000	265.435.652
Tit. 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	3.000.000	-	-
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.100.000	9.100.000	-	- 9.599.612
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>294.803.947</b>	<b>292.762.047</b>	<b>34.752</b>	<b>316.630.752</b>

Fonte: Corte dei conti

La legge di assestamento approva anche i seguenti allegati: equilibri di bilancio, nota integrativa all'assestamento, entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti, verifica copertura finanziaria degli investimenti, variazione residui attivi e passivi a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2015.

La variazione al “Documento tecnico di accompagnamento” ed al “Bilancio finanziario gestionale” a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 7 del 26 luglio 2016, è avvenuta con delibera n. 160 del 7 settembre 2016.

##### 4.4.1 Equilibri di bilancio e Nota integrativa al bilancio

Il prospetto sugli equilibri di bilancio, allegato alla legge di assestamento, è lo stesso che è stato presentato con il bilancio di previsione approvato con la legge regionale n. 29 del 15 dicembre 2015.

<sup>7</sup> Il Rendiconto è stato approvato con legge regionale n. 6 del 21 luglio 2016.

La legge di assestamento inoltre prevede la nota integrativa che, nella fattispecie, essa evidenzia: il risultato economico dell'esercizio precedente non viene applicato al bilancio di previsione 2016-2018; la quota libera del risultato di amministrazione non viene applicata al bilancio di previsione; la gestione non è in disavanzo economico; non sono state introdotte variazioni di spesa del personale; non sussistono spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2016-2018 e pertanto non è stato redatto l'apposito allegato; è stato verificato l'andamento inerente i lavori pubblici finanziati e non si è reso necessario procedere ad alcuna variazione specifica; il Fondo crediti di dubbia esigibilità non ha subito alcuna integrazione in quanto appare corretta e congrua la valutazione operata in sede di previsione; il Fondo rischi è stato aumentato di euro 140.000 per l'esercizio 2016 diminuendo contestualmente lo stanziamento sul fondo spese impreviste; il Fondo rischi per prestazioni di garanzia e il Fondo per le perdite delle società partecipate non hanno subito alcuna variazione confermando la congruità delle previsioni iniziali; non è stato compilato il Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 712 della legge 208/2015 in quanto non tenuti all'adempimento in sede di preventivo dal 25 giugno 2016 ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 113 del 24 giugno 2016.

#### 4.4.2 Variazione residui attivi e passivi

La legge di assestamento apporta inoltre le variazioni ai residui attivi e passivi nel bilancio di previsione 2016 a seguito dell'approvazione del rendiconto generale 2015, nella seguente misura:

**Tabella 5 – Variazioni ai residui – assestamento 2016**

<b>VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 DOPO APPROVAZIONE RENDICONTO 2015</b>	<b>variazioni</b>
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	- 37.154.158
Tit. 3 Entrate Extratributarie	8.998
Tit. 4 Entrate in conto capitale	-
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	35.000
<b>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</b>	<b>- 37.110.160</b>
Tit. 1 Spese correnti	11.016.563
Tit. 2 Spese in conto capitale	5.187.098
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	-
Tit. 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	- 9.599.612
<b>TOTALE VARIAZIONE SPESE</b>	<b>6.604.049</b>

*Fonte: legge regionale n. 7/2016*

#### 4.5 Variazione di bilancio 2016 – legge regionale n. 15 del 23 novembre 2016

In data 23 novembre 2016 è stata approvata la legge regionale n. 15 di variazione al bilancio di previsione e che, in sintesi, prevede:

- l'utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione (79 milioni) destinata alla spesa di 80 milioni quale quota di accollo da parte della regione alla partecipazione alla finanza pubblica in sostituzione delle due province;
- rideterminazione in aumento delle entrate di natura tributaria (21 milioni di IVA e 1 milione di imposta ipotecaria) destinate al Fondo unico per le funzioni delegate e per alienazione di partecipazione (6 milioni);
- storno dai fondi di riserva di 21 milioni per la copertura di spese destinate al Fondo unico per le funzioni delegate.

Complessivamente, per effetto delle variazioni, le previsioni di entrata e di spesa sono aumentate di euro 107.035.300 nella competenza ed euro 28.035.300 nella cassa.

Tabella 6 – Variazioni 2016

	Variazioni l.r. 15/2016	
	competenza	cassa
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione</i>	79.000.000	
<i>fondo cassa 1.1.2016</i>		
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva...	22.000.000	22.000.000
Tit. 3 Entrate Extratributarie	-	-
Tit. 4 Entrate in conto capitale	30.000	30.000
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.005.300	6.005.300
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>28.035.300</b>	<b>28.035.300</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>107.035.300</b>	<b>28.035.300</b>
Tit. 1 Spese correnti	80.200.000	94.474.000
Tit. 2 Spese in conto capitale	26.835.300	27.835.300
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	-	- 94.274.000
Tit. 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.035.300</b>	<b>28.035.300</b>

Fonte: legge regionale n. 15/2016

La legge approva inoltre i seguenti allegati:

- tabella A -Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti la variazione al bilancio 2016-2018 (totale di nuove o ulteriori spese autorizzate per euro 129.535.300, per il 2016, e euro 11.000.000, per il 2017, e per un totale di riduzioni di precedenti autorizzazioni per 22.500.000, per il 2016, ed euro 11.000.000, per il 2017).

- tabella B - Prospetto delle variazioni di entrata inerenti la variazione al bilancio 2016-2018 (maggiori entrate per euro 28.035.300, per il 2016).
- tabella C - copertura degli oneri.

La variazione al “Documento tecnico di accompagnamento” ed al “Bilancio finanziario gestionale”, a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 15 del 23 novembre 2016, è avvenuta con delibera n. 224 del 7 dicembre 2016.

#### 4.5.1 Equilibri di bilancio e Vincoli di indebitamento

L’equilibrio finanziario, dopo la variazione di bilancio e il riaccertamento straordinario dei residui<sup>8</sup> che ha quantificato il fondo Pluriennale Vincolato e di cui si parlerà in apposito capitolo, è documentato con la presentazione del prospetto predisposto dal MEF denominato “Bilancio di Previsione – Equilibri di bilancio (2016-2018)”. Si riporta di seguito un estratto del prospetto dimostrativo del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.

Tabella 7 – Equilibrio di previsione 2016-2018

	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Utilizzo risultato di amministrazioni per finanziamento spesa corrente	79.000.000	-	-
Entrate titoli 1-2-3	268.738.699	212.555.167	205.909.167
Spese correnti	- 256.354.752	156.466.500	149.820.500
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>	<b>91.383.947</b>	<b>56.088.667</b>	<b>56.088.667</b>
FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	5.430.668	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4) --> alienazioni e cessioni	30.000	-	-
Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	6.005.300	-	-
Spese in conto capitale	- 99.849.915	- 56.088.667	- 56.088.667
Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	- 3.000.000	-	-
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>	<b>- 91.383.947</b>	<b>- 56.088.667</b>	<b>- 56.088.667</b>
FPV per spesa per incremento attività finanziaria iscritto in entrata	189.538.320	-	-
Entrate titolo 5.00 Riduzioni attività finanziarie	46.005.300	36.100.000	32.250.000
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	- 232.538.320	36.100.000	32.250.000
Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	- 6.005.300	-	-
Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimento di capitale	3.000.000	-	-
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) EQUILIBRIO FINALE (A+B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie Speciali</b>			
Equilibrio di parte corrente	91.383.947	56.088.667	56.088.667
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	- 79.000.000	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	12.383.947	56.088.667	56.088.667

Fonte: Corte dei conti

<sup>8</sup> Avvenuto con Delibera n. 144 del 18 luglio 2016.

Inoltre, la legge di assestamento ha aggiornato il prospetto del vincolo di indebitamento, che ammonta ad euro 42.680.000 ed è corrispondente al 20% delle entrate tributarie.

#### **4.6 Verifica art. 51, comma 6, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011**

L'art. 51, comma 6, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011 prevede che non ci siano variazioni al bilancio dopo il 30 novembre fatto salvo alcune deroghe quali prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione risultante i residui e le spese potenziali.

È stato appurato che le delibere<sup>9</sup> approvate dopo tale data risultano, anche in relazione a quanto dalle stesse dichiarato, conformi a quanto disposto.

---

<sup>9</sup> Delibera n. 224 del 7 dicembre 2016 “Variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale a seguito della legge regionale 23 novembre 2016, n. 15 concernente variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018” →trattasi di esecuzione di una legge regionale.

Delibera n. 226 del 7 dicembre 2016 “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” →deroga prevista dall'articolo.

Delibera 238 del 21 dicembre 2016 “Variazione compensativa tra le dotazioni di cassa ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” →deroga prevista dall'articolo.

## 5 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 2015

La giunta regionale, con delibera n. 144 del 18 luglio 2016, ha approvato il “Riaccertamento straordinario dei residui e le disposizioni conseguenti al riaccertamento medesimo” al fine di adeguare l’ammontare dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011. Il risultato della quantificazione dei residui e le relative variazioni alle poste di bilancio sono presentati negli allegati alla delibera, in particolare:

- A/1 e A/2: Riaccertamento residui attivi e passivi (elenco dettagliato per capitolo e per esercizio di competenza dei residui riaccertati, eliminati o reimputati).
- B/1 e B/2: Determinazione del “Fondo pluriennale vincolato” nel bilancio di previsione 2016/2018 e prospetto dimostrativo del “Risultato di amministrazione” alla data del riaccertamento straordinario dei residui.
- C: Variazione al “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018” a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.
- D/1 e D/2: Variazione al “Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018” e al “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018” a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.
- E/1 e E/2: Elenchi degli accertamenti e degli impegni reimputati a seguito della ricognizione straordinaria.

Successivamente, a causa di errori materiali, con delibera n. 189 del 26 ottobre 2016, sono state apportate alcune modifiche agli allegati C – D/1 – D/2 – E/2 della delibera n. 144/2016,

### 5.1 Risultanze del riaccertamento

Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2015 consta nell’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nell’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono ad obbligazioni esigibili al 1° gennaio 2016 e nel riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese sugli esercizi finanziari successivi.

I valori e la descrizione delle operazioni sono illustrate negli allegati A/1 e A/2 della delibera n. 144/2016 di cui sotto si riportano i totali.

**Tabella 8 – Totali riaccertamento residui (allegati A/1 e A/2)**

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI						
	da rendiconto 2015	residui al 1.1.2016 da riaccertamento straordinario	residui eliminati	reimputati al 2016	reimputati al 2017	reimputati al 2018 e successivi
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	409.465.446	384.926.163	39.283	16.000.000	8.500.000	-
Entrate extratributarie	53.998	26.898	27.100	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>409.519.444</b>	<b>384.953.061</b>	<b>66.383</b>	<b>16.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>-</b>
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI						
	da rendiconto 2015	residui al 1.1.2016 da riaccertamento straordinario	residui eliminati	reimputati al 2016	reimputati al 2017	reimputati al 2018 e successivi
Spese correnti	19.487.663	7.969.900	5.392.717	6.085.367	39.678	-
Spese in conto capitale	241.396.098	220.054.750	15.910.679	5.430.668	-	-
spese incremento attività finanziaria	355.147.000	165.608.680	-	189.538.320	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>616.030.761</b>	<b>393.633.330</b>	<b>21.303.397</b>	<b>201.054.356</b>	<b>39.678</b>	<b>-</b>

Fonte: delibera n. 144/2016

In termini percentuali i residui attivi mantenuti sono pari al 94% di quelli risultanti dal rendiconto, quelli reimputati nel triennio 2016-2018 sono il 5,98% e quelli eliminati lo 0,02%. Per i residui passivi i valori percentuali sono: mantenuti 63,90%, reimputati 32,64%, eliminati 3,46%.

Circa i residui attivi eliminati si riferiscono in parte alla competenza 2012 (per euro 39.283 riferiti alla compartecipazione al gettito IVA) e in parte alla competenza 2015 (euro 27.100 connessi a rimborsi per spese di personale comandato, distaccato, fuori ruolo, convenzioni ecc.).

Come dimostrano le percentuali sopra riferite le operazioni più significative derivano dal riaccertamento dei residui passivi, in particolare:

- eliminati residui passivi delle spese correnti per euro 5.392.717 ripartiti su quasi tutti gli impegni e di importi non particolarmente significativi;
- eliminati residui passivi delle spese conto capitale per euro 15.910.679; gli importi più significativi riguardano impegni presi negli esercizi 2012-2014 e concernono:
  - ristrutturazione e recupero edilizio immobile di Bolzano (es. 2012) euro 8.689.041,
  - evoluzione sistemi informativi e catasto (es. 2012/2013/2014) euro 3.238.294,
  - acquisto e realizzazione di beni immobili (es. 2014) euro 871.490,
  - acquisto e noleggio apparecchiature informatiche (es. 2014) euro 717.737,
  - spese per l'acquisto di arredi e complementi di arredi (es. 2014) euro 600.032;
- reimputati all'esercizio 2016 euro 189.538.320 e riguardano:
  - attuazione disposizioni art. 1 della l.r. 8/2012 concernente lo sviluppo del territorio per euro 138.157.538 (es. 2013),
  - risorse per lo sviluppo del territorio PAT per euro 25.000.000 (es. 2015),

- risorse per lo sviluppo del territorio PAB per euro 26.380.782 (es. 2015).

## 5.2 Fondo Pluriennale Vincolato

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2016 la delibera n. 144/2016 ha determinato in euro 194.968.989 l'ammontare del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2016-2018 (all. B/1) distintamente per la parte corrente, per il conto capitale e per le attività finanziarie.

La consistenza e la competenza del F.P.V. è illustrata nella tabella che segue.

**Tabella 9 – Determinazione Fondo pluriennale vincolato a seguito riaccertamento (all. B/1)**

Fondo pluriennale da iscrivere in entrata del bilancio 2016	parte corrente	conto capitale	attività finanziarie
Residui passivi eliminati alla data del 1.1.2016 e reimputazione agli esercizi 2016 e successivi	6.125.046	5.430.668	189.538.320
Residui attivi eliminati alla data del 1.1.2016 e reimputazione agli esercizi 2016 e successivi	24.500.000	-	-
<b>F.P.V. da iscrivere nell'entrata 2016</b>	<b>-</b>	<b>5.430.668</b>	<b>189.538.320</b>
Fondo pluriennale di spesa del bilancio 2016 e di entrata del bilancio 2017	parte corrente	conto capitale	attività finanziarie
Spese reimpegnate con imputazione dell'esercizio 2016	6.085.367	5.430.668	189.538.320
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	16.000.000	-	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2016	-	5.430.668	189.538.320
<b>Incremento del FPV di spesa del bilancio 2016 e FP entrata dell'esercizio 2017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fondo pluriennale di spesa del bilancio 2017 e di entrata del bilancio 2018	parte corrente	conto capitale	attività finanziarie
Spese reimpegnate con imputazione dell'esercizio 2017	39.678	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	8.500.000	-	-
<b>Incremento del FPV di spesa del bilancio 2017 e FP entrata dell'esercizio 2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fondo pluriennale di spesa del bilancio 2018 e (di entrata del bilancio 2019 se predisposto)	parte corrente	conto capitale	attività finanziarie
<b>Incremento del FPV di spesa del bilancio 2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: delibera n. 144/2016

La differenza positiva tra i residui passivi e attivi della parte corrente non ha influito sulla determinazione del F.P.V. Tale eccedenza, che ammonta ad euro 18.374.954, è confluita nel “Fondo derivante da riaccertamento straordinario – fondi speciali”, capitolo della spesa corrente di nuova costituzione<sup>10</sup>. Il fondo è stato imputato per euro 9.914.632 nell'esercizio 2016 e per euro 8.460.322 nell'esercizio 2017.

## 5.3 Rideterminazione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e della conseguente determinazione del F.P.V., passa da euro 79.033.502 (come individuato all'approvazione del rendiconto) ad euro 81.895.581.

<sup>10</sup> Capitolo U 20031.0180 – Missione 20

La rideterminazione del risultato di amministrazione è descritta nel prospetto presentato con l'allegato B/2 della delibera n. 144/2016.

**Tabella 10 – Risultato di amministrazione dopo riaccertamento residui (all. B/2)**

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>Risultato da rendiconto 2015</b>	<b>79.033.502</b>
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	- 66.383
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	21.303.397
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	- 24.500.000
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	201.094.034
F.P.V.	- 194.968.989
<b>Risultato di amministrazione dopo riaccertamento</b>	<b>81.895.561</b>
Accantonamenti	-
Parte vincolata	-
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b>	<b>81.895.561</b>

Fonte: delibera n. 144/2016

Il risultato di amministrazione è libero da accantonamenti e vincoli.

## 5.4 Variazioni al bilancio 2016 - 2018

Il riaccertamento straordinario dei residui prevede le seguenti variazioni agli stanziamenti al bilancio di previsione 2016/2018 (all. C).

**Tabella 11 – Variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 (all. C)**

	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA 2016</b>	<b>CASSA 2016</b>	<b>COMPETENZA 2017</b>	<b>COMPETENZA 2018</b>
F.P.V. per spese correnti		-			
F.P.V. per spese in conto capitale		5.430.668			
F.P.V. per spese incrementi attività finanziaria		189.538.320			
<b>TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>		<b>194.968.989</b>			
tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	- 24.539.283	16.000.000	-	8.500.000	-
tit. 3 Entrate extratributarie	- 27.100	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>- 24.566.383</b>	<b>16.000.000</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>- 24.566.383</b>	<b>210.968.989</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000</b>	<b>-</b>
tit. 1 Spese correnti	- 11.517.763	16.039.678	95.000	8.500.000	-
tit. 2 Spese in conto capitale	- 21.341.348	5.430.668	- 95.000	-	-
tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	- 189.538.320	189.538.320	-	-	-
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>- 222.397.431</b>	<b>211.008.667</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000</b>	<b>-</b>

Fonte: delibera n. 144/2016

La colonna “Residui” comprende le variazioni riguardanti i Residui attivi eliminati (euro 24.566.383) che riguardano i residui effettivamente eliminati (euro 66.383) e quelli reimputati all'esercizio 2016 (euro 16.000.000) e all'esercizio 2017 (euro 8.500.000) e i Residui passivi (euro 222.397.431) che riguardano i residui effettivamente eliminati (euro 21.303.397) e quelli reimputati all'esercizio 2016 (euro 201.054.356) e all'esercizio 2017 (euro 39.679).

## 5.5 Campionatura cancellazione o reimputazione residui

Dalle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 effettuati con deliberazione n. 144/2016 sono stati estratti a campione alcuni capitoli di

CORTE DEI CONTI

entrata e di spesa, elencati di seguito, sui quali l'Amministrazione ha presentato le motivazioni sulle quali è stata fondata la decisione di cancellazione o reimputazione degli stessi<sup>11</sup>.

- **Entrata - cap. E01103.0120 “Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione”**

La cancellazione di residui attivi per euro 39.283 (riferiti alla competenza 2012), è “...di natura tecnica” e conseguente “...all'operazione di regolazione contabile del contributo in termini di saldo netto da finanziare trattenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sulle somme spettanti alla Regione Trentino - Alto Adige relativamente agli anni dal 2012 al 2015”.

Per quanto riguarda la reimputazione al 2016 di 6 milioni di euro “...è stato applicato il principio contabile di cui al punto 3.7.10 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011<sup>12</sup>”.

- **Entrata - cap. E01103.0180 “Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite”**

Con la determinazione straordinaria dei residui sono stati reimputati all'esercizio 2016 residui per 10 milioni di euro (riferiti alla competenza 2014) ed è stato applicato, come per il capitolo precedente, il principio contabile di cui al punto 3.7.10 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011.

- **Spesa - cap. U05021.0150 “Spese sostenute per la concessione di finanziamento a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione”**

Sul capitolo sono stati eliminati residui per euro 853.260 e reimputati all'esercizio 2016 residui per euro 1.531.743. Segue elenco dettagliato degli impegni.

---

<sup>11</sup> Nota 4806/P del 31 marzo 2017 (ns. prot. 714)

<sup>12</sup> Punto 3.7.10: I conguagli relativi alle entrate devolute di cui ai punti 3.7.8 e 3.7.9 sono definiti secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle norme di attuazione, e comunicati da RGS-IGEPA e dal Dipartimento delle finanze entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento sulla base dei dati ufficiali di riferimento e, in assenza di questi ultimi, i conguagli sono definiti in via provvisoria in base ai dati disponibili. La quantificazione dei conguagli sia definitivi che provvisori è preventivamente comunicata, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica. I conguagli sono accertati e imputati all'esercizio nel quale sono definiti. Lo Stato impegna e paga i conguagli nel corso del medesimo esercizio, nei limiti dello stanziamento disponibile. In caso di mancata quantificazione del conguaglio entro tale termine le Autonomie speciali definiscono, accertano e imputano comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie. Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al Bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, le Autonomie effettuano una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, le autonomie cancellano il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario.

Esercizio	Impegno	Descrizione impegno	Residui eliminati	Reimputati 2016
2014	B148900218	Contributi per monografie Bolzano	9.151	5.500
2014	B148900221	Contributi integrazione europea Bolzano	42.274	30.710
2014	B148900224	Patrocini finanziari provincia Bolzano	26.915	25.000
2014	B148900239	Reimpegno di fondi andati in perenzione....	3.774	-
2014	B148900308	Contributi per monografie Trento	12.491	12.500
2014	B148900309	Patrocini finanziari provincia Bolzano	32.848	32.435
2014	b148900310	Contributi integrazione europea Bolzano	21.967	43.270
2014	B148900311	Patrocini finanziari della RTAA a comuni	88.592	121.000
2014	B148900313	Contributi integrazione europea 2014 provincia Trento	179.682	7.890
2014	B148900322	Finanziamenti a enti, istituti e ...	6.712	-
2014	B148900345	Contributi per monografie Trento	14.628	6.000
2014	B148900346	Contributi integrazione europea 2014 provincia Trento	34.277	18.624
2014	B148900347	Contributi per monografie Bolzano	485	3.800
2014	B148900350	Contributi integrazione europea Bolzano	21.318	19.830
2014	B148900351	Patrocini finanziari della RTAA a comuni	31.917	36.000
2014	B148900357	Patrocini finanziari provincia Bolzano	29.463	54.000
2014	B148900364	Contributi minoranze linguistiche interregionali	6.950	-
2015	B158940068	Contributi per monografie provincia Bolzano	7.965	19.300
2015	B158940069	Contributi per monografie provincia Trento	7.332	8.000
2015	B158940070	Contributi integrazione europea 2015 provincia Trento	87.589	481.174
2015	B158940071	Finanziamenti 2015 provincia Bolzano	88.506	29.150
2015	B158940072	Patrocini	12.796	221.500
2015	B158940073	Patrocini finanziari provincia Bolzano	29.009	75.800
2015	B158940105	Finanziamenti rapporti interregionali	3.140	-
2015	B158940145	Finanziamenti promozione minoranze	222	-
2015	B158940154	Pubblicazione di monografie studi e opere provincia Bolzano	1.103	41.800
2015	B158940155	Pubblicazione di monografie studi e opere provincia Trento	170	14.000
2015	B158940156	Promozione e integrazione europea Bolzano - II sem. 2015	11.841	12.454
2015	B158940157	Contributi integrazione europea 2015 provincia Trento	20.243	65.026
2015	B158940159	Patrocini finanziari provincia Bolzano	18.635	40.000
2015	B158940213	Patrocini finanziari provincia Bolzano	-	-
2015	B158940246	Patrocini attività interesse regionale - II semestre	1.268	106.980
		<b>TOTALI</b>	<b>853.260</b>	<b>1.531.743</b>

L'amministrazione precisa che "...trattandosi di un numero elevato di finanziamenti a soggetti diversi, la documentazione di spesa per tante iniziative non è pervenuta entro il termine utile per il riaccertamento straordinario ovvero non è stata controllata entro questo termine. L'Ufficio competente pertanto non avendo certezza sulla spesa effettiva è ricorso alla reimputazione delle somme in sede di riaccertamento. Per quanto riguarda invece le cancellazioni, esse sono motivate da contributi concessi che mai sarebbero stati liquidati a seguito del mancato svolgimento dell'iniziativa finanziata."

- **Spesa - cap. UI2071.0000 "Spese a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona per corsi di formazione e di aggiornamento, per studi e ricerca"**

Sul capitolo sono stati reimputati all'esercizio 2016 residui per euro 360.000,00 e fanno riferimento ad impegni di competenza 2014/2015.

Esercizio	Impegno	Descrizione impegno	Residui eliminati	Reimputati 2016
2014	B148900359	Fondi per formazione e aggiornamento personale APSP	-	120.000
2015	B158930162	Corsi formazione organizzati da UPIPA	-	120.000
2015	B158930163	Corsi aggiornamento per personale APSP	-	120.000
		<b>TOTALI</b>	<b>-</b>	<b>360.000</b>

La reimputazione dei residui è giustificata come “...somme dovute dalla Regione a titolo di saldo del contributo spettante alle associazioni rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona per le attività formative svolte dalle stesse associazioni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. Il saldo del contributo (e quindi l'esigibilità dell'obbligazione) è collegato alla presentazione della documentazione probante l'attività svolta entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello nel quale i rispettivi corsi vengono ammessi al finanziamento (articolo 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 144 dd. 15 giugno 2010 recante Approvazione delle modalità e dei criteri per il finanziamento di corsi di formazione e per la realizzazione di studi e ricerche nel settore assistenziale e previdenziale ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni concernente ‘Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — aziende pubbliche di servizi alla persona’)”.

- **Spesa- cap. UI8011.0060 “Contributi alle fusioni di comuni della Regione”**

Eliminati residui per euro 294.061, di competenza 2014, e reimputati all'esercizio 2016 residui per euro 476.034.

Esercizio	Impegno	Descrizione impegno	Residui eliminati	Reimputati 2016
2014	B148900333	Contributi alle fusioni di comuni della regione	244.177	-
2014	B148900341	Contributi alle fusioni di comuni della regione	49.884	-
2015	B158930109	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della regione	-	73.621
2015	B158930110	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della regione	-	62.400
2015	B158930119	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della regione	-	45.116
2015	B158930120	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della regione	-	18.456
2015	B158930121	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della regione	-	262.462
2015	B158930220	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della regione	-	13.979
<b>TOTALI</b>			<b>294.061</b>	<b>476.034</b>

Nulla si riferisce in merito alla cancellazione dei residui se non un riferimento generico al “...principio contabile n. 16 della competenza finanziaria cd. potenziata...”

Con riguardo ai residui reimputati all'esercizio 2016 essi sono riferiti alle “...somme dovute dalla Regione a titolo di saldo del contributo annuale per il 2015 spettante alle fusioni di Comuni. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni (pubblicato sul BUR n. 47/1-11 del 19.11.2013 - testo che trova applicazione anche per la concessione di contributi alle fusioni di comuni) il saldo del contributo annuale è liquidato nell'esercizio successivo dopo la presentazione da parte dei comuni del conto consuntivo. L'obbligazione giuridica relativa a tali residui risultava pertanto esigibile nel 2016.”

## **6 IL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2016**

### **6.1 Progetto di legge**

Con deliberazione n. 96 del 28 aprile la Giunta regionale ha approvato lo schema di Rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2016 redatto secondo gli schemi del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm., la delibera è comprensiva degli allegati previsti dalla normativa.

Gli importi esposti nel provvedimento sono comprensive delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, approvato con delibera n. 144 del 18 luglio 2016 e successivamente modificato con delibera n. 189 del 26 ottobre 2016, e riaccertamento ordinario dei residui, approvato con delibera n. 38 del 16 marzo 2017.

La Giunta regionale ha provveduto a trasmettere tutti gli allegati al rendiconto 2016 al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione per la redazione del parere di competenza da rendere prima dell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale.

In data 24 maggio 2017, con verbale n. 8, è stata redatta la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di rendiconto della Regione. La citata relazione attesta la corrispondenza del rendiconto 2016 alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione dello stesso, pur formulando alcune considerazioni per migliorare l'efficienza ed economicità della gestione. In particolare il Collegio raccomanda:

- di improntare la gestione stessa a criteri di prudenza;
- relativamente ai contenziosi in corso, e in particolare per quanto riguarda le spese legate alle impugnazioni di quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2014, di concerto con il Consiglio regionale, una puntuale quantificazione degli oneri che potrebbero risultare a carico degli enti a seguito di un'eventuale soccombenza in giudizio e di provvedere ai relativi accantonamenti;
- di prevedere accantonamenti relativi alle quote maturate dai dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto.

### **6.2 Il quadro generale riassuntivo**

Il quadro generale riassuntivo dello schema di Rendiconto (allegato 10F) presenta accertamenti di entrate per euro 487.469.487 e impegni di spesa per euro 436.204.512 determinando un avanzo di competenza pari ad euro 51.264.975. La cassa chiude con una disponibilità pari ad euro 316.189.096 determinata dal fondo cassa iniziale, pari ad euro 295.910.208, e la differenza fra gli incassi di euro 388.587.883 e i pagamenti di euro 368.308.995.

Il dettaglio di quanto riferito è presentato nella tabella che segue.

**Tabella 12 – Quadro generale riassuntivo (allegato 10F)**

<b>ENTRATE - SPESE</b>	<b>ACCERTAMENTI IMPEGNI</b>	<b>INCASSI PAGAMENTI</b>
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>295.910.208</b>
Utilizzo avanzo amministrazione	-	
F.P.V. per spese correnti	-	
<b>F.P.V. per spese in conto capitale</b>	<b>5.430.668</b>	
<b>F.P.V. per spese incremento attività finanziaria</b>	<b>189.538.320</b>	
Tit. 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	248.297.704	344.363.580
Tit. 4 - Entrate extratributarie	30.045.499	30.067.009
Tit. 5 - Entrate in conto capitale	9.935	9.935
Tit. 5 - Entrate da riduzioni attività finanziarie	7.896.227	7.896.227
<b>Totale entrate finali</b>	<b>286.249.366</b>	<b>382.336.751</b>
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.251.133	6.251.133
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>292.500.498</b>	<b>388.587.883</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>487.469.487</b>	<b>684.498.091</b>
Tit. 1 - Spese correnti	175.879.000	179.979.649
F.P.V. di parte corrente	4.571.844	
Tit. 2 - Spese in conto capitale	79.208.272	171.425.261
F.P.V. in conto capitale	3.865.016	
Tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	55.419.037	10.929.912
F.P.V. per attività finanziarie	111.010.210	
<b>Totale spese finali</b>	<b>429.953.379</b>	<b>362.334.822</b>
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Tit. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.251.133	5.974.173
<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>436.204.512</b>	<b>368.308.995</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>436.204.512</b>	<b>368.308.995</b>
<b>AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA</b>	<b>51.264.975</b>	<b>316.189.096</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>487.469.487</b>	<b>684.498.091</b>

Fonte: delibera n. 96/2017

### 6.3 Risultati della gestione di competenza

Con riferimento alle entrate, a fronte di previsioni definitive pari ad euro 339.223.999 sono stati accertamenti in conto competenza euro 292.500.498 (circa 86%) determinando minori entrate per euro 46.723.501. Le riscossioni ammontano ad euro 267.126.448 e corrispondono al 91% circa degli accertamenti. La competenza ha prodotto residui attivi per euro 25.374.050.

Sul versante spesa, a fronte di previsioni finali pari ad euro 613.192.988, gli impegni in conto competenza ammontano ad euro 316.757.441 (52%), le economie di gestione sono pari ad euro 176.988.476 (29%) e le reimputazione sul F.P.V. ammontano ad euro 119.447.070 (19%). Sono stati pagati in conto competenza euro 254.466.833 che corrispondono all'80% degli impegni determinando residui per euro 62.290.608.

**Tabella 13 – Competenza 2016**

ENTRATE						
	Previsioni definitive	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Riscossioni	Residui	
tit. 1 Entrate tributarie, contributiva e perequativa	229.400.000	248.297.704	18.897.704	222.964.042	25.333.662	
tit. 3 Extratributarie	39.338.699	30.045.499	- 9.293.200	30.040.111	5.388	
tit. 4 Conto capitale	30.000	9.935	- 20.065	9.935	-	
tit. 5 Riduzione attività finanziaria	46.005.300	7.896.227	- 38.109.073	7.896.227	-	
tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	-	- 15.000.000	-	-	
tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.450.000	6.251.133	- 3.198.867	6.216.133	35.000	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>339.223.999</b>	<b>292.500.498</b>	<b>- 46.723.501</b>	<b>267.126.448</b>	<b>25.374.050</b>	

SPESE						
	Previsioni definitive	Impegni	Economie	F.P.V.	Pagamenti	Residui
Tit. 1 Spese correnti	256.354.752	175.879.000	- 75.903.908	4.571.844	172.022.356	3.856.644
Tit. 2 Spese in conto capitale	99.849.915	79.208.272	- 16.776.627	3.865.016	70.499.595	8.708.677
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	232.538.320	55.419.037	- 66.109.073	111.010.210	5.970.709	49.448.327
Tit. 5 Chiusura anticipazioni Tesoriere	15.000.000	-	- 15.000.000	-	-	-
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.450.000	6.251.133	- 3.198.867	-	5.974.173	276.959
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>613.192.988</b>	<b>316.757.441</b>	<b>- 176.988.476</b>	<b>119.447.070</b>	<b>254.466.833</b>	<b>62.290.608</b>

Fonte: Conto dei conti

I due prospetti evidenziano difficoltà nella programmazione finanziaria viste le notevoli differenze tra gli stanziamenti (previsioni, seppur definitive) e la gestione (accertamenti e impegni) che si manifesta in minori entrate accertate per 46,72 milioni di euro e minori impegni per 296,44 milioni di euro. L'Amministrazione regionale al riguardo, con la nota del 15 giugno 2017, in risposta alle osservazioni formulate nella sintesi istruttoria, evidenzia le peculiarità delle gestioni regionali, che nel corso dell'esercizio hanno subito rilevanti modifiche, in particolare con riguardo ai Progetti finalizzati al sostegno dello sviluppo del territorio.

I minori accertamenti sono derivanti principalmente dal mancato accertamento sul tit. 5, pari a 40 milioni, ed è relativa alle garanzie prestate alla società Mediocredito spa di cui alla legge regionale n. 8/2011; tale somma è compensata dal mancato impegno di spesa (economia) sul Titolo 3<sup>13</sup>.

Soffermandoci sulla spesa la differenza di euro 296,44 milioni di euro è derivante per 176,99 milioni dalle economie e per 119,45 alle reimputazione all'esercizio 2017 (di cui 111,01 milioni sono concernenti le spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio).

<sup>13</sup> Tit. 1 - Cap. U01033.0030.

Per quanto riguarda le economie esse derivano principalmente dalle seguenti poste, oltre a quanto specificato sul mancato impegno del Titolo 3 derivante dalla garanzia prestate alla società Mediocredito:

- 11 milioni<sup>14</sup> dal Fondo unico per le funzioni delegate alle province per la parte corrente;
- 11,83 milioni<sup>15</sup> dal Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione;
- 40 milioni<sup>16</sup> dalle Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica – quota a carico delle province;
- 11 milioni<sup>17</sup> dal Fondo unico per le funzioni delegate alle province per la parte in conto capitale;
- 25 milioni<sup>18</sup> dalle Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio.

## 6.4 Risultati di cassa

Su una previsione definitiva di entrate di cassa che ammonta ad euro 382.778.099, si sono verificate riscossioni per euro 388.587.883 (pari al 102%), di cui euro 121.461.435 in conto residui ed euro 267.126.448 in conto competenza. Con riferimento alla spesa, su una previsione di cassa pari ad euro 637.778.099, sono state pagate euro 368.308.995 (pari al 58%), di cui euro 113.842.161 in conto residui ed euro 254.466.834 in conto competenza. La consistente differenza tra i pagamenti e le somme preventivate deriva principalmente dalle risultanze del Tit. 3 “Spese per incremento di attività finanziaria” ove si registrano pagamenti per euro 10.929.912 che corrisponde al 7% della somma preventivata di euro 167.961.652.

Tabella 14 – Gestione di cassa

RISCOSSIONI				
	Previsioni definitive cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Totale riscossioni
tit. 1 Entrate tributarie, contributiva e perequativa	324.991.000	121.399.538	222.964.042	344.363.580
tit. 3 Extratributarie	39.301.799	26.898	30.040.111	30.067.009
tit. 4 Conto capitale	30.000	-	9.935	9.935
tit. 5 Riduzione attività finanziaria	6.005.300	-	7.896.227	7.896.227
tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000	-	-	-
tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.450.000	35.000	6.216.133	6.251.133
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>382.778.099</b>	<b>121.461.435</b>	<b>267.126.448</b>	<b>388.587.883</b>

<sup>14</sup> Tit. 1 - Cap. U18011.0090.

<sup>15</sup> Tit. 1 – Cap. U18011.0210.

<sup>16</sup> Tit. 1 – Cap. U18011.0270.

<sup>17</sup> Tit. 2 – Cap. U18012.0060.

<sup>18</sup> Tit. 3 – Cap. U10013.0000.

<b>PAGAMENTI</b>				
	<b>Previsioni definitive</b>	<b>Pagamenti in conto residui</b>	<b>Pagamenti in conto competenza</b>	<b>Totale pagamenti</b>
Tit. 1 Spese correnti	267.097.000	7.957.293	172.022.356	179.979.649
Tit. 2 Spese in conto capitale	190.269.447	100.925.667	70.499.595	171.425.261
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	167.961.652	4.959.202	5.970.709	10.929.912
Tit. 5 Chiusura anticipazioni Tesoriere	3.000.000	-	-	-
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.450.000	-	5.974.173	5.974.173
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>637.778.099</b>	<b>113.842.161</b>	<b>254.466.833</b>	<b>368.308.995</b>

Fonte: Conto dei conti

## 6.5 Risultati della gestione dei residui

I residui, anche a seguito del seguito del riaccertamento straordinario e ordinario, si sono considerevolmente ridotti.

Infatti, i Residui attivi, che alla chiusura dell'esercizio precedente ammontavano ad euro 409.554.444, sono diminuiti ad euro 288.900.676, registrando una flessione del 29%; tale flessione è derivante, in parte, dal riaccertamento straordinario dei residui (- 24.566.383). La quota di residui attivi a fine 2016 deriva, per il 91%, da residui che provengono da esercizi precedenti e sono interamente riferiti alle entrate del Tit. 1 "Entrate correnti tributarie, contributiva e perequativa". Con riferimento ai residui passivi, che a fine 2015 ammontavano ad euro 626.431.149, sono diminuiti ad euro 292.469.557, registrando una flessione del 53%. La diminuzione deriva principalmente dal riaccertamento straordinario degli stessi (- 282.410.039). La quota di residui passivi a fine 2016, per il 79%, deriva da esercizi precedenti e sono relativi al Tit. 2 "Spesa in conto capitale" e al Tit. 3 "Spese per incremento attività finanziaria".

**Tabella 15 – Gestione residui**

RESIDUI ATTIVI						
	Residui al 1.1.12016	Riaccertamento straordinario	Riscossioni in conto residui	Rimanenza residui da esercizi precedenti	Residui dalla competenza	Totale Residui al 31.12.2016
tit. 1 Entrate tributarie, contributiva e perequativa	409.465.446	- 24.539.283	121.399.538	263.526.625	25.333.662	288.860.287
tit. 3 Extratributarie	53.998	- 27.100	26.898	-	5.388	5.388
tit. 4 Conto capitale	-	-	-	-	-	-
tit. 5 Riduzione attività finanziaria	-	-	-	-	-	-
tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	35.000	-	-	-	35.000	35.000
<b>TOTALE</b>	<b>409.554.444</b>	<b>- 24.566.383</b>	<b>121.426.435</b>	<b>263.526.625</b>	<b>25.374.050</b>	<b>288.900.676</b>
RESIDUI PASSIVI						
	Residui al 1.1.12016	Riaccertamento straordinario	Pagamenti in conto residui	Rimanenza residui da esercizi precedenti	Residui della competenza	Totale Residui al 31.12.2016
Tit. 1 Spese correnti	19.487.663	- 11.530.371	7.957.293	-	3.856.644	3.856.644
Tit. 2 Spese in conto capitale	241.396.098	- 21.341.348	100.925.667	119.129.083	8.708.677	127.837.761
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	355.147.000	- 249.538.320	4.959.202	100.649.478	49.448.327	150.097.805
Tit. 5 Chiusura anticipazioni Tesoriere	-	-	-	-	-	-
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	10.400.388	-	-	10.400.388	276.959	10.677.348
<b>TOTALE</b>	<b>626.431.149</b>	<b>- 282.410.039</b>	<b>113.842.161</b>	<b>230.178.949</b>	<b>62.290.608</b>	<b>292.469.557</b>

Fonte: Conte dei conti

## 6.6 Risultato di amministrazione

La gestione 2016 chiude con un risultato di amministrazione pari ad euro 193.173.144 che risulta dalle risultanze della gestione come dimostrata nel Prospetto dimostrativo (allegato A) della delibera di approvazione del Rendiconto.

**Tabella 16 – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione**

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			295.910.208
RISCOSSIONI	121.461.435	267.126.448	388.587.883
PAGAMENTI	113.842.161	254.466.833	- 368.308.995
Saldo cassa al 31 dicembre			316.189.096
RESIDUI ATTIVI (di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze in euro 9.333.662)	263.526.625	25.374.050	288.900.676
RESIDUI PASSIVI	230.178.949	62.290.608	- 292.469.557
F.P.V. PER SPESE CORRENTI			- 4.571.844
F.P.V. PER SPESE IN CONTO CAPITALE			- 3.865.016
F.P.V. PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			- 111.010.210
<b>A) Risultato di amministrazione</b>			<b>193.173.144</b>
B) Parte accantonata : altri accantonamenti			- 2.103.000
C) Parte vincolata			-
D) Totale destinato agli investimenti			-
E) Totale parte disponibile			191.070.144

Fonte: delibera n. 96/2017

L'avanzo di amministrazione 2016, rispetto alle previsioni iniziali (l.r. 29/2015), che era quantificato in 46,47 milioni di euro, è più che quadruplicato. Anche rispetto al valore determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (delibera n. 144/2016 – legge di assestamento n. 7 del 26 luglio 2016), che ammontava ad 81,90 milioni di euro, si registra un consistente aumento (+133%). La parziale spiegazione della consistenza del “risultato di amministrazione” è descritta nella “Relazione sulla gestione 2016” del Rendiconto 2016 (allegato O) che specifica: *“Il considerevole ammontare del risultato di amministrazione dipende soprattutto dalla cancellazione di residui passivi e impegni di competenza nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano per le concessioni di credito pari a 85 milioni di euro. Tale operazione è stata ritenuta opportuna anche a seguito dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2015, soprattutto in relazione a quella parte di interventi attuati dalle Province considerati almeno in parte non conformi a quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge n. 350/2003, anche in relazione ai trattati e regolamenti europei correlati.”*.

Rimane comunque da osservare la persistente difficoltà di programmazione in particolare della spesa, da correlare soprattutto al rilevante peso delle interazioni con i bilanci delle Province autonome e con le rispettive politiche di bilancio, che si riflettono significativamente sulla gestione di bilancio anche della Regione.

#### **6.6.1 Accantonamenti risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione è stato accantonato unicamente per la somma di euro 2.103.000. Tale importo è composto da euro 374.000, accantonato per far fronte ai rinnovi contrattuali relativi all'esercizio 2016, e da euro 1.729.000, per il fondo rischi per prestazioni di garanzia riguardante l'esercizio 2017<sup>19</sup>.

### **6.7 Fondo pluriennale vincolato**

La quota accantonata al Fondo pluriennale vincolato nell'esercizio 2016 coincide alla sommatoria degli impegni finanziati dallo stesso fondo ed imputati alle gestioni successive nelle quali si prevede l'esigibilità. Il fondo è quantificato in euro 119.447.070 è iscritto nella spesa dell'esercizio ed è distinto in euro 4.571.844 per la parte corrente, euro 3.865.016 per la parte in conto capitale ed euro 111.010.210 per spese per incremento attività finanziaria.

L'allegato B del Rendiconto generale espone la composizione del Fondo, suddiviso per missioni e programmi al 31 dicembre 2016.

---

<sup>19</sup> Da Relazione al Rendiconto allegato alla delibera n. 96/2017 (allegato O).

Nella tabella seguente è riportata la sua composizione ripartita per missione.

**Tabella 17 – Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato**

Missioni	FPV al 31.12.2015	Spese imp. es. prec. e imputate 2016 e coperte dal FPV	Riacc. impegni di cui alla lett. b) effettuata nel 2016 (cd. economie di impegni)	Riacc. impegni di cui alla lett. b) effettuata nel 2016 (econ. di impegni) su impegni pl. finanziati dal FPV e imputati agli es. succ. 2016	Quota FPV al 31.12.2015 rinviata 2017 e succ.	Spese imp. 2016 con imput. 2017 e coperte dal FPV	Spese imp. 2016 con imput. 2018 e coperte dal FPV	Spese imp. 2016 con imput. a esercizi succ. a quelli considerati nel bil. pluriennale e coperte dal FPV	FPV al 31.12.2016
1 Servizi istituzionali generali e di gestione	496.397	409.560	86.838	-	-	630.551	-	-	630.551
2 Giustizia	227.172	227.172	-	-	-	276.289	-	-	276.289
5 Tutela e valorizzazione dei beni a attività cult.	1.277.585	1.277.585	-	-	-	4.687.734	-	-	4.687.734
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	125.000	-	-	125.000
18 Relazione con le altre autonomie territoriali	192.967.834	167.896.643	25.071.191	-	-	113.344.057	-	-	113.344.057
19 Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	383.440	-	-	383.440
<b>TOTALI</b>	<b>194.968.989</b>	<b>169.810.960</b>	<b>25.158.028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.447.070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.447.070</b>

Fonte: delibera n. 96/2017

La quota determinante, pari a euro 113.344.057 (circa il 95%), del fondo al 31 dicembre 2016 è derivante dalle “Spese impegnate nel 2016 con imputazione all’esercizio 2017” della missione “Relazioni con le altre autonomie territoriali”. All’interno di questa missione è collocato il capitolo U18013.0000 “Spese per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio...” con una quota di FPV pari ad euro 111.010.210.

## 6.8 Equilibri di bilancio (allegato al rendiconto 10 G)

Nel rendiconto generale gli “equilibri di bilancio” sono dimostrati nel prospetto “allegato 10 G” che porta un equilibrio finale positivo pari ad euro 51.264.975 determinato dalla differenza tra il saldo positivo di parte corrente, quantificato in euro 97.892.360, e quello negativo della parte in conto capitale che ha chiuso con un risultato negativo di euro 46.627.385. Le variazioni (positive) di attività finanziaria ammontano a euro 25.000.000.

**Tabella 18 – Equilibri di bilancio – allegato 10G del Rendiconto generale**

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	-
Ripiano disavanzo presunto di amm.ne esercizio preced. FPV per spese correnti iscritto in entrata Entrate titoli 1-2-3	-
FPV per spese correnti iscritto in entrata	-
Entrate titolo 1-2-3	278.343.203
Entrate in conto capitale per Contributi agli invest. direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amm. pubbliche	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-
Spese correnti	- 175.879.000
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	- 4.571.844
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	-
Rimborso prestiti	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 351/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti	-
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>	<b>97.892.360</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	5.430.668
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	9.935
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	7.896.227
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amm. Pubb.	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	-
Spese in conto capitale	- 79.208.272
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	- 3.865.016
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	- 1.890.927
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	25.000.000
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>	<b>- 46.627.385</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	-
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	189.538.320
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	7.896.227
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	- 55.419.037
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	- 111.010.210
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	- 7.896.227
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1.890.927
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>	<b>25.000.000</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>	<b>51.264.975</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali</b>	
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>	<b>97.892.360</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>	<b>97.892.360</b>

Fonte: delibera n. 96/2017

## 6.9 Piano degli indicatori e dei risultati attesi

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo è stato emanato il

decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze<sup>20</sup> che prevede, per la Regione Trentino Alto Adige, la sua prima applicazione con riferimento al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019, il decreto prevede inoltre che il piano sia presentato, dalle Regione e dai loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

Non sono ancora disponibili gli indicatori della gestione 2016 e pertanto sono stati calcolati alcuni indici significativi che saranno illustrati in seguito nella parte dedicata alla gestione delle Entrate delle Spese.

---

<sup>20</sup> Decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68.

## 7 GESTIONE DELLE ENTRATE

Come già riferito, la gestione di competenza ha accertato entrate per euro 292.500.498 su una previsione di euro 339.223.999 che ha determinato minori entrate pari ad euro 46.723.501. Sugli accertamenti sono stati incassati euro 267.126.448, determinando residui attivi per euro 25.374.050.

### 7.1 Accertamenti e riscossioni


Le entrate accertate, pari ad euro 292.500.498, sono aumentate del 12% rispetto all'esercizio precedente. Anche le riscossioni, pari ad euro 267.126.448, sono aumentate (+ 12%) rispetto al 2015. La tabella ed il grafico che seguono indicano gli importi delle previsioni, degli accertamenti e delle riscossioni suddivisi per capitolo.

**Tabella 19 – Entrate di competenza**

Titoli	Previsioni definitive	Accertamenti	accertamenti su previsioni	Magg./Min. Entrate	Riscossioni	riscossioni su accertamenti
tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, ...	229.400.000	248.297.704	108%	18.897.704	222.964.042	90%
tit. 3 Entrate extratributarie	39.338.699	30.045.499	76%	- 9.293.200	30.040.111	100%
tit. 4 Entrate in conto capitale	30.000	9.935	33%	- 20.065	9.935	100%
tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziaria	46.005.300	7.896.227	17%	- 38.109.073	7.896.227	100%
tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	-	0%	- 15.000.000	-	
tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.450.000	6.251.133	66%	- 3.198.867	6.216.133	99%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>339.223.999</b>	<b>292.500.498</b>	<b>86%</b>	<b>- 46.723.501</b>	<b>267.126.448</b>	<b>91%</b>

Fonte: Conte dei conti

**Grafico 1 - Entrate di competenza**



Fonte: Conte dei conti

L'importo più significativo degli accertamenti di competenza è rappresentato dalle entrate del Tit. 1, ed ammonta ad euro 248.297.704, circa l'85% dal totale, e deriva dai Tributi devoluti dallo Stato. Gli accertamenti 2016 del Tit. 1 sono superiori del 10% a quanto accertato nell'esercizio 2015 ove ammontavano ad euro 225.149.339.

I tributi che convergono al Tit. 1 sono elencati nella tabella che segue la quale evidenzia che il 74% degli accertamenti derivano dal “Gettito dell’IVA sugli scambi interni” e che tale quota è stata riscossa per il 97%. Risultano interamente non riscossi i “Proventi dal lotto, lotterie ed altri giochi”.

**Tabella 20 – Devoluzioni dallo Stato**

Capitoli Tit. 1	Previsioni definitive	Accertamenti	accertamenti su totale	Maggiori entrate	Riscossioni	riscossioni su accertamenti
E01103.0120 - Imposta sul valore aggiunto	171.000.000	182.325.591	107%	11.325.591	176.325.591	97%
E01103.0000 - Gettito delle imposte ipotecarie	28.000.000	32.536.155	116%	4.536.155	32.536.155	100%
E01103.0180 - Proventi dal lotto, lotterie ....	18.400.000	19.333.662	105%	933.662	-	0%
E01103.0060 - Imposte sulle successioni e donazioni	12.000.000	14.102.295	118%	2.102.295	14.102.295	100%
<b>TOTALE</b>	<b>229.400.000</b>	<b>248.297.704</b>	<b>108%</b>	<b>18.897.704</b>	<b>222.964.042</b>	<b>90%</b>

*Fonte: Conto dei conti*

Passando al Tit. 3 “Entrate extratributarie”, si segnalano minori accertamenti rispetto a quanto preventivato per euro 9.293.200 che sono da attribuire principalmente al cap. E03500.0180 “Entrate derivanti dall’applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale”, infatti su tale capitolo a fronte di previsioni per euro 25.169.752 gli accertamenti sono pari ad euro 13.338.071.

Le entrate accertate nel Tit. 3, che ammontano ad euro 30.045.499, riguardano sostanzialmente gli accertamenti sui capitoli:

- E03400.0000 “Dividendi di società ed enti con partecipazioni regionale” per euro 10.661.398, e riguardano i dividendi sugli utili del bilancio 2015 distribuiti dalla società Autostrada del Brennero spa;
- E03500.0180 “Entrate derivanti dall’applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale”, per euro 13.338.071. Se fa presente che si trova il reciproco impegno nel capitolo del conto della spesa corrente, per l’importo di 13.367.086, sul cap. U18011.0210 “Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione”.
- E03500.0030 “Contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa regionale antincendi da parte delle società di assicurazioni che esercitano il ramo incendi nella RTAA”, per euro 4.649.880.

Gli accertamenti del cap. E03500.0180 hanno contribuito all’aumento di circa di un terzo delle entrate Extratributarie rispetto all’esercizio precedente (nel rendiconto 2015 le entrate Extratributarie ammontavano ad euro 20.370.548), infatti, nel 2015, su tale capitolo gli accertamenti erano pari ad euro 3.894.015.

Quasi l’intero ammontare accertato del Tit. 3 è stato riscosso in corso d’esercizio.

La consistente minore entrata riscontrata nel Tit. 5 è da attribuirsi, per 40 milioni, al cap. E05300.0030 “Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate”. Il capitolo non è stato movimentato. Tale somma trova corrispondenza con il mancato impegno di spesa (economia) sul cap. U01033.0030 “Oneri conseguenti alla prestazione di garanzia ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8” del Tit. 3.

Gli accertamenti (euro 7.896.227), interamente riscossi, del Tit. 5 è affluita al capitolo E05100.0000 “Ricavo dall’alienazione di titoli”.

Non ci sono state movimentazioni sulle anticipazioni di cassa, Tit. 7.

Ed infine, gli accertamenti del Tit. 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” ammontano ad euro 6.251.133 e rappresentano il 2% del totale. Quasi l’intero importo è stato riscosso. La quota di euro 35.000 non riscossa, è relativa alla “Rifusione della somma anticipata al Direttore dell’Ufficio Economato per la costituzione del fondo cassa ed economato” del cap. E09100.0240.

## 7.2 Indicatori finanziari sulle entrate

Di seguito vengono evidenziati alcuni indicatori finanziari delle entrate, calcolati sulla base dei bilanci e dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016. Nella valutazione dei predetti indicatori va necessariamente tenuto conto delle peculiarità istituzionali della Regione Trentino Alto Adige, che, come esplicitato nel paragrafo 1.2 del capitolo 1, ne fanno un *unicum* nel quadro ordinamentale italiano.

Tabella 21 – Previsioni e accertamenti

TITOLI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	% accertamenti / totale	% accertamenti / previsioni
Tit. 1 - Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa	229.400.000	248.297.704	84,89%	108,24%
Tit. 3 - Entrate extratributarie	39.338.699	30.045.499	10,27%	76,38%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	30.000	9.935	0,00%	33,12%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	46.005.300	7.896.227	2,70%	17,16%
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	0	-	-
<b>TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO</b>	<b>329.773.999</b>	<b>286.249.366</b>	<b>97,86%</b>	<b>86,80%</b>
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.450.000	6.251.133	2,14%	66,15%
<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>339.223.999</b>	<b>292.500.498</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,23%</b>

Fonte: Conto dei conti

Tabella 22 – Accertamenti, riscossioni e residui

TITOLI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% riscossioni / accertamenti	RESIDUI	% residui / accertamenti
Tit. 1 - Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa	248.297.704	222.964.042	89,80%	25.333.662	10,20%
Tit. 3 - Entrate extratributarie	30.045.499	30.040.111	99,98%	5.388	0,02%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	9.935	9.935	100,00%	0	0,00%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.896.227	7.896.227	100,00%	0	0,00%
<b>TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO</b>	<b>286.249.366</b>	<b>260.910.315</b>	<b>91,15%</b>	<b>25.339.050</b>	<b>8,85%</b>
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.251.133	6.216.133	99,44%	35.000	0,56%
<b>TOTALI TITOLI</b>	<b>292.500.498</b>	<b>267.126.448</b>	<b>91,33%</b>	<b>25.374.050</b>	<b>8,67%</b>

Fonte: Conto dei conti

**Tabella 23 – Confronto entrate triennio 2014/2016**

TOTALE ENTRATE	2014	2015	2016	Variazioni anno precedente	
				2015/2014	2016/2015
Previsioni finali	412.805.600	304.194.400	339.223.999	-26,31%	11,52%
Accertamenti	361.242.611	261.870.352	292.500.498	-27,51%	11,70%
Riscossioni	329.884.772	238.381.816	267.126.448	-27,74%	12,06%
Residui	31.357.839	23.488.536	25.374.050	-25,10%	8,03%
<b>Entrate correnti di natura tributarie</b>					
	Tit. 1	Tit. 1	Tit. 1	Variazioni anno precedente	
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
Accertamenti	345.392.296	225.149.340	248.297.704	-34,81%	10,28%
Riscossioni	314.241.294	201.749.802	222.964.042	-35,80%	10,52%
<b>Entrate extratributarie</b>					
	Tit. 2	Tit. 2	Tit. 3	Variazioni anno precedente	
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
Accertamenti	15.850.315	20.370.548	30.045.499	28,52%	47,49%
Riscossioni	15.643.478	20.316.550	30.040.111	29,87%	47,86%
<b>Entrate conto capitale e finanziarie</b>					
	Tit. 3	Tit. 3	Tit. 4 e 5	Variazioni anno precedente	
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
Accertamenti	0	0	7.906.162		100,00%
Riscossioni	0	0	7.906.162		100,00%

Fonte: Conto dei conti

**Tabella 24 – Confronto entrate al netto delle partite di giro - triennio 2014/2016**

TOTALE ENTRATE (al netto partite di giro)	2014	2015	2016	Variazioni anno precedente	
				2015/2014	2016/2015
Previsioni finali	412.805.600	304.194.400	329.773.999	-26,31%	8,41%
Accertamenti	361.242.610	245.519.888	286.249.366	-32,03%	16,59%
Riscossioni	329.884.771	222.066.352	260.910.315	-32,68%	17,49%
Residui	31.357.839	23.453.536	25.339.050	-25,21%	8,04%

Fonte: Conto dei conti

**Tabella 25 – Indicatori generali dell'entrata**

Indicatori	2014	2015	2016
<b>Capacità di accertamento</b> (accertamenti / previsioni finali di competenza)	87,51%	74,79%	86,23%
<b>Capacità di riscossione</b> (riscossioni di competenza / previsioni finali di competenza)	79,91%	40,99%	78,75%
<b>Velocità di riscossione</b> (riscossioni di competenza / accertamenti di competenza)	91,32%	91,03%	91,33%

Fonte: Conto dei conti

## 8 GESTIONE DELLA SPESA

La gestione ha impegnato euro 316.757.441, su una previsione finale pari ad euro 613.192.988, determinando economie di gestione per euro 176.988.476 e reimputazione sul F.P.V. per euro 119.447.071. Sono stati pagati euro 254.466.833 determinando residui per euro 62.290.608.

L'esposizione della spesa verrà effettuata prima per titoli e poi per missione

### 8.1 Analisi gestione suddivisa per titolo

La spesa impegnata, pari ad euro 316.757.441, è attribuibile per il 56% alle “spese correnti”, per il 25% alla “spesa in conto capitale”, per il 17% alle “spese per incremento di attività finanziarie” e per il 2% alle “partite di giro”.

Rispetto all'esercizio precedente, ove la spesa impegnata ammontava ad euro 423.940.135, le “spese correnti” sono diminuite del 16 % e le “spese in conto capitale” sommate alle “spese per incremento dell'attività finanziaria<sup>21</sup>” sono quasi dimezzate (-93%).


La tabella e il grafico che segue evidenziano gli importi e alcuni indice della competenza 2016.

Tabella 26 – Spesa per titolo

	Previsioni definitive	Impegni	imp. su prev.	imp su totale	Economie	econ su prev.	F.P.V.	Pagamenti
Tit. 1 Spese correnti	256.354.752	175.879.000	69%	56%	75.903.908	30%	4.571.844	172.022.356
Tit. 2 Spese in conto capitale	99.849.915	79.208.272	79%	25%	16.776.627	17%	3.865.016	70.499.595
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	232.538.320	55.419.037	24%	17%	66.109.073	28%	111.010.210	5.970.709
Tit. 5 Chiusura anticipazioni Tesoriere	15.000.000	-	0%	0%	15.000.000	100%	-	-
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.450.000	6.251.133	66%	2%	3.198.867	34%	-	5.974.173
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>613.192.988</b>	<b>316.757.441</b>	<b>52%</b>	<b>100%</b>	<b>176.988.476</b>	<b>29%</b>	<b>119.447.070</b>	<b>254.466.833</b>

Fonte: Conte dei conti

Grafico 2 – Spesa per titolo



Fonte: Conte dei conti

<sup>21</sup> Nella formulazione del rendiconto 2015 il titolo 2 comprendeva entrambi le spese.

Gli impegni di competenza per “Spese correnti”, ammontanti ad euro 175.879.000 e quasi interamente pagati, è pari al 69% della somma preventivata. La differenza è confluita nelle Economie per euro 75.903.908 e nelle reimputazioni al 2017 sul F.P.V per euro 4.571.844.

Gli impegni per “Spese in conto capitale” sono pari a 79.208.272 e sono stati pagati per euro 70.499.595. Rispetto alle previsioni definitive di euro 99.849.915 la somma impegnata è il 79%. La differenza è confluita nelle Economie (euro 16.776.627) e nelle reimputazioni al 2017 sul F.P.V. (euro 3.865.016).

Il titolo 3, relativo alle “Spese per incremento attività finanziarie”, su una previsione di euro 232.538.320 l'importo impegnato corrisponde al 24% ed ammonta ad euro 55.419.037, quello pagato è di euro 5.970.709. La differenza impegnata rispetto a quella preventivata è confluita in parte nelle Economie (euro 66.109.073) e in parte nelle reimputazioni all'esercizio 2017 sul F.P.V. (euro 111.010.210).

Non ci sono stati impegni e pagamenti nel titolo 5 in quanto non ci sono state anticipazioni di cassa. Le “Uscite per conto terzi partite di giro” su una previsione di euro 9.450.000 ci sono stati impegni, quasi totalmente pagati, per euro 6.251.133.

## 8.2 Analisi gestione suddivisa per missione


La spesa della Regione è suddivisa in nove missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione e sono: 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione; 2. Giustizia; 5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali; 19. Relazioni internazionali; 20. Fondi ed accantonamenti; 60. Anticipazioni finanziarie; 99. Servizi per conto terzi. La tabella e il grafico illustrano, per singola missione, la spesa suddivisa in previsioni, impegni, pagamenti, economie e FPV.

Tabella 27 – Spesa per missione

	TOTALE	MISSIONI								
		1 Servizi istit.li, generali e di gestione	2 Giustizia	5 Tutela e valorizz. beni e attività culturali	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 Relazioni internazion ali	20 Fondi ed accantona menti	60 Anticip finanziarie	99 Servizi per conto terzi
<b>Previsione</b>	<b>613.192.988</b>	72.892.539	4.782.015	18.005.232	1.269.516	487.131.484	3.243.080	1.329.121	15.090.000	9.450.000
<b>Impegni</b>	<b>316.757.441</b>	23.933.951	1.497.816	9.739.085	770.323	272.142.607	2.422.527	-	-	6.251.133
<b>Pagamenti</b>	<b>254.466.833</b>	22.407.575	1.312.685	9.488.356	770.323	212.091.194	2.422.527	-	-	5.974.173
<b>Economie</b>	<b>176.988.476</b>	48.328.038	3.007.910	3.578.414	374.193	101.644.820	437.113	1.329.121	15.090.000	3.198.867
<b>FPV</b>	<b>119.447.070</b>	630.551	276.289	4.687.734	125.000	113.344.057	383.440	-	-	-

Fonte: delibera n. 96/2017

**Grafico 3 – Spese per missione**



Fonte: Conte dei conti

### 8.2.1 Missione n. 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali

La missione che ha investito maggiori risorse è la n. 18 “Relazione con le altre autonomie territoriali e locali” che ha impegnato l’86% degli impegni totali e comprende le seguenti spese: il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate, l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno del territorio, il Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione, il concorso al riequilibrio della finanza pubblica e i contributi ed investimenti rivolti alle amministrazioni locali.

Della somma prevista pari ad euro 487.131.484 è stata impegnata nell’esercizio euro 272.142.607 (56%), la differenza è confluita nelle economie di spesa, per euro 101.644.820, e nel FPV per impegni reimputati al 2017, per euro 113.344.057. Sulla somma impegnata sono stati pagati euro 212.091.194 che corrisponde al 78% di quanto impegnato.

I capitoli di spesa che maggiormente hanno inciso sulla missione sono:

- U18013.0000 “Spese per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio – Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato ad amministrazioni locali” che, a fronte di previsioni finali pari ad euro 189.538.320, sono stati impegnati 53.528.110. La differenza è confluita nelle economie, per euro 25.000.000, e nel FPV per reimputazione all’esercizio 2017, per euro 111.010.210. Sull’importo impegnato è stata pagata la somma di euro 4.079.782. Sul capitolo si argomenterà ampiamente nella parte dedicata ai Capitoli campione.
- U18011.0090 e U18012.0060 “Spese in parte corrente e in conto capitale per le funzioni delegate” che, a fronte di previsioni finali pari ad euro 170.000.000, sono stati impegnati 148.000.000. La differenza è confluita nelle economie, per euro 22.000.000. Sull’importo impegnato è stata pagata la somma di euro 140.248.000. I dati verranno riproposti in dettaglio nella parte dedicata ai Capitoli campione.

- U18011.0210 “Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione”. Su una previsione di euro 25.198.767 sono stati impegnati e pagati 13.367.086, generando economie per euro 11.831.681. La spesa impegnata e pagata è corrispondente alle entrate derivanti dall’applicazione nella legge regionale n. 4/2014 in materia di trattamento economico e previdenziale del Consiglio regionale, cap. E03500.0180.
- U18011.0270 “Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica” che, a fronte di previsioni finali pari ad euro 80.000.000, sono stati impegnati e pagati euro 40.000.000. La differenza di euro 40.000.000 è confluita nelle economie.
- U18012.0180 “Spesa per la cessione di azioni di proprietà della Regione”. Trattasi di una partita di giro con il capitolo di entrata E05100.0000 di ricavo dall’alienazione di titoli. Sul capitolo sono state previste, impegnate e pagate spese per euro 6.005.300.

### **8.2.2 Missione n. 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

La missione n. 1 riguarda i “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e ha inciso per l’8% sugli impegni totali. Della somma prevista pari ad euro 72.892.539 è stata impegnata nell’esercizio la somma di euro 23.933.951 (33%), la differenza è confluita nelle economie di spesa, per euro 48.328.038, e nel FPV per impegni reimputati al 2017, per euro 630.551. Sulla somma impegnata sono stati pagati euro 22.407.575 che corrisponde al 94% di quanto impegnato. Alla formazione delle economie ha influito per 40 milioni il cap. U01033.0030 “Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 18” che non è stato movimentato. Tale capitolo trova il suo reciproco nelle entrate E05300.0030 “Recupero delle somme pagate dalla regione in conseguenza di garanzie prestate”.

Il programma, rappresentativo di un aggregato omogeneo di attività, che ha utilizzato maggiori risorse, è il programma n. 10 “Risorse umane” che ha impegnato euro 18.520.713 (pari al 77% degli impegni totali della missione) e pagato euro 17.915.253. Gli stanziamenti definitivi ammontavano ad euro 22.086.768. Su tale argomento si è trattato più avanti in apposito capitolo.

## **8.3 Gli indicatori finanziari per l’analisi della spesa**

Di seguito vengono evidenziati alcuni indicatori finanziari della spesa, calcolati sulla base dei bilanci e dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016. Come già riferito nel presentare gli indicatori delle entrate, nella valutazione degli indicatori va necessariamente tenuto conto delle peculiarità istituzionali della Regione Trentino Alto Adige.

**Tabella 28 – Spesa per titolo**

TITOLI	PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	% impegni / totale	% impegni / previsioni
Tit. 1 - Spese correnti	256.354.752	175.879.000	55,52%	68,61%
		Fondo pluriennale vincolato 4.571.844	3,83%	
		<b>Totale Tit. 1 con FPV 180.450.844</b>	<b>41,37%</b>	<b>70,39%</b>
Tit. 2 - Spese in conto capitale	99.849.915	79.208.272	25,01%	79,33%
		Fondo pluriennale vincolato 3.865.016	3,24%	
		<b>Totale Tit. 2 con FPV 83.073.288</b>	<b>19,04%</b>	<b>83,20%</b>
Tit. 3- Spese per incremento att. finanziarie	232.538.320	55.419.037	17,50%	23,83%
- di cui fideiussioni	40.000.000			
Tit. 3- al netto fideiussioni	192.538.320			28,78%
		Fondo pluriennale vincolato 111.010.210	92,94%	
		<b>Totale Tit. 3 con FPV 166.429.247</b>	<b>38,15%</b>	<b>86,44%</b>
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	0	0,00%	-
<b>TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO</b>	<b>603.742.988</b>	<b>310.506.309</b>	<b>98,03%</b>	<b>51,43%</b>
		<b>Totale FPV 119.447.070</b>		
<b>TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO FIDEIUSSIONI E CON FPV</b>	<b>563.742.988</b>	<b>Totale importo con FPV 429.953.379</b>	<b>98,57%</b>	<b>55,08%</b>
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	9.450.000	6.251.133	1,97%	66,15%
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>613.192.988</b>	<b>316.757.441</b>		<b>51,66%</b>
		<b>TOTALE TITOLI con FPV 436.204.512</b>		<b>71,14%</b>

Fonte: Conte dei conti

**Tabella 29 – Spesa per missione**

MISSIONE		PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	% impegni / totale	% impegni / previsioni
N.	Descrizione				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	72.892.539	23.933.951	7,56%	32,83%
			Fondo pluriennale vincolato 630.551	0,53%	
			<b>Totale Missione con FPV 24.564.502</b>	<b>5,63%</b>	<b>33,70%</b>
2	Giustizia	4.782.015	1.497.816	0,47%	31,32%
			Fondo pluriennale vincolato 276.289	0,23%	
			<b>Totale Missione con FPV 1.774.105</b>	<b>0,41%</b>	<b>37,10%</b>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	18.005.232	9.739.085	3,07%	54,09%
			Fondo pluriennale vincolato 4.687.734	3,92%	
			<b>Totale Missione con FPV 14.426.819</b>	<b>3,31%</b>	<b>80,13%</b>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.269.516	770.323	0,24%	60,68%
			Fondo pluriennale vincolato 125.000	0,10%	
			<b>Totale Missione con FPV 895.323</b>	<b>0,21%</b>	<b>70,52%</b>
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	487.131.484	272.142.607	85,92%	55,87%
			Fondo pluriennale vincolato 113.344.057	94,89%	
			<b>Totale Missione con FPV 385.486.664</b>	<b>88,37%</b>	<b>79,13%</b>
19	Relazioni internazionali	3.243.080	2.422.527	0,76%	74,70%
			Fondo pluriennale vincolato 383.440	0,32%	
			<b>Totale Missione con FPV 2.805.967</b>	<b>0,64%</b>	<b>86,52%</b>
20	Fondi e accantonamenti	1.329.121	0	0,00%	0,00%
60	Anticipazioni finanziarie	15.090.000	0	0,00%	0,00%
99	Servizi per conto terzi	9.450.000	6.251.133	1,97%	66,15%
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>613.192.988</b>	<b>316.757.441</b>		<b>51,66%</b>
			<b>Totale FPV 119.447.070</b>		
			<b>FPV 436.204.512</b>		<b>71,14%</b>

Fonte: Conte dei conti

**Tabella 30 – Pagamenti e residui per titoli**

TITOLI	IMPEGNI	PAGAMENTI	% pagamenti /impegni	RESIDUI	% residui /impegni
Tit. 1 - Spese correnti	175.879.000	172.022.356	97,81%	3.856.644	2,19%
Tit. 2 - Spese in conto capitale	79.208.272	70.499.595	89,01%	8.708.677	10,99%
Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie	55.419.037	5.970.709	10,77%	49.448.327	89,23%
<b>TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO</b>	<b>310.506.309</b>	<b>248.492.660</b>	<b>80,03%</b>	<b>62.013.648</b>	<b>19,97%</b>
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	6.251.133	5.974.173	95,57%	276.959	4,43%
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>316.757.441</b>	<b>254.466.833</b>	<b>80,33%</b>	<b>62.290.608</b>	<b>19,67%</b>

Fonte: Conte dei conti

**Tabella 31 – Pagamenti e residui per missione**

MISSIONE		IMPEGNI	PAGAMENTI	% pagamenti /impegni	RESIDUI	% residui /impegni
N.	Descrizione					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.933.951	22.407.575	93,62%	1.526.376	6,38%
2	Giustizia	1.497.816	1.312.685	87,64%	185.131	12,36%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	9.739.085	9.488.356	97,43%	250.728	2,57%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	770.323	770.323	100,00%	0	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	272.142.607	212.091.194	77,93%	60.051.413	22,07%
19	Relazioni internazionali	2.422.527	2.422.527	100,00%	0	0,00%
99	Servizi per conto terzi	6.251.133	5.974.173	95,57%	276.959	4,43%
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>316.757.441</b>	<b>254.466.833</b>	<b>80,33%</b>	<b>62.290.608</b>	<b>19,67%</b>

Fonte: Conte dei conti

**Tabella 32 – Confronto spesa nel triennio 2014/2016**

TOTALE SPESE (al netto partite di giro)	2014	2015	2016		Variazioni anno precedente	
					2015/2014	2016/2015
Previsioni finali	709.231.600	535.616.000		603.742.988	-24,48%	12,72%
Impegni	592.274.606	407.589.873	Impegni al netto FPV	310.506.309	-31,18%	-23,82%
			Impegni con FPV	429.953.379		
Pagamenti	361.899.845	178.248.130		248.492.660	-50,75%	39,41%
Residui	230.374.761	229.341.743		62.013.648	-0,45%	-72,96%

Fonte: Conte dei conti

**Tabella 33 – Indici generali della spesa**

Indicatori	SPESA AL NETTO PARTITE DI GIRO E FIDEIUSSIONI	SPESA CORRENTE	SPESA IN CONTO CAPITALE	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
<b>Indice di variazione</b> (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	109,46%	33,94%	73,40%	1381,06%
<b>Capacità di impegno</b> (impegni /previsioni definitive di competenza)	56,59%	68,61%	79,33%	28,78%
<b>Capacità di pagamento</b> (pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	45,28%	67,10%	70,61%	3,10%
<b>Velocità di pagamento</b> (pagamenti di competenza/impegni)	80,03%	97,81%	89,01%	10,77%
<b>Capacità di spesa totale</b> (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + prev. def. di competenza)	38,45%	68,09%	53,59%	3,05%
<b>Capacità di pagamenti a consuntivo (velocità di cassa)</b> (pagamenti totali/impegni + residui definitivi iniziali)	51,46%	97,90%	57,28%	4,95%

Fonte: Conte dei conti

**Tabella 34 – Relazione tra entrate e spese**

Indicatori	2014	2015	2016	
<b>Impegni/Accertamenti</b>	163,95%	166,01%	Impegni (totale titoli)/Accertamenti	108,47%
			Impegni con FPV/Accertamenti	150,20%
<b>Pagamenti/Riscossioni</b>	109,70%	80,27%		95,24%

Fonte: Conte dei conti

## 9 RESIDUI

### 9.1 Riaccertamento ordinario e adempimenti conseguenti

Come previsto dall'allegato 4/2, punto 9, del d.lgs. n. 118/2011 la Giunta regionale, con deliberazione n. 38 del 16 marzo 2017, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui e ha disposto le consequenziali operazioni derivanti al riaccertamento medesimo.

Il provvedimento ha disposto:

- l'eliminazione definitiva dei residui a cui non corrispondono obbligazioni perfezionale;
- l'eliminazione dei residui cui non corrispondono obbligazioni esigibile alla data del 31 dicembre 2016 destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi con l'individuazione delle relative scadenze;
- l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato
- la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019 (adeguamento residui, aggiornamento del F.P.V., riaccertamento e reimpegno delle somme agli esercizi di esigibilità).

#### 9.1.1 Riaccertamento esercizi pregressi

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui pregressi sono stati riaccertati residui attivi provenienti da esercizi precedenti per euro 263.526.625 e residui passivi per euro 219.778.561.

In corso d'esercizio sono stati riscossi 60 milioni di euro di entrate del Tit. 1 e sono stati pagati euro 21.870.917 di spese in conto capitale ed euro 4.959.202 di spese per incremento di attività finanziaria.

Inoltre sono stati eliminato 60 milioni di euro delle spese di incremento dell'attività finanziaria.

**Tabella 35 – Riaccertamento ordinario residui anni pregressi (allegati A/1 e A/2)**

<b>ENTRATE</b>	<b>residui attivi al 1.1.2016</b>	<b>importo riscosso</b>	<b>residui eliminati</b>	<b>residui attivi al 31.12.2016</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	323.526.625	60.000.000	-	263.526.625
<b>TOTALE</b>	<b>323.526.625</b>	<b>60.000.000</b>	<b>-</b>	<b>263.526.625</b>
<b>SPESE</b>	<b>residui passivi al 1.1.2016</b>	<b>importo pagato</b>	<b>residui eliminati</b>	<b>residui passivi al 31.12.2016</b>
Spese in conto capitale	141.000.000	21.870.917	-	119.129.083
Spese incremento attività finanziaria	165.608.680	4.959.202	60.000.000	100.649.478
<b>TOTALE</b>	<b>306.608.680</b>	<b>26.830.119</b>	<b>60.000.000</b>	<b>219.778.561</b>

Fonte: delibera n. 38/2017

### 9.1.2 Riaccertamento residui di competenza

La verifica della consistenza ed esigibilità dei residui secondo i principi contabili applicati ha rilevato sia i residui da eliminare definitivamente, in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate, sia residui da eliminare e reimputare ad esercizi futuri.

La ricostruzione dei residui è riassunta nella tabella che segue che riepiloga i totali degli allegati B/1 e B/2 della delibera n. 38/2017.

**Tabella 36 –Riaccertamento ordinario residui di competenza 2016**

ENTRATE	importo accertato	riscosso competenza	minori entrate su accertamenti di competenza	reimputati al 2017	reimputati al 2018	reimputati al 2019	residui attivi al 31.12.2016
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.333.662	-	-	-	-	-	25.333.662
Entrate extratributarie	117.750	58.606	2.986	50.770	-	-	5.388
<b>TOTALE</b>	<b>25.451.412</b>	<b>58.606</b>	<b>2.986</b>	<b>50.770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.339.050</b>
SPESE	importo impegnato	pagato competenza	economie su impegni di competenza	reimputati al 2017	reimputati al 2018	reimputati al 2019	residui passivi al 31.12.2016
Spese correnti	24.898.675	14.373.396	2.096.791	4.571.844	-	-	3.856.644
Spese in conto capitale	34.115.391	21.353.343	188.355	3.865.016	-	-	8.708.677
Spese incremento attività finanziaria	189.538.320	4.079.782	25.000.000	111.010.210	-	-	49.448.327
<b>TOTALE</b>	<b>248.552.386</b>	<b>39.806.521</b>	<b>27.285.147</b>	<b>119.447.070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.013.648</b>

*Fonte: Conto dei conti*

Sommando i residui pregressi con i residui della competenza risulta che i “Residui attivi riaccertati” ammontano ad euro 288.865.676 dei quali il 91,23% (euro 263.526.625) sono riferiti agli anni pregressi e i “Residui passivi riaccertati” ammontano ad euro 281.792.309 dei quali il 78% (euro 219.778.561) sono riferiti agli anni pregressi.

### 9.1.3 Adeguamento Fondo Pluriennale Vincolato

In relazione agli impegni da reimputare si è reso necessario variare il F.P.V. iscritto nella spesa dell'esercizio 2016 per un importo complessivo di euro 119.447.0704 (euro 4.571.844 per la parte corrente, euro 3.865.016 per la parte in conto capitale ed euro 111.010.210 per spese incremento attività finanziarie) e conseguentemente è stato aggiornato il F.P.V. al 1 gennaio 2017 da iscrivere nell'entrata di bilancio di previsione 2017.

## 9.2 Situazione residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016

Da precisare che il “riaccertamento ordinario” non è comprensivo dei residui del Tit. 9 delle entrate “Entrate per conto terzi e partite di giro” e il Tit. 7 della spesa “Uscite per conto terzi e partite di giro”.

Aggiungendo le partite di giro la situazione complessiva dei residui al 31 dicembre 2016 è la seguente:

**Tabella 37 – Residui al 31 dicembre 2016**

	residui attivi	% sul totale
tit. 1 Entrate tributarie, contributiva e perequativa	288.860.287	99,99%
tit. 3 Extratributarie	5.388	0,00%
tit. 4 Conto capitale	-	0,00%
tit. 5 Riduzione attività finanziaria	-	0,00%
tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00%
tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	35.000	0,01%
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>288.900.676</b>	<b>100,00%</b>

	residui passivi	% sul totale
Tit. 1 Spese correnti	3.856.644	1,32%
Tit. 2 Spese in conto capitale	127.837.761	43,71%
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	150.097.805	51,32%
Tit. 5 Chiusura anticipazioni Tesoriere	-	0,00%
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	10.677.348	3,65%
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>292.469.557</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Corte dei conti

Con riferimento ai “Residui attivi”, che ammontano ad euro 288.900.676, si riferiscono quasi esclusivamente alle entrate del Tit. 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e risalgono agli esercizi 2009/2013, nella seguente misura:

**Tabella 38 – Residui Entrate Tit. I**

capitolo	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
E01103.0120 - IVA interna	3.823.373	153.025.244	15.000.000	8.740.000	2.000.000	-	-	6.000.000	<b>188.588.617</b>
E01103.0180 - Lotto	-	10.608.210	10.200.000	10.000.000	10.000.000	-	-	19.333.662	<b>60.141.872</b>
E01103.0000 - Imposte ipotecarie	-	32.801.858	-	-	-	-	-	-	<b>32.801.858</b>
E01103.0060 - Imposte su success...	-	7.261.967	-	-	-	-	-	-	<b>7.261.967</b>
E01103.0240 - IVA all'importazione	65.974	-	-	-	-	-	-	-	<b>65.974</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.889.346</b>	<b>203.697.279</b>	<b>25.200.000</b>	<b>18.740.000</b>	<b>12.000.000</b>	-	-	<b>25.333.662</b>	<b>288.860.287</b>
<b>incidenza sul totale</b>	<b>1%</b>	<b>71%</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Corte dei conti

L'amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze la convalida sull'attendibilità delle somme residue relative alle quote da riscuotere dallo Stato. Con nota n. 65259 del 14 aprile 2017 il Ministero risponde precisando<sup>22</sup>: “... la quantificazione regionale delle somme in questione, pari a circa 289 milioni, risulta prudentiale, atteso che al 31/12/2016 gli impegni assunti dallo Stato a favore di codesta Regione e non ancora estinti risultano pari a circa 661 milioni, di cui circa 596 milioni in perenzione. Si rappresenta, in ogni caso, che la reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione e iscritte nel conto del patrimonio non potrà che essere subordinata alla disponibilità dei fondi

<sup>22</sup> Nostro prot. 862 del 10 maggio 2017.

*di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.”*

Passando ai “Residui passivi”, che complessivamente ammontano a euro 292.469.557, le quote più significative derivano:

- il 51% (circa 150 milioni) dal Tit. 3 “Spese per incremento attività finanziaria” e riguardano totalmente il cap. U18013.0000 “Spese per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio” che riporta residui passivi al 31 dicembre 2016 pari ad euro 150.097.805, di cui euro 100.649.478 riguardano i residui pregressi ed euro 49.448.327 sono relativi alla competenza;
- il 44% (circa 128 milioni) dal Tit. 2 “Spese in conto capitale” e concernono principalmente:
  - euro 59.956.083 residui pregressi sul cap. U01052.0000 “Spese per l’acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare...”
  - euro 59.173.000 residui pregressi ed euro 7.752.000 in conto competenza sul cap. U18012.0060 “Fondo unico per le funzioni delegate”;
- il 4% (10,68 milioni di euro) del Tit. 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro” riguarda, per euro 10.400.388, un residuo generato nella competenza 2015 sul cap. U99017.0180 “Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento” ed è da ricondurre al rimborso, per un errato versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una quota non dovuta relativa all’imposta sul valore aggiunto.

## 10 CASSA

Il valore di cassa al 31 dicembre 2016 raggiunge l'importo di euro 316.189.096 ed è determinato dal fondo di cassa al 1° gennaio 2016, che ammontava ad euro 295.910.208, aumentato degli incassi per euro 388.587.883 e diminuito dei pagamenti per euro 368.308.995.

In corso d'esercizio l'amministrazione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2016 è confermata anche dal Rendiconto del Tesoriere UniCredit S.p.A. tramite la dichiarazione di cui all'"Allegato Q3" del Rendiconto generale.

La tabella che segue evidenzia, per titolo, la competenza delle riscossioni e dei pagamenti, nonché gli scostamenti tra quanto previsto e quanto complessivamente riscosso o pagato.

**Tabella 39 – Movimenti cassa**

	previsioni	riscossioni c/residui	riscossioni c/competenza	totale riscossioni	differenza tra previsioni e riscossioni
tit. 1 Entrate tributarie, contributiva e perequativa	324.991.000	121.399.538	222.964.042	<b>344.363.580</b>	- 19.372.580
tit. 3 Extratributarie	39.301.799	26.898	30.040.111	<b>30.067.009</b>	9.234.791
tit. 4 Conto capitale	30.000	-	9.935	<b>9.935</b>	20.065
tit. 5 Riduzione attività finanziaria	6.005.300	-	7.896.227	<b>7.896.227</b>	- 1.890.927
tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000	-	-	-	3.000.000
tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.450.000	35.000	6.216.133	<b>6.251.133</b>	3.198.867
<b>TOTALE</b>	<b>382.778.099</b>	<b>121.461.435</b>	<b>267.126.448</b>	<b>388.587.883</b>	- <b>5.809.784</b>

	previsioni	pagamenti c/residui	pagamenti c/competenza	totale pagamenti	differenza tra previsioni e pagamenti
Tit. 1 Spese correnti	267.097.000	7.957.293	172.022.356	<b>179.979.649</b>	87.117.352
Tit. 2 Spese in conto capitale	190.269.447	100.925.667	70.499.595	<b>171.425.261</b>	18.844.186
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	167.961.652	4.959.202	5.970.709	<b>10.929.912</b>	157.031.740
Tit. 5 Chiusura anticipazioni Tesoriere	3.000.000	-	-	-	3.000.000
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.450.000	-	5.974.173	<b>5.974.173</b>	3.475.827
<b>TOTALE</b>	<b>637.778.099</b>	<b>113.842.161</b>	<b>254.466.833</b>	<b>368.308.995</b>	<b>269.469.105</b>

Fonte: Corte dei conti

Da segnalare che nei pagamenti, rispetto alle previsioni, gli scostamenti sono considerevoli e i più cospicui si registrano nei Titoli 1 e 3. Infatti, a fronte di una previsione di 267 milioni nelle "Spese correnti" sono stati eseguiti pagamenti per 180 milioni di euro e a fronte di una previsione di 168 milioni di euro nelle "Spese per incremento attività finanziaria" sono stati pagati 11 milioni di euro. In termini di maggior dettaglio si precisa:

- la differenza di 87 milioni riscontrata nelle "Spese correnti" riguarda principalmente la missione n. 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", ed in particolare:
  - 40 milioni sul cap. U18011.0270 "Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica, quota a carico delle province autonome di Trento e Bolzano";
  - 11 milioni sul cap. U18011.0090 "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle province autonome di Trento e Bolzano";

- 10 milioni sul cap. U18011.0210 “Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione”;

- la differenza di 157 milioni riscontrata nelle “Spese per incremento attività finanziaria”, attribuibile anch’essa la missione n. 18, è riconducibile quasi interamente al cap. U18013.0000 “Spese per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti per lo sviluppo del territorio” ove si riscontra una differenza di circa 156 milioni tra quanto preventivato e quanto pagato.

## 10.1 Tempi di pagamento

L’amministrazione ha presentato, nell’“Allegato n. 2” della relazione al Rendiconto generale, il prospetto relativo all’art. 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che attesta:

1. in euro 393.650,93 l’importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002;
2. in 4,45 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;
3. di aver adottato le seguenti misure per consentire la tempestività nei pagamenti:
  - analisi della questione nella conferenza dei Dirigenti tenutasi in data 2 febbraio 2017 al fine di fornire indicazioni operative agli Uffici,
  - redazione di apposita circolare e di aggiornamento del fac-simile di ordine di liquidazione che verrà allegato alla stessa e sarà inviato agli Uffici.

## 10.2 Presentazione del Conto giudiziale di giunta e consiglio

La Giunta regionale ha depositato alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale di Trento i Conti giudiziali relativi al 2016 dell’Agente contabile consegnatario delle azioni (12 aprile 2017) e del Conto del Tesoriere Banca Unicredit spa (28 aprile 2017).

Per quanto riguarda il deposito del Conto giudiziale da parte del Consiglio regionale risultano presentati il Conto del Tesoriere Banca Unicredit spa fino all’esercizio 2015 (21 luglio 2016).

Considerato che risultano, allo stato degli atti, non ancora presentati alcuni rendiconti giudiziali 2016, del Conto dell’Agente Contabile e dell’Economo della Giunta regionale nonché del Conto del Tesoriere del Consiglio regionale, si evidenzia l’obbligo del deposito dei predetti Conti, come previsto dalla normativa statale (D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254) alla quale rinvia la legge regionale in

materia di contabilità (art. 22 della legge regionale n. 3/2009); pertanto l'Amministrazione è tenuta a provvedere al deposito, presso la competente Sezione della Corte dei conti, dei conti giudiziali ancora non trasmessi.

### 10.3 Incassi e Pagamenti – SIOPE

Sono stati verificati i totali degli incassi e dei pagamenti rinvenuti nel sistema SIOPE<sup>23</sup> che sono coincidenti con i dati di rendiconto della Regione e sono riportati nelle tabelle che seguono che presentano anche la suddivisione per voci di entrata e di spesa.

**Tabella 40 – Incassi 2016 da codifica SIOPE**

CODIFICA SIOPE		IMPORTO	% su Tit.
<b>TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI ..., DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE..</b>		<b>344.363.580</b>	
1414	Imposte sul patrimonio	63.939.246	19%
1415	Altre imposte	5.934.487	2%
1416	IVA	274.489.847	80%
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>30.067.009</b>	
3112	Interessi attivi da altri per finanziamenti a breve	3.270	0%
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	10.661.399	35%
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	49.651	0%
3220	Rimborsi per personale comandato	146.757	0%
3230	Altri recuperi e Rimborsi	235.052	1%
3240	Altre entrate correnti	18.970.880	63%
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI ...</b>		<b>7.906.162</b>	
4111	Alienazione di terreni e giacimenti	9.935	0%
4125	Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche	7.896.227	100%
<b>TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>		<b>6.251.133</b>	
6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.358.687	22%
6112	Ritenute erariali	3.193.593	51%
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	98.080	2%
6311	Reintegro fondi economici e carte aziendali	35.000	1%
6312	Depositi cauzionali	256.178	4%
6318	Altre partite di giro	1.309.594	21%
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>388.587.883</b>	

Fonte: SIOPE

<sup>23</sup> In applicazione dell'art. 8 della legge n. 118/2011 è prevista dal 1° gennaio 2017 la nuova codifica SIOPE adattata alla struttura del piano dei conti integrato, pertanto, fino al 2016, resta in vigore la codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti prevista dal sistema SEC95.

**Tabella 41 – Pagamenti 2016 da codifica SIOPE**

CODIFICA SIOPE		IMPORTO	% su Tit
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>179.979.649</b>	
1101	Spese per organi istituzionali	97.164	0,05%
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	9.843.752	5,47%
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	91.560	0,05%
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	605.709	0,34%
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	510.795	0,28%
1216	Arretrati di anni precedenti	702.373	0,39%
1221	Contributi obbligatori per il personale	2.858.190	1,59%
1222	Contributi previdenza complementare	116.054	0,06%
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	562.651	0,31%
1243	Altri	548.343	0,30%
1252	Buoni pasto	272.654	0,15%
1257	Rimborsi spese per personale comandato	350.494	0,19%
1258	Altri oneri per il personale	596.255	0,33%
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	248.159	0,14%
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	83.204	0,05%
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	580.392	0,32%
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	242.850	0,13%
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	359.877	0,20%
1357	Utenze e canoni per altri servizi	111.131	0,06%
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	159.691	0,09%
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	199.614	0,11%
1364	Altre spese per servizi	2.525.567	1,40%
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	149.261	0,08%
1511	Trasferimenti correnti a Stato	40.000.000	22,22%
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	794.323	0,44%
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	103.989.865	57,78%
1532	Trasferimenti correnti a Province	1.173.794	0,65%
1533	Trasferimenti correnti a Città metropolitane	570.773	0,32%
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	2.203.390	1,22%
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	1.622.558	0,90%
1631	Trasferimenti correnti a famiglie per assistenza sanitaria erogata direttamente dalla Regione	2.802.478	1,56%
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	3.555.249	1,98%
1811	IRAP	981.386	0,55%
	Altre voci minori con incidenza sul titolo inferiore al 0,05%	470.093	0,26%
<b>TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>182.355.173</b>	
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	345.192	0,19%
2121	Hardware	60.713	0,03%
2122	Acquisizione o realizzazione software	14.388	0,01%
2131	Mezzi di trasporto	9.935	0,01%
2133	Mobili e arredi	249.785	0,14%
2211	Trasferimenti in conto capitale a Stato	76.682.000	42,05%
2231	Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome	81.580.300	44,74%
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	3.726.996	2,04%
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	8.721.716	4,78%
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	5.034	0,00%
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	29.203	0,02%
2412	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private	1.890.927	1,04%
2502	Concessioni di crediti ad altre Regioni e Province autonome	9.038.985	4,96%
<b>TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>		<b>5.974.173</b>	
4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.358.687	22,74%
4112	Ritenute erariali	3.172.812	53,11%
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	99.591	1,67%
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	35.000	0,59%
4313	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.308.084	21,90%
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>368.308.995</b>	

Fonte: SIOPE

## 11 INDEBITAMENTO

La regione non è ricorsa al debito per finanziare spese. Allo stato degli atti non risultano riconoscimenti per debiti fuori bilancio.

### 11.1 Garanzie prestate a favore di terzi dalla Regione.

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2011 è stata autorizzata da parte della Regione una fidejussione di 40 milioni di euro a favore della Società Mediocredito. Annualmente l'importo della fidejussione viene aggiornato decurtando le somme pagate da parte di Mediocredito sul suo debito. L'importo residuale al 31 dicembre 2016 ammonta a 36,10 milioni di euro.

La garanzia fideiussoria è stata contabilizzata sia tra le spese (capitolo U01033.0030) che tra le entrate (capitolo E05300.0030) ed è stato creato un Fondo rischi per prestazioni di garanzie (capitolo U20031.0120), quantificando l'importo sulla base della rata di ammortamento annuale, costituita dalle due quote capitale semestrali e dalle quote interessi annuali. L'amministrazione ha comunicato che la quota 2016 è stata pagata dalla Società Mediocredito.

#### 11.1.1 Fondo rischi contenzioso: eventuali somme da restituire ai Consiglieri regionali

Come risulta illustrato nel capitolo riguardante le norme utilizzate nelle leggi regionali per la copertura di nuovi oneri o minori entrate recati dalle leggi regionali, risulta in atto un contenzioso tra la Regione e gli ex-Consiglieri regionali in merito all'attuazione della legge regionale n. 4 del 2014, sulla cui base sono state richiesti ed acquisiti al bilancio regionale (del Consiglio) somme poi utilizzate dalla Regione medesima per finanziare interventi delle Province, a carattere sociale. In relazione a quanto descritto, nonché a quanto previsto dal "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.<sup>24</sup>, rimane comunque

---

<sup>24</sup> h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. [...]. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

dubbia la copertura delle ulteriori nuove spese e quindi oneri derivanti dall'eventuale soccombenza della Regione stessa nel contenzioso in atto con i Consiglieri ed ex Consiglieri che hanno restituito alla Regione, ai sensi della legge regionale n. 4/2014, le somme ricevute in base alla legge regionale n. 6/2012. La Regione, nella nota di risposta alle osservazioni della sintesi istruttoria, fa presente che, pur consapevole dell'eventualità e del rischio, *“risulta alquanto improbabile che gli organi giudiziari si pronuncino entro l'anno in corso”*. Pur prendendo atto di quanto osservato dalla Amministrazione regionale, si evidenzia e si precisa che l'esigenza dell'accantonamento non si riferisce all'esercizio 2016 o a quello in corso, bensì alla posta da inserire nel bilancio di previsione (che ora è pluriennale) con riferimento all'anno della prevedibile sentenza della Corte costituzionale. In tal senso si rende necessario che il Consiglio della Regione, ovvero la Regione medesima, appronti una specifica postazione di fondi nell'apposito fondo rischi nel bilancio, come rilevato anche dal Collegio dei Revisori della Regione.

## **11.2 L'indebitamento regionale alla luce della disciplina contenuta nella Costituzione e nelle leggi attuative**

Questo argomento riguarda la Regione essenzialmente con riferimento al Fondo regionale per lo sviluppo del Territorio, di cui al capitolo U18013.0000 delle spese. Pertanto non si riferisce ad indebitamento dell'Ente, ma alla concessione di credito, da parte dell'Ente medesimo, alle Province autonome e loro enti strumentali, nonché ai doveri di osservanza, da parte delle medesime, degli obblighi e dei vincoli di cui all'articolo 119 Costituzione e dell'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 350/2003; di tutto ciò si tratta nell'apposito paragrafo dedicato al Capitolo in parola.

## 12 CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

### 12.1 Aggiornamenti

In merito alle osservazioni formulate in occasione dei precedenti referti riguardo alla non idoneità delle risultanze del Conto generale del patrimonio, in quanto determinato in modo non conforme alle tipologie, classificazioni e metodologie prescritte dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali di cui al Regolamento CE 2223/96 del Consiglio europeo (SEC 95) ora sostituito dal Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010), si prende atto che l'amministrazione per l'esercizio 2016 ha operato una rivalutazione straordinaria del patrimonio regionale al fine di allineare i valori alle nuove normative contabili contenute nel d.lgs. 118/2011, conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione ai sensi del principio applicato dalla contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3<sup>25</sup>.

L'amministrazione ha provveduto all'aggiornamento, affidando le operazioni ad un soggetto esterno, la riclassificazione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione e con delibera n. 95 del 28 aprile 2017 ha approvato le modalità di redazione delle valutazioni per i nuovi beni nonché l'inserimento dei beni stessi nell'inventario della Regione.

Circa le valutazioni dei beni l'amministrazione precisa nella risposta istruttoria<sup>26</sup> che sono stati adottati i seguenti criteri:

- Per quanto riguarda i beni mobili, si è provveduto ad effettuare una rilevazione straordinaria e completa di tutto il patrimonio mobiliare esistente presso tutti gli Uffici dell'Amministrazione, comprese le sedi presenti sul territorio regionale dei Giudici di Pace, e a riclassificare nelle categorie previste dal d.lgs. 118/2011 il patrimonio mobiliare esistente, comprensivo delle opere d'arte e dei libri storici. I beni mobili sono stati inseriti in inventario con valori stimati a prezzo corrente e/o di realizzo, opportunamente corretti da parametri di qualità e stato di conservazione, in base ad un listino merceologico predisposto sulla base di quello in uso presso le Camere di Commercio. A tali beni, così rivalutati, è stata applicata una idonea quota di ammortamento prevista per la categoria merceologica, compatibile con i valori inseriti nel rendiconto decurtati della relativa quota di ammortamento. Le opere d'arte, non ammortizzabili, sono state invece inserite in inventario al valore stimato da un perito nel 2001, rivalutato nel 2012. Le opere d'arte acquisite negli ultimi anni sono state inserite in inventario con il loro valore di mercato.

<sup>25</sup> Da Relazione sulla gestione "Criteri di valutazione del patrimonio regionale", allegato O del Rendiconto generale 2016.

<sup>26</sup> Nota 0004806/P del 31 marzo 2017 (ns. prot. n. 714 del 3 aprile 2017).

- I beni immobili (sia quelli in proprietà che quelli detenuti, ad es. le sedi dei Giudici di Pace messe a disposizione dai Comuni *ex lege*) sono stati inseriti tramite il nuovo programma gestionale e considerati nella loro unità minima; per tutti i cespiti è stata costituita una banca dati patrimoniale che contiene riferimenti tecnici, amministrativi e contabili, catalogando ogni cespite per categoria di appartenenza (disponibile e indisponibile), situazione geografica, stato di consistenza ecc. ed associandolo alla relativa documentazione tavolare, catastale, fotografica; i cespiti in proprietà sono stati inseriti in inventario al valore attualizzato (storico più incrementi patrimoniali) ed ammortizzati al 2% annuo.

Anche la consistenza delle partecipazioni possedute dall'ente è stata aggiornata, l'importo delle partecipazioni è passato dal valore nominale al valore reale come risultate dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

L'amministrazione ha pertanto provveduto all'adeguamento dell'ordinamento contabile alle norme del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

## **12.2 Valori del conto generale del patrimonio**

Il “Conto generale del patrimonio” a fine esercizio raggiunge un valore netto pari ad euro 1.612.937.589, registrando un aumento di circa il 30 % rispetto all'esercizio 2015.

L'esposizione nel Rendiconto generale è articolata in:

- Sezioni: Attività e passività finanziarie; Beni immobili, mobili, crediti, titoli di credito ed altre attività; Beni destinati ai servizi della Regione ed altre attività; Passività diverse.
- Prospetti riassuntivi.
- Allegati: 1. Beni immobili disponibili; 2. Beni mobili disponibili; 3. Crediti; 4. Titoli di credito; 5. Beni immobili non disponibili; 6. Beni mobili non disponibili.

Il “Conto generale del patrimonio”, confrontato con i valori dell'esercizio precedente, è il seguente:

**Tabella 42 – Valori e scostamenti del conto generale del patrimonio**

		31.12.2015	31.12.2016	differenza miglioramento/peggioramento	
				importo	%
ATTIVITA' FINANZIARIE	residui attivi	409.554.444	288.900.676	- 120.653.768	-29%
	fondo cassa	295.910.208	316.189.096	20.278.889	7%
	<b>totale</b>	<b>705.464.652</b>	<b>605.089.772</b>	<b>- 100.374.880</b>	<b>-14%</b>
ATTIVITA' DISPONIBILI	beni immobili	517.421	1.193.251	675.830	131%
	beni mobili	13.788	38.824	25.037	182%
	crediti	810.009.048	725.009.048	- 85.000.000	-10%
	titoli di credito	289.440.280	505.999.553	216.559.273	75%
	<b>totale</b>	<b>1.099.980.537</b>	<b>1.232.240.676</b>	<b>132.260.140</b>	<b>12%</b>
ATTIVITA' INDISPONIBILI	beni immobili	44.363.525	64.855.345	20.491.819	46%
	beni mobili	20.867.753	3.221.354	- 17.646.399	-85%
	<b>totale</b>	<b>65.231.279</b>	<b>68.076.699</b>	<b>2.845.420</b>	<b>4%</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>1.870.676.467</b>	<b>1.905.407.147</b>	<b>34.730.680</b>	<b>2%</b>
PASSIVITA' FINANZIARIE	residui passivi	- 626.431.149	- 292.469.557	333.961.592	-53%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>- 626.431.149</b>	<b>- 292.469.557</b>	<b>333.961.592</b>	<b>-53%</b>
<b>VALORE NETTO = PATRIMONIO</b>		<b>1.244.245.318</b>	<b>1.612.937.589</b>	<b>368.692.272</b>	<b>30%</b>

Fonte: Corte dei conti

Rispetto all'esercizio 2015, la gestione 2016 ha prodotto un miglioramento patrimoniale pari ad euro 368.692.272 ed è determinato dalle seguenti risultanze:

- Le ATTIVITA' al 31 dicembre 2016 ammontano ad euro 1.905.407.147 che, a fronte del totale registrato a fine esercizio 2015 (euro 1.870.676.467) mostrano una differenza di segno positivo di euro 34.730.680, corrispondente alla somma algebrica tra il decremento registrato nelle attività finanziarie (euro 100.374.880<sup>27</sup>) e l'incremento nelle attività disponibili (euro 132.260.140<sup>28</sup>) e indisponibili (euro 2.845.420<sup>29</sup>);
- Le PASSIVITA' al 31 dicembre 2016 ammontano a euro 292.469.557, interamente formate da passività di carattere finanziario (residui passivi); rispetto al valore riscontrato in chiusura dell'esercizio 2015 (euro 626.431.149) esse registrano una diminuzione pari ad euro 333.961.592.

Ricordiamo che la voce "Attività disponibili" annovera 725 milioni di euro di "Crediti", erogati e da erogare, ai sensi della legge regionale n. 8/2012 e ss.mm..

Le movimentazioni che hanno influito sulla diminuzione del credito di 85 milioni rispetto all'esercizio precedente (ammontava a 810 milioni al 31 dicembre 2015) sono da ricondurre ad un aumento di euro 9.038.984 nelle concessioni di credito ad Alto Adige Finance SPA e ad una diminuzione di euro 94.038.984 di concessione di credito ancora da erogare.

<sup>27</sup> Dovuto ad una diminuzione di euro 120.653.769 dei residui attivi e di un aumento di euro 20.278.889 della cassa.

<sup>28</sup> L'aumento è dovuto principalmente ad un incremento di 216.559.273 nei titoli di credito ed una diminuzione di 85 milioni di euro di "Crediti" nei confronti delle Province e relative società partecipate.

<sup>29</sup> Aumento di euro 20.491.819 nei beni immobili e una diminuzione di euro 17.646.399 nei beni mobili.

La situazione al 31 dicembre 2016 dei crediti, erogati e da erogare, per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio, come esposta anche nell’allegato 3 del Conto generale del patrimonio, è la seguente:

**Tabella 43 – Riepilogo crediti “Investimenti sviluppo del territorio”**

	31.12.2015	variazione	31.12.2016
Provincia autonoma di Trento	60.000.000	-	60.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	30.000.000	-	30.000.000
Cassa del Trentino spa	122.571.000	-	122.571.000
Trentino sviluppo spa	92.282.000	-	92.282.000
Alto Adige Finance spa	150.000.000	9.038.985	159.038.985
Concessioni ancora da erogare	355.147.000	- 94.038.985	261.108.015
<b>TOTALE</b>	<b>810.000.000</b>	<b>- 85.000.000</b>	<b>725.000.000</b>

*Fonte: Corte dei conti*

Il rigo “Concessioni ancora da erogare” si riferisce a: Residui da esercizi precedenti (euro 100.649.478), Residui provenienti dalla competenza (euro 49.448.327) e Reimputati 2017- FPV (euro 111.010.210).

Nella rappresentazione dei risultati sul patto di stabilità risulta correttamente registrata tra i “Crediti” la quota pagata nel 2016 che ammonta ad euro 9.038.985 (in conto residui euro 4.959.202 e in conto competenza euro 4.079.783).

### **12.2.1 Miglioramento del Conto generale del patrimonio**

Il consistente miglioramento verificatosi nel “Conto generale del patrimonio” è stato influenzato dall’evoluzione dei residui, di cui si è trattato nell’apposito capitolo, e dalla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni di cui si delineano di seguito alcuni tratti salienti.

L’aumento, pari a 20,49 milioni di euro, dei “Beni immobili indisponibili” riguarda la rivalutazione del valore di undici immobili, sedi di uffici, e dei due terreni antistanti gli stessi, che ha prodotto aumenti di valore per 31,70 milioni di euro e diminuzioni di 11,21 milioni di euro. Le variazioni più consistenti hanno riguardato il Palazzo della Regione di Trento, incrementato di 18,88 milioni di euro, e l’immobile di Piazza Università Bolzano, diminuito di 3,44 milioni di euro.

La diminuzione di valore pari a 17,65 milioni di euro nei “Beni mobili indisponibili” è riconducibile sostanzialmente alla diminuzione di valore rilevata nelle “Macchine, vetture, autocarri, materiale tecnico, ecc. (- 12,83 milioni di euro) e nei “Mobili, arredi, macchine per scrivere, calcolatrice, ecc.” (- 3,9 milioni di euro).

Il valore della consistenza delle partecipazioni in società/fondazioni, registrata nei “Titoli di credito”, è passata da 289,44 milioni di euro del 2015 a 506 milioni di euro al 31 dicembre 2016 (+ 216,56

milioni di euro). La crescita è derivante quasi esclusivamente dall'aggiornamento del valore nella partecipazione alla società Autostrada del Brennero spa (+208,72 milioni di euro).

La situazione per singola partecipazione, e la sua variazione di valore, è presentata nella tabella.

**Tabella 44 – Titoli di credito/partecipazioni**


Società/Fondazione	VALORE	variazione		VALORE	partecip. 31.12.2016
	31.12.2015	importo	percentuale	31.12.2016	
Centro pensioni complementari regionali spa	251.226.158	- 12.371.487	-5%	<b>238.854.672</b>	97,29%
Autostrada del Brennero spa	17.911.602	208.721.104	1165%	<b>226.632.706</b>	32,29%
Mediocredito Trentino Alto Adige spa	10.228.140	21.476.250	210%	<b>31.704.390</b>	17,49%
Interbrennero spa	1.459.458	4.589.723	314%	<b>6.049.181</b>	10,56%
Trentino Network srl	-	1.736.851	0%	<b>1.736.851</b>	9,91%
Fondazione Orchestra Haydn	516.456	29.177	-6%	<b>487.279</b>	16,67%
Informatica Trentina spa	60.197	293.921	488%	<b>354.118</b>	1,72%
Informatica Alto Adige spa	86.000	37.829	44%	<b>123.829</b>	1,08%
Air Alps Avion - Innsbruck	56.528	-	0%	<b>56.528</b>	1,88%
Fiera di Bolzano spa	6.005.300	- 6.005.300	-100%	-	
Fiera di Trento spa	1.890.437	- 1.890.437	-100%	-	
<b>Totale</b>	<b>289.440.276</b>	<b>216.559.277</b>	<b>75%</b>	<b>505.999.553</b>	

Fonte: Corte dei conti

Da segnalare che è ancora annoverata tra i “Titoli di credito” la quota di valore pari ad euro 56.528 della società Air Alps Avion – Innsbruck; sull’argomento si argomenterà nell’apposito capitolo.

Conclusivamente nel grafico che segue si rappresenta, per macro voci, importi e percentuali, la consistenza del patrimonio della Regione Trentino Alto Adige.

**Grafico 4 – Consistenza del Patrimonio netto**



Fonte: Corte dei conti

## 13 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: PATTO DI STABILITÀ E PAREGGIO DI BILANCIO

### 13.1 Patto di stabilità 2016

La disciplina del patto di stabilità della Regione autonoma Trentino Alto Adige per l'esercizio 2016 è stata definita con l'accordo firmato a Roma il 15 ottobre 2014, i cui contenuti sono stati recepiti nei commi da 406 a 413 della legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014), che definiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto per gli anni dal 2014 al 2017. In particolare, il comma 408 della legge determina il saldo programmatico in termini di competenza mista della Regione autonoma Trentino alto Adige per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 in 34,275 milioni di euro.

Dalla documentazione prodotta dalla Regione, relativa alle certificazioni trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in particolare a quella relativa al IV trimestre 2016, risulta un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a euro 40,830 milioni su un obiettivo programmatico concordato con il Ministero stesso pari ad euro 34,275 milioni. In considerazione della differenza (positiva) di euro 6,555 milioni il patto di stabilità risulta l'obiettivo 2016 raggiunto.

Tuttavia, poiché sono state riscontrate differenze tra gli importi indicati nel modello 2M/16/S relativo al monitoraggio delle risultanze del Patto di stabilità per la Regione e quelli del rendiconto, sono stati richiesti dal Magistrato istruttore<sup>30</sup> specifici elementi istruttori: in particolare si è chiesto di chiarire e motivare adeguatamente le differenze di importi risultanti tra il Rendiconto generale 2016 della Regione e quelli indicati nel modello 2M/16/S relativo alla certificazione degli obiettivi rilevati ai fini del Patto di stabilità 2016, anche con riferimento ai seguenti importi: 1) Impegni (rigo S2) per "Altre spese correnti" per 182.770 migliaia di euro; 2) Pagamenti (rigo S5) per "Altre spese in conto capitale" per 105.673 migliaia di euro.

L'amministrazione ha formulato<sup>31</sup> le seguenti precisazioni:

- gli impegni del rigo S2 è comprensivo del FPV e di economie per 2.319 migliaia di euro;
- i pagamenti del rigo S5 sono al netto dei pagamenti<sup>32</sup> relativi alle spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica previsti dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 28, comma 3, per 76.682 migliaia di euro (cap. U18012.0150). I chiarimenti forniti dall'Ente comunque

<sup>30</sup> Nota prot. 934 del 29 maggio 2017.

<sup>31</sup> Nota n. 8184 del 1 giugno 2017 (ns. prot. 957)

<sup>32</sup> In conto residui

confermano la mancata iscrizione della somma di 76.682 migliaia di euro nel rigo S 8 e la mancata esposizione al rigo S5 dell'importo al lordo, anziché al netto, della medesima somma. Da quanto dichiarato dall'Ente ed in relazione a quanto testé illustrato, si desume il rispetto dell'obiettivo concordato dalla Regione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il Patto di stabilità 2016. Alla correzione degli atti ed al re-invio al Ministero della Regione provvederà, come previsto dal Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 4 luglio 2016.

Alla luce dei chiarimenti forniti si elencano, nel dettaglio, le risultanze finali del patto di stabilità 2016, comparate con i dati del precedente esercizio, come rilevate dal modello 2M/16/S allegato A<sup>33</sup>:

**Tabella 45 – Risultanze monitoraggio 2015 – 2016 - Patto di stabilità interno 2016**

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016 (Legge n. 228/2012)				
ENTRATE FINALI			2015	2016
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	Accertamenti (1)	225.149	248.298
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	Accertamenti (1)	20.371	-
E3	TOTALE TITOLO 3°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Accertamenti (1)	-	30.045
E4	Totale entrate correnti	Accertamenti (1)	245.520	278.343
E5	GETTITI ARRETRATI	Accertamenti (1)	-	-
<b>E COR</b>	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE ( E4 - E5 )</b>	Accertamenti (1)	<b>245.520</b>	<b>278.343</b>
E6	TOTALE TITOLO 4°- ENTRATE ALIEN. BENI, TRASF. C/CAPITALE E RISCOSS. CREDITI (8)	Riscossioni (2)	-	7.906
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni (2)	-	-
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni - 2014	Riscossioni (2)	-	7.906
<b>E CAP</b>	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>	Riscossioni (2)	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E FIN</b>	<b>TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)</b>		<b>245.520</b>	<b>278.343</b>
SPESE FINALI			2015	2016
S2	Altre spese correnti	Impegni (1)	148.151	182.770
S3	A DETRARRE: Spse derivanti dagli accord. DL 201/2011 e leggi successive	Impegni (1)	-	40.000
<b>S COR</b>	<b>TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>	Impegni (1)	<b>148.151</b>	<b>142.770</b>
S4	Altre spese in conto capitale	Pagamenti (2)	117.016	105.673
<b>S5</b>	<b>TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE (9)</b>	<b>Pagamenti (2)</b>	<b>117.016</b>	<b>105.673</b>
S6	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti (2)	70.000	9.039
S7	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti (2)	-	1.891
S8	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	Pagamenti (2)	-	-
<b>S CAP</b>	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>	Pagamenti (2)	<b>47.016</b>	<b>94.743</b>
<b>S FIN</b>	<b>TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR +MS COR1+ MS CAP+MS CAP1)</b>		<b>195.167</b>	<b>237.513</b>
<b>SAL 16</b>	<b>SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)</b>		<b>50.353</b>	<b>40.830</b>
<b>OB 16</b>	<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA</b>		<b>34.275</b>	<b>34.275</b>
<b>QO OB 16</b>	<b>QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 139, L.n. 220/2010)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OBR 16</b>	<b>OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO <sup>(3)</sup></b>		<b>34.275</b>	<b>34.275</b>
<b>D S 16</b>	<b>DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR.(SAL 14 - OBR 14) <sup>(4)</sup></b>		<b>16.078</b>	<b>6.555</b>

(1) Gestione di competenza  
(2) Gestione di competenza + gestione dei residui  
(3) Se OB 14 è positivo calcolare OB 16 con la seguente formula OBR 16 = OB 16 - QO OB 14. Se OB 16 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 16 con la seguente formula OBR 16 = OB 16 + QO OB 16.  
(4) In caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato  
(8) Le autonomie speciali che nel 2016 adottano gli schemi di bilanci di cui al d.lg. 118/2011 con funzioni autorizzatoria indicano la comma del titolo 4 e 5 delle entrate del proprio bilancio.  
(9) Le autonomie speciali che nel 2016 adottano gli schemi di bilanci di cui al d.lg. 118/2011 con funzioni autorizzatoria indicano la comma del titolo 2 e 3 delle spese del proprio bilancio.

Fonte: Corte dei conti

<sup>33</sup> Trasmesso dalla Regione con nota n. 6853 del 9 maggio 2017 (ns. prot. 862).

In data 30 marzo 2017 la Regione ha inviato, tramite l'applicativo web, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2016 (modello 1/C/16).

**Figura 1 – Mod. 1/C/16**

<b>SALDO FINANZIARIO</b>		<i>Importi in migliaia di euro</i>
E FIN	ENTRATE FINALI 2016 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	278.343
S FIN	SPESE FINALI 2016 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	237.513
SAL 16	SALDO FINANZIARIO 2016 (E FIN - S FIN)	40.830
OBR 16	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2016	34.275
D S 16	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBBIETTIVO ANNUALE (SAL 16 - OBR 16)	6.555

Allegato B - Modello 1C/16  
Patto di stabilità interno 2016 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012  
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2016 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017  
REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI: REGIONE AUTONOMA TRENITINO ALTO ADIGE  
VISTI i risultati della gestione dell'esercizio 2016 in termini di competenza mista;  
VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2016 trasmesse da questo Ente al sito web della Ragioneria Generale dello Stato;  
**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

*Importi in migliaia di euro*

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

*il patto di stabilità interno per l'anno 2016 è stato rispettato (D S 16 è positivo o pari a 0)*

*il patto di stabilità interno per l'anno 2016 non è stato rispettato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, compresa quella prevista dalla lettera a) (S SZ 16 è negativo)*

*il patto di stabilità interno per l'anno 2016 non è stato rispettato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, esclusa quella prevista dalla lettera a) (S SZ 16 è positivo o pari a 0)*

DATA 30/03/2017

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## 13.2 Pareggio di bilancio

La legge n. 190/2014, art. 1, comma 407, lett. e), n. 4), ha aggiunto all'art. 79 del D.P.R. n. 670/1972 il nuovo comma 4-*quater* che prevede il conseguimento del pareggio del bilancio anche alla Regione Trentino-Alto Adige come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il contenuto della nuova regola, con valenza per l'esercizio 2016, è dettato dall'art. 1, comma 710 della legge n. 208/2015, che prevede l'obbligo di conseguire, in luogo dei quattro saldi precedentemente imposti dalla versione originaria dell'art. 9 della legge n. 243/2012, un unico saldo non negativo, in termini di sola competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il successivo art. 1, comma 711 della medesima disposizione ha disposto che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Inoltre, il secondo periodo del comma 711 consente che tra le entrate e le spese finali in termini di competenza sia considerato anche il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota

riveniente dal ricorso all'indebitamento. Tuttavia, le entrate finali non possono includere l'avanzo di amministrazione.

In data 4 luglio 2016 il Ministero delle Economie e delle Finanze ha approvato un decreto che regola il monitoraggio e ha previsto, tra l'altro, la trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di una certificazione dei risultati conseguiti.

La Regione ha provveduto a trasmettere, attraverso l'applicativo web, il monitoraggio delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2016 (modello 1SF/16) e il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016 (modello 2C/16) entro il termine stabilito.

Gli importi del monitoraggio sono rinvenibili nei modelli, riportati di seguito, dai quali si rileva che la Regione ha raggiunto l'obiettivo ed il saldo tra entrate e spese finali nette di 23.757 migliaia di euro.

**Figura 2 – Mod. 2C/16 Certificazione verifica rispetto obiettivi saldo 2016**

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:			
RISULTATI 2016		Importi in migliaia di euro	
		dati di competenza finanziaria	dati di cassa (facoltativo)
O	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	23.757	0
P	SPAZI FINANZIARI CEDUTI AGLI ENTI LOCALI (art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 )	0	0
Q	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO (Q=O-P)	23.757	0
R	OBIETTIVO DI SALDO DI CUI ALL'INTESA DELL'11 FEBBRAIO 2016	0	0
S	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTE E OBIETTIVO (S=Q-R)	23.757	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

*è stato conseguito il saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali di cui all'Intesa sancita l'11 febbraio 2016 in Conferenza Stato Regioni (S è pari a 0 o positivo)*

*non è stato conseguito il saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali di cui all'Intesa sancita l'11 febbraio 2016 in Conferenza Stato Regioni (S è negativo) (\*)*

*è stato conseguito il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 1, comma 710-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (S è pari a 0 o positivo - facoltativo)*

DATA 28/03/2017

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Organo Revisione (1)

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

**Figura 3 – Mod. ISF/16 – Saldo di bilancio 2016**

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	ACCERTAMENTI/IMPEGNI A TUTTO IL 31 Dicembre 2016	CASSA A TUTTO IL 2016 (facoltativo)(G)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (1)	0	0	0
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (1)	5.431	5.431	0
B/bis) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (1)	189.538	189.538	0
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	229.400	248.298	0
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0	0	0
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016	0	0	0
D3) Accertamenti per compartecipazione IVA effettuati a titolo di sistemazione contabile in applicazione dell'art. 1, c. 530, L. 232/2016	0	0	0
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	0	0	0
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.339	30.045	0
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	30	10	0
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	46.005	7.896	0
H) ENTRATE FINALI (H=C+D+E+F+G)	314.774	286.249	0
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	251.783	178.198	0
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.572	4.572	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	0	0	0
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0	0	0
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0	0	0
I6) Impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 (art. 1, c. 712-ter, legge stabilità 2016)	0	0	0
I7) impegni effettuati in funzione dell'acquisizione, nel 2016, delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35	0	0	0
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	256.355	182.770	0
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	95.985	79.397	0
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (1)	3.865	3.865	0
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0	0	0
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0	0	0
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4)	99.850	83.262	0
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	232.538	191.429	0
N) SPESE FINALI (N=I+L+M)	588.743	457.461	0
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	0	0	0
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+B/bis+H-N+J)	-79.000	23.757	0
P) Spazi finanziari ceduti agli enti locali (art. 1, comma 728, L. n. 208/2015) (4)	0	0	0
Q) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO (Q=O-P)	-79.000	23.757	0
R) OBIETTIVO DI SALDO DI CUI ALL'INTESA DELL'11 FEBBRAIO 2016	0	0	0
S) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (S=Q-R)	-79.000	23.757	0

Nel documentare<sup>34</sup> l'avvenuta trasmissione al Mef della certificazione l'amministrazione ha formulato alcune precisazioni riferite agli importi inseriti sul modello ISF/16:

- gli impegni del rigo I1) "Spese correnti" comprendono economie per 2.319 migliaia di euro;
- gli impegni del rigo L1) le "Spese in c/capitale" comprendono economie per 189 migliaia di euro;
- rigo M) le "Spese per incremento di attività finanziaria" sono comprensivi del FPV per 111.010 migliaia di euro e comprendono economie per 25.000 migliaia di euro.

<sup>34</sup> Trasmessa con nota prot. 8184 del 1 giugno 2017 (ns. prot. 957)

## 14 BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

### 14.1 Bilancio di previsione

Il Bilancio di previsione 2017-2019 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è approvato con legge regionale del 15 dicembre 2016 n. 18 ed è riferito alla competenza 2017-2019 e alla cassa 2016. Gli importi di entrata e di spesa di competenza si prevedono in euro 304,17 milioni nel 2017, euro 283,70 nel 2018 ed euro 281,53 nel 2019. La previsione di cassa per il 2017 ammonta ad euro 473,52 milioni.

La comparazione degli stanziamenti degli esercizi 2016 – 2017 sono descritti nella tabella.

**Tabella 46 – Comparazione e scostamento previsioni 2016-2017**

	Previsione definitive 2016		Previsioni 2017 L.R. 18/2016		scostamento previsioni 2017/2016	
	competenza	cassa	competenza	cassa	comp.za	cassa
<i>fondo cassa</i>		295.910.208		227.542.000		
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva...	229.400.000	324.991.000	216.500.000	207.500.000	-6%	-36%
Tit. 3 Entrate extratributarie	39.338.699	39.301.799	15.615.945	15.576.267	-60%	-60%
Tit. 4 Entrate in conto capitale	30.000	30.000	10.520.000	10.520.000	34967%	34967%
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	46.005.300	6.005.300	37.154.000	-	-19%	-100%
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	3.000.000	15.000.000	3.000.000	0%	0%
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.450.000	9.450.000	9.385.000	9.385.000	-1%	-1%
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>339.223.999</b>	<b>382.778.099</b>	<b>304.174.945</b>	<b>245.981.267</b>	<b>-10%</b>	<b>-36%</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>418.223.999</b>	<b>678.688.307</b>	<b>304.174.945</b>	<b>473.523.267</b>	<b>-27%</b>	<b>-30%</b>
Tit. 1 Spese correnti	256.354.752	267.097.000	191.027.378	207.529.700	-25%	-22%
Tit. 2 Spese in conto capitale	99.849.915	190.269.447	51.608.567	102.108.567	-48%	-46%
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	232.538.320	167.961.652	37.154.000	151.500.000	-84%	-10%
Tit. 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	15.000.000	3.000.000	15.000.000	3.000.000	0%	0%
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.450.000	9.450.000	9.385.000	9.385.000	-1%	-1%
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>613.192.988</b>	<b>637.778.099</b>	<b>304.174.945</b>	<b>473.523.267</b>	<b>-50%</b>	<b>-26%</b>

Fonte: Corte dei conti

### 14.2 Piano degli indicatori e dei risultati attesi

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze<sup>35</sup> che prevede, per la Regione Trentino Alto Adige, la sua prima applicazione con riferimento al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019, il decreto prevede inoltre che il piano sia presentato, dalla Regione e dai loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

<sup>35</sup> Decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68.

Relativamente al bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019 la Regione ha predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi con la deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2017.

### 14.3 Bilancio di previsione 2017

Le novità più significative della competenza 2017 riguardano:

- in attuazione della delega delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa ed organizzativa di supporto agli uffici giudiziari sono state stimate ed accantonate le risorse necessarie nel Fondo spese obbligatorie (capitolo U20011.0000 per 17,091 milioni di euro, competenza e cassa);
- è stato stanziato l'importo di 26 milioni di euro (capitolo 018011.0270) per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica in attuazione all'art. 1, comma 410 della legge 190/2014 ed in attuazione di appositi accordi;
- non è stato previsto alcun stanziamento per il fondo regionale per il sostegno alla famiglia (era pari a 25,135 milioni nel 2016).

#### 14.3.1 Equilibri di bilancio previsione 2017

L'equilibrio di bilancio è dimostrato dal prospetto (allegato H della legge di bilancio n. 18/2016) che attesta il raggiungimento dell'equilibrio finale con un risultato positivo della parte corrente pari a 41,09 milioni di euro (232,12 milioni di entrate e 191,03 nelle spese) con speculare saldo negativo per la parte capitale (entrate per 10,52 milioni di euro e spese per 51,61 milioni di euro).

L'equilibrio tra entrate finali e spese finali, previsto dell'art. 1, comma 711 della legge di stabilità 2016, è esposto nell'allegato I alla l.r. 18/2016 e riporta, per il 2017, i seguenti totali:

- Fondo pluriennale vincolato di entrata: zero
- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica: zero
- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (tit. 1): 216,50 mil. di euro
- Entrate extra tributarie (tit. 3): 15,61 mil. di euro
- Entrate in conto capitale (tit. 4): 10,52 mil. di euro
- Entrate da riduzione di attività finanziarie (tit. 5): 37,15 mil. di euro
- Spazi finanziari acquisiti: zero
- Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (tit. 1): 191,03 mil. di euro
- Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (tit. 2): 51,61 mil. di euro
- Spese per incremento di attività finanziarie (tit. 3): 37,15 mil. di euro.
- Spazi finanziari ceduti: zero
- Equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243/2012: zero

### **14.3.2 Risultato presunto di amministrazione 2016**

Alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016 ammontava a 125,83 milioni di euro, derivante dal risultato di amministrazione iniziale (81,90 mil. di euro), più il F.P.V. (194,97 mil. di euro) e la differenza tra le entrate già accertate le uscite già impegnate (-151,13 mil. di euro).

Peraltro il risultato di amministrazione ora è accertato definitivamente in sede di Rendiconto generale 2016 e ammonta a 193,17 milioni di euro.

## 15 CAPITOLI CAMPIONE

### 15.1 Capitolo U05021.0240 – Trasferimenti per valorizzazione minoranze linguistiche

Per il capitolo in esame, il rendiconto generale 2016 della Regione riporta i valori seguenti:

**Tabella 47 – Dati di bilancio cap. U05021.0240**

Capitolo di spesa U05021.0240: finanziamenti per iniziative minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	
Previsioni (competenza)	1.042.550,00
Impegni (competenza)	285.982,72
Fondo Pluriennale Vincolato	234.934,00
Economie di competenza	521.633,28
Residui anni precedenti	1.236.870,23
Riaccertamento residui	-795.704,26
Somme pagate in conto competenza	285.982,72
Somme pagate in conto residui	441.165,97
Totale somme pagate	727.148,69
Residui finali anni precedenti	-
Residui di competenza	-
Totale residui	-

*Fonte: Corte dei conti da Rendiconto generale*

Le previsioni di competenza corrispondono agli stanziamenti previsti dalle leggi regionali. L'importo degli impegni di competenza è costituito dai finanziamenti con scadenza nel 2016; il fondo pluriennale vincolato copre la parte di impegni che il riaccertamento<sup>36</sup> ordinario dei residui ha reimputato al 2017. Le economie di competenza corrispondono ad interventi che non hanno trovato collocazione né negli impegni di competenza, né nel fondo pluriennale vincolato.

I residui degli anni precedenti, a inizio 2016, sono pari a euro 1.236.870,23; corrispondono ai residui finali del Rendiconto 2015 e si azzerano a fine anno, tenendo conto dell'esito del riaccertamento straordinario<sup>37</sup> (-795.704,26<sup>38</sup>) e dei pagamenti effettuati nel 2016 in conto residui (441.165,97). Per quanto riguarda la competenza, gli impegni corrispondono ai pagamenti (euro 285.982,72). Questi ultimi sono costituiti da euro 168.398,76 liquidati su deliberazioni adottate nel 2016<sup>39</sup> e euro 117.583,96 liquidati su deliberazioni adottate nel 2015.

<sup>36</sup> Il riaccertamento straordinario dei residui ha comportato, sul capitolo in esame, l'eliminazione di residui per euro 226.047,26 e la reimputazione al 2016 di euro 569.657,00.

<sup>37</sup> Vedi deliberazione regionale n. 144 del 18 luglio 2016.

<sup>38</sup> Euro 226.047,26 residui eliminati, euro 569.657,00 residui reimputati al 2016.

<sup>39</sup> Le deliberazioni adottate nel 2016 impegnano per complessivi euro 543.990,00: euro 225.885,50 con esigibilità 2016 e euro 318.104,50 con esigibilità 2017.

La procedura di concessione dei finanziamenti previsti nel capitolo di bilancio U05021.0240 “*Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali – Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*” è disciplinata<sup>40</sup> dal D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L<sup>41</sup> “Approvazione del Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”, dal D.P.G.R. 19 luglio 1995, n. 12/L “Approvazione del testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale” e dalla L.R. 26 aprile 1997, n. 4 “Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4 concernente "Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”.

Gli impegni del capitolo sono costituiti da contributi a sostegno di iniziative di valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali o da contributi per le spese di funzionamento di enti od associazioni. La Regione, con deliberazione n. 230 del 10 dicembre 2015 (sebbene la disposizione contenuta nel D.P.Reg n. 9/2006 indicasse che le priorità programmatiche fossero da approvare entro il 31 luglio dell'anno antecedente), ha approvato le priorità programmatiche per le iniziative che intende finanziare per l'anno 2016.

Per la valutazione delle domande di finanziamento è istituito il “Comitato di valutazione” con la partecipazione anche di rappresentanti delle due Province autonome.

Nel corso del 2016 gli uffici regionali hanno trattato 96 provvedimenti<sup>42</sup>: 41 nuove domande di finanziamento per iniziative da svolgersi nel 2016 e 55 provvedimenti di liquidazione per iniziative finanziate con i fondi degli esercizi 2014 (5 erogazioni, euro 76.713,51), 2015 (35 liquidazioni, euro

---

<sup>40</sup> Secondo quanto indicato dalla Regione nella relazione contenuta nella risposta istruttoria prot. n. 5172 del 7 aprile 2017 (prot. C.d.c. n. 739 del 10 aprile 2017).

<sup>41</sup> Il D.P.G.R. risulta integrato dai seguenti regolamenti di esecuzione:

il D.P.Reg. 17 marzo 2005, n. 6/L, Approvazione nuovi regolamenti di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale»;

il D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 8/L, Approvazione nuovo regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico, per la parte riguardante le norme in materia di integrazione europea e di svolgimento di particolari attività di interesse regionale;

il D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L, Approvazione nuovo regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico, per la parte riguardante le norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;

il D.P.Reg. 26 ottobre 2011, n. 7/L, Approvazione del Regolamento di esecuzione del Testo Unificato per la parte riguardante criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione;

il D.P.Reg. 2 aprile 2013, n. 24, Approvazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo unificato per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e le disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale;

il D.P.Reg. 29 ottobre 2015, n. 79, Approvazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e le disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale.

<sup>42</sup> Le informazioni sull'attività riferita alla gestione del capitolo di bilancio sono state fornite in sede di istruttoria, e precisamente con nota regionale prot. n. 5172/7.4.2017 (in risposta a richiesta istruttoria prot. C.d.c. n. 678/20.3.2017).

482.036,42) e 2016 (15 liquidazioni, euro 168.398,76). Delle 41 nuove domande, ne sono state ammesse 32, mentre 9 sono state dichiarate non ammissibili.

Delle 55 liquidazioni effettuate nel 2016, 22 hanno un importo inferiore al finanziamento concesso originariamente; lo scostamento è dovuto a vari motivi: spesa effettiva inferiore al preventivo, realizzazione parziale dell'iniziativa, spese del consuntivo non attinenti, documentazione non idonea, importo erogabile inferiore al disavanzo.

La Regione ha inviato copia delle deliberazioni con le quali sono stati effettuati gli impegni delle liquidazioni avvenute nel 2016. Le verifiche sono state eseguite sui singoli provvedimenti, con riferimento alla parte contabile: impegni di spesa, atti di liquidazione e pagamenti.

Le deliberazioni che hanno impegnato risorse nel 2016 sono rappresentate nella tabella successiva con evidenza dell'importo impegnato, dell'importo esigibile nel 2016 e dell'importo esigibile nel 2017.

**Tabella 48 – Deliberazioni 2016 cap. U05021.0240**

Capitolo di spesa U05021.0240: Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
DELIBERAZIONI	IMPEGNO	ESIGIBILITA' 2016	ESIGIBILITA' 2017
DELIB. Nr. 126/2016	98.261,00	43.127,00	55.134,00
DELIB. Nr. 127/2016	53.585,00	26.792,50	26.792,50
DELIB. Nr. 128/2016	376.284,00	140.106,00	236.178,00
DELIB. Nr. 260/2016	7.740,00	7.740,00	-
DELIB. Nr. 261/2016	8.120,00	8.120,00	-
<b>TOTALI</b>	<b>543.990,00</b>	<b>225.885,50</b>	<b>318.104,50</b>

*Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria*

Nella tabella seguente sono riportati i totali dei pagamenti erogati nel 2016 con riferimento alle deliberazioni che hanno approvato i relativi interventi finanziari: l'importo liquidato corrisponde con il totale dei pagamenti (in conto competenza e in conto residui) riportato nel Rendiconto generale 2016.

**Tabella 49 – Liquidazioni 2016 su cap. U05021.0240**

Capitolo di spesa U05021.0240: Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
DELIBERAZIONI	IMPORTO FINANZIAMENTO CONCESSO	IMPORTO LIQUIDATO
DELIBERAZIONI 2014	77.296,00	76.713,51
DELIBERAZIONI 2015	606.442,00	482.036,42
DELIBERAZIONI 2016	202.018,00	168.398,76
<b>TOTALI</b>	<b>885.756,00</b>	<b>727.148,69</b>

*Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria*

## 15.2 Capitoli U18011.0090 e U18012.0060 - Funzioni delegate

Gli stanziamenti sui capitoli U18011.0090 e U18012.0060 “*Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano – Trasferimenti correnti e contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali*” sono relativi alle assegnazioni, rispettivamente, di parte corrente e di parte capitale, per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome tramite il “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano” istituito con l’art. 13<sup>43</sup> della L.R. n. 1/2004, come sostituito dall’art. 7 della L.R. n. 5/2004 e come modificato dall’art. 2<sup>44</sup> della L.R. n. 3/2006, dall’art. 2<sup>45</sup> della L.R. n. 8/2012, dall’art. 3<sup>46</sup> della L.R. n. 6/2014, dall’art. 2<sup>47</sup> della L.R. n. 22/2015, dall’art. 1<sup>48</sup> della L.R. n. 28/2015, dagli artt. art.9<sup>49</sup> e 10<sup>50</sup> della L.R. n. 7/2016 e dall’art. 7<sup>51</sup> della L.R. n. 16/2016.

I dati contabili 2016 dei due capitoli sono riassunti nelle seguenti tabelle (rispettivamente, per la parte corrente e per la parte capitale):

---

<sup>43</sup> L’articolo 13 prevede che il fondo unico finanzia le funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali concernenti:

- gli istituti di patronato
- l’assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbestosi
- la cooperazione
- provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità
- provvidenze per il riscatto del lavoro all’estero
- i servizi antincendio
- la previdenza integrativa
- l’assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe
- l’indennità per i/le lavoratori/trici disoccupati/e
- la non autosufficienza
- le camere di commercio
- cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano
- pacchetto famiglia e previdenza sociale.

<sup>44</sup> Prevedendo la possibilità di destinare alle spese in conto capitale eventuali economie di spesa corrente e stabilendo che le Province autonome rispondono, del corretto utilizzo del fondo, direttamente agli Organi di controllo.

<sup>45</sup> Il fondo può essere utilizzato anche per i compiti del servizio antincendio.

<sup>46</sup> Delega delle funzioni previste da L.R. 1/2005, concernente pacchetto famiglia e previdenza sociale; la Giunta regionale può prevedere eventuali vincoli di destinazione per l’impiego del fondo. Sono in ogni caso destinate agli interventi in materia di previdenza integrativa le risorse assegnate per il finanziamento delle leggi regionali individuate con le lettere a, b, d, e, h, i, j, k, l, n, o-bis dell’articolo 13 L.R. 1/2004.

<sup>47</sup> Le Province provvedono alle funzioni delegate e trasferite, con il fondo e con le risorse proprie (a seguito della modifica dello Statuto concernente le entrate tributarie).

<sup>48</sup> Abroga, dal 17 dicembre 2015, il comma 2 che prevedeva la destinazione del fondo anche al finanziamento delle spese del Catasto.

<sup>49</sup> Abroga, con decorrenza 1 gennaio 2017, il fondo di copertura per i non autosufficienti (previsto dalla LR n. 6/1998).

<sup>50</sup> Abrogazione, dal 1° gennaio 2018, dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, riguardante l’assegno regionale al nucleo familiare.

<sup>51</sup> Abrogazione, dall’1 gennaio 2018, dell’intervento per il riscatto di lavoro all’estero, istituito con LR 14/1976.

**Tabella 50 - Dati di bilancio cap. U18011.0090**

Cap. U18011.0090 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano – Trasferimenti correnti	
Previsioni (competenza)	92.000.000,00
Impegni (competenza)	81.000.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato	-
Economie di competenza	11.000.000,00
Residui anni precedenti	-
Somme pagate in conto competenza	81.000.000,00
Somme pagate in conto residui	-
Totale somme pagate	81.000.000,00
Residui finali anni precedenti	-
Residui di competenza	-
Totale residui	-

*Fonte: Corte dei conti da Rendiconto generale*

Per la parte relativa ai trasferimenti in conto corrente, come si può notare nella tabella sopra riportata, sono stati impegnati e pagati, per il 2016, 81 milioni di euro (movimentata solo la parte della competenza). 11 milioni di euro “Economie di competenza” corrispondono a stanziamenti non utilizzati.

**Tabella 51 - Dati di bilancio cap. U18012.0060**

Cap. U18012.0060 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano – Contributi agli investimenti	
Previsioni (competenza)	78.000.000,00
Impegni (competenza)	67.000.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato	-
Economie di competenza	11.000.000,00
Residui anni precedenti	81.000.000,00
Somme pagate in conto competenza	59.248.000,00
Somme pagate in conto residui	21.827.000,00
Totale somme pagate	81.075.000,00
Residui finali anni precedenti	59.173.000,00
Residui di competenza	7.752.000,00
Totale residui	66.925.000,00

*Fonte: Corte dei conti da Rendiconto generale*

Il capitolo relativo alla parte capitale registra 67 milioni di euro di impegni per il 2016 e 81.075.000 euro di pagamenti, parte in conto competenza, parte in conto residui. La quota dei residui (euro 66.925.000) è composta dai residui di competenza (euro 7.752.000) e dai residui in conto residui (euro 59.173.000). 11 milioni di euro “Economie di competenza” corrispondono a stanziamenti non utilizzati.

Il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle due Province, nel suo ammontare totale comprensivo della parte corrente e della parte capitale, è così riassunto:

**Tabella 52 - Dati di bilancio fondo unico**

Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano (parte corrente e parte capitale)	
Previsioni (competenza)	170.000.000,00
Impegni (competenza)	148.000.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato	-
Economie di competenza	22.000.000,00
Residui anni precedenti	81.000.000,00
Somme pagate in conto competenza	140.248.000,00
Somme pagate in conto residui	21.827.000,00
Totale somme pagate	162.075.000,00
Residui finali anni precedenti	59.173.000,00
Residui di competenza	7.752.000,00
Totale residui	66.925.000,00

*Fonte: Corte dei conti da Rendiconto generale*

I dati di bilancio del Fondo unico per le funzioni delegate non sono stati interessati dal riaccertamento straordinario dei residui<sup>52</sup>. L'importo degli impegni corrisponde agli importi impegnati per il 2016 con le deliberazioni regionali adottate nel 2016. I 22 milioni di euro (11 per la parte capitale e 11 per la parte corrente) "Economie di competenza" corrispondono a stanziamenti non utilizzati.

I residui di inizio anno corrispondono ai residui finali del Rendiconto esercizio 2015. I pagamenti corrispondono ai documenti di liquidazione inviati dalla Regione.

Secondo quanto previsto dalla normativa<sup>53</sup>, la Giunta regionale, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province, ripartisce il fondo unico assegnando le risorse alle Province. Le delibere regionali di assegnazione comportanti l'utilizzo del fondo nel bilancio 2016 (per un totale pari a 148 milioni di euro) sono:

- deliberazione n. 163 del 7 settembre 2016 che assegna: 70 milioni di euro per la parte corrente (34,5 milioni a Provincia autonoma di Trento, 35,5 milioni a Provincia autonoma di Bolzano); 56 milioni di euro per la parte capitale (28 milioni a ciascuna Provincia autonoma);

<sup>52</sup> Vedi deliberazione regionale n. 144 del 18 luglio 2016.

<sup>53</sup> Art. 13, c. 4, LR 1/2004.

- deliberazione n. 228 del 7 dicembre 2016 che assegna: 11 milioni di euro per la parte corrente (tutti alla Provincia autonoma di Trento); 11 milioni di euro per la parte capitale (tutti alla Provincia autonoma di Trento)<sup>54</sup>.

Continuando una prassi adottata negli ultimi anni, anche per il 2016 si registra un'attività di collaborazione e confronto tra l'Amministrazione regionale e le due Province autonome, al fine di una previsione e di una gestione del fondo più attenta e più corretta.

In sede istruttoria<sup>55</sup> la Regione ha inviato i mandati di pagamento e le liquidazioni relativi al fondo per le funzioni delegate. Gli importi risultanti dalla documentazione inviata sono riportati nella tabella seguente.

**Tabella 53 - Utilizzo del fondo per funzioni delegate**

MANDATO	LIQUID.	DELIBERA	OGGETTO DELLA LIQUIDAZ.	BENEFICIARIO	CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI
2704/22.9.2016	132	163/2016	erogazione spesa corrente anno 2016	PAB ASSE	U18011.0090/2016	34.500.000,00	
2705/22.9.2016	132	163/2016	erogazione spesa corrente anno 2016	PAB ASSE	U18011.0090/2016	500.000,00	
2706/22.9.2016	136	163/2016	erogazione spesa corrente anno 2016	PAB Agenzia Protezione Civile	U18011.0090/2016	500.000,00	
2715/23.9.2016	192	163/2016	erogazione spesa corrente 2016	APAPI	U18011.0090/2016	17.250.000,00	
3092/24.10.2016	565	192/2015	saldo conto capitale anno 2015	PAT Comunità Vallagarina	U18012.0060/R		5.500.000,00
3394/21.11.2016	564	163/2016	erogazione spesa corrente 2016	APAPI	U18011.0090/2016	14.535.000,00	
3395/21.11.2016	564	163/2016	erogazione spesa corrente 2016	APAPI	U18011.0090/2016	2.715.000,00	
3401/21.11.2016	616	192/2015	saldo conto capitale anno 2015	PAB ASSE	U18012.0060/R		5.500.000,00
3667/13.12.2016	1096	228/2016	erogazione spesa corrente anno 2016	PAT	U18011.0090/2016	11.000.000,00	
3911/22.12.2016	1154	132/2014	erogazione conto capitale anno 2014	PAT	U18012.0060/R		3.827.000,00
3912/22.12.2016	1155	163/2016	erogazione conto capitale anno 2016	PAT	U18012.0060	20.248.000,00	
3915/23.12.2016	1181	163/2016	erogazione conto capitale anno 2016	PAB	U18012.0060	28.000.000,00	
3954/29.12.2016	1193	228/2016	erogazione conto capitale anno 2016	PAT	U18012.0060	11.000.000,00	
3955/29.12.2016	1192	111/2012	erogazione conto capitale anno 2012	PAB	U18012.0060/R		7.000.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>140.248.000,00</b>	<b>21.827.000,00</b>

*Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria*

La tabella dimostra che gli importi pagati nel 2016 (totale euro 162.075.000,00), ripartiti in competenza e residui, corrispondono ai valori esposti nel Rendiconto generale 2016.

### 15.3 Capitolo U18013.0000 - Interventi per lo sviluppo del territorio

#### 15.3.1 Le osservazioni e le decisioni delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige nei precedenti giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Regione

Con l'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6, la Regione ha promosso un progetto finalizzato di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale attraverso l'erogazione di crediti ventennali alle

<sup>54</sup> La Regione motiva così la differenza delle assegnazioni attribuite alle due Province: "Lo scostamento è dovuto al fatto che la Provincia di Bolzano non ha richiesto l'assegnazione delle ulteriori somme derivanti dalla variazione del bilancio di previsione di cui alla LR n. 15 del 23 novembre 2016..." (da nota Regione prot. n. 4806/31.3.2017).

<sup>55</sup> Risposta della Regione prot. n. 4806/31.3.2017 in risposta a richiesta prot. C.d.c. n. 81/18.1.2017.

Province autonome, o alle società controllate dalle stesse. L'articolo 1 della predetta legge prevede, in particolare, che

- la Regione promuove un 'Progetto di sviluppo del territorio' finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali
- la Regione, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia e che, a tal fine,
  - i. la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanza e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi della legge regionale, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori.
  - ii. Per le predette finalità la Regione può altresì effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima di venti anni. La delibera regionale n. 77 del 23 aprile 2013, che attua la predetta norma, prevede la restituzione alla scadenza: *“punto 8: alla scadenza della durata delle concessioni le Province e le società controllate dalle stesse dovranno restituire in unica soluzione alla Regione l'importo delle corrispondenti concessioni di credito di cui al presente provvedimento”*.

#### *15.3.1.1 Gli esiti del giudizio di parificazione con riferimento al Capitolo U18013.000 - Interventi per lo sviluppo del territorio*

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015 (decisione n. 1/2016/PARI) hanno disposto di non parificare il Capitolo 13200000 delle spese, afferente gli interventi per lo sviluppo del territorio, di cui alla legge regionale n. 8/2012 e sue successive modificazioni, per la parte delle somme impegnate e dei pagamenti effettuati dalla Regione al capitolo 13200000 delle spese, con riferimento

all'esercizio 2015, destinata ad interventi non conformi (quali i contributi ai privati o altri interventi ai quali non consegue un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'ente) alle tipologie consentite dal comma 18, art. 3, della legge 350/2003.

A tale decisione si correlavano anche le seguenti considerazioni ed osservazioni, relative al tempo del giudizio di parificazione predetto (rendiconto 2015):

- a) le disposizioni di cui all'art. 1, c. 3 e 5, della legge regionale n. 8/2012, dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2014 e dell'art. 3, c. 5 della legge regionale n. 22/2015 devono essere interpretate secondo Costituzione. Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 8/2012, prevede "...il sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici e società da essi controllate ... e altri soggetti istituzionali..."; iniziative fra le quali rientrano certamente gli investimenti comportanti incremento patrimoniale diretto dell'Ente (in armonia con l'art. 3, comma 18, legge n. 350/2003), tant'è che fra quelle programmate dalla Provincia figuravano, tra l'altro, interventi quali le spese per la costruzione e la sistemazione di edifici nel settore dell'edilizia scolastica, l'acquisto di attrezzature per il laboratorio chimico e biologico provinciale nel settore ambientale, nonché l'acquisto di attrezzature nei settori natura e paesaggio. Ciò anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 425/2004, e ribadito anche in successive sentenze (quali
- b) la n. 88/2014 e la n. 188/2015), nonché dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 30/2015 – adottata su questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo di Trento (v. deliberazione n. 16/2015/QMIG), dalle quali si evince che l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione). La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), anche con riferimento al cosiddetto patto di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004). Il nuovo sesto comma dell'art. 119 della Costituzione trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria e di conseguenza non è illegittima l'estensione che la legge statale ha disposto, nei confronti di tutte le Regioni, della normativa attuativa. Né si potrebbero rinvenire ragioni giustificatrici di una così radicale differenziazione fra i due tipi di autonomia

regionale, in relazione ad un aspetto – quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci – che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata. Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposizioni (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli<sup>56</sup>. La nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa. Parimenti, la nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari. Ciò posto, è chiaro come non si possa ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte. I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. Si deve aggiungere (sentenza n. 88/2014) che l'attuazione dei nuovi principi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni, ma anche di

---

<sup>56</sup>I trattati europei, TFUE, articoli 119 -126; l'art. 126, in particolare prevede, tra l'altro, che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi e pongono alla base delle politiche di bilancio la conformità, tra l'altro il criterio che il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento. Il Protocollo n. 12 allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) precisa che l'articolo 126 del TFUE sul pareggio di bilancio, si riferisce alla pubblica amministrazione, intesa come amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali. Il governo di ciascuno Stato membro è responsabile dei disavanzi della pubblica amministrazione come sopra definita (statale, regionale e locale). Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria, sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 23 luglio 2012, in particolare all'articolo 3 prevede, tra le diverse regole enunciate, quella della posizione di bilancio della pubblica amministrazione di ciascuna parte contraente in pareggio o in avanzo [...]. Tali norme europee dunque costituiscono vincoli ed obblighi per l'ordinamento italiano (in tutti i suoi livelli istituzionali intesi come stato comunità) in virtù dell'appartenenza all'unione europea e quindi anche per la legislazione regionale e provinciale (ivi compresa la l.r. 8/2012); essi costituiscono anche il diretto correlato alla legge costituzionale 1/2012 e quindi ai riformati articoli 117 e 119 della costituzione, che vigono dal 2014 anche nelle regioni a statuto speciale; così come vige anche nelle regioni a statuto speciale la legge 350/2003, art. 3, commi 16-21.

- ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future. Inoltre, anche da quanto evidenziato dalla Corte costituzionale in merito alla diretta connessione tra i Trattati Europei in materia di pareggio di bilancio e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni, dalla legge costituzionale 1 del 2012 e dalle leggi che ne attuano le finalità, ivi inclusa la legge 350/2003, art. 3, commi da 16 a 21, deriva l'obbligo di non dare applicazione a disposizioni di legge (anche regionali o provinciale) per la parte, o per le interpretazioni, in cui risultino con esse in diretto contrasto (cioè con i Trattati e le norme legislative testé citate);
- c) anche l'esecuzione amministrativa delle leggi regionali suddette va ricollegata alla interpretazione costituzionalmente orientata (art. 117, c. 2, lettera e), e c. 3, art. 119, c. 2 e art. 120 della Costituzione), nonché alle correlate norme statali applicabili anche alle autonomie speciali (quali, L. 350/2003, L. 243/2012 e sue ss.mm.) anche con riferimento all'obbligo di definire il rapporto contrattuale (di concessione di un mutuo) tra Regione e Province o loro enti strumentali, all'obbligo delle medesime di stabilire il piano di ammortamento del debito contratto con la Regione, nonché al divieto di emettere prestiti di tipo *bullet* che comportano il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza;
- d) la Regione non risultava aver effettuato al 2015 interventi diretti, avendo invece determinato le modalità per la individuazione, la programmazione e la rendicontazione degli interventi da parte delle Province autonome. La totalità degli interventi posti in essere e presi in considerazione, con riferimento all'esercizio 2015, sono ascrivibili alle Province autonome, ovvero ai loro enti strumentali. Le rendicontazioni presentate dalle Province alla Regione risultano parziali e inadeguate; in parte si riferiscono a spese sostenute per interventi programmati, ma per i quali la Regione non ha ancora erogato i finanziamenti. Non risultavano, al tempo del giudizio di parificazione, provvedimenti regionali (della Giunta o del Consiglio) volti alla verifica e valutazione delle rendicontazioni presentate dalle Province autonome, anche per i loro enti strumentali;
- e) veniva rilevata la genericità, sia nell'ambito delle norme di legge regionale (art.1, LR 8/2012, art. 3, L.R. 22/2015) che delle deliberazioni della Giunta regionale, degli interventi previsti, dei soggetti destinatari degli interventi, dei rapporti derivanti dalla concessione di credito alle Province autonome o loro enti strumentali, delle possibili forme e modalità di intervento, nonché l'indeterminatezza della metodologia e dei sistemi di controllo degli utilizzi, soprattutto indiretti attraverso le Province e loro enti strumentali;
- f) veniva rilevata la mancata trasposizione dei predetti obblighi, limiti e divieti *ex lege* 350/2003 nella legge regionale 8/2012, nelle altre norme regionali richiamate, ovvero negli atti

amministrativi, anche di carattere regolamentare o generale, nonché nei correlati contratti, adottati dalla Regione, attuativi della medesima legge; ciò anche con riferimento alle conseguenti rendicontazioni delle Province autonome;

g) veniva infine rilevato che la Regione ha consentito utilizzi delle risorse finanziarie, impegnate od erogate alle Province, (anche attraverso enti strumentali) a titolo di concessione di credito, almeno in parte non conformi a quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge n. 350/2003, anche in relazione a quanto previsto in materia di pareggio di bilancio e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni, dai Trattati e dai regolamenti europei.

### 15.3.2 Quadro riassuntivo interventi per lo sviluppo del territorio al 31 dicembre 2015

Appare indispensabile precisare che, nel passaggio dal bilancio 2015 al bilancio 2016, numerazione e descrizione del capitolo in esame hanno subito una modificazione (nel bilancio 2015: capitolo 13200000 *Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio*; nel bilancio 2016: capitolo 18013.0000 *Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio – Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali*).

La Regione, con legge regionale n. 8 del 13 dicembre 2012, ha promosso il progetto “Sviluppo del territorio” finalizzato al sostegno dell'economia regionale. A tale legge hanno fatto seguito, con integrazioni di stanziamenti, la legge regionale n. 6 del 24 luglio 2014 e la legge regionale n. 22 del 3 agosto 2015. Con l'articolo 9<sup>57</sup> della legge regionale di stabilità 2016<sup>58</sup> la Regione aveva previsto anche un progetto, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 8/2012, per il sostegno a sistemi di trasporto integrato ferro-gomma e intermodalità, prevedendo, nello stesso articolo, uno stanziamento annuo pari a 6 milioni di euro per gli esercizi 2016-2018<sup>59</sup>. Detto articolo 9 è stato in seguito abrogato<sup>60</sup> (con l'articolo 9, comma 1 della L.R. 15 dicembre 2016, n. 17<sup>61</sup>).

In adempimento a quanto stabilito dalle leggi regionali sopra citate la Regione ha approvato i programmi di intervento, redatti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che sono alla base dei finanziamenti concessi dalla Regione alle due Province e/o alle loro società partecipate.

<sup>57</sup> Art. 9 *Sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale*.

<sup>58</sup> L.R. 15 dicembre 2015, n. 28 *Legge regionale di stabilità 2016*.

<sup>59</sup> L'art. 4, comma 1 della L.R. 26 luglio 2016, n. 7 ha modificato gli esercizi in 2017-2018.

<sup>60</sup> Da risposta istruttoria della Regione prot. n. 4806/31.3.2017: “...dando così atto del recepimento delle osservazioni formulate da codesta Corte sull'argomento”.

<sup>61</sup> Legge regionale di stabilità 2017.

Complessivamente, al 31 dicembre 2015, gli stanziamenti/impegni del pertinente capitolo di bilancio ammontavano a 810 milioni di euro, di cui 454.853.000 euro già liquidati e 355.147.000 euro in conto residui, come risultante dalla seguente tabella.

**Tabella 54 - Importi progetto Sviluppo del territorio al 31.12.2015**

<b>SVILUPPO DEL TERRITORIO al 31.12.2015</b>				
<b>PROGRAMMATO/IMPEGNATO</b>			<b>EROGAZIONI 2013-2015</b>	<b>A RESIDUI</b>
PROGRAMMA LR 8/2012 P.A.T.	250.000.000,00	totale parziale	174.853.000,00	75.147.000,00
PROGRAMMA LR 6/2014 P.A.T.	100.000.000,00	totale parziale	100.000.000,00	-
PROGRAMMA LR 22/2015 P.A.T.	25.000.000,00	totale parziale	0,00	25.000.000,00
	<b>375.000.000,00</b>	<b>TOTALE P.A.T.</b>	<b>274.853.000,00</b>	<b>100.147.000,00</b>
PROGRAMMA LR 8/2012 P.A.B.	250.000.000,00	totale parziale	150.000.000,00	100.000.000,00
PROGRAMMA LR 6/2014 P.A.B.	100.000.000,00	totale parziale	30.000.000,00	70.000.000,00
PROGRAMMA LR 22/2015 P.A.B.	85.000.000,00	totale parziale	0,00	85.000.000,00
	<b>435.000.000,00</b>	<b>TOTALE P.A.B.</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>255.000.000,00</b>
	<b>810.000.000,00</b>	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>454.853.000,00</b>	<b>355.147.000,00</b>

*Fonte: Corte dei conti*

In sede di parifica del Rendiconto generale 2015, come già sopra menzionato, le Sezioni Riunite della Corte dei conti avevano parzialmente non parificato il capitolo di spesa 13200000 “Spese per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio”, nella parte in cui afferiva agli utilizzi delle risorse regionali non conformi a quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione e dall’articolo 3, commi da 16 a 21 della legge n. 350/2003.

### **15.3.3 Deliberazioni adottate nel 2016**

Nel corso del 2016 la Regione ha adottato, con riferimento agli interventi facenti capo al capitolo U18013.0000, tre deliberazioni di Giunta. Nel medesimo anno la Regione non ha assunto nuovi impegni. Come si evince dalla risposta inviata dall’Amministrazione regionale nel corso dell’istruttoria<sup>62</sup>, la Regione ritiene di aver ottemperato a quanto prescritto dalle Sezioni riunite nella Parifica Rendiconto generale 2015, modificando la finalizzazione degli interventi.

Le tre deliberazioni sono di seguito riassunte.

<sup>62</sup> Risposta prot. Regione n. 4806/31.3.2017, inviata a seguito di richiesta prot. C.d.c. n. 81/18.1.2017.

Deliberazione n. 33 del 16 marzo 2016: modifica la finalizzazione delle risorse regionali assegnate alla Provincia autonoma di Trento<sup>63</sup> per interventi gestiti direttamente dalla stessa Provincia<sup>64</sup>, stabilendo che tali risorse siano destinate al finanziamento di interventi nei settori della viabilità, delle piste ciclabili, dei depuratori, della sanità, della scuola e degli edifici provinciali, ferma restando la destinazione delle risorse regionali già impegnate sui bilanci provinciali degli esercizi precedenti. Quanto disposto dalla deliberazione riguarda, quindi, gli importi, fra le risorse erogate dalla Regione, impegnati dalla Provincia autonoma di Trento sull'esercizio 2016 e successivi. Gli importi impegnati dalla Provincia nell'esercizio 2015 e precedenti mantengono la destinazione originariamente stabilita (quali, costituzione fondi di rotazione, aiuti alle imprese, contributi per la casa di abitazione). Pertanto, la deliberazione n. 33 integra, a seguito della nuova finalizzazione delle risorse, la descrizione degli interventi previsti alla lettera *c*)<sup>65</sup> del programma approvato con deliberazione n. 115 dell'11 giugno 2013<sup>66</sup> e sostituisce la lettera *b*)<sup>67</sup> del programma di cui alla deliberazione n. 203 del 19 novembre 2015<sup>68</sup>. Inoltre, il punto 3 del deliberato del provvedimento n. 33/2016 conferma (*rectius* "chiarisce": vedasi nota in calce) "la destinazione da parte di Cassa del Trentino di una quota delle risorse ad interventi di edilizia abitativa agevolata...", richiamando le deliberazioni della Regione n. 115/2013 e n. 199/2013<sup>69</sup>.

In ultimo, la deliberazione stabilisce che gli interventi adottati dalla Provincia autonoma di Trento e finanziati dalla Regione saranno attivati entro l'anno 2018.

<sup>63</sup> Mentre la deliberazione regionale di modifica del programma della Provincia autonoma di Bolzano richiama quanto osservato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di parifica Rendiconto 2015 (e connesso rispetto dell'art. 119 Cost e L.350/2003), la deliberazione regionale che modifica il programma della Provincia autonoma di Trento non fa alcun riferimento alle motivazioni giuridiche che hanno portato alla modifica stessa.

<sup>64</sup> Gli importi del programma –complessivo- gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Trento e interessati dalla nuova destinazione sono i seguenti:

programma LR 8/2012: lett c) euro 60.147.000,00, nella quota impegnata dalla Provincia sui bilanci post 2015;

programma LR 22/2015: lett a) euro 20.000.000,00 (interamente sottoposto alla nuova destinazione perché ante 2016 la Regione non ha effettuato assegnazioni alla Provincia); (importo transitato in economia nel 2017 a seguito di delibera regionale n. 27 del 1.3.2017, per rinuncia dell'assegnazione da parte della Provincia autonoma di Trento);

programma LR 22/2015: lett b) euro 5.000.000,00 (interamente sottoposto alla nuova destinazione perché ante 2016 la Regione non ha effettuato assegnazioni alla Provincia su questa voce); (importo transitato in economia nel 2017 a seguito di delibera regionale n. 27 del 1.3.2017, per rinuncia dell'assegnazione da parte della Provincia autonoma di Trento).

<sup>65</sup> Lettera *c*) del programma approvato con deliberazione n. 115/2013: "concessione di credito a favore della Provincia autonoma di Trento per la costituzione di fondi di rotazione finalizzati a sostenere i progetti di sviluppo delle imprese e di un fondo per la promozione del risparmio casa dei soggetti aderenti ai fondi pensione (Progetto Risparmio Casa), nonché per ulteriori progetti di sviluppo del territorio da utilizzare anche attraverso concessioni di credito alle società a partecipazione provinciale...".

<sup>66</sup> Importi impegnati con deliberazione n. 77 del 23 aprile 2013.

<sup>67</sup> Lettera *b*) del programma approvato con deliberazione n. 203/2015: "concessione di credito a favore della Provincia autonoma di Trento da destinare ad interventi volti al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, co. 1 della L.R. n. 8/2012 ed in particolare all'attivazione di strumenti finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle imprese" (euro 5.000.000,00).

<sup>68</sup> In data 1 marzo 2017, con deliberazione n. 27, la Regione ha eliminato le assegnazioni (25 milioni di euro) stabilite con la deliberazione n. 203/2015, facendo transitare l'intero importo nelle economie.

<sup>69</sup> Il programma approvato con delibera n. 115/2013 (così come integrato con delibera 199/2013), alla lettera *a*) prevede "concessioni di credito a favore di Cassa del Trentino S.p.a. per il finanziamento di programmi di investimento degli enti locali nonché per il finanziamento di investimenti a sostegno del sistema economico".

Deliberazione n. 142<sup>70</sup> del 18 luglio 2016: modifica la deliberazione regionale n. 203 del 19 novembre 2015 nel senso di destinare i 20 milioni di euro, inizialmente a favore di Trentino Sviluppo s.p.a., alla Provincia autonoma di Trento per investimenti nei settori della viabilità, delle piste ciclabili, dei depuratori, della sanità, della scuola e degli edifici provinciali.

Deliberazione n. 236 del 21 dicembre 2016: modifica il programma della Provincia autonoma di Bolzano per conformarlo a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge n. 350/2005 e a seguito di quanto osservato dalla Corte dei conti<sup>71</sup>, andando a correggere la destinazione delle erogazioni: concessione di crediti a favore di STA – Strutture Trasporto Alto Adige (società in house della Provincia), anziché a favore della Provincia stessa, per finanziamenti nel settore della mobilità (anziché finanziamenti ai comuni e finanziamento fondi di rotazione); concessione di credito a Provincia autonoma di Bolzano per progettazione e realizzazione di opere stradali, anziché per investimenti in settori vari, e concessione di credito direttamente a favore di STA – Strutture Trasporto Alto Adige (società in house della Provincia), anziché a favore della Provincia, per acquisto di 7 treni per la linea ferroviaria Merano Malles.

La deliberazione 236, inoltre, accerta 60 milioni di economie sugli importi impegnati con la deliberazione n. 247 del 10 dicembre 2014 e riconosciuti come residui in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

I programmi P.A.T. e P.A.B., comprensivi delle modifiche 2016, sono riportati nelle seguenti due tabelle.

---

<sup>70</sup> Deliberazione annullata con deliberazione regionale n. 27 del 1/3/2017 a seguito di rinuncia, da parte della Provincia autonoma di Trento, all'assegnazione dei 20 milioni di euro.

<sup>71</sup> Tali motivazioni sono riportate nelle premesse della deliberazione regionale n. 236/2016.

**Tabella 55 - Nuovo programma Provincia autonoma di Trento**

NUOVO PROGRAMMA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
PROGRAMMATO/IMPEGNATO	TIPO DI INTERVENTO		
LR 8/2012	a)	62.571.000,00	Cassa del Trentino s.p.a. per finanziamento programmi investimento EELL (PARTE PER EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA -DELIB REG 33/16.3.2016)
	b)	52.282.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di sviluppo imprese e territorio
	c)	60.147.000,00	P.A.T. costituz. fondi di rotazione + INVESTIM DIRETTI DELIB REG 33/16.3.2016
	d)	75.000.000,00	P.A.T. strumenti finanziari
		<b>250.000.000,00</b>	<b>totale programma 2013</b>
LR 6/2014	a)	60.000.000,00	Cassa del Trentino s.p.a. per opere pubbliche realizzate dai Comuni trentini
	b)	40.000.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di rafforzamento imprese trentine
		<b>100.000.000,00</b>	<b>totale programma 2014</b>
LR 22/2015	a)	20.000.000,00	P.A.T. PER INTERVENTI DIRETTI DELIB REG 142/18.7.2016
	b)	5.000.000,00	P.A.T. PER INVESTIM DIRETTI DELIB REG 33/16.3.2016
		<b>25.000.000,00</b>	<b>totale programma 2015</b>
		<b>375.000.000,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>

*Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria*

Pur non interessando l'esercizio cui si riferisce il rendiconto (e non risultando, quindi, nella tabella precedente) si annota che, a seguito della deliberazione regionale n. 27 dell'1 marzo 2017, l'importo complessivo del nuovo programma della P.A.T. ammonta a 350 milioni di euro. L'importo complessivo è così rideterminato causa la rinuncia da parte della Provincia autonoma di Trento dei 25 milioni di euro stanziati per la realizzazione di interventi direttamente effettuati dalla Provincia stessa, previsti e finanziati dalla LR 22/2015 e impegnati<sup>72</sup> con deliberazione regionale n. 203/2015, delibera annullata dalla deliberazione 27/2017 che accerta anche il passaggio nelle economie dei 25 milioni in questione.

<sup>72</sup> Reimputati al 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

**Tabella 56 - Nuovo programma Provincia autonoma di Bolzano**

NUOVO PROGRAMMA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO				
PROGRAMMATO/IMPEGNATO		TIPO DI INTERVENTO		
LR 8/2012	a)	50.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rotazione investimenti EELL banda larga	
	b)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	
	c)	75.000.000,00	Alto Adige Finance- strumenti finanziari art. 1, comma 3	
	d)	25.000.000,00	Alto Adige Finance-fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	
	e)	20.000.000,00	Alto Adige Finance- finanziamento progetto "risparmio casa"	
	f)	10.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo di rotazione per acquisto aree produttive	
	g)	15.000.000,00	Alto Adige Finance- fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	
	h)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- concessione di crediti alle imprese (mezzanini)	
	l)	40.000.000,00	Alto Adige Finance- concessione di credito per finanziamento fondi di rotazione LP 9/1991	
	m)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	
		<b>250.000.000,00</b>	<b>totale programma 2013</b>	
LR 6/2014	a)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per investimenti settore agricolo	
	b)	5.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	
	c)	4.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondo di rotazione per interventi patrimonio edilizio	
	d)	11.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	
			<b>30.000.000,00</b>	<b>totale parziale 2014</b>
	a)	10.000.000,00	CONCESSIONE DI CREDITO A STA SOC IN HOUSE DELLA P.A.B. PER FINANZ INVESTIM SETTORE MOBILITA' DELIB REG 236/21.12.2016	
			<b>10.000.000,00</b>	<b>totale parziale 2014</b>
		<b>40.000.000,00</b>	<b>totale programma 2014</b>	
LR 22/2015	a)	26.380.783,00	CONCESSIONE A P.A.B. PER PROGETTAZ E REALIZZ LAVORI COSTRUZIONE STRADE STATALI DELIB REG 236/21.12.2016	
	b)	57.631.217,00	CONCESSIONE DI CREDITO A STA SOC IN HOUSE DELLA P.A.B. PER FINANZ INVESTIM SETTORE MOBILITA' (ACQ TRENI) DELIB REG 236/21.12.2016	
	i)	488.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'ambiente	
	j)	500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore della natura e del paesaggio e sviluppo del territorio	
			<b>85.000.000,00</b>	<b>totale programma 2015</b>
		<b>375.000.000,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

Pur non interessando l'esercizio cui si riferisce il rendiconto (e non risultando, quindi, nella tabella precedente) si annota che la deliberazione regionale n. 138 del 30 maggio 2017 ha eliminato gli interventi individuati con le lettere *h*) e *m*) previsti e finanziati dalla LR 8/2012 e impegnati<sup>73</sup> con

<sup>73</sup> Reimputati al 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati nel F.P.V. in occasione del riaccertamento ordinario (delibera 38/2017).

deliberazione regionale n. 77/2013 e ha modificato (negli importi e/o negli utilizzi<sup>74</sup>) gli interventi di cui alle lettere a), f) e g) del programma LR 8/2012.

Quindi, tenuto conto di quanto intervenuto nel corso del 2016, il totale degli interventi finanziati dalla Regione passa dagli 810 milioni stanziati a tutto il 2015 ai 750 milioni (725 milioni tenendo conto dei 25 milioni<sup>75</sup> accertati nelle economie) riscontrabili al 31.12.2016 (375 (350) milioni per Trento e 375 milioni per Bolzano), essendo intervenuta – nel 2016 - l'economia di 60 milioni di euro nel programma di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

### 15.3.4 Pagamenti 2016

Come indicato dalla Regione nel corso dell'istruttoria, con decreto del Presidente della Regione n. 14 del 13 dicembre 2016 la Regione, sulla base di fabbisogni/note presentati dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha erogato 9.038.984,59 euro a favore di Alto Adige Finance s.p.a. per coprire i costi – sostenuti tramite SGR FININT s.p.a. - relativi all'attivazione di strumenti finanziari previsti dal programma approvato.

Il quadro complessivo dei dati contabili al 31 dicembre 2016, distribuiti sui vari interventi previsti da leggi regionali, è riassunto nella tabella seguente.

**Tabella 57 - Importi progetto Sviluppo del territorio 31.12.2016**

SVILUPPO DEL TERRITORIO al 31.12.2016					
PROGRAMMATO/IMPEGNATO			EROGAZIONI 2013-2015	EROGAZIONI 2016	IMPORTO ANCORA DA EROGARE
PROGRAMMA LR 8/2012 P.A.T.	250.000.000,00	totale parziale	174.853.000,00	0,00	75.147.000,00
PROGRAMMA LR 6/2014 P.A.T.	100.000.000,00	totale parziale	100.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA LR 22/2015 P.A.T.	25.000.000,00	totale parziale	0,00	0,00	25.000.000,00
	<b>375.000.000,00</b>	<b>TOTALE P.A.T.</b>	<b>274.853.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.147.000,00</b>
PROGRAMMA LR 8/2012 P.A.B.	250.000.000,00	totale parziale	150.000.000,00	9.038.984,59	90.961.015,41
PROGRAMMA LR 6/2014 P.A.B.	40.000.000,00	totale parziale	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00
PROGRAMMA LR 22/2015 P.A.B.	85.000.000,00	totale parziale	0,00	0,00	85.000.000,00
	<b>375.000.000,00</b>	<b>TOTALE P.A.B.</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>9.038.984,59</b>	<b>185.961.015,41</b>
	<b>750.000.000,00</b>	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>454.853.000,00</b>	<b>9.038.984,59</b>	<b>286.108.015,41</b>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

<sup>74</sup> Lett a): assegnazione di 65 milioni di euro; lett. f): assegnazione di 15 milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano per investimenti nel settore dell'edilizia; lett. g): assegnazione di 5 milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano per spese relative ad immobili destinati al servizio sanitario.

<sup>75</sup> Sul programma della P.A.T..

Alla luce di quanto osservato dalle Sezioni riunite nella parifica del Rendiconto 2015, ciò che la Regione deve ancora erogare dovrà essere liquidato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350/2003.

### 15.3.5 Dati di bilancio 2016

I dati contabili 2016 del capitolo U18013.0000 *Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio – Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali* (capitolo 13200000 nel Rendiconto 2015), come riportati nel Rendiconto generale 2016, sono riassunti nella seguente tabella:

**Tabella 58 - Dati di bilancio cap. U18013.0000**

Capitolo U18013.0000 Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio – Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	
Previsioni (competenza)	€ 189.538.320,22
Impegni (competenza)	€ 53.528.109,79
Fondo Pluriennale Vincolato	€ 111.010.210,43
Economie di competenza	€ 25.000.000,00
Residui anni precedenti	€ 355.147.000,00
Riaccertamento residui	-€ 249.538.320,22
Somme pagate in conto competenza	€ 4.079.782,42
Somme pagate in conto residui	€ 4.959.202,17
Totale somme pagate	€ 9.038.984,59
Residui finali anni precedenti	€ 100.649.477,61
Residui di competenza	€ 49.448.327,37
Totale residui	€ 150.097.804,98

Fonte: Rendiconto generale 2016

I 189.538.320,22 euro delle previsioni 2016 corrispondono ai residui reimputati al 2016 a seguito di riaccertamento straordinario dei residui disposto dal d.lgs. 118/2011<sup>76</sup>.

I 53,5 milioni di euro della voce “Impegni (competenza)” corrispondono ad obbligazioni giuridiche (richiesta di erogazione da parte dei soggetti assegnatari delle concessioni di credito e richiami da parte della S.G.R. per gli strumenti finanziari) perfezionate con esigibilità 2016<sup>77</sup>.

Il F.P.V. è stato così determinato con il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla deliberazione regionale n. 38/2017.

<sup>76</sup> Vedi deliberazione regionale n. 144/18.7.2016 - Allegato A/2.

<sup>77</sup> Come riportato nella risposta istruttoria prot. n. 8197 del 31 maggio 2017 (prot. C.d.c. n. 957/1.6.2017).

L'importo delle economie di competenza (25 milioni) corrisponde alle reimputazioni 2016 non coperte da impegno di esercizio o da F.P.V.<sup>78</sup>.

I residui iniziali (all'1.1.2016) degli anni precedenti (355,147 milioni) diventano, a fine 2016, euro 100.649.477,61 per effetto del riaccertamento straordinario dei residui e dei pagamenti effettuati in conto residui (4.959.202,17). I residui di competenza, al 31.12.2016, ammontano ad euro 49.448.327,37. I residui finali complessivi (anni precedenti e competenza) ammontano ad euro 150.097.804,98.

### **15.3.6 Rendicontazioni da parte delle Province autonome**

Non risulta che la Giunta regionale, dall'avvio del progetto finanziato con il capitolo di bilancio U18013.0000 e fino a tutto il 2016, abbia adottato alcun atto o provvedimento dedicato all'analisi e valutazione delle rendicontazioni presentate dalle due Province e non risulta, quindi, abbia provveduto a formalizzare monitoraggi e controlli aventi ad oggetto l'utilizzo dei crediti assegnati alle due Province o loro organismi partecipati, salvo quanto descritto nelle note inviate alla Sezione in sede istruttoria, dalle quali risultano attività informali di coordinamento e verifica. In sede di risposta istruttoria la Regione riferisce<sup>79</sup> che le somme utilizzate dalle Province e dagli altri soggetti sono conformi alle tipologie di investimenti approvate.

#### Provincia autonoma di Trento

La Regione riferisce della rendicontazione presentata dal Dipartimento Affari Finanziari della Provincia autonoma di Trento comunicando che la Provincia, nel 2016, ha provveduto ad erogare parte dei 60 milioni ricevuti dalla Regione per gli interventi indicati alla *lett. c* del programma di cui alla L.R. 8/2012, ovvero euro 7.248.608,24<sup>80</sup>, per le "nuove" tipologie di investimento previste dalle deliberazioni regionali<sup>81</sup>.

La risposta istruttoria della Regione non riferisce altro in merito alla rendicontazione presentata dal Dipartimento della Provincia autonoma di Trento<sup>82</sup>. In sede di rendicontazione alla Regione, il Dipartimento comunica, tra l'altro: l'utilizzazione, tramite Cassa del Trentino, di 11,9 milioni di euro

<sup>78</sup> Accertamento nelle economie avvenuto con deliberazione regionale n. 27 dell'1 marzo 2017.

<sup>79</sup> Nota prot. 4806/31.3.2017 (pag. 24) della Regione (prot. C.d.c. n. 714/2017).

<sup>80</sup> Da quanto si deduce dalla nota della Provincia inviata alla Regione, questo importo fa parte dei 54,8 milioni impegnati dalla Provincia in opere pubbliche.

<sup>81</sup> Le modifiche delle finalizzazioni non sono state previste da legge, ma da deliberazioni regionali (deliberazione 33/2016 e deliberazione 142/2016 successivamente annullata da deliberazione 27/2017). Le "nuove" finalizzazioni riguardano anche la lettera *c* del primo programma adottato, su cui la Regione ha erogato, nel periodo 2013/2016 (con nessuna erogazione nel 2016), 60 milioni di euro.

<sup>82</sup> Sebbene la nota del Dipartimento Affari Finanziari della P.A.T. prot. n. 153966, inviata alla Regione il 16 marzo 2017, non fornisca informazioni complete e immediatamente comprensibili.

per interventi su edilizia abitativa (a privati); l'utilizzazione, tramite Cassa del Trentino, di 102,4 milioni di euro a comuni vari; l'utilizzazione, tramite Trentino Sviluppo, di 82,2 milioni di euro per investimenti diretti effettuati da alcune società; la sostituzione "con risorse proprie" delle risorse regionali collocate dalla Provincia sugli esercizi 2016 e successivi; la destinazione<sup>83</sup> delle risorse regionali al finanziamento di investimenti diretti (10 milioni sul 2016 e 10 milioni sul 2017); il mantenimento della destinazione già attribuita alle altre risorse regionali; il rientro, nelle casse della Provincia di 16,74 milioni di euro facenti parte dei 23 milioni utilizzati da APIAE (Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche), facenti parte, a loro volta, dei 40 milioni destinati al Fondo di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese; l'utilizzo in opere pubbliche dei 10 milioni destinati "sul 2016" e dei 16,74 milioni restituiti da APIAE; l'impegno, per opere pubbliche di 54,9 milioni di euro.

#### Provincia autonoma di Bolzano<sup>84</sup>

Per quanto riguarda la rendicontazione presentata dalla Ripartizione Finanze della Provincia autonoma di Bolzano, la Regione comunica che la società Alto Adige Finance (assegnataria di parte del credito regionale erogato per gli interventi che fanno capo al programma della Provincia autonoma di Bolzano) ha utilizzato euro 9.038.984,59 per gli strumenti finanziari previsti alla *lett. c)* del programma di cui alla L.R. n. 8/2012. A tal proposito, la Regione rileva la performance positiva degli investimenti del Comparto di Bolzano degli strumenti finanziari previsti dalla *lett. c)* sopra citata, evidenziando "un NAV<sup>85</sup> al 30 dicembre 2016 di euro 35.510.000 (Valore complessivo del Fondo comprensivo anche della Quota della AA Finance)". La Regione comunica che tutta la documentazione relativa alla voce di spesa "strumenti finanziari" fornita dalla SGR FININT sarà trasmessa al Consiglio regionale, così come previsto dalla deliberazione regionale n. 184/2013.

La risposta istruttoria della Regione non riferisce altro in merito alla rendicontazione presentata dalla Ripartizione Finanze della Provincia autonoma di Bolzano. In sede di rendicontazione alla Regione, la Ripartizione della P.A.B. comunica, tra l'altro: l'utilizzazione, tramite Alto Adige Finance, di euro 23,2 milioni per finanziamenti banda larga ai comuni; la sospensione della prestazione delle garanzie per l'export; il versamento, da parte di Alto Adige Finance, di euro 23,9

<sup>83</sup> Utilizzazione recepita dalla Regione con delibera n. 33/2016 (così riportato nella nota della P.A.T.).

<sup>84</sup> Nell'allegato C – prospetto predisposto dalla Corte dei conti, relativo a informazioni delle rendicontazioni presentate dalle due Province, inviato alla Regione in sede istruttoria per la compilazione e restituito dalla stessa – la Regione indica importi utilizzati anche in voci (*lettere a), b), c), e d)* del programma di cui alla LR 6/2014) per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro che non hanno la corrispondente trattazione né nella nota della P.A.B., né nella nota redatta dalla Regione e definisce "progetto concluso 2016" un progetto che è stato sospeso.

<sup>85</sup> Net Asset Value, valore complessivo netto del patrimonio del Fondo.

milioni per l'attivazione di strumenti finanziari; l'impegno di 25 milioni di euro per fondi di rotazione a favore di privati per interventi in ambito di ristrutturazioni sul piano energetico; l'utilizzazione di 19,988 milioni di euro per un fondo di rotazione per il sostegno all'acquisto della casa di proprietà; l'impegno della P.A.B. alla restituzione direttamente alla Regione di 40 milioni di euro, erogati per il finanziamento di attività economiche, secondo il relativo piano di rientro<sup>86</sup>.

### 15.3.7 Criticità rilevate

L'Amministrazione regionale dichiara, e se ne prende atto, di aver provveduto a superare le criticità evidenziate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in occasione della parifica del Rendiconto 2015. I programmi sono stati effettivamente modificati nel senso di prevedere finalizzazioni diverse per alcuni interventi<sup>87</sup>. Con la lettera datata 31 maggio 2017, in risposta alle richieste istruttorie, la Regione precisa che "l'importo di euro 189.538.320,22 corrisponde alla somma dei residui delle spese per l'attuazione di progetti d'investimenti strategici per lo sviluppo del territorio reimputati in sede di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 18/07/2016, successivamente modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 26/10/2016, per l'anno 2016. Con la deliberazione n. 38 del 16/03/2017, la Giunta regionale ha approvato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e suc. mod. e int. le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e, nel caso in questione, ha provveduto a reimputare nel Fondo Pluriennale vincolato la somma di euro 111.010.210,43. La somma di euro 53.528.109,79 corrisponde pertanto ad impegni che derivano dalla sommatoria di euro 189.538.320,22, reimputati in sede di riaccertamento straordinario dei residui, alla quale sono stati sottratti euro 111.010.210,43 inseriti nel fondo pluriennale vincolato, determinato dagli impegni reimputati al 2017 in sede di riaccertamento ordinario dei residui ed euro 25.000.000,00 di economie accertate in competenza conformemente alla deliberazione n. 27 del 1 marzo 2017. Il seguente prospetto chiarisce le tipologie degli interventi per le quali sono finalizzate le rispettive somme impegnate e reimputate, i provvedimenti di riferimento e la coerenza degli

---

<sup>86</sup> La nota di rendicontazione redatta dal Direttore della Ripartizione individua l'intervento in questione con la *lett. f)* anziché con la *lett. l)*, come indicato nel programma ora vigente, e non riferisce dell'utilizzo, dedotto dalla documentazione allegata alla stessa nota e dalla compilazione dell'allegato C (fornito dalla Regione su richiesta della Corte di conti), di euro 25.688.251,21.

<sup>87</sup> Per gli importi non ancora erogati dalla Regione e per quelli impegnati dalla P.A.T. sul bilancio 2016 e successivi, nel caso del programma P.A.T. (deliberazione regionale n. 33/2016); con destinazione dei crediti – non ancora erogati - a STA e a costruzione strade statali, nel caso del programma P.A.B. Le modifiche effettuate al programma P.A.B. (con deliberazione regionale 236/2016) non risolvono le criticità, sollevate nella Parifica 2015, per 30 milioni già erogati alla P.A.B. e mantengono il finanziamento di investimenti nel settore dell'ambiente e del paesaggio, rispettivamente per 488.000 euro e per 500.000 euro, che la deliberazione regionale n. 247/2014 aveva previsto per "finanziamento di fondi di rotazione..."; la deliberazione regionale n. 236/2016, al punto 6, prevede (dopo aver previsto le destinazioni a STA e a interventi su strade statali) che "rimane confermato quant'altro stabilito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 247 del 10 dicembre 2014 e n. 204 del 19 novembre 2015".

interventi con i vincoli legislativi previsti in materia e con le osservazioni formulate da codesta spettabile Corte in occasione della parificazione del capitolo sul Rendiconto 2015:

Delibera G.R. n. 144/2016 mod. 38/2016	RESIDUI REIMPUTATI 2016	DELIBERA RIFERIMENTO	TIPOLOGIA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	euro 43.116.740,08	77 del 23/04/2013 115 dell' 11/06/2013 199 dell' 8/10/2013 33 del 16/03/2016 27 del 1/03/2017	lett. d) attivazione di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 8/2012 che saranno impiegati dalla Provincia di Trento per l'attivazione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	euro 25.000.000,00	203 del 19/11/2015 33 del 16/03/2016 142 del 18/07/2016 27 del 1/03/2017	lett. a) investimenti diretti alla Provincia medesima in settori quali la viabilità, le piste ciclabili e i depuratori, la sanità, la scuola, oltre che ad interventi afferenti gli edifici provinciali
AA FINANCE S.P.A.	euro 95.040.797,83	77 del 23/04/2013 183 del 24/09/2013 24 del 5/02/2014 134 del 18/06/2014	Lett. c) attivazione di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 che saranno impiegati dalla società per l'attivazione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso e secondo la disciplina definita dalla Giunta regionale (60.040.797,83 euro) lett. f) fondo di rotazione per il finanziamento dell'acquisto di aree produttive (euro 10.000.000,00) lett. g.) finanziamento di fondi chiusi di diritto italiano che investano in obbligazioni (mini bond) emesse da aziende che svolgano attività sul territorio provinciale (euro. 15.000.000,00) lett. h) concessione di crediti (mezzanini) alle imprese tali da facilitare l'accesso delle stesse al credito bancario (euro 5.000.000,00) Lett. m) finanziamento dell'aumento del capitale di rischio dei consorzi di garanzia (euro 5.000.000,00)
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	euro 26.380.782,31	204 del 19/11/2015 236 del 21/12/2016	Alla data del riaccertamento la somma era riferita alle tipologie di interventi previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 204/2015 ma con deliberazione n. 236/2016 gli stessi sono stati rivisti e tale somma riguarda la lett. a) finanziamento delle spese per la progettazione e la realizzazione di lavori di costruzione (strade statali) nell'ambito degli investimenti utili al sistema economico locale
<b>TOTALE</b>	<b>euro 189.538.320,22</b>		
Delibera G.R. n. 38 /2017	F.P.V. 2017	DELIBERA RIFERIMENTO	TIPOLOGIA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	euro 24.944.933,91	77 del 23/04/2013 115 del 11/06/2013 199 dell' 8/10/2013 33 del 26/02/2016 27 del 1/03/2017	lettere d) attivazione di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 8/2012 che saranno impiegati dalla Provincia di Trento per l'attivazione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso
AA FINANCE S.P.A.	euro 86.065.276,52	77 del 23/04/2013 183 del 24/09/2013 24 del 5/02/2014 134 del 18/06/2014	Lett. c) attivazione di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 che saranno impiegati dalla società per l'attivazione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso e secondo la disciplina definita dalla Giunta regionale (51.065.276,52 euro) lett. f) fondo di rotazione per il finanziamento dell'acquisto di aree produttive (euro 10.000.000,00) lett. g.) finanziamento di fondi chiusi di diritto italiano che investano in obbligazioni (mini bond) emesse da aziende che svolgano attività sul territorio provinciale (euro. 15.000.000,00) lett. h) concessione di crediti (mezzanini) alle imprese tali da facilitare l'accesso delle stesse al credito bancario (euro 5.000.000,00) Lett. m) finanziamento dell'aumento del capitale di rischio dei consorzi di garanzia (euro 5.000.000,00)
<b>TOTALE</b>	<b>euro 111.010.210,43</b>		

Il presupposto giuridico seguito in sede di riaccertamento, sia straordinario che ordinario sulla base del quale gli importi sono stati mantenuti a residui ovvero sono stati reimputati è la presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata ma con esigibilità diversa, che si concretizza per le concessioni di credito nel momento in cui i singoli soggetti provvedono a richiedere l'erogazione mentre per gli strumenti finanziari la liquidazione è subordinata ai richiami effettuati dalla Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.. Per quanto riguarda la somma di euro 35.000.000,00 assegnata per finanziare le tipologie di investimenti di cui alle lett. f), g) h) ed m) approvate con deliberazione della Giunta regionale n.183 del 24/09/2013 e succ. mod. e int. di cui sopra, si fa presente che la Provincia di Bolzano ha provveduto, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 516 del 16 maggio 2017 a rivedere alcune tipologie di interventi già approvati; tale provvedimento è stato recepito dalla Giunta regionale nella seduta del 30 maggio 2017 con propria deliberazione n. 138 che è stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione nella sezione Delibere. Si precisa quindi che le tipologie di cui alle lett. h) ed m) sopra citate sono state eliminate, la lett. f) è stata sostituita con la previsione della concessione di credito a favore della Provincia Autonoma di Bolzano di euro 15.000.000,00 per il finanziamento di investimenti nel settore dell'edilizia; la lett. g) è stata sostituita con la previsione dell'attribuzione della concessione di credito a favore della Provincia Autonoma di Bolzano di euro 5.000.000,00 per il finanziamento di spese relative alla costruzione di immobili destinati al servizio sanitario mentre la restante somma di euro 15.000.000,00 è stata attribuita alla Società AA FINANCE S.p.A. per finanziare ulteriormente la tipologia di investimenti di cui alla lett. a) e precisamente i fondi di rotazione per investimenti degli enti locali nel settore della banda larga, di cui 5.000.000,00 destinati ai collegamenti delle zone produttive.”.

La Regione comunica<sup>88</sup> anche, pur non segnalando atti ufficiali correlati, che la Provincia autonoma di Trento ha già provveduto a concordare con la Regione un piano di ammortamento per il rimborso della concessione di credito di 60 milioni di euro.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, permane la criticità della mancata trasposizione nella legge regionale 8/2012 e nelle altre norme regionali ad essa collegate degli obblighi, limiti e divieti *ex lege* 350/2003, seppur la Regione abbia comunicato<sup>89</sup> di “aver provveduto a rivedere la propria normativa emanata in merito al sostegno di progetti per lo sviluppo del territorio regionale” al fine di conformarsi alle osservazioni mosse dalle Sezioni riunite in sede di parifica del

<sup>88</sup> A pag. 23 della risposta istruttoria del 31.3.2017.

<sup>89</sup> Nella risposta istruttoria del 31 marzo 2017 prot n. 4806 (prot. C.d.c. n. 714/2017).

rendiconto 2015. La criticità permane, considerando che la LR. n. 8/2012 e sue integrazioni (leggi regionali nn. 6/2014 e 22/2015) non risolvono le problematiche e criticità evidenziate dalle Sezioni Riunite. La revisione normativa affermata dalla Regione sembrerebbe riguardare l'abrogazione di una norma - l'articolo 9 della legge di stabilità 2016 (la LR. n. 28/2015) - che disponeva il finanziamento<sup>90</sup> di un progetto di sostegno del trasporto integrato previsto “per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8”; la Regione ritiene che con l'abrogazione di tale articolo 9 si sia dato atto “del recepimento delle osservazioni formulate da codesta Corte sull'argomento.”.

Si segnala che la Regione nell'arco dell'anno 2016 non aveva ancora provveduto ad adottare atti amministrativi di carattere regolamentare, pur prendendo atto che, nella risposta istruttoria, l'Amministrazione regionale comunica la “previsione di una nuova regolamentazione concernente le modalità e i criteri da seguire per la gestione del fondo” e che in tempi brevi una proposta di deliberazione verrà sottoposta alla Giunta regionale. In particolare è previsto: “la prassi da seguire per l'assegnazione e l'erogazione dei fondi, sia che questa avvenga direttamente a favore delle due Province sia ad altri soggetti; l'obbligo di specificare le tipologie degli interventi da realizzare e la conformità dell'utilizzo delle risorse secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione e dall'art. 3 commi da 16 a 21 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003”; i termini entro i quali rendicontare; il rimborso delle somme ricevute dalla Regione sulla base di un piano di ammortamento; “specifiche in merito alla prassi da seguire per la liquidazione delle somme destinate all'attivazione degli strumenti finanziari e chiarimenti sulla rendicontazione delle somme erogate”. Si annota che la conformità dei programmi a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione e dalla legge n. 350/2003 è richiamata nelle premesse della deliberazione regionale n. 236/2016 (programma Provincia di Bolzano) e non è menzionata nelle deliberazioni regionali 2016 relative al programma della Provincia di Trento (nn. 33/2016 e 142/2016).

L'Amministrazione regionale, in effetti, è nuovamente intervenuta, con nota del 15 giugno 2017, rispondendo alle osservazioni formulate nella Sintesi degli Esiti istruttori, ribadendo sostanzialmente quanto illustrato nelle precedenti note, integrandole con la comunicazione dell'intervenuta adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12 giugno 2017, con la quale ha introdotto nuove modalità operative per l'attribuzione, l'erogazione, la rendicontazione e il rimborso delle somme concernenti il progetto finalizzato al sostegno degli investimenti strategici, stabilendo peraltro: la prassi da seguire per le assegnazioni delle somme finalizzate a concessioni di

---

<sup>90</sup> Era previsto uno stanziamento annuo pari a 6 milioni per gli esercizi 2016-2018 (poi modificati in 2017-2018).

credito; una comunicazione costante sull'andamento dei progetti da attuarsi attraverso l'obbligo da parte delle Province di trasmettere tempestivamente ogni successivo atto che modifica o integra i programmi approvati dalla Giunta regionale, anche se pertinente alle proprie società controllate; la conformità dell'utilizzo delle risorse regionali a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 3 commi da 16 a 21 dalla legge n. 350 del 24 dicembre 2003 per le concessioni di credito che saranno assegnate dalla Regione; il termine entro il quale provvedere alla rendicontazione e le modalità di presentazione della stessa; la restituzione, entro il termine stabilito per la durata delle concessioni, delle somme dovute alla Regione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o delle società controllate dalle stesse, sulla base di un piano di ammortamento concordato con la Regione medesima secondo precise prescrizioni; la prassi da seguire per la liquidazione delle somme destinate all'attivazione degli strumenti finanziari e per la rendicontazione delle somme erogate.

Per quanto riguarda la restituzione delle somme dovute, la Giunta provinciale di Trento, con propria deliberazione n. 2285 del 16 dicembre 2016 ha autorizzato il rimborso della concessione di credito assegnata con deliberazioni n. 77 del 23 aprile 2013, n. 115 dell'11 giugno 2016 e seguenti e pari ad euro 60 milioni attraverso un piano di ammortamento con scadenza 31 dicembre 2032; tale piano è all'attenzione dell'Amministrazione in quanto il recepimento del provvedimento provinciale presuppone il rispetto dei parametri previsti con il provvedimento sopra descritto.

Risulta, inoltre, che la Provincia autonoma di Bolzano, con la deliberazione n. 622 del 13.06.2017, ha provveduto ad approvare il rispettivo piano di rientro afferente l'utilizzo delle risorse regionali per lo sviluppo del territorio. Anche per questa deliberazione si impone la verifica, da parte della Regione, del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente e di quelli richiamati dalla deliberazione della G.R.167 del 2017.

Relativamente all'obbligo di definire il rapporto contrattuale di concessione di un mutuo tra la Regione e le Province o gli enti strumentali, l'Amministrazione regionale chiarisce che sono le norme regionali e provinciali nonché gli atti amministrativi che hanno disposto tali operazioni a costituire il titolo giuridico in base al quale tali obbligazioni si sono perfezionate.

In conclusione, richiamando e ribadendo, per quanto occorra, le osservazioni già formulate riguardo al capitolo in esame nella deliberazione n. 1/SSRRTAA/2016/PARI e tenuto conto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione regionale:

- a) Sulla finalizzazione delle risorse concesse a credito, si rileva che la Regione, con riferimento agli atti di gestione del Capitolo in esame, relativi all'esercizio 2016, nonché alle ulteriori

deliberazioni della Giunta regionale intervenute nel 2017 (nn. 27, 38, 138 e 167) si è adeguata ai rilievi formulati nelle precedenti relazioni di parifica (che hanno portato anche alla parziale non parifica del correlato capitolo del rendiconto 2015) ed ha quindi modificato, su richiesta delle Province, i Programmi originari, destinando le risorse non ancora spese ad investimenti diretti degli Enti, che ne arricchiscono il rispettivo patrimonio secondo la definizione di investimenti formulata dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003 e dei vincoli di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.

- b) Con riferimento alle somme già impegnate negli esercizi precedenti al 2016, mantenute a residui, ed a quelle erogate o da erogare, per le quali non sia intervenuta la modifica di adeguamento alle richiamate norme costituzionali e legislative in materia di investimenti realizzati con il ricorso a debito, permangono gli effetti della pronuncia di parziale non parificazione del Capitolo 13200000 (Progetto sviluppo territorio, ex art. 1 l.r. 8/2012), di cui alla deliberazione n. 1/2016/SSRRTAA/PARI delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige PARI [nonché, in relazione a quanto disposto sull'argomento de quo, dalle pronunce nn. 2 e 3/2016 delle medesime Sezioni]. Infatti, si rileva che le Sezioni Riunite nella decisione n. 2/2016/PARI – nel respingere l'incidente di costituzionalità sollevato dalla Procura regionale di Bolzano – hanno evidenziato che all'art. 1, c. 1, della l.r. n. 8/2012 può essere data una lettura costituzionalmente orientata, purché le somme concesse a credito dalla Regione siano destinate ad investimenti ai sensi dell'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003, con conseguente arricchimento diretto del patrimonio dell'Ente.
- c) La Regione, per altro verso, deve ancora provvedere alle richieste modifiche normative nei termini precisati dalla decisione del giudizio di parifica del Rendiconto 2015.
- d) Si prende atto che la Regione ha provveduto, con la deliberazione giuntale n. 167/2017, alla introduzione di una nuova regolamentazione delle procedure per l'attribuzione, l'erogazione, la rendicontazione e il rimborso (alla Regione) delle somme finalizzate al progetto per lo sviluppo del territorio (LR 8/2012); in tale ambito ha disposto che le risorse regionali che saranno assegnate dalla Regione dovranno essere utilizzate conformemente a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003.
- e) Va peraltro precisato che:
1. le nuove disposizioni devono essere interpretate ed eseguite con riferimento a tutti gli impegni, e loro variazioni, in essere sul Capitolo in esame (U18013.0000), sia nella forma di competenza, che di residui;

2. parimenti la Regione dovrà attuare i preannunciati controlli e misure di perfezionamento delle rendicontazioni, considerata anche l'inadeguatezza delle stesse, fornite dalle Province autonome, già rilevata in precedenza dalla Corte ed anche dalla stessa Amministrazione.
- f) La Regione, inoltre, pur tenendo conto di quanto precisato nelle richiamate note e, da ultimo, in quella del 15 giugno 2017, non ha ancora provveduto, allo stato degli atti, come invece richiesto dalla Corte in sede di giudizio di parificazione del precedente anno, all'obbligo di definire il rapporto contrattuale (di concessione di un mutuo) tra la Regione e le Province nonché con i loro enti strumentali, nell'ambito del quale assicurare l'effettivo rispetto, da parte delle medesime Province e loro enti strumentali, dei vincoli, obblighi e divieti di cui alla legge 350/2003, nonché dell'obbligo di definire il piano di ammortamento del debito assunto: il medesimo contratto dovrà anche ottemperare al divieto di emettere prestiti di tipo *bullet*, che comportano il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. La definizione dei contratti ("di mutuo", cfr. relazioni allegata alla deliberazione 1/2016/SSRR/TAA/PARI) per la regolazione del rapporto di concessione di credito è rilevante sia con riferimento alle Province autonome che ai loro enti strumentali: ciò al fine di chiarire se le somme concesse in credito dalla Regione alle società costituiscano loro debito diretto, nei confronti della Regione, ovvero se le stesse società si configurino come mero gestore di somme ricevute di fatto a debito dalle Province autonome medesime (cfr. relazione allegata delibera n. 3/SSRR/TAA/2016/PARI e relazione allegata alla delibera n. 2/SSRR/TAA/2016/PARI). Si rileva pertanto che permane l'obbligo di regolazione civilistica dei rapporti di debito/credito già instaurati tra la Regione e le Province autonome e le loro società/enti strumentali.
- g) Le deliberazioni delle Province autonome devono comunque essere verificate e perfezionate con riferimento a tutti gli elementi e le condizioni previste, in particolare per la corretta finalizzazione delle somme concesse a credito, per la configurazione degli elementi costitutivi di un contratto di mutuo, ivi compreso il piano di ammortamento, e per le verifiche relative alla loro esecuzione; alle stesse, inoltre, si ritiene debba comunque conseguire la stipula del contratto; in ogni caso, inoltre e per le motivazioni sopra illustrate, devono essere perfezionati i corrispondenti atti riguardanti gli enti strumentali in riferimento alle somme loro concesse a credito dalla Regione.
- h) Nell'attuazione di quanto sopra precisato, va tenuto conto che le norme regionali e provinciali (quali, ad esempio l'articolo 5 della L.P. Trento n. 20/2016) che attuano il disposto dell'articolo

79<sup>91</sup> dello Statuto di autonomia, relativamente al sistema territoriale integrato, nel cui ambito compete alle Province il coordinamento della finanza pubblica degli enti appartenenti al sistema stesso, non possono essere interpretate come deroga ai vincoli di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comi da 16 a 21 della legge n. 350/2003; ciò, considerato che lo stesso articolo 79 prevede sia l'espresso richiamo all'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio di cui alla legge 243/2012, ai quali è ascrivibile anche il predetto divieto, sia in quanto il medesimo articolo 79 (comma 3) pone il limite del rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica dello Stato, alle quali pure tali divieti e limiti sono correlabili (vedasi al proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2017<sup>92</sup>).

- i) Si ritiene pertanto che, oltre a quanto sopra specificato per la Regione, le Amministrazioni interessate debbano assicurare la corretta finalizzazione ad investimenti rientranti nelle definizioni di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 350/2003, delle somme, riferibili al capitolo di bilancio e rendiconto in esame, comunque concesse a credito da parte della Regione medesima.

---

<sup>91</sup> Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

<sup>92</sup> “[...]Con riguardo ai dialettici profili ermeneutici precedentemente sintetizzati, occorre innanzitutto precisare che l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite. Prima ancora che una conseguenza giuridica dello spostamento di tale competenza statale dal terzo al secondo comma dell’art. 117 Cost. per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, la finanza di regioni ed enti locali concorre con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci e del coordinamento della finanza pubblica (in tal senso, in un affollato contesto di recenti disposizioni, merita di essere ricordato l’art. 1, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ove si stabilisce che le amministrazioni pubbliche «concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità»; con precisazione che il «concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci e del coordinamento della finanza pubblica». Già prima dello spostamento della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» dal terzo al secondo comma dell’art. 117 Cost., questa Corte aveva precisato che i vincoli generali a tutela dell’equilibrio finanziario e dei bilanci riguardano in modo indifferenziato tutti gli enti operanti nell’ambito del sistema di finanza pubblica allargata.”

## 16 RISORSE UMANE

### 16.1 Disposizioni

In materia di organizzazione e risorse umane si registra, in primis, la conclusione dell'iter relativo alla disciplina del trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del personale amministrativo, in servizio presso gli uffici giudiziari delle province di Trento e di Bolzano, dallo Stato alla Regione Trentino Alto Adige. Infatti, in data 29 dicembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma di attuazione statutaria, emanata con il d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, che prevede la delega alla Regione delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa ed organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale, e dispone il trasferimento ai ruoli della Regione del personale amministrativo, che è attualmente assegnato agli uffici giudiziari nel territorio regionale. Le persone interessate dalla nuova norma sono circa 400 e il decreto, nel disciplinare in particolare le modalità di trasferimento del personale statale alla Regione, specifica le procedure di opzione e di inquadramento del personale stesso, al quale è assicurato il rispetto della posizione giuridica ed economica in godimento. Con il bilancio di previsione 2017 (legge regionale n. 18 del 15 dicembre 2016), in attuazione di tale delega, sono state previste le risorse necessarie nel “Fondo spese obbligatorie” (capitolo U20011.0000) per l'importo di 17,091 milioni di euro.

Si evidenzia inoltre l'approvazione della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 recante “Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, che conferma il supporto della Regione agli uffici giudiziari attraverso l'assunzione di un massimo di 25 unità di personale a tempo indeterminato. Fino a tale data questo personale era distaccato presso la Regione e regolato da accordi con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Economia e della Finanza.

In ordine ai provvedimenti adottati nel corso dell'anno 2016 in materia di personale, si segnala che la Giunta regionale, con deliberazione n. 5 del 20 gennaio 2016, in sede di determinazione delle linee di indirizzo relative alla gestione delle risorse umane per l'anno 2016, ha provveduto ad individuare misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, in aggiunta a quelle previste dalla legislazione regionale ed in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 27/2015. In

particolare è stato stabilito che la spesa per il lavoro straordinario effettuato nell'anno 2016 non superi quella del 2015, ridotta del 20 per cento.

In materia di rinnovo contrattuale sono state previste alcune disposizioni nella legge di stabilità 2017 (legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17); in particolare:

- con l'articolo 5 è stato modificato l'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 “Legge regionale di stabilità 2016” in relazione al triennio di riferimento per il rinnovo contrattuale del personale regionale (triennio 2016-2018 anziché 2015-2017), allineando in tal modo il riferimento temporale a quello previsto dalla legislazione statale. È rimasto invariato l'onere previsto a regime per il rinnovo contrattuale, già autorizzato in euro 495.000;
- conseguentemente a quanto disposto dall'articolo 5, l'articolo 6 ha modificato il triennio contrattuale di riferimento indicato nell'articolo 7 comma 5-bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 (comma introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 “Legge regionale di stabilità 2016”), il quale prevede che nell'ambito degli oneri per la contrattazione (ora per il triennio 2016-2018) una quota delle risorse possa essere destinata dal contratto collettivo quale incentivo alla riduzione di orario finalizzato al ricambio generazionale.

La citata legge regionale di stabilità 2017 reca ulteriori disposizioni in materia di personale:

- sono state modificate le leggi regionali riguardanti l'accesso e l'affidamento di incarichi di direzione e di dirigenza. In particolare, relativamente al reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, l'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17 ha modificato l'art. 5 della legge regionale n. 3/2000, prevedendo la possibilità di utilizzare le graduatorie approvate dal Consiglio regionale, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai rispettivi Consigli, nonché dalle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano, anche senza reciprocità;
- la possibilità di iscriversi all'albo dei dirigenti della Regione è stata estesa anche a coloro che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni dirigenziali a seguito di superamento di esame in analoghi concorsi o procedure indetti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano o dai Comuni della Regione; ulteriormente è stata introdotta la possibilità di affidare l'incarico di dirigente, nel limite massimo del 10% della dotazione della dirigenza e comunque per almeno 1 unità, con contratto a tempo determinato a persone esterne di comprovata esperienza e competenza (art. 11 della legge regionale n. 17/2016 che modifica l'art. 24 della legge regionale n. 15/1983).

Infine, con l'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7, che ha introdotto modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 15/1983, è stata prevista la possibilità di conferire incarichi di direzione

d'ufficio anche a personale comandato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano.

## 16.2 Consistenza e spesa

Per quanto concerne l'assetto organizzativo della struttura regionale, il decreto del Presidente della Regione 21 gennaio 2015, n. 23, prevede la costituzione di 5 strutture dirigenziali, 19 uffici centrali nonché 16 uffici del Giudice di pace, con attribuzione alla Segreteria della Giunta della funzione di collegamento e di coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e di verifica di progetti ed iniziative che coinvolgono più strutture. L'amministrazione fa presente che, tenuto conto dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 16, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", è in corso di definizione una revisione della struttura organizzativa regionale.

L'amministrazione ha fornito<sup>93</sup> i dati, compendati nella tabella che segue, relativi alla consistenza del personale distribuita per posizione economico-professionale e per struttura. Complessivamente le unità di personale al 31 dicembre 2016 ammontano a 304 unità e comprendono il personale distaccato presso gli uffici giudiziari (n. 25 unità) e quello in posizione di comando (n. 2 unità presso altro ente e n. 5 unità da altro ente).

Rispetto all'esercizio precedente la consistenza del personale è diminuita di 12 unità, con distribuzione in tutte le strutture e, in misura maggiore, negli Uffici del Giudice di pace (- 5 unità) e nella Segreteria della Giunta (- 3 unità).

---

<sup>93</sup> Punto 13 della nota 0004806/P del 3 aprile 2017.

**Tabella 59 – Consistenza del personale al 31 dicembre 2016**

Descrizione Struttura	Posizioni economico-professionali	Unità/Teste	Tempo determinato	Tempo indeterminato	In comando da altro ente
Presidenza e Segreterie Assessori	B1-B2-B2S	1	0	1	0
	B3-B4-B4S	6	2	2	2
	C1-C2-C3	4	3	0	1
	<b>Totale struttura</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Segreteria della Giunta regionale	A1-A2-A3	13	0	13	0
	B1-B2-B2S	21	0	21	0
	B3-B4-B4S	11	0	11	0
	C1-C2-C3	22	0	22	0
	Dirigente	1	0	0	1
	<b>Totale struttura</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>1</b>
Ripartizione I - Risorse umane e Bilancio  (art.24 della LR 15/1983 e art.8, comma 2, della L.R. 5/2009)	B1-B2-B2S	6	0	6	0
	B3-B4-B4S	9	0	9	0
	C1-C2-C3	15	0	15	0
	Dirigente	1	0	1	0
	<b>Totale struttura</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
Ripartizione II - Affari istituzionali, comp.ordinamentali e previdenza  (art.24 della LR 15/1983 e art.8, comma 2, della L.R. 5/2009)	B1-B2-B2S	2	0	2	0
	B3-B4-B4S	6	0	6	0
	C1-C2-C3	6	0	6	0
	Dirigente	1	0	1	0
	<b>Totale struttura</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Ripartizione III - Minoranze linguistiche ed integrazione europea	A1-A2-A3	3	0	2	1
	B1-B2-B2S	5	0	5	0
	B3-B4-B4S	7	0	7	0
	C1-C2-C3	20	0	20	0
	Dirigente	1	0	1	0
	<b>Totale struttura</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
Ripartizione IV - Supporto all'attività giudiziaria e Giudici di Pace	B1-B2-B2S	1	0	1	0
	B3-B4-B4S	2	0	2	0
	C1-C2-C3	5	0	5	0
	<b>Totale struttura</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Uffici dei Giudice di Pace	A1-A2-A3	7	0	7	0
	B1-B2-B2S	33	0	33	0
	B3-B4-B4S	38	0	38	0
	C1-C2-C3	30	0	30	0
	<b>Totale struttura</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
Personale distaccato presso gli uffici giudiziari	B1-B2-B2S	2	0	2	0
	B3-B4-B4S	21	11	10	0
	C1-C2-C3	2	0	2	0
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Personale in comando presso altro ente pubblico	B1-B2-B2S	1	0	1	0
	C1-C2-C3	1	0	1	0
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>304</b>	<b>16</b>	<b>283</b>	<b>5</b>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

Nel corso del 2016 sono state retribuite 4.354 ore di “lavoro straordinario” che hanno coinvolto 148 dipendenti, per una spesa complessiva di euro 91.733 (spesa oraria media euro 21,06). E’ stato rispettato quanto disposto dall’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 27/2015, che imponeva una riduzione del 20% della spesa per il lavoro straordinario (la spesa 2015 era pari ad euro 137.866).

Per quanto concerne il “fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa”, liquidato nel 2016 e riferito all'attività lavorativa svolta nell'anno 2015, l'amministrazione precisa che lo stesso è stato quantificato in euro 616.914, esclusi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione; detto importo è stato ripartito fra il personale dell'area non dirigenziale in base alle nuove modalità approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 156 del 21 luglio 2014. Il premio individuale è stato determinato ripartendo il fondo assegnato alla struttura o sua articolazione fra i dipendenti ivi assegnati, tenendo conto dei coefficienti stabiliti dalle intese, della tipologia del rapporto di lavoro,

delle giornate di presenza utili prestate nell'anno 2015 e della valutazione della prestazione conseguita dal dipendente effettuata dal superiore gerarchico.

In corso d'esercizio sono state promosse varie iniziative formative (nelle materie: sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzazione, giuridiche, informatiche, Giudici di Pace, linguistiche etc.) che hanno coinvolto 605 soggetti. L'amministrazione riferisce<sup>94</sup> che è stata autorizzata una spesa di euro 50.157 e pagato un importo pari a euro 40.534.

Complessivamente il costo del personale dipendente è stato quantificato dall'amministrazione in euro 11.903.595<sup>95</sup>, non comprensivo dei contributi previdenziali, dell'IRAP e di altre spese indirette di minore entità (quali, a titolo di esempio, gli assegni familiari e la formazione). La suddivisione del costo complessivo per tipologia di spesa e per area di appartenenza è la seguente.

**Tabella 60 – Costo complessivo del personale**

Qualifica Posiz. economica prof.le	numero mensilità (*)	numero dipendenti equiv.ti	oneri "stipendiali" (tab. 12 conto annuale)	produtt.	straord.	missioni	indennità accessorie e altro	buoni pasto (^)	arretrati	totale spesa
Qualifica dirigenziale a tempo indeter.	12,00	1,00	75.007	11.120	0	410	50.396	670	0	137.603
Qualifica dirigenziale a tempo deter. (#)	34,00	2,83	193.018	32.633	0	3.512	127.645	1.899	0	358.707
Posizione economica C3 (+)	808,66	67,39	2.694.990	167.905	51.228	7.577	726.329	45.173	12.551	3.705.753
Posizione economica C2 (+)	207,04	17,25	606.463	44.560	6.690	903	130.125	11.566	4.215	804.522
Posizione economica di accesso C1 (+)	114,01	9,50	292.493	23.638	750	1.940	64.671	6.369	0	389.861
Posizione economica B4S	480,01	40,00	1.321.089	87.474	5.871	1.085	206.551	26.814	9.519	1.658.403
Posizione economica B4	356,55	29,71	863.471	68.751	4.796	411	146.300	19.918	8.056	1.111.703
Posizione economica di accesso B3	74,46	6,21	170.338	14.506	2.176	71	25.988	4.160	1.147	218.386
Posizione economica B2S	286,05	23,84	730.302	47.792	8.008	447	104.409	15.979	4.818	911.755
Posizione economica B2	375,58	31,30	837.476	60.948	5.110	908	148.530	20.981	8.651	1.082.604
Posizione economica di accesso B1	114,00	9,50	249.438	17.343	22	199	33.270	6.368	0	306.640
Posizione economica A3	159,46	13,29	344.359	24.031	6.910	1.334	70.498	8.908	1.924	457.964
Posizione economica A2	69,13	5,76	143.548	9.516	0	201	23.570	3.862	1.132	181.829
Posizione economica di accesso A1	12,00	1,00	23.428	1.385	0	0	2.517	670	0	28.000
<b>Totale a tempo indeterminato</b>	<b>3.102,95</b>	<b>258,58</b>	<b>8.545.420</b>	<b>611.602</b>	<b>91.561</b>	<b>18.998</b>	<b>1.860.799</b>	<b>173.337</b>	<b>52.013</b>	<b>11.353.730</b>
Personale a tempo determinato	177,14	14,76	377.374	31.159	172	721	130.544	9.895	0	549.865
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.280,09</b>	<b>273,34</b>	<b>8.922.794</b>	<b>642.761</b>	<b>91.733</b>	<b>19.719</b>	<b>1.991.343</b>	<b>183.232</b>	<b>52.013</b>	<b>11.903.595</b>

(\*) Il numero di mensilità (cedolini di stipendio) è definito in base ai criteri riportati nelle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato per la rilevazione del Conto annuale prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001 (include il personale reg.le comandato o/o altre Amministrazioni).

(#) Funzionari incaricati a tempo determinato della preposizione a strutture dirigenziali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15.7.2009, n. 5.

(+) Gli importi riportati in colonna "indennità accessorie e altro" ricomprendono l'indennità di direzione ed il relativo assegno personale pensionabile, nonché l'indennità di coordinamento.

(^) La spesa per il servizio alternativo di mensa è determinata per ciascuna qualifica rapportando il costo complessivo al corrispondente numero di dipendenti equivalenti.

*Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria*

Con gli omologhi dati l'amministrazione ha calcolato il costo medio pro-capite del personale, suddiviso anche per area professionale di appartenenza, e ha presentato un resoconto, dal quale è stata estratta la tabella che segue, che dimostra un costo medio pro-capite pari ad euro 43.547 che si

<sup>94</sup> Punto 18 della nota 0004806/P del 3 aprile 2017.

<sup>95</sup> Punto 13 della nota 0004806/P del 3 aprile 2017.

trova tra un valore massimo di euro 137.603 della qualifica di dirigente a tempo indeterminato e un minimo di euro 28.000 della posizione economica di accesso A1.

**Tabella 61 – Costo pro-capite**

Qualifica Posiz. economica prof.le	numero mensilità	numero dipendenti equiv.ti	oneri stipendiali	produtt.	straord.	missioni	indennità accessorie e altro	buoni pasto (^)	arretrati	costo pro-capite
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	12,00	1,00	75.007	11.120	0	410	50.396	670	0	<b>137.603</b>
Qualifica dirigenziale a tempo determinato (#)	34,00	2,83	68.124	11.518	0	1.240	45.051	670	0	<b>126.603</b>
Posizione economica C3 (+)	808,66	67,39	39.992	2.492	760	112	10.778	670	186	<b>54.990</b>
Posizione economica C2 (+)	207,04	17,25	35.150	2.583	388	52	7.542	670	244	<b>46.629</b>
Posizione economica di accesso C1 (+)	114,01	9,50	30.786	2.488	79	204	6.807	670	0	<b>41.034</b>
Posizione economica B4S	480,01	40,00	33.027	2.187	147	27	5.164	670	238	<b>41.460</b>
Posizione economica B4	356,55	29,71	29.061	2.314	161	14	4.924	670	271	<b>37.415</b>
Posizione economica di accesso B3	74,46	6,21	27.452	2.338	351	11	4.188	670	185	<b>35.195</b>
Posizione economica B2 super	286,05	23,84	30.637	2.005	336	19	4.380	670	202	<b>38.249</b>
Posizione economica B2	375,58	31,30	26.758	1.947	163	29	4.746	670	276	<b>34.589</b>
Posizione economica di accesso B1	114,00	9,50	26.257	1.826	2	21	3.502	670	0	<b>32.278</b>
Posizione economica A3	159,46	13,29	25.914	1.808	520	100	5.305	670	145	<b>34.462</b>
Posizione economica A2	69,13	5,76	24.918	1.652	0	35	4.091	670	196	<b>31.562</b>
Posizione economica di accesso A1	12,00	1,00	23.428	1.385	0	0	2.517	670	0	<b>28.000</b>
<b>Totale personale a tempo indeterminato</b>	<b>3.102,95</b>	<b>258,58</b>	<b>33.048</b>	<b>2.365</b>	<b>354</b>	<b>73</b>	<b>7.196</b>	<b>670</b>	<b>201</b>	<b>43.908</b>
Personale a tempo determinato	177,14	14,76	25.564	2.111	12	49	8.843	670	0	<b>37.249</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.280,09</b>	<b>273,34</b>	<b>32.643</b>	<b>2.352</b>	<b>336</b>	<b>72</b>	<b>7.285</b>	<b>670</b>	<b>190</b>	<b>43.547</b>

(#) Funzionari incaricati a tempo determinato della preposizione a strutture dirigenziali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15.7.2009, n. 5.  
(+ ) la spesa del personale dell'area C include l'indennità di direzione, il relativo assegno personale pensionabile e l'indennità di coordinamento.  
(^) La spesa per il servizio alternativo di mensa è determinata per ciascuna qualifica in rapporto al corrispondente numero di dipendenti equivalenti rispetto al totale.

*Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria*

Per completare il quadro della spesa per il personale, al costo complessivo pari ad euro 11.903.595, si aggiungono gli oneri contributivi che ammontano ad euro 3.561.769 e le imposte per euro 858.566<sup>96</sup> e si raggiunge una spesa complessiva pari a circa 16,32 milioni di euro.

È stata verificata la concordanza della spesa, come sopra illustrata, con gli importi risultanti dal Rendiconto 2016. In particolare, nel conto del bilancio il “Programma n. 10 - Risorse umane”<sup>97</sup> totalizza impegni per 18,52 milioni di euro e pagamenti di competenza per 17,92 milioni di euro ed è comprensiva di spese che incidono indirettamente sul costo del personale.

La tabella che segue illustra dettagliatamente tutti i capitoli che compongono tale spesa, e, per avere preciso riscontro con i conteggi sopra esposti, la stessa è stata anche suddivisa in spese dirette ed indirette.

<sup>96</sup> Dati rinvenuti dalla tabella n. 14 del conto annuale “altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro”.

<sup>97</sup> Compreso nella missione n. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

**Tabella 62 – Spesa “Risorse umane” - impegni e pagamenti**

Capitolo	Descrizione	Impegni competenza	Pagamenti competenza
U01101.0000 e U01101.0450	Retribuzioni lorde per il personale	11.119.716	11.118.816
U01101.0030 e U01101.0480	Contributi a carico dell'ente	3.561.770	3.561.770
U01101.0060	Rimborsi vari (comando, distacco..)	706.789	257.278
U01101.0090 e U01101.0540	Missioni e trasferimenti	19.719	19.719
U01101.0120 e U01101.0570	Servizio mensa	270.000	251.962
U01101.0150 e U01101.0600	Produttività	650.361	650.361
<b>Totale spese dirette</b>		<b>16.328.355</b>	<b>15.859.906</b>
U01101.0180	Anticipazioni TFR	224.760	224.760
U01101.0210	Accertamenti sanitari	6.657	4.412
U01101.0270	Formazione	46.726	30.577
U01101.0300	Assegnazione circolo ricreativo	15.000	15.000
U01101.0360	Integrazione TFR	175.943	132.222
U01101.0390	Assegno integrativo a carico regione	416.121	416.121
U01101.0420	Corresponsione al personale cessato del TFR a carico INPDAP	344.825	269.927
U01101.0630	IRAP su retribuzioni	962.326	962.326
<b>Totale spese indirette</b>		<b>2.192.358</b>	<b>2.055.347</b>
<b>PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE</b>		<b>18.520.713</b>	<b>17.915.253</b>

Fonte: conto del bilancio 2016, delibera n. 96/2017

Confrontando la spesa di competenza, impegni e pagamenti, degli anni 2015-2016 si ricava che gli impegni sono diminuiti dello 0,9% e i pagamenti sono aumentati di circa il 4%, come illustrato nella tabella seguente.

**Tabella 63 – Confronto spesa 2015<sup>98</sup>-2016**

RISORSE UMANE	2015	2016	differenza 2016/2015	
impegni c/competenza	18.689.336	18.520.713	-	168.622 -0,90%
pagamenti c/competenza	17.191.704	17.915.253		723.549 4,21%

Fonte: Corte dei conti

Come riferito, dal 2017 è stato disposto il trasferimento ai ruoli della Regione di personale amministrativo degli uffici giudiziari statali (circa 400 unità) operanti nel territorio regionale. Con il bilancio di previsione 2017 (legge regionale n. 18 del 15 dicembre 2016) sono state previste le risorse necessarie nel “Fondo spese obbligatorie” (capitolo U20011.0000) per l’importo di 17,091 milioni di euro. In relazione alla rilevante modifica dell’insieme del comparto personale della Regione, sia per numero che per oneri, si raccomanda il proseguimento e la completa attuazione nel più breve tempo possibile della pianificata (come annunciato dall’Ente) riorganizzazione delle strutture operative regionali.

Si ribadisce la raccomandazione del Collegio dei Revisori circa la necessità di prevedere accantonamenti relativi alle quote maturate dai dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto.

<sup>98</sup> Gli importi 2015 sono desunti dalla Relazione al Rendiconto 2015- tabella n. 65.

## 17 ATTIVITA' CONTRATTUALE

### 17.1 Quadro normativo

La legge regionale n. 2/2002<sup>99</sup>, all'articolo 2, stabilisce che la Regione applica, per le procedure di affidamento di appalti, forniture e servizi, la normativa adottata dalla Provincia autonoma di Trento. L'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici è costituito dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), dai relativi regolamenti di attuazione e dalle altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture. L'ordinamento così costituito è stato integrato nel 2016 con la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2<sup>100</sup>, che ha recepito la direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.

A livello statale, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti) ha recepito le direttive UE, abrogando il precedente codice D.Lgs. n. 163/2006.

### 17.2 Contratti sopra soglia

Dal 1° gennaio 2016 le soglie comunitarie (importi sopra i quali si applica la disciplina UE dei contratti) sono definite in euro 5.225.000 per gli appalti di lavori e concessioni di lavori, e in euro 209.000 per gli appalti di servizi e forniture.

La Regione comunica di privilegiare le procedure aperte (pubblico incanto) negli appalti di rilievo comunitario.

Con riferimento all'ammontare dei contratti, dalla documentazione inviata dalla Regione<sup>101</sup> risulta che l'Amministrazione regionale ha stipulato 5 contratti<sup>102</sup> passivi di importo sopra soglia (per un

---

<sup>99</sup> Ultima modifica all'articolo 2 è stata portata dall'articolo 6 della LR n. 7 del 26 luglio 2016 (entrata in vigore il 28 luglio 2016).

<sup>100</sup> La LP 2/2016 è entrata in vigore il 16 marzo 2016; alcuni articoli (modificati dalla LP 29 dicembre 2016, n. 19) sono in vigore dal 31 dicembre 2016.

<sup>101</sup> Con risposta istruttoria n. 4806/2017 prot C.d.c. n. 714/3.4.2017.

<sup>102</sup> I 5 contratti sono così individuati:

1. con Prohome SRL per compravendita di parte di un edificio sito in Mezzolombardo, importo del contratto euro 3.504.850,00 modalità di scelta del contraente "Ricerca Pubblica Immobiliare";
2. con P.A.T. – Dipartimento infrastrutture e mobilità (accordo amministrativo tra enti) per concorso al finanziamento della ristrutturazione del polo giudiziario di Trento, per euro 60.000.000,00;
3. con Informatica Alto Adige spa (affidamento in house) per progettazione e attività servizi "Disaster Recovery", importo del contratto euro 632.670,00;
4. con Informatica Trentina spa (affidamento in house) per gestione 2016 Libro Fondiario, importo del contratto euro 2.138.000,00;
5. con Informatica Trentina spa e Informatica Alto Adige spa (affidamento in house) per atto di sviluppo 2016 Libro Fondiario, importo del contratto euro 2.252.480,00.

totale complessivo di euro 68.528.000,00). In merito alle modalità di scelta del contraente, la Regione indica tre affidamenti *in house*, un contratto affidato con modalità di scelta “Ricerca Pubblica Immobiliare” e un accordo amministrativo tra enti.

### 17.3 Contratti sotto soglia

La Regione comunica<sup>103</sup> un unico contratto attivo, stipulato mediante affidamento diretto, con la Provincia autonoma di Trento per l'affitto di locali siti in Trento, per un importo contrattuale di euro 86.200,00 (IVA esclusa) riferito al periodo 1/05/2016 – 30/04/2018.

Per i contratti passivi relativi ad appalti inferiori alla soglia comunitaria, l'Amministrazione regionale comunica di aver adottato procedure aperte e, dove consentito, procedure negoziali e, in particolare, i confronti concorrenziali. Precisa anche che le procedure di gara sono state gestite su piattaforma nazionale o locale (MEPA o MEPAT) oppure con convenzioni stipulate da CONSIP o da Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento – APAC –. Con l'invio di “Elenco dei contratti passivi stipulati nell'esercizio 2016”<sup>104</sup>, la Regione ha indicato (per un totale complessivo di euro 428.590,53):

- 11 contratti per forniture di cui: 4 affidamenti *in house* a società informatiche, 1 procedura negoziata (euro 23.938,97), 1 confronto concorrenziale (euro 117.595,00), 2 Oda su MEPA (euro 4.000,00 e euro 16.550,00), 1 affidamento diretto (euro 0 per comodato gratuito);
- 4 contratti per lavori, di cui: 1 confronto concorrenziale (euro 13.325,00), 1 trattativa privata con affidamento diretto (euro 805,20), 1 procedura negoziata confronto concorrenziale (euro 3.990,00), 1 affidamento diretto (euro 3.000,00);
- 1 Accordo quadro con le Società informatiche per la gestione del sistema informativo Libro fondiario/Catasto (euro 0,00);
- 1 Convenzione con le Province autonome per la gestione del sistema informativo Libro fondiario/Catasto (euro 0,00)<sup>105</sup>.

Inoltre, la Regione ha fornito un resoconto delle spese informatiche<sup>106</sup> (complessivamente euro 47.270,34 IVA esclusa) così composto: 10 contratti con ordine diretto di acquisto su MEPA, con fornitori vari, per un totale di euro 20.028,30; 3 contratti con ordine diretto di acquisto su MEPAT

<sup>103</sup> Con risposta istruttoria n. 4806/2017 – Allegato “Documentazione Punto 21 (1)” prot C.d.c. n. 714/3.4.2017.

<sup>104</sup> Risposta istruttoria n. 4806/2017 – Allegato “Documentazione Punto 21 (2)” prot C.d.c. n. 714/3.4.2017.

<sup>105</sup> Con decreto del Segretario della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 252 si è autorizzata la stipulazione di una Convenzione con le Province autonome e di un nuovo Accordo quadro con le Società informatiche, per lo sviluppo del sistema informativo del libro fondiario e del suo coordinamento con quello del Catasto; il prospetto della Regione non indica l'importo conseguente all'adozione di tali atti.

<sup>106</sup> Risposta istruttoria n. 4806/2017 – Allegato “Documentazione Punto 21 (3)” prot C.d.c. n. 714/3.4.2017.

per un totale di euro 700,89; 2 contratti con accettazione offerta del fornitore per un totale di euro 2.111,99; 6 contratti con adesione convenzione CONSIP, con fornitori vari, per un totale di euro 24.429,16.

Ulteriore voce di spesa è costituita da 25 contratti<sup>107</sup> relativi ad affidamenti diretti per incarichi a professionisti per un totale di euro 230.838,32. In particolare:

- 3 contratti (2 professionisti) sul capitolo U01052.0030 per incarichi professionali relativi al patrimonio immobiliare per euro 12.070,68;
- 2 contratti (2 professionisti) sul capitolo U01071.0180 per formazione uffici elettorali per euro 1.122,98;
- 6 contratti (5 professionisti più uno Studio) sul capitolo U01101.0270 per docenze nella formazione per euro 18.451,10;
- 1 contratto (Studio notarile) sul capitolo U01111.0030 per prestazioni professionali per euro 2.264,08;
- 12 contratti (5 professionisti più Avvocatura dello Stato) sul capitolo U01111.0090 per euro 135.529,48 per spese legali;
- 1 contratto con l'Università degli Studi di Trento sul capitolo U02011.0030 e U02011.0090 per la formazione dei Giudici di Pace per euro 61.000,00.

Riepilogando tutte le tipologie sopra riportate, la Regione ha comunicato una spesa per attività contrattuale – passiva - pari ad euro 69.234.699,19.

Per quanto riguarda i contratti di affidamento di incarichi a professionisti, occorre rammentare che anche per la Regione, in virtù dei rinvii operati dalla legge regionale, il referente normativo è rinvenibile nella L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm., che disciplina l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento. In particolare, il Capo I-bis, introdotto dalla L.p. 24 ottobre 2006 n. 9, regola per la Provincia autonoma l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, fissandone i relativi principi. Per l'affidamento degli incarichi previsti dal capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), anche la Regione applica le disposizioni del medesimo Capo.

Nell'ordinamento nazionale la materia è disciplinata dall'art. 7, c. 6 e ss., del D.lgs. n. 165/2001, nonché, da ultimo, per quanto attiene alle collaborazioni, dall'art. 2, c. 4, del D.lgs. n. 81/2015, che, fino al 21 giugno 2017 espressamente vietava alle pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2017, di

---

<sup>107</sup> Risposta istruttoria n. 4806/2017 – Allegato A “Documentazione Punto 20” prot C.d.c. n. 714/3.4.2017.

stipulare “contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Dal 22 giugno 2017, peraltro, la predetta disposizione è stata sostituita, con l’articolo 22, comma 9, lett. a), del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, da una nuova disposizione, esattamente contraria, che esonera le sole pubbliche amministrazioni da tale divieto. In ogni caso, sulla natura maggiormente restrittiva della regolamentazione nazionale rispetto a quella provinciale, si veda la relazione allegata alla decisione delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige n. 3/2016/PARI d.d. 30 giugno 2016, capitolo 6 “Osservazioni ed esigenze di riforme normative”. Sul consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in ordine all’interpretazione dell’art. 7, c. 6, del D.lgs. n. 165/2001 si veda, *ex multis*, deliberazione della Sezione centrale controllo legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazione dello Stato n. 11/2016/PREV d.d. 25 agosto 2016.

Va comunque, infine, aggiunto che la disciplina dell’affidamento di incarichi esterni deve necessariamente rispettare i fondamentali principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della P.A. (art. 97 Costituzione) e che qualsiasi interpretazione della normativa nazionale o locale deve comunque conformarsi a tali canoni interpretativi (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2009 e n. 2/2010).

Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza, dovranno essere previste forme di pubblicità a cui sottoporre l’avviso di selezione (sito internet istituzionale, BUR, quotidiani, ecc.), nonché la durata della pubblicazione dell’avviso medesimo, che non potrà in ogni caso essere inferiore a 15 giorni, al fine di garantire un’adeguata partecipazione alla procedura selettiva.

Va, infine, rammentato che l’art. 1 c. 173 della Legge 266/2005 impone la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di spesa relativi alle consulenze di importo superiore a 5.000 euro<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> L. 23/12/2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.  
1.173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.

## 18 CONTROLLI INTERNI

### 18.1 Il sistema dei controlli interni

Con nota del Magistrato istruttore prot. n. 871 del 15 maggio 2017, che fa seguito all'adozione da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti della deliberazione n. 10/2017 con la quale sono state approvate le linee guida e lo schema per la relazione, è stato richiesto l'invio della Relazione annuale del Presidente della Regione inerente il sistema dei controlli interni e i controlli effettuati nell'anno 2016.

A tale richiesta la Regione ha risposto con l'invio, in data 22 maggio 2017<sup>109</sup>, della Relazione annuale del Presidente della Regione, alla quale si farà implicito riferimento nella trattazione del presente capitolo. La compilazione ha seguito lo schema previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie.

#### 18.1.1 Quadro ricognitivo del sistema dei controlli

La Regione esercita le seguenti tipologie di controllo:

- controllo di regolarità amministrativa;
- controllo di gestione;
- valutazione del personale con incarico dirigenziale;
- controllo strategico.

Nel 2016, con operatività dall'1 gennaio 2017, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti della Regione<sup>110</sup>.

La Regione ha adottato<sup>111</sup> il documento di economia e finanza regionale (DEFER), previsto dal d.lgs. n. 118/2011, per gli esercizi 2017-2019 e non per il 2016, in quanto tale decreto legislativo è entrato in vigore, per la Regione, dal 1° gennaio 2016.

La verifica del tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dal d.lgs. n. 33/2013 è attuata dal Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza, il quale svolge stabilmente un'attività di controllo, assicurando la completezza e la chiarezza delle informazioni pubblicate.

Il Responsabile non ha segnalato inadempimenti, o adempimenti parziali, agli obblighi di pubblicazione.

---

<sup>109</sup> Prot. Regione n. 7499, prot. C.d.c. n. 895/23.5.2017.

<sup>110</sup> Deliberazione regionale n. 31/16.3.2016.

<sup>111</sup> Con deliberazioni regionali nn. 25/2016 e 207/2016.

### 18.1.2 Il sistema dei controlli interni

Il controllo di regolarità amministrativa è attribuito ai dirigenti di Ripartizione ed è un controllo preventivo.

Il controllo di regolarità contabile, adottato per tutti gli atti che hanno una rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, è svolto dall'Ufficio bilancio ed è, anch'esso, di tipo preventivo (escluso il controllo sui conti giudiziali degli agenti contabili che è successivo).

Non è stata data attuazione agli atti (un numero limitato) contenenti irregolarità contabili che sono risultate non sanabili.

I conti giudiziali degli agenti contabili sono trasmessi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. A decorrere dal 2016 la Regione non si avvale più di funzionari delegati.

L'attuazione del controllo di gestione ha comportato: l'adozione di un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti, l'adozione di un piano di gestione che traduce le strategie in obiettivi operativi chiaramente individuati e quantificabili, l'individuazione di indicatori di risultato.

Il piano di gestione adottato suddivide le risorse tra i centri di responsabilità e collega la valutazione dei dirigenti al raggiungimento degli obiettivi operativi.

Nel 2016 il controllo di gestione si è attuato secondo il seguente modello: la Giunta regionale ha approvato e assegnato gli obiettivi alla dirigenza; ha individuato i rispettivi indicatori, le figure responsabili del raggiungimento degli obiettivi e il modo in cui questi devono essere raggiunti; l'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) ha esaminato e validato le schede di valutazione; effettuazione del monitoraggio (avvenuto in agosto, senza aver riscontrato criticità) dello stato di avanzamento degli obiettivi; rendicontazione finale, al 31 dicembre, del raggiungimento degli obiettivi. Nel mese di marzo 2017 l'O.I.V. ha espresso una proposta<sup>112</sup>, alla Giunta regionale e dalla stessa approvata, per la valutazione dei dirigenti.

L'Amministrazione regionale non dispone ancora di tutti gli strumenti necessari alla completa realizzazione del controllo di gestione che necessita di un sistema gestionale di tipo economico patrimoniale e di un idoneo software informatico: procedure che l'Amministrazione regionale sta provvedendo ad attuare.

Gli stanziamenti di spesa di competenza non sono frutto di analisi sulla gestione ad opera degli organi di controllo interno, ma sono quantificati sulla base delle richieste di fabbisogno presentate dalle diverse strutture.

---

<sup>112</sup> Valutazione minima attribuita 92,20; valutazione massima attribuita 95,97.

Il controllo di gestione effettuato nel 2016 non ha evidenziato criticità e/o necessità di modifiche dell'attività amministrativa.

La valutazione del personale con incarico dirigenziale – espressa dall'O.I.V. nel 2016 con riferimento alle prestazioni dell'anno 2015 - ha avuto luogo con riferimento sia al raggiungimento degli obiettivi, sia al comportamento professionale.

L'O.I.V., per la valutazione del personale dirigenziale, non utilizza i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione, ma si basa sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato sono previste 4 fasce di premialità: nessun premio (fino a 50 punti), 70% del premio (punti 51 -75), 90% del premio (punti 75 – 90), 100% del premio (punti 91 - 100).

L'organismo di valutazione ha verificato che la programmazione è coerente con i piani triennali per la prevenzione della corruzione e che la valutazione della performance ha tenuto conto anche degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Il sistema di controllo strategico non è integrato con il controllo di gestione.

La Giunta regionale definisce l'indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

Non esistono, nell'ordinamento regionale, disposizioni che prevedono strumenti di informazione, dall'Amministrazione all'Organo legislativo, circa lo stato di attuazione delle leggi e dei risultati ottenuti rispetto ai risultati previsti.

### **18.1.3 Controllo sugli organismi partecipati**

La Regione si è dotata di una struttura specificatamente dedicata al controllo sugli organismi partecipati, struttura individuata nell'Ufficio Affari e servizi generali della Segreteria della Giunta regionale, con l'impiego di un'unità di personale e senza la previsione di una reportistica periodicamente organizzata.

Il controllo analogo svolto sulle società affidatarie dirette di un servizio regionale – società “*in house*” – è previsto per le società Informatica Alto Adige spa e Informatica Trentina spa e si svolge secondo quanto stabilito, rispettivamente, da deliberazioni di Giunta regionale del 7 settembre 2010 e dell'8 ottobre 2009.

Il controllo svolto sulle società a controllo pubblico è individuato nel controllo svolto nei confronti di Pensplan Centrum spa, secondo quanto previsto nel patto parasociale stipulato tra la Regione e le due Province autonome, approvato con deliberazione di Giunta n. 205 del 24 ottobre 2014.

Il controllo sulle società meramente partecipate si svolge attraverso contatti con i rappresentanti dei Consigli di amministrazione (nominati dalla Regione) e i Presidenti delle rispettive società.

Il Presidente della Regione ha monitorato l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con l'adozione del decreto n. 13 del 31 marzo 2016. La razionalizzazione ha portato, nel 2016, alla permuta con la Provincia autonoma di Trento della partecipazione in Trento Fiere spa con la partecipazione in Trentino Network spa e alla cessione gratuita alla Provincia autonoma di Bolzano della partecipazione in Fiera di Bolzano spa.

Non sono stati approvati *budget* delle società partecipate *in house* o degli enti strumentali controllati dalla Regione.

Il sistema informativo regionale non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate.

E' stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e i suoi organismi partecipati.

Il bilancio consolidato non è stato adottato, non costituendo esso un obbligo per la Regione, data l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2016. Analogamente dicasi per le disposizioni che prevedono la definizione nel DEFR degli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali (definiti, invece, per il triennio 2017/2019).

Sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati, riguardanti i profili organizzativi-gestionali e gli adempimenti previsti dagli accordi contrattuali.

Da quanto sopra evidenziato risulta evidente la necessità che la Regione adotti nel 2017 tutte le misure previste dal decreto legislativo 118/2011 e ss.mm. in materia di bilancio consolidato, di programmazione e verifica dei risultati attraverso il DEFR, nonché per il perfezionamento del controllo di gestione. Per quanto riguarda i rapporti con le società partecipate, si rinvia a quanto esposto nello specifico paragrafo (20).

## 19 PUBBLICITA' E TRASPARENZA

### 19.1 Quadro normativo e sua attuazione nella regione Trentino Alto Adige/Suedtirolo

Le disposizioni maggiormente significative del quadro normativo nazionale in materia di prevenzione della corruzione, di pubblicità e di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

La Legge n. 15/2005<sup>113</sup>, che concretizza nella nozione di “*accessibilità totale ai dati e alle informazioni*” il concetto stesso della trasparenza, da assicurarsi attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni che si riferiscono ai procedimenti amministrativi, ai bilanci e conti consuntivi, ai costi delle opere pubbliche, al costo dei servizi. La trasparenza, nel concetto espresso dalla legge, deve permettere la circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo e il mondo esterno, con l'intento di concorrere nella responsabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il successivo D.lgs. n. 150/2009<sup>114</sup> all'articolo 11, comma 2° dispone per le Amministrazioni l'adozione di un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”; il programma va aggiornato con cadenza annuale, la mancata adozione e realizzazione del Programma<sup>115</sup>, così come il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione menzionati dello stesso decreto legislativo, sono sanzionati con il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che sono preposti agli uffici coinvolti.

La legge n. 190/2012<sup>116</sup> disciplina, tra l'altro, la trasparenza come fattore di prevenzione della corruzione e individua in ambito nazionale l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) alla quale sono conferiti specifici compiti anche nella materia della trasparenza. Inoltre, con riferimento alle competenze delle Regioni e degli Enti locali, ha previsto specifiche intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli Enti medesimi. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge, definisce la trasparenza dell'attività amministrativa quale “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. m), della Costituzione”. Ne prevede, inoltre, l'attuazione mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile

---

<sup>113</sup> La L. n. 15/2005 ha incluso la trasparenza (articolo 15, comma 2°) tra i principi generali dell'azione amministrativa e ha profondamente innovato la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; così anche il regolamento successivo contenuto nel D.P.R. n. 184 del 2006.

<sup>114</sup> D.lgs. n. 150/2009: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

<sup>115</sup> D.lgs. n.150/2009 articolo 11, comma 9.

<sup>116</sup> L. n. 190/2012: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.*”.

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione.

Il decreto legislativo n. 33/2013<sup>117</sup>, definito “*di riordino di tutta la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni*” all’articolo 10, individua nello strumento del “*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*” disposto dalla legge n. 190/2012 le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e le verifiche delle iniziative riferite al tema della trasparenza. Il decreto (all’articolo 49) prevede (delimitandola) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, la facoltà di autonoma disciplina attuativa, essenzialmente sotto il profilo organizzativo, delle finalità e dei principi della legislazione su richiamata<sup>118</sup>, limitandola alle sole “*forme e modalità di applicazione del decreto e quindi di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme in tutto il territorio nazionale*”.

Tutto ciò risulta anche in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del D.lgs. n. 266 del 1992<sup>119</sup> (Norma di attuazione statutaria), in ordine al rapporto tra leggi statali e leggi regionali nonché di obblighi di adeguamento della legislazione regionale.

La materia in questo caso è in parte configurabile come ordinamento degli uffici - quindi articolo 4 dello Statuto speciale<sup>120</sup>, per i profili di carattere organizzativo, in parte come nuove modalità e forme di attuazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo comma della Costituzione, – che si applica direttamente anche alle autonomie speciali, nella fattispecie alla Regione, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 105 dello Statuto speciale e dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che contiene le norme che regolano il rapporto tra legislazione statale e regionale<sup>121</sup>.

---

<sup>117</sup> DL n.33/13:” “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto è stato emanato in applicazione della Legge n. 190/2012.

<sup>118</sup> In particolare della legge n. 190/2012 che è di attuazione del diritto internazionale.

<sup>119</sup> D.lgs. n. 266/1992 articolo 2, comma 4: “*Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili*”. Questa formula comprende implicitamente la diretta applicabilità delle norme statali riguardanti materie di esclusiva competenza statale.

<sup>120</sup> Statuto Speciale Trentino A/A/S – capo II “Funzioni della Regione” - Art. 4:” *in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali...*”

<sup>121</sup> Costituzione art. 117, comma 2, lettera m) “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*”. Statuto speciale art 105 e d.lgs n. 266/1992, vedasi nota 91.

Infatti la legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n. 33/2013 recano la disciplina attuativa dell'articolo n. 6 della “Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite “contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge n.116/2009, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge n.110/2012. Tali fonti normative configurano i nuovi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Pertanto la disciplina recata dalla legge e dal decreto legislativo testé richiamati, salvo che per gli aspetti funzionali ed organizzativi e quelli attinenti l’ordinamento degli uffici e del personale, deve considerarsi rientrante fra le materie riservate alla potestà legislativa dello Stato (livelli essenziali riguardanti diritti civili e sociali) e, pertanto, per tali aspetti, si configura come direttamente applicabile anche nei territori delle Regioni a statuto speciale.

Si rammenta inoltre, la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) la quale prevede alcune disposizioni, comprese nei commi da 550 a 562, che dettano una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e le società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una migliore trasparenza per un immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti.

La Legge n. 114/2014<sup>122</sup> di conversione del decreto legge 90/2014<sup>123</sup> ha evidenziato gli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) si è pronunciata a tale riguardo con la delibera n. 144/2014<sup>124</sup>. Sempre l’Autorità (A.N.A.C.) con la delibera n.77/2013<sup>125</sup> ha richiesto agli Organismi Interni di Valutazione un’attestazione sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione da parte dell’Amministrazione in materia di trasparenza<sup>126</sup>.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*) è intervenuta su molteplici aspetti con ulteriori deleghe legislative su dirigenza pubblica, riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società partecipate, anticorruzione e trasparenza.

---

<sup>122</sup> L.114/14 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”.

<sup>123</sup> D.L. n. 90/2014:” Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (vedere art. 24 bis “Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni”).

<sup>124</sup> ANAC delibera n. 144/2014: “*Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni*”.

<sup>125</sup> ANAC delibera n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”.

<sup>126</sup> D.lgs. n.150/2009 articolo 14, comma 4.

Nel 2016 è stato quindi emanato il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Esso interviene dunque nel sopradescritto insieme normativo, precisando ed integrando i principi e criteri direttivi già vigenti con:

- a) la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- b) la previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente delle informazioni su: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
- c) la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
- d) la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale;
- e) l'individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Nuovi principi di delega riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo n. 33/2013 ed in particolare:

- a) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge anticorruzione (L. 190/2012);
- b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi, alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa e alla verifica dei limiti derivanti dal segreto;
- c) riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati. Questo principio è volto all'introduzione nel nostro ordinamento di una sorta di Freedom of information act (FOIA);

- d) semplificazione delle procedure di iscrizione nelle *white list* (ossia negli elenchi dei soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa ai fini della partecipazione agli appalti pubblici), interconnessione tra le banche dati delle prefetture e previsione di un monitoraggio semestrale, per l'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture;
- e) previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia di accesso (sia accesso civico, sia FOIA), di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e di tutela giurisdizionale ai sensi del codice del processo amministrativo.

La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ha adottato norme legislative in argomento, sia con riferimento ai propri Uffici, che agli Enti strumentali nonché ad altri Enti, per i quali ha potestà legislativa ordinamentale.

La legge regionale n. 8/2012 (finanziaria 2013) dispone, all'articolo 7 (misure di trasparenza), la decorrenza dal 1° marzo 2013 per la Regione e gli Enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in *house* e aziende speciali, dell'accessibilità sui propri siti internet per un periodo di 5 anni, ai provvedimenti che dispongono sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari alle imprese e vantaggi economici ad Enti pubblici e privati.

Con la legge regionale n. 3/2013 l'Ente regionale regola l'adeguamento della propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni individuati dalla legge n. 190/2012<sup>127</sup>. In questo senso la Regione ha emanato una circolare interna<sup>128</sup> indirizzata ai propri enti precisando la natura dell'applicabilità della normativa nazionale agli enti regionali<sup>129</sup>.

Con la legge regionale n. 10/2014<sup>130</sup>, ora modificata con la legge regionale collegata alla legge di stabilità 2017 (L.R. 15/12/2016, n. 16), il cui Capo I contiene disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza, è proseguito il percorso di adeguamento alle norme statali e internazionali vincolanti; nel paragrafo seguente vengono esposte le specifiche osservazioni.

---

<sup>127</sup> L. n. 190/2012 art. 1, commi 60 e 61.

<sup>128</sup> Circolare n. 5/13 della II Ripartizione dell'Ente regionale.

<sup>129</sup> In base alle linee d'indirizzo indicate nell'Intesa raggiunta il 24 luglio 2013, dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Città Metropolitane e Autonomie locali. Tale intesa conferma l'attuazione da parte delle Regioni e degli enti locali della L. 190/12 e dei relativi decreti attuativi. Nel documento si ricorda che in attesa della nuova legislazione regionale in materia, resta ferma la disciplina regionale esistente e i siti andranno strutturati seguendo lo schema allegato al d.lgs. n. 33/13.

<sup>130</sup> L.R. n. 10/2014: "Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali n.11/1957 e n.15/1972".

## 19.2 Innovazioni 2016 in materia di pubblicità e trasparenza

La Regione è intervenuta nuovamente nella materia con il Capo I della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) al fine dell'adeguamento della normativa regionale a quella statale in materia di pubblicità e trasparenza. Con la predetta più recente modifica, tenendo anche conto delle osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale 2015 (SSRR TAA n. 1/2016/PARI), la Regione ha ampliato l'adeguamento alle fonti statali, che ora l'articolo 1 della legge regionale prevede anche con riferimento a tutti gli enti ad ordinamento regionale. Tuttavia la legislazione regionale mantiene comunque ancora eccezioni all'applicabilità di alcune norme statali, da ritenere rivestenti contenuto riconducibile ai livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione:

- a) comma 1-bis dell'articolo 12, riguardante gli obblighi di pubblicazione e comunicazione del responsabile della trasparenza;
- b) articolo 15, relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
- c) dell'articolo 29, che prevede gli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
- d) dell'articolo 32, in materia di informazioni sui servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento sia ai costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, che ai tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente;
- e) degli articoli da 35 a 41, relativi a materie non di competenza regionale;
- f) e del primo periodo dell'articolo 44, che si riferisce ai compiti degli organismi indipendenti di valutazione, organismo non previsto dall'ordinamento regionale.

Oltre a tali esclusioni si prevede peraltro anche che:

- g) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

- h) l'articolo 9-bis del decreto lgs. 33/2014 (Pubblicazione delle banche dati) si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;
- i) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, relativo al Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, salvo che per il Piano di prevenzione della corruzione, i nominativi e i curricula degli organismi di valutazione. Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;
- j) per i comuni della Regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto, dichiarazioni dei familiari degli eletti, si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge;
- k) per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le disposizioni di cui sopra alla lett. j) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio (3);
- l) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;
- m) per i comuni della Regione in luogo degli articoli 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato) del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, che attribuisce al Consiglio comunale la individuazione dei dati da pubblicare, con conseguenti possibili limitazioni all'applicabilità delle norme statali, anche nei casi in cui le stesse siano cogenti anche per le autonomie speciali;
- n) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto, riguardante la pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;

- o) l'articolo 23 del decreto (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b) e cioè dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti;
- p) in materia di Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8; in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;
- q) il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;
- r) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;
- s) i richiami alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste;
- t) infine con riferimento alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

L'Amministrazione regionale è intervenuta in risposta alle osservazioni formulate nella Sintesi degli Esiti istruttori, con nota del 15 giugno 2017, evidenziando che la normativa statale, tenendo conto delle peculiarità ordinamentali date dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige, ha previsto (articolo 49, del decreto legislativo n. 33/ 2013 e sue ss. mm.) la possibilità di adottare “forme e modalità diverse di applicazione delle norme”. Tant'è che il Governo non avrebbe mai contestato la legittimità costituzionale delle leggi regionali in materia.

### 19.3 Osservazioni in materia di pubblicità e trasparenza

Sulla base di quanto sopra illustrato e delle osservazioni già formulate dalle Sezioni riunite del Trentino Alto Adige in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2015, si deve rilevare:

- che le osservazioni sopra illustrate circa la limitazione dei diritti di informazione e trasparenza, qualificati come livelli essenziali di cui all'articolo 117 della Costituzione, non si riferiscono all'obbligo di mero rinvio alle norme statali, ma al fatto che le modalità e le forme diverse di applicazione delle norme statali, certamente consentite alla legge regionale, possono riferirsi alle modalità e forme di applicazione delle norme e non già al contenuto sostanziale delle stesse, quando si riferiscano alla sostanza del diritto delle persone, costituzionalmente tutelato. L'ambito delle norme regionali richiamate dalla legislazione statale è quindi limitato al carattere organizzativo e funzionale, nonché all'adattamento delle norme statali al sistema istituzionale (enti) operante nel territorio regionale. Si tratta quindi di norme regionali applicative delle norme statali, non sostitutive delle stesse, laddove costituenti un livello essenziale (art. 117 Cost.); non possono infatti limitare sostanzialmente le fonti informative e la qualità delle informazioni da fornire ai cittadini e comunque alle persone portatrici di interesse. La mancata impugnazione delle leggi regionali non è in sé elemento giuridicamente rilevante ai fini della valutazione della legittimità costituzionale delle norme di legge.
- In relazione a quanto sopra osservato, nonostante il miglioramento derivante da un più esteso adeguamento alle norme statali costituenti vincolo per il legislatore regionale a sensi dello Statuto (artt. 4 e 5) e delle norme di attuazione (d.lgs. n. 266/1992), alcune disposizioni sopra illustrate appaiono limitative del diritto all'informazione dei cittadini e in generale delle persone interessate riguardo all'attività delle amministrazioni pubbliche anche nel territorio del Trentino Alto Adige/Südtirol. Tale diritto, in quanto integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, costituisce livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Infatti, quanto disposto dall'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 56/2016, con riferimento alle autonomie speciali, è limitato al riconoscimento di possibili forme e modalità di applicazione della normativa statale, quindi agli aspetti meramente organizzativi e funzionali e al loro adeguamento alle specifici assetti

organizzativi delle istituzioni dei rispettivi territori, non certamente alla modifica in senso limitativo dei livelli essenziali sopra evidenziati<sup>131</sup>.

Pertanto, pur prendendo atto degli interventi operati nel senso dell'attuazione delle norme fondamentali in materia di trasparenza attraverso l'adeguamento, seppur parziale, della legislazione regionale, nonché delle ulteriori precisazioni fornite dalla Regione, si evidenzia la necessità di completare l'adeguamento medesimo, con riferimento a tutti i profili, obblighi e vincoli che si riferiscono alle norme statali direttamente applicabili, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi degli articoli 4, 5 e 105 dello Statuto speciale e dell'articolo 2 del d. lgs. n. 266 del 1992. Adeguamento che si riferisce sia alla Regione che agli enti ad ordinamento regionale, con particolare riguardo all'obbligo di assicurare il pieno rispetto dei livelli essenziali richiamati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

---

<sup>131</sup> “ 4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.”

## 20 ORGANISMI PARTECIPATI

### 20.1 Quadro normativo di riferimento

L'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle autonomie territoriali, che compete alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, comprende la verifica delle partecipazioni nelle società controllate<sup>132</sup> alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici e attività strumentali della Regione<sup>133</sup>. La gestione degli organismi partecipati costituiti in forma societaria dagli enti territoriali è sottoposta ad uno specifico esame, in quanto ricollegabile a possibili riflessi sul bilancio degli enti stessi<sup>134</sup>.

Il percorso normativo che ne regola i rapporti è stato oggetto di molteplici disposizioni. Il regime generale in materia di società è delineato direttamente dal codice civile<sup>135</sup> mentre la normativa comunitaria con il Trattato di funzionamento dell'Unione europea<sup>136</sup> evidenzia il principio della tutela della concorrenza, per il quale l'impresa pubblica non deve godere di regimi privilegiati.

Si illustrano di seguito le principali disposizioni normative e la giurisprudenza collegata.

- L'articolo 13 del DL n. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, impone alle società interamente pubbliche o miste, costituite da amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività nonché allo svolgimento esternalizzato

---

<sup>132</sup> DL n. 174/2012 – (Convertito, con modificazioni, dalla l. 7/12/2012, n. 213) - art. 1, co. 4, “Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione”.

<sup>133</sup> Si rammentano inoltre le disposizioni dell'articolo 3, comma 28 della L. n. 244/2007 che prevedono “L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.

<sup>134</sup> Il legislatore all'art 2, comma, 2 del DL 52/12 (norme in materia di revisione della spesa pubblica), ritiene ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica che: “Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta...”.

<sup>135</sup> Codice civile libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni – e specificamente nella Sezione XIII di tale Capo, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articoli 2449 e 2451 c.c.). L'articolo 2359 del codice civile definisce le società controllate 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sempre dallo stesso articolo sono considerate società *collegate*, le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali gli artt. 11-*quater* e 11-*quinquies* del d.lgs. n. 118 del 2011 adottano, ai fini della applicazione dei “principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili” una diversa definizione di società controllate e società partecipate, dagli enti locali - *art 11-*quater**: “1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole”. *Articolo 11-*quinquies*, comma 1*, “1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”.

<sup>136</sup> T.F.U.E. articoli 49, 54, 63 e 106.

di funzioni amministrative di loro competenza, di svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti “*proprietari*” e di non rendere prestazioni ad altri soggetti pubblici o privati<sup>137</sup>.

- L'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pone il divieto per le pubbliche amministrazioni, di costituire nuove società “*non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali*”, nonché di assumere o mantenere, direttamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Resta salva la possibilità di costituzione e assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale. Il successivo comma 28 prevede per le nuove partecipazioni e per il mantenimento di quelle già detenute, l'autorizzazione dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti: la delibera deve essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti.

- Con il DL n. 98/2010, articolo 20 (convertito con legge 111/2011), si introduce il concetto di “*ente virtuoso*” e, tra gli elementi di virtuosità vi è la dismissione del patrimonio, dunque anche delle partecipazioni.

- L'articolo 6, comma 19, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nell'ambito del “*conto consolidato*”<sup>138</sup> di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite d'esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite. Il successivo articolo 14,

---

<sup>137</sup> Articolo n. 13 del D.L. n. 223/2006: “*Comma 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. Comma 2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. Comma 3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. Comma 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data”.*

<sup>138</sup> Il conto consolidato si forma con il bilancio dello stato e i bilanci di tutti gli enti del settore pubblico, eliminando le partite compensative che sono spese per un ente ed entrate per un altro ente. Ai fini del consolidamento è necessario che i bilanci dei vari enti abbiano gli stessi requisiti (unità, universalità, integrità, ecc.) in modo da poter aggregare i dati secondo criteri uniformi. Il conto consolidato è redatto dalla Ragioneria generale dello stato, sulla base del “Sec 2010€”, il Sistema europeo dei conti. L'Istat predispose l'elenco delle amministrazioni che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (definito “Settore S13”), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato. L'elenco delle amministrazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015. L'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo n. 1, comma 5 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), comprende le amministrazioni locali: regioni e province autonome, province, comuni, comunità montane e unioni di comuni.

comma 32, (abrogato dall'articolo 1, comma 561, legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva stabilito limiti aggiuntivi all'impiego dello strumento societario per i comuni (comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti).

- L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede l'adozione di schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali al fine di rilevare i risultati complessivi della gestione tra gli enti territoriali e gli organismi da essi partecipati.

- L'articolo 4, comma 1, del DL n. 95/ 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, stabilisce lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (quindi compresi gli enti locali), che forniscono prestazioni di servizi a favore delle medesime, i cui ricavi per tali prestazioni, nel 2011 risultano superiori al 90% dell'intero fatturato. La soluzione alternativa allo scioglimento è la privatizzazione delle stesse società, entro il 30 giugno 2013, con la cessione dell'intera partecipazione pubblica, detenuta al 7 luglio 2012. Lo stesso articolo 4 al comma 7, per evitare distorsioni nella concorrenza e nel mercato, ha previsto l'acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche mediante le procedure previste dal D.lgs. n. 163/2006<sup>139</sup>. È stata ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni C.O.N.S.I.P. ed altre modalità previste da norme speciali.

- Con l'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, è stato potenziato il sistema dei controlli sulle autonomie territoriali, attribuendo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di verificare che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale, nonché di servizi strumentali alla regione.

- Secondo quanto previsto dal D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20 per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento è effettuato sulla base di un'apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Il comma 21 dello stesso articolo stabilisce il termine (31.12.2013) entro il quale gli affidamenti dovranno esseri conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

- L'articolo n. 13 del D.L. n. 150/2013, al fine di garantire la continuità del servizio, prevede che l'affidamento dei servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea in scadenza il 31.12.2013,

---

<sup>139</sup> Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, D.L. 179/2012, sopra nominato, può proseguire ed essere espletato dai gestori già operanti, sino al 31.12.2014.

- La legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014 – in relazione alle partecipazioni, con i commi da 550 a 552 dell'articolo 1, prevede, per gli enti locali soci di aziende speciali o società con saldo finanziario negativo, un accantonamento in apposito fondo vincolato. Tale accantonamento dovrà essere effettuato a partire dal 2015, quindi con riferimento al risultato d'esercizio o al saldo finanziario dell'esercizio 2014. Gli accantonamenti sono gradualmente nel triennio 2015-2017 a seconda del risultato. Il comma 553, con riguardo alla partecipazione delle società pubbliche al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità, prevede che dall'esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza.

- Con l'articolo 23 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica (*spending review*) predispose, entro il 31 ottobre 2014, un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (aziende speciali, istituzioni, società). Il programma è rivolto alla predisposizione di misure finalizzate alla liquidazione, trasformazione fusione o incorporazione degli organismi stessi, ma anche a rendere più efficiente la loro gestione.

- L'articolo 17, comma 1, del D.L. 90/2014, (*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate*) prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predisponga un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione sugli enti pubblici. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento, per una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il comma 4 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il M.E.F. acquisisca le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT.

- Il d.lgs. 126/2014<sup>140</sup> integrativo del d.lgs. 118/2011, con l'allegato A/4, articolo 1 *definizione e funzione del bilancio consolidato* prevede al punto a), tra le funzioni del bilancio consolidato, quella di “*sopperire*

---

<sup>140</sup> Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

*alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo...”.*

- Gli articoli della Legge n. 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) che riguardano le partecipazioni societarie degli enti pubblici sono: l'articolo 11, comma 1 lett. i), l'articolo 16, comma 1 lett. b), l'articolo 18, comma 1 lettere c) l) e m). La legge (entrata in vigore il 28/08/2015) contiene deleghe legislative al Governo (da emanare entro 12/18 mesi) riferite a più materie, indirizzate a riorganizzare l'amministrazione pubblica. Tra queste è incluso il riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine. Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in disavanzo. I decreti dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti. Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.

Alcuni articoli della legge sono stati oggetto di sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, che sull'argomento si è pronunciata con la sentenza n. 251/2016, dichiarando l'illegittimità parziale della legge 124/2015, facendo riferimento in particolare all'attuazione attraverso i decreti legislativi e censurando il fatto che essa possa avvenire con il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni o Unificata. Secondo la Consulta, che si è pronunciata dopo un ricorso della Regione Veneto, è invece necessaria l'Intesa. La pronuncia di legittimità riguarda le norme relative a dirigenza, partecipate, servizi pubblici locali e pubblico impiego, ma non coinvolge direttamente anche i decreti legislativi attuativi, fra questi anche il d. lgs. n. 175/2016 (T.U. società a partecipazione pubblica), anche consentendo al Legislatore ed al Governo di apportare i necessari correttivi. Infatti la Corte ha circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega specificamente impugnate dalla Regione Veneto, lasciando fuori le norme attuative. Le pronunce di illegittimità costituzionale colpiscono le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa. Le eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell'esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione.

- La legge di stabilità per il 2015<sup>141</sup>, Legge n. 190/2014, all'articolo 1, comma 611, prevede la predisposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli istituti di istruzione universitaria pubblici e delle autorità portuali, di un processo di

---

<sup>141</sup> L. n. 190/2014 articolo 1, comma 611.

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Ne è seguita la definizione e l'approvazione di un "Piano operativo di razionalizzazione" corredato da una relazione tecnica<sup>142</sup>, da inviarsi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti con obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata.

Nella predetta legge di stabilità 2015<sup>143</sup> è ulteriormente sottolineato, per le amministrazioni pubbliche<sup>144</sup>, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi, che non siano strettamente strumentali per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali<sup>145</sup>. Da rilevare che, mentre in precedenza (legge n. 244/2007 - finanziaria 2008) si limitavano le indicazioni alle società solo *direttamente* partecipate, la legge di stabilità 2015 fa riferimento anche a quelle possedute *indirettamente* per il tramite di una partecipata. Tale integrazione, molto importante, restituisce più trasparenza a tutto il quadro operativo che coinvolge gli enti locali.

- Il codice dei contratti pubblici definito nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*". All'art.1, comma 3, si prevede che alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Il comma 9 dell'art. 5 prevede che nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. L'articolo 192, in materia di affidamenti *in house*, prevede l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti

---

<sup>142</sup> L. n. 190/2014 articolo 1, comma 612.

<sup>143</sup> La norma riconferma il contenuto dell'art. 3, comma da 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

<sup>144</sup> Elencate nell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

<sup>145</sup> Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera 04/02/2013: "*si definiscono strumentali all'attività della P.A. in funzione della loro attività, tutti quei beni e servizi erogati da società, a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.*

diretti nei confronti di proprie società in *house*. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo. L'art. 193 prevede l'istituzione di società pubbliche di progetto, alle quali possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. Esse sono costituite allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione, ed eventualmente la gestione, dell'infrastruttura e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore.

Elenco di alcuni riferimenti giurisprudenziali:

<p><b>Giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 novembre 1999, nella causa C-107/98 (Teckal)</b></p> <p>Va esclusa la partecipazione di un'impresa privata al capitale di una società in <i>house</i>. Secondo la giurisprudenza nazionale più restrittiva, la totale partecipazione pubblica deve permanere per tutta la durata della vita della società e dev'essere garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591) I soggetti pubblici partecipanti al capitale della società in <i>house</i> devono avere sulla stessa un controllo analogo a quello che hanno sui propri servizi.</p> <p>Per controllo analogo deve intendersi la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e che il controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (Sent.za della Corte di Giustizia UE dell'8 maggio 2014, nella causa C-15/13, Technische Universität Hamburg-Harburg ed altri, in materia di appalti pubblici di forniture — Direttiva 2004/18/CE — Affidamento dell'appalto senza procedura di gara — Affidamento detto «in house» )</p>
<p><b>Corte Costituzionale sentenza n. 326/2008</b></p> <p>A fronte del ricorso della regione Veneto su una questione di legittimità costituzionale verso art. 13 del DL 223/2006, la Corte costituzione dichiara inammissibile la questione.</p> <p>L'articolo impugnato pone dei limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Esse possono operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato, obbligo di oggetto sociale esclusivo, nullità dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina; Obbligo di cessazione delle attività non consentite, anche attraverso cessione o scorporo, e perdita di efficacia dei relativi contratti.</p>
<p><b>Corte Costituzionale sentenza n. 199/2012 - In materia di disciplina dei servizi pubblici locali</b></p> <p>A fronte del ricorso da alcune regioni è dichiarato incostituzionale l'art. 4 del DL 138/2011, convertito in L. 148/2011 per contrasto con l'art. 75 cost. perché contrasta con l'esito referendario del giugno 2011.</p> <p>Dalla sentenza consegue l'applicazione della sola normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.</p>
<p><b>Consiglio di Stato sentenza n. 122/2013</b></p> <p>Si tratta di un ricorso presentato contro la nomina da parte del Ministero dei beni culturali di amministratori in una società a capitale pubblico della quale l'ente era socio. Il Consiglio di Stato nella sentenza definisce con estrema chiarezza i criteri sui quali si basa la natura pubblica o privata di una società.</p>

*“...Nell'ambito delle società pubbliche occorre distinguere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell'imprenditore, le seconde allo statuto pubblicistico della pubblica amministrazione. Per stabilire quando ricorre l'una o l'altra ipotesi, occorre aver riguardo: i) alle modalità di costituzione; ii) alla fase dell'organizzazione; iii) alla natura dell'attività svolta; iv) al fine perseguito...”*

**Deliberazione Sezione delle Autonomie Corte dei Conti n.24/2015**

Trasmissione Piani operativi di razionalizzazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

**Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 205/2015**

Le partecipazioni societarie devono comprendere anche le partecipazioni ai consorzi di servizi tra enti locali.

**Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/2016**

Nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti locali e società partecipate o altri enti strumentali - art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - nei confronti delle regioni e degli enti locali -. *“L’inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriale degli esiti di tale verifica, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali”.*

### **20.1.1 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**

In data 19 agosto 2016 è stato emanato il D.Lgs. n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”<sup>146</sup>, pubblicato sulla G.U. dell’8 settembre 2016 e in vigore dal 23 settembre 2016.

Ai sensi dell’articolo 24, “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, le amministrazioni effettuano una ricognizione delle partecipazioni detenute, dirette e indirette, alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate. La revisione straordinaria delle partecipazioni (considerata aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato ai sensi della L. 190/2014) è trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei conti; a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, l’amministrazione procederà con la razionalizzazione annuale prevista dalla L. 190/2014.

Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo “Disposizioni transitorie in materia di personale” le società devono compiere una ricognizione del personale in servizio trasmettendo alla regione l’indicazione delle eventuali eccedenze.

Le società a controllo pubblico si adeguano alle disposizioni emanate dal decreto legislativo in ordine agli amministratori che sono anche dipendenti della pubblica amministrazione (articolo 11 comma 8).

<sup>146</sup> Vari adempimenti, previsti inizialmente dal decreto 175 entro 6 mesi dall’entrata in vigore, sono stati posticipati per l’emanazione di “correttivi” al decreto stesso.

Sugli argomenti sopra evidenziati si veda anche quanto approfondito più avanti, con riferimento alle “Ulteriori specifiche criticità rilevate”.

## 20.2 Piano di razionalizzazione e quadro delle partecipazioni della Regione

L'Amministrazione regionale, in linea con quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate – anno 2016 - con deliberazione n. 44 del 31 marzo 2016 ed ha approvato la relazione sui risultati conseguiti con decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31 marzo 2016<sup>147</sup>. Il Piano di razionalizzazione risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Piano e Relazione confermano la prosecuzione del percorso di razionalizzazione contenuto nel Piano 2015<sup>148</sup> ed evidenziano:

- la cessione gratuita<sup>149</sup> alla Provincia autonoma di Trento, attraverso Patrimonio del Trentino s.p.a., della partecipazione in Trento Fiere s.p.a. (16,22%) e conseguente acquisizione, a titolo gratuito, della partecipazione<sup>150</sup> in Trentino Network s.r.l.<sup>151</sup>;
- la cessione gratuita alla Provincia autonoma di Bolzano della partecipazione in Fiera di Bolzano s.p.a. (24,97%) con impegno, pro futuro, a cedere gratuitamente quote in altre partecipazioni ed eventuale messa a disposizione di immobili per fini istituzionali<sup>152</sup>;
- la difficoltà della cessione, già stabilita nel Piano 2015, della partecipazione in Air Alps Aviation s.r.l.<sup>153</sup>;
- la temporanea sospensione (causa la scaduta concessione autostradale) del progetto di assunzione, da parte di Autostrada del Brennero s.p.a., delle quote dei soci pubblici di Interbrennero s.p.a.;
- l'obiettivo di rafforzare e rilanciare Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a. quale banca specializzata nel sostegno delle imprese del territorio;

---

<sup>147</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, il Presidente della Regione deve predisporre entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti e trasmetterla alla Sezione di controllo. Piano operativo 2016 e Relazione sui risultati conseguiti sono stati assunti al protocollo della Corte dei conti n. 960 dell'8.4.2016.

<sup>148</sup> Dal Piano 2015, di cui si è riferito in sede di Parifica sul Rendiconto esercizio 2015, si rilevava:

- mantenimento delle partecipazioni in: Pensplan Centrum s.p.a., Informatica Trentina s.p.a., Informatica Alto Adige s.p.a., Autostrada del Brennero s.p.a., Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.;

- dismissione delle partecipazioni in: Fiera di Bolzano s.p.a., Trento Fiere s.p.a., Air Alps Aviation s.r.l., Interbrennero s.p.a..

<sup>149</sup> L'articolo 8 della L.R. n. 28/2015 autorizza la Giunta regionale ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e a cedere azioni di società di capitali in cui le due Province già detengono una partecipazione.

<sup>150</sup> Partecipazione ritenuta idonea a favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali presso gli uffici della Regione.

<sup>151</sup> Procedura autorizzata con deliberazione Giunta regionale n. 143 del 18 luglio 2016.

<sup>152</sup> Procedura autorizzata con deliberazione Giunta regionale n. 227 del 7 dicembre 2016.

<sup>153</sup> Nella nota inviata dalla Segreteria della Giunta regionale il 22 maggio 2017 (prot. Regione n. 7499), è riferito che l'Amministrazione regionale “sta portando avanti la procedura per la cessione delle quote relative alla Società Air Alps Aviation s.r.l.” e che la stessa Amministrazione è in contatto con l'Amministratore delegato della Società “per individuare la soluzione più idonea alla fuori uscita dalla compagine societaria”.

- il mantenimento delle partecipazioni in: Autostrada del Brennero s.p.a. (con eventuale acquisizione di ulteriori azioni), Pensplan Centrum s.p.a. (in quanto società *in house*), Informatica Alto Adige s.p.a. (in quanto società *in house*), Informatica Trentina s.p.a. (in quanto società *in house*);
- l'acquisizione<sup>154</sup> della partecipazione in Trentino Riscossioni s.p.a.<sup>155</sup>;
- l'avvenuta sottoscrizione, in data 15 gennaio 2016, di un protocollo d'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e soci pubblici di Autostrada del Brennero s.p.a. per il rinnovo della concessione autostradale ad una concessionaria interamente pubblica che sarà la futura società *in house* Autobrennero;
- la riduzione dei compensi del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Pensplan Centrum s.p.a. per ridurre i costi di funzionamento e aumentare la produttività;
- l'aumento dell'attività della Società Pensplan Centrum s.p.a. e la diminuzione delle spese di rappresentanza;
- il mancato aumento dei costi di Pensplan Centrum s.p.a. nonostante i nuovi Progetti seguiti su incarico della Regione;
- lo svolgimento di specifici e periodici incontri dei referenti regionali con gli organi sociali di Pensplan Centrum s.p.a., Pensplan Invest s.p.a. (partecipata al 64,44% da Pensplan Centrum s.p.a.) e Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a., per la definizione di strategie condivise.

Con deliberazione di Giunta n. 143 del 18 luglio 2016, la Regione ha dato attuazione alla decisione di cedere la partecipazione in Trento Fiere s.p.a. (per un valore nominale di euro 1.890.437,00 pari al 16,22% del capitale sociale e un valore di mercato di euro 1.890.927,00) alla Provincia autonoma di Trento con contestuale acquisizione – per l'importo di euro 1.890.927,00 - della partecipazione, nella quota del 9,905%, al capitale sociale di Trentino Network s.r.l.. La società Trentino Network s.r.l. è una società creata e detenuta integralmente dalla Provincia autonoma di Trento per la gestione delle infrastrutture trentine di telecomunicazione e per la realizzazione delle nuove reti a banda larga. La partecipazione della Regione si rende necessaria per lo svolgimento dei fini istituzionali e in particolare per razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali della Regione, consentendo progressivamente l'accesso alla banda larga a tutti gli edifici ove sono ubicati uffici dell'ente Regione<sup>156</sup>.

<sup>154</sup> Partecipazione ritenuta necessaria per l'affidamento del servizio di recupero coattivo dei crediti riferiti agli assegni vitalizi dovuti da consiglieri.

<sup>155</sup> Procedura non ancora attuata (alla data di redazione della presente relazione).

<sup>156</sup> Da deliberazione regionale n. 143/2016.

La delibera regionale, inoltre, rinvia ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo e della *governance* di Trentino Network s.r.l..

Con deliberazione di Giunta n. 227 del 7 dicembre 2016, la Regione ha dato attuazione alla decisione di cessione a titolo gratuito delle azioni di Fiera di Bolzano s.p.a. (per un valore complessivo di euro 6.005.300) alla Provincia di Bolzano, con l'impegno, della Provincia medesima, a cedere gratuitamente, pro futuro, quote di partecipazione in proprie società che svolgono attività rientranti nei fini istituzionali della Regione.

Da ultimo, a seguito di ulteriore richiesta del Magistrato istruttore (note nn. 871 e 872 rispettivamente del 15 e del 16 maggio 2017) e della sintesi degli esiti istruttori, inviata dal Presidente della Sezione l'8 giugno 2017, la Regione ha fornito ulteriori elementi informativi sulle società partecipate con note di data 22 maggio 2017, e rispettivamente di data 15 giugno 2017, del Segretario generale della Giunta; di essi si dà conto con riferimento alle singole società.

Con riferimento alla Fondazione Orchestra Haydn di Trento e di Bolzano, la Regione fa presente che l'attività posta in essere è da considerarsi di rilevante interesse generale in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale. A tal fine la Fondazione ha organizzato, nell'anno 2016, un'attività concertistica di alto livello su tutto il territorio regionale, molto apprezzata dal pubblico. L'Amministrazione regionale nel corso dell'anno ha mantenuto costanti e frequenti contatti con la Presidente della Fondazione e con la Direttrice finalizzati ad avere sempre informazioni aggiornate in merito agli aspetti gestionali inerenti la Fondazione. Questo ha permesso anche di ridurre al minimo la perdita di esercizio.

Al 31 dicembre 2016, il quadro complessivo delle partecipazioni dirette della Regione è il seguente.

**Tabella 64 - Organismi partecipati**

SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE	%
PENSPLAN CENTRUM S.P.A.	97,29%
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	32,29%
MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.P.A.	17,49%
INTERBRENNERO S.P.A.	10,56%
AIR ALPS AVIATIONS S.R.L.	1,88%
INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	1,72%
INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.	1,08%
TRENTINO NETWORK S.R.L.	9,905%
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	da defin.
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA HAYDN	16,67%

Fonte: Piano di razionalizzazione, Rendiconto generale 2016

Di seguito si espongono i principali dati, riferiti all'esercizio 2015, degli organismi partecipati dalla Regione (si è inserita anche la società Trentino Riscossioni sebbene l'acquisizione non sia stata ancora perfezionata).

Quelli della prima tabella<sup>157</sup> sono relativi alla gestione operativa. In essa vengono riportati il n° addetti, il valore ed il costo della produzione, con il dettaglio del costo del personale, la differenza tra valore e costo della produzione, il risultato di esercizio e l'*ebit margin*<sup>158</sup>.

Nella seconda tabella vengono, invece, esposti i principali dati patrimoniali come il capitale sociale, il patrimonio netto, i crediti ed i debiti. In essa sono stati, inoltre, aggiunti gli indicatori di redditività ROE<sup>159</sup> e ROI<sup>160</sup> ed il rapporto di indebitamento<sup>161</sup>.

La società "Air Alps Aviations s.r.l." non è inserita nelle tabelle perché non è stato possibile recuperare i dati di bilancio 2015 poiché è stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano.

Con riferimento al complesso delle società partecipate dalla Regione si confermano, in linea di massima, le criticità rilevate e le raccomandazioni formulate dalle Sezioni riunite nelle relazioni allegate ai precedenti giudizi di parificazione relativi ai rendiconti da 2013 a 2015. Ciò deriva sia dalla valutazione dei dati di sintesi riportati nelle tabelle che seguono, sia da ulteriori specifiche criticità riferite ad alcune Società, più significative sia sotto il profilo della rilevanza patrimoniale, che sotto quello della rilevanza rispetto ai fini istituzionali della Regione medesima.

---

<sup>157</sup> I dati sono stati reperiti nei bilanci presenti nel sito della Camera di commercio; il dato relativo al n° addetti è aggiornato al 30.9.2016; per Mediocredito Trentino Alto Adige si sono utilizzati, anziché gli importi del bilancio, i dati inseriti nel portale del M.E.F. (che "classifica" gli importi di bilancio nelle voci previste dalla tabella); per Trentino Riscossioni i valori sono dati dalla somma delle seguenti voci di bilancio (in analogia con il metodo adottato da SIQUEL – fonte non più adottabile - per i medesimi dati utilizzati in sede di parifica Rendiconto 2015):

- Valore della produzione = commissioni attive + dividendi e proventi assimilati + risultato netto dell'attività di negoziazione
- Costo della produzione = commissioni passive + spese amministrative.

<sup>158</sup> Ebit Margin = Redditività della gestione operativa =  $100 \times (\text{Risultato gestione operativa} / \text{Valore della produzione})$

<sup>159</sup> ROE = Redditività del capitale proprio =  $100 \times (\text{Utile o perdita d'esercizio} / \text{Patrimonio netto})$

<sup>160</sup> ROI = Redditività del capitale investito =  $100 \times (\text{Risultato gestione operativa} / \text{Capitale investito})$

<sup>161</sup> Rapporto di indebitamento =  $100 \times (\text{Indebitamento al 31-12} / \text{Patrimonio netto})$

**Tabella 65 - Principali dati contabili riferiti alla gestione operativa esercizio 2015**

ORGANISMI A PARTECIPAZIONE DIRETTA	N° ADDETTI	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTO DELLA PRODUZIONE		DIFF. VALORE E COSTO DELLA PROD.	RIS. D'ESERC.	EBIT MARGIN
			Complessivo	di cui Costo del personale			
PENSPLAN CENTRUM S.P.A.	80	689.381	8.504.199	3.989.128	-7.814.818	1.514.642	-1.134
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	1.037	355.612.330	265.852.458	77.812.523	89.759.872	76.377.657	25,24
FIERA DI BOLZANO S.P.A.	39	9.002.030	9.274.560	1.796.658	-272.530	158.524	-3,03
MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.P.A.	85	40.825.618	50.890.662	6.766.587	-10.065.044	-6.792.038	-24,65
INTERBRENNERO S.P.A.	31	2.856.010	3.460.632	1.093.378	-604.622	-220.328	-21,17
INFORMATICA TRENINA S.P.A.	274	43.214.909	42.797.091	15.893.258	417.818	122.860	0,97
INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.	103	16.569.581	16.017.051	6.096.345	552.530	436.765	3,33
FOND. ORCHESTRA SINFONICA HAYDN	65	7.256.728	7.424.761	4.276.394	-168.033	-168.033	-2,32
TRENTINO NETWORK S.R.L.	65	21.189.391	20.892.938	4.020.752	296.453	251.153	1,40
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	33	4.099.945	3.507.465	1.685.673	592.480	275.094	14,45

Fonte: Camera di commercio, banca dati MEF, sito Fondazione Haydn

**Tabella 66 - Principali dati patrimoniali ed indici<sup>162</sup> di redditività esercizio**

ORGANISMI A PARTECIPAZIONE DIRETTA	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	VALORE DELLA PROD. (a)	COSTO DELLA PROD. (b)	RISULT. GESTIONE OPERATIVA (a - b)	RISULT. D'ESERCIZIO	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBIT.
PENSPLAN CENTRUM S.P.A.	258.204.548	245.489.416	1.236.964	5.366.639	689.381	8.504.199	-7.814.818	1.514.642	0,62	-3,10	2,19
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	55.472.175	701.880.776	135.761.305	123.902.288	355.612.330	265.852.458	89.759.872	76.377.657	10,88	5,94	17,65
FIERA DI BOLZANO S.P.A.	24.050.000	37.274.902	2.184.062	2.520.544	9.002.030	9.274.560	-272.530	158.524	0,43	-0,63	6,76
MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.P.A.	58.484.608	181.286.021	1.223.504.635	1.159.585.620	40.825.618	50.890.662	-10.065.044	-6.792.038	-3,75	-0,75	639,64
INTERBRENNERO S.P.A.	13.818.933	57.276.898	1.930.989	6.326.268	2.856.010	3.460.632	-604.622	-220.328	-0,38	-0,94	11,05
INFORMATICA TRENINA S.P.A.	3.500.000	20.589.287	37.916.590	22.336.161	43.214.909	42.797.091	417.818	122.860	0,60	0,87	108,48
INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.	8.000.000	11.518.962	3.824.499	2.174.972	16.569.581	16.017.051	552.530	436.765	3,79	3,91	18,88
FOND. ORCHESTRA SINFONICA HAYDN					7.256.728	7.424.761	-168.033	-168.033			
TRENTINO NETWORK S.R.L.	19.090.890	17.535.089	12.237.099	37.433.164	21.189.391	20.892.938	296.453	251.153	1,43	0,20	213,48
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.000.000	2.768.094	9.235.221	5.112.927	4.099.945	3.507.465	592.480	275.094	9,94	6,08	184,71

Fonte: Camera di commercio, banca dati MEF, sito Fondazione Haydn

I dati esposti dalle due tabelle evidenziano le seguenti criticità:

<sup>162</sup> In generale si potrebbe affermare che il valore minimo accettabile del R.O.E. dovrebbe essere intorno al 2%, ma in un periodo di crisi economica, qual è quello attuale, il 2% è da considerarsi valore ottimale (da Dizionarioeconomico.com). In caso di perdita il ROE è negativo, ciò significa che lo squilibrio economico è così grave da erodere i mezzi propri.

L'indice R.O.I misura la redditività del capitale investito nell'azienda; per poter giudicare questo indice bisogna confrontarlo con il costo medio del denaro.

Il rapporto di indebitamento esprime il rapporto tra i debiti su cui si pagano gli interessi e il patrimonio netto dell'azienda. Secondo gli analisti, il rapporto in percentuale dovrebbe essere al massimo pari a 100; quanto più alto è il suo valore tanto meno equilibrata è giudicata la struttura finanziaria.

- la perdita conseguita nel 2015 da: Mediocredito Trentino Alto Adige (-6.792.038 euro), Interbrennero (-220.328 euro), Fondazione Haydn (-168.033 euro);
- l'ebit margin (indicatore che rileva la capacità di coprire i costi della gestione con i ricavi derivanti dalla gestione operativa) negativo per: Pensplan Centrum (che, avendo interamente affidato ad altro soggetto il proprio capitale sociale ha, inevitabilmente, un valore della produzione pressochè inesistente rispetto ai costi), Fiera di Bolzano (in fase di cessione), Mediocredito Trentino Alto Adige (-24,65%), Interbrennero (-21,17%), Fondazione Haydn (-2,32%);
- la significativa incidenza del costo del personale<sup>163</sup> (rispetto ai costi totali della produzione) di Pensplan Centrum (46,91%);
- l'elevato costo del lavoro per unità di personale di: Mediocredito Trentino Alto Adige (euro 79.607), Autostrada del Brennero (euro 75.036), neo acquisita Trentino Network (euro 61.858);
- R.O.E. (indice che esprime la capacità di resa del capitale proprio) negativo per Mediocredito Trentino Alto Adige (-3,75%) e Interbrennero (-0,38%);
- R.O.I. (indice che esprime la capacità di resa degli investimenti) negativo per: Pensplan Centrum (-3,10%), Fiera di Bolzano (-0,63%), Mediocredito Trentino Alto Adige (-0,75%), Interbrennero (-0,94%);
- l'alto rapporto di indebitamento<sup>164</sup> di Informatica Trentina<sup>165</sup> (108,48%) e, pur riconoscendo l'estraneità della Regione alla gestione 2015, di Trentino Network<sup>166</sup> (213,48%);
- la necessità di definire ed attuare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi conseguenza ulteriormente negativa al patrimonio ed al bilancio della Regione in relazione alle dichiarate difficoltà di definitiva cessione delle azioni di AIR Alps srl.

Con riferimento alla Società PENSPLAN CENTRUM l'Amministrazione regionale, rispondendo alle osservazioni sopra formulate con la nota del 15 giugno 2017, ha ritenuto opportuno fornire ulteriori elementi informativi e valutativi sul bilancio di esercizio 2016, fondati su una riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale.

<sup>163</sup> L'alta incidenza del costo del personale (57,60%) e il costo del lavoro per unità di personale (euro 65.791) della Fondazione Haydn si ritengono giustificati dalla finalità artistico-culturale dell'organismo e la Fondazione pone in essere attività da considerare di rilevante interesse generale, come evidenziato nella nota della Segreteria della Giunta del 22 maggio 2017 (prot. Regione n. 7499, acquisita al prot. C.d.c. n. 895/23.5.2017).

<sup>164</sup> Non si segnala l'alto indice di indebitamento di Mediocredito Trentino Alto Adige data la natura finanziaria della società (debiti di finanziamento verso banche e titoli in circolazione).

<sup>165</sup> Le componenti più significative del debito sono: euro 5.299.698 di saldo bancario negativo da imputarsi ai tempi prolungati degli incassi dal cliente provincia autonoma di Trento e euro 7.909.168 per debiti verso fornitori.

<sup>166</sup> Nella voce "debiti" sono stati contabilizzati gli acconti erogati dalla provincia autonoma di Trento per la realizzazione della banda larga.

Di seguito si espongono in modo più dettagliato le notizie relative alle società partecipate che hanno una maggiore rilevanza, in termini di valore, sul Conto del Patrimonio regionale: Pensplan Centrum s.p.a. (con la controllata Pensplan Invest s.p.a.), Autostrada del Brennero s.p.a. e Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a..

#### 1) PENSPLAN CENTRUM S.P.A.

La Società, costituita ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 3/1997, ha per oggetto sociale la prestazione di servizi e consulenze tecniche connesse con la gestione amministrativa di fondi pensione. È, inoltre, tenuta a dare realizzazione ai progetti approvati dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, in particolare relativi allo sviluppo della previdenza, del risparmio previdenziale e delle assicurazioni sociali. La Società è a totale capitale pubblico: la Regione Trentino-Alto Adige con il possesso del 97,30% ne ha il diretto controllo; gli altri soci sono le due Province autonome di Trento e Bolzano con una quota del 0,99% cadauna<sup>167</sup>. Il restante 0,72% è costituito da azioni proprie<sup>168</sup>.

La Società ha chiuso l'esercizio 2015 con un utile di poco più di 1,5 milioni di euro determinato da un saldo positivo della gestione finanziaria dovuto ai proventi da partecipazioni per circa 9,2 milioni di euro<sup>169</sup>. Non gestendo direttamente il capitale sociale (che è costituito dal c.d. "Fondo di solidarietà"), la differenza tra ricavi e costi della produzione è negativa per circa 7,8 milioni di euro. Di conseguenza, sono negativi l'*Ebit margin* (-1.133,6%), che indica la capacità dell'azienda a coprire i costi della gestione caratteristica con i ricavi derivanti dall'attività per cui la società è sorta, ed il ROI (-3,10), che valuta la redditività del capitale investito. La differenza negativa tra ricavi e costi della produzione è dovuta soprattutto agli elevati costi del personale – pur essendo diminuiti dell'1,29% rispetto al 2014<sup>170</sup> - che incidono per il 46,91% sul totale costi della produzione. Le altre voci di costo significative sono i costi per servizi (circa 3 milioni di euro) e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (circa 0,9 milioni di euro).

E' da segnalare che, nella valutazione della riduzione dei costi di funzionamento della Società, il Piano di razionalizzazione 2016 riporta che la Regione "...ha formalmente chiesto alla Provincia

---

<sup>167</sup> Con deliberazione n. 205 del 24 ottobre 2014 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Patto parasociale tra la Regione e le due province autonome di Trento e Bolzano, azionisti di Pensplan Centrum S.p.A., al fine di garantire la stabilità della compagine societaria, l'uniformità dell'indirizzo della gestione della Società e la possibilità di esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato dagli azionisti sui propri servizi interni. Il Patto ha la durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza.

<sup>168</sup> Considerando la quota indiretta di partecipazione dello 0,72% delle azioni proprie, la quota complessiva posseduta dalla Regione sale al 98%.

<sup>169</sup> Come si legge nella Nota integrativa al bilancio – pag. 23 -, sono ricavi derivanti nell'esercizio da cessioni, *switches* e dividendi riferibili ad azioni delle SICAV partecipate dalla società.

<sup>170</sup> Nel 2014 erano pari ad euro 4.041.149.

autonoma di Trento di poter accedere ai servizi condivisi per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari, dei sistemi informativi e di altre funzioni di carattere generale.”<sup>171</sup>.

In merito al valore della produzione, pari ad euro 689.381, si rileva nella nota integrativa al bilancio 2015 che, tra gli altri ricavi e proventi, vi sono euro 150.000 di contributi in c/esercizio erogati dalla Regione Trentino-Alto Adige sulla base dell’art. 5 della l.r. n. 8/2012<sup>172</sup>, per la gestione amministrativa di Pensplan Med. Peraltro, con l’art. 2 - *Scioglimento di Pensplan MED* - della L.R. 15 dicembre 2015, n. 27<sup>173</sup> la società Pensplan Centrum è stata, appunto, autorizzata allo scioglimento di Pensplan MED. La Pensplan Centrum detiene il controllo, con la quota del 64,44%<sup>174</sup> del capitale, della società Pensplan Invest SGR S.p.A.<sup>175</sup>, società di gestione del risparmio<sup>176 177</sup>.

Dalla Nota integrativa al bilancio di Pensplan Centrum si rileva, inoltre, che la società possiede<sup>178</sup>:

- il 100% del capitale della società controllata “PensPlan Invest Sicav SIF” per un controvalore di euro 45.922.343;

- il 32,36% della società collegata “PensPlan Sicav LUX” per un controvalore di euro 163.469.714;

- il 30,48% del Fondo “Euregio MiniBond” per un controvalore di euro 19.000.000.

Anche il patrimonio delle due SICAV è gestito in delega dalla Pensplan Invest SGR s.p.a..

---

<sup>171</sup> Pag. 13 del Piano allegato alla deliberazione n. 44 del 31 marzo 2016.

<sup>172</sup> “Modifica della l.r. n. 3/1997 (*Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base regionale*) e successive modifiche – *Finanziamento al Pensplan Centrum per la creazione di un sistema unitario e organico di fondi sanitari integrativi*”. In particolare, all’art. 9 della l.r. n. 3/1997 sono stati aggiunti, dopo il comma 3, il comma 3-bis, in base al quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Pensplan Centrum un importo massimo di 150 mila euro annui per il triennio 2013-2015, ed il comma 3-ter che individua il capitolo di bilancio appositamente istituito.

<sup>173</sup> Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016.

<sup>174</sup> Dalla nota integrativa 2015 si evince che Pensplan Centrum ha intenzione di procedere in futuro ad una dismissione (parziale o totale) della propria partecipazione in Pensplan Invest SGR; data l’incertezza dei tempi e delle modalità di tale dismissione, la partecipazione è stata iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie e non nell’attivo circolante. Notizie in merito all’intenzione di Pensplan Centrum di cedere a terzi il controllo della SGR sono riferite anche nella risposta istruttoria inviata dalla Segreteria della Giunta regionale il 22 maggio 2017 con prot. n. 7499. Sempre in tale nota istruttoria, risulta che le trattative per tale operazione di cessione sono state interrotte, registrando nel contempo, con l’ingresso di un nuovo Direttore Generale della SGR e con l’elaborazione di un nuovo piano strategico della stessa SGR, nuove prospettive per la Società controllata da Pensplan Centrum.

<sup>175</sup> Il restante 35,60% è in mano ai privati. Nel dettaglio, la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige ne possiede il 13,33%, la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo, l’Intesa Sanpaolo (così è divenuta la Banca di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2015 a seguito di fusione per incorporazione), la Banca Sella, l’Itas Vita e l’Hypo Tirol Bank ne posseggono il 4,44% ciascuno.

<sup>176</sup> In particolare, nella relazione sulla gestione della Pensplan Invest SGR si legge che nel 2015 la società controllata ha svolto a favore delle controllante i seguenti servizi: 1) prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto il portafoglio del fondo di garanzia/solidarietà conferito a Pensplan Centrum dalla Regione Trentino-Alto Adige in base alla l.r. 3/97; 2) servizi di *risk management* e analisi finanziaria avente ad oggetto la gestione del fondo di garanzia/solidarietà conferito a Pensplan Centrum dalla Regione Trentino-Alto Adige in base alla l.r. 3/97 (corrispettivo annuo = 90.000 euro); 3) servizio di Back Office, a seguito di aggiudicazione del bando indetto da Pensplan Centrum, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e terminato, coma da atti di bilancio, il 31 dicembre 2015 (compenso 2015 = 564.589 euro).

<sup>177</sup> Nella relazione sulla gestione 2015 della Pensplan Centrum si ricava che il rendimento finanziario per il 2015 è stato del 2,13%.

<sup>178</sup> Gli importi sono stati registrati nell’Attivo circolante, alla voce “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, in considerazione dell’intenzione della società di procedere al relativo parziale smobilizzo nel breve termine (pag. 15 del Bilancio 2015). La stessa considerazione era stata fatta in occasione del Bilancio 2014.

Di seguito, i principali dati contabili della società controllata Pensplan Invest SGR s.p.a. con la specificazione che, trattandosi di una società che esercita un'attività di natura finanziaria, il bilancio non viene redatto secondo la direttiva CEE, ma secondo gli schemi previsti dalla Banca d'Italia.

**Tabella 67 - Principali dati contabili ed indicatori della Pensplan Invest SGR – esercizio 2015**

	% PARTEC.	CAPITALE SOCIALE	PATRIM. NETTO	CREDITI	DEBITI	VALORE DELLA PRODUZ.	COSTO DELLA PRODUZ.	DIFF. VALORE E COSTO DELLA PROD.	RIS. D'ESERC.	EBIT MARGIN	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBIT.
PENSPLAN INVEST SGR	64,44%	9.868.500	9.507.343	8.184.346	1.254.156	5.259.709	5.470.551	-210.842	-621.675	-4,01	-6,54	-1,92	13,19
valori 2014	64,44%	9.868.500	9.842.120	6.772.552	2.297.671	5.824.823	5.661.244	163.579	-198.441	2,81	-2,02	1,29	23,35

Fonte: Camera di commercio<sup>179</sup>

Dal prospetto si rileva che il risultato di esercizio (già negativo nel bilancio 2014) registra una perdita di euro 621.675.

Dal bilancio 2015 si ricava che le commissioni nette sono pari a 4,6 milioni<sup>180</sup> di euro (in linea con il risultato del 2014) costituite da 5,3 milioni di commissioni attive e 0,7 milioni di commissioni passive; il margine di intermediazione è pari a 4,6 milioni di euro (5 milioni nel 2014); il risultato passa a - 0,5 milioni di euro (- 0,2 nel 2014) per i costi amministrativi, le rettifiche di valore e gli accantonamenti; le imposte (euro 88.432) portano il risultato dell'esercizio a - 621.675 euro.

La Società imputa<sup>181</sup> tale risultato a fattori straordinari: svalutazione delle quote di un fondo immobiliare per euro 416.437; effetti fiscali (dovuti all'utilizzo del fondo rischi e oneri di costi accantonati nel 2014) per euro 88.432; accantonamento a fondo rischi e oneri di euro 51.244 riconducibili a spese legali per la vicenda giudiziaria "Fondo Family". A dispetto della perdita d'esercizio, e della conseguente diminuzione del patrimonio netto (passato da 9.868.500 euro a 9.507.343 euro), il Consiglio di Amministrazione della Società riferisce che la situazione patrimoniale rimane solida e che la Società è adeguatamente capitalizzata<sup>182</sup>.

Dal conto economico riclassificato si deduce che: la riduzione dei costi per il personale (-4,31% rispetto al 2014) è stata compensata dall'aumento dei costi operativi esterni; la gestione finanziaria del capitale sociale è passata dal risultato positivo (euro 365.275) del 2014 al risultato negativo (-

<sup>179</sup> I valori sono dati dalla somma delle voci di bilancio indicate, in analogia con il metodo adottato da SIQUEL – fonte non più adottabile - per i medesimi dati riportati in sede di parifica Rendiconto 2015:

- Crediti = crediti + attività fiscali + altre attività
- Debiti = debiti + passività fiscali + altre passività
- Valore della produzione = commissioni attive + dividendi e proventi assimilati + risultato netto dell'attività di negoziazione
- Costo della produzione = commissioni passive + spese amministrative.

<sup>180</sup> Così determinate: 1,8 milioni di euro per commissioni da fondi comuni, 0,5 milioni di euro per commissioni da gestioni individuali, 0,02 milioni di euro per commissioni da fondi pensione aperti, 2 milioni di euro per commissioni da gestioni ricevute in delega.

<sup>181</sup> Da deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2015.

<sup>182</sup> Pag. 14 della Relazione sulla gestione.

4.846 euro) del 2015; ci sono rettifiche di valore per deterioramento pari a -416.437 euro per il *fair value* di un fondo immobiliare divenuto inferiore al valore d'acquisto.

Pur tenendo debito conto degli ulteriori elementi informativi forniti dalla Regione con la nota del 15 giugno 2017, alla luce dell'evoluzione – negativa – dei risultati evidenziati nella tabella sopra riportata, e dell'ulteriore peggioramento dell'utile di esercizio anche nel bilancio 2016, si rinnova la raccomandazione di un attento monitoraggio sull'andamento della Pensplan Invest SGR e della sua controllante Pensplan Centrum S.p.A. al fine di tutelare il patrimonio regionale.

## 2) AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

La società che gestisce l'autostrada A22 Brennero-Modena<sup>183</sup> è una società mista a prevalenza pubblica, della quale la Regione Trentino-Alto Adige, con il 32,29%, è il socio di maggioranza relativa. La partecipazione pubblica nella Società equivale all'85,7621%<sup>184</sup>. Il restante 14,24% è detenuto da privati. Maggior dettaglio delle vicende relative alla Società e alla concessione autostradale saranno riportate nella parte "Criticità rilevate".

L'esercizio 2015 si è chiuso con un utile di 76,3 milioni di euro, determinato da un saldo positivo della gestione ordinaria di circa 89,7 milioni di euro, da un saldo positivo della gestione finanziaria (al netto delle rettifiche di valore) di circa 19,3 milioni di euro e da un saldo positivo della gestione straordinaria di 4,2 milioni di euro, che hanno determinato un risultato ante imposte di 113,3 milioni di euro. Rispetto all'esercizio precedente, il valore della produzione (355,6 milioni di euro) è aumentato di circa 5,1 milioni di euro a seguito di un incremento del 2,89% dei ricavi da pedaggio (che rappresentano il 97% circa del totale valore della produzione). Le voci di costo che incidono di più sul totale costi della produzione (266,8 milioni di euro) sono i costi per servizi (23% ca) ed i costi per il personale (29% ca). Rispetto al 2014, i costi della produzione sono diminuiti di circa 11 milioni di euro. I decrementi più consistenti si rilevano alla voce "costi per servizi" (- 4,1 milioni di euro) e alla voce "altri accantonamenti" (- 7,4 milioni di euro).

Il valore del Patrimonio netto è di 701,8 milioni di euro, determinato in prevalenza da una riserva straordinaria di 535,9 milioni di euro che rappresenta la somma delle quote degli utili conseguiti negli

---

<sup>183</sup> Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione regolante la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A22. Con nota del 25 febbraio 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto alla Società di proseguire nella gestione della concessione.

<sup>184</sup> Oltre alla Regione, i soggetti pubblici partecipanti sono: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Verona, Provincia di Mantova, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bolzano, Comune di Trento, Comune di Verona, Comune di Mantova, Camera di Commercio di Bolzano, Camera di Commercio di Trento, Camera di Commercio di Verona e Camera di Commercio di Mantova.

esercizi dal 1986 al 2014 che l'Assemblea dei Soci ha deciso di destinare, appunto, a riserva straordinaria.

Fonte di finanziamento molto consistente – compresa nella voce Fondi per rischi e oneri del Patrimonio - è il “fondo legge 27.12.97 n. 449 art.55” (ammontante al 31.12.2015 a circa 584 milioni di euro<sup>185</sup>) destinato al rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie<sup>186</sup>.

Autostrada del Brennero s.p.a. possiede 12 partecipazioni societarie, di cui 6 società controllate<sup>187</sup>. La tabella seguente mostra le quote di partecipazione e i dati contabili (disponibili) reperiti sulla visura camerale di Autostrada del Brennero s.p.a.. Nella tabella sono stati riportati anche i valori del patrimonio netto delle società controllate (da bilancio consolidato della Società).

**Tabella 68 - Principali dati contabili società partecipate da Autostrada del Brennero s.p.a.**

PARTECIPAZIONI DI AUSTOSTRADA DEL BERNNERO (PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DA REGIONE T.A.A.)	QUOTA PARTECIP.	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO D'ESERC.
STAZ. AUTOSTR. DOGANALE DI CONFINE DEL BRENNERO S.P.A.	100,00%	5.700.000	7.179.240	153.603
S.T.R. BRENNERO TRASPORTO ROTAIA S.P.A.	100,00%	43.894.000	45.010.619	77.598
R.T.C. RAIL TRACTION COMPANY S.P.A. (indiretta)	95,53%	7.150.000	8.610.012	665.844
AUTO - PLOSE SADOBRE SRL	52,00%	200.000	311.283	71.629
AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.P.A.	51,00%	70.000.000	70.000.000	0 perdita capitalizzata
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA	51,00%	70.000.000	70.000.000	0 perdita capitalizzata
ISTIT. PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE BOLZANO	36,21%	909.678		
CONFEDERAZIONE AUTOSTRADIE SPA	16,67%	6.000.000		
C.R.S. - CENTRO RICERCHE STRADALI S.R.L. in liquid.	10,00%	300.000		
CONSORZIO AUTOSTRADIE ITALIANE ENERGIA	fondo consortile	107.112		0
INTERBRENNERO S.P.A.	3,31%	13.818.933		
SIAS S.P.A.	0,29%	129.687.500		
BRENNERCOM	2,71%	23.736.000		
MC-LINK	1,12%	2.815.516		
AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.P.A.	0,74%	44.000.000		
INFRANET S.P.A.	5,32%	n.d.		

Fonte: Visura camerale di Autostrada del Brennero s.p.a.

<sup>185</sup> A conto economico 2015 euro 34,5 milioni.

<sup>186</sup> In particolare per la realizzazione del tunnel ferroviario del Brennero. La legge prevede l'utilizzo del fondo in base ad un piano di investimento che la Società titolare della concessione doveva presentare entro il 31 dicembre 2011 e, nell'attesa di tale utilizzo, l'investimento in titoli di Stato.

<sup>187</sup> Con percentuale di partecipazione superiore al 50%.

Il valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio dell'Autostrada del Brennero s.p.a. è pari ad euro 137.398.039. Come si legge nella Nota integrativa, la valutazione delle partecipazioni “è stata effettuata...sulla base di un prudente apprezzamento degli Amministratori, al costo di acquisto e/o di sottoscrizione integrato da eventuali capitalizzazioni, eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore”.

La società ha l'obbligo<sup>188</sup> di redigere il bilancio consolidato con le sue controllate, pertanto rientrano nell'area di consolidamento la Sadobre S.p.A., la S.T.R. S.p.A., la R.T.C. S.p.A. l'Auto – Plose Sadobre srl, l'Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. e l'Autostrada Regionale Cispadana. I principali dati contabili del bilancio consolidato 2015 sono di seguito riassunti.

**Tabella 69 - Principali dati contabili bilancio consolidato 2015 Autostrada del Brennero s.p.a.**

CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTO DELLA PRODUZIONE	DIFFERENZA VALORE E COSTO DELLA PROD.	RISULTATO D'ESERCIZIO
55.472.175	767.781.147	159.002.195	132.359.113	474.469.672	383.295.284	91.174.388	77.960.793

Fonte: Bilancio Autostrada del Brennero -sito Internet della Società –

Un'annotazione particolare va fatta per la partecipazione della società Autostrada del Brennero in Interbrennero s.p.a. (società controllata dalla Provincia autonoma di Trento con la quota del 62,92% e partecipata direttamente dalla Regione con la quota del 10,56%) che è in costante perdita dal 2012<sup>189</sup> e che presenta indicatori negativi (risultato d'esercizio, ebit, ROE, ROI).

La minor perdita d'esercizio rispetto all'anno precedente (-220.328 euro nel 2015, -1.633.726 euro nel 2014) non è dovuta a risultati migliori dell'attività operativa, ma ad eventi straordinari (rivalutazione della partecipazione a Interporto Servizi s.p.a., minor ammortamento di beni immobili passati da immobilizzazioni a rimanenze, segno positivo delle imposte correnti<sup>190</sup>).

<sup>188</sup> Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 127 del 9 aprile 1991.

<sup>189</sup> Per la copertura delle perdite del triennio 2012/2014 si è fatto ricorso alla riserva da sovrapprezzo azioni per euro 4.610.237 e alla riserva straordinaria per euro 111.392.

<sup>190</sup> Pag. 5 della Relazione del Collegio Sindacale.

**Tabella 70 - Dettaglio valore e costi della produzione Interbrennero**

CONTO ECONOMICO	2015	2014
<b>VALORE DELLA PROD.</b>	2.856.010	2.826.674
<i>Tot. ricavi vendite e prestazioni</i>	2.735.941	2.584.002
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	120.369	242.672
<b>COSTI DELLA PROD.</b>	3.460.632	3.845.375
<i>Materie prime</i>	36.102	18.442
<i>Costi per servizi</i>	1.310.154	1.399.267
<i>Costi per godimento beni terzi</i>	176.893	177.186
<i>Costi per il personale</i>	1.093.378	1.082.732
<i>Ammortamento immob. immat.</i>	35.430	35.371
<i>Ammortamento immob. mat.</i>	637.412	922.532
<i>Svalutazione crediti</i>	-	28.791
<i>Oneri diversi di gestione</i>	171.263	181.054

Fonte: Nota integrativa Bilancio 2015 Interbrennero

Le voci più significative dei costi sono rappresentate dai costi per servizi (1.310.154) e dai costi per il personale (1.093.378).

Nei costi per servizi troviamo come voci più influenti: utenze euro 115.233, organi sociali euro 118.479, spese condominiali euro 124.444, trasporto e movimentazione cellulosa euro 555.789.

Per quanto riguarda la spesa per gli organi sociali (euro 115.281 nel 2014), secondo quanto riportato in Nota Integrativa, il compenso spettante agli amministratori (5) e ai sindaci (3+2 supplenti) ammonta ad euro 59.250 annui più gettone di presenza (euro 250 a seduta) per gli amministratori, e ad euro 27.000 annui più gettone di presenza (euro 200 a seduta) per i sindaci. La Nota Integrativa<sup>191</sup> riferisce anche che il Collegio Sindacale ha rivisto al ribasso i compensi previsti per il triennio precedente e che “I compensi al Collegio Sindacale imputati a conto economico nell’esercizio 2015, pari a complessivi 36.750 oltre ai gettoni di presenza sono pertanto stati riconosciuti *pro-rata temporis* parte ai membri del Collegio attualmente in carica e parte ai membri del precedente Collegio Sindacale”. Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio 2015 è riportato che la Società ha rispettato i limiti, previsti dalla Giunta provinciale, per i compensi degli organi di amministrazione.

Relativamente alla spesa per il personale, altra voce significativa dei costi di produzione, la Nota Integrativa informa che l’ammontare per tale spesa beneficia ancora del contratto di solidarietà. Il Presidente, in occasione dell’illustrazione della Relazione sulla gestione ai Soci, imputa il contenimento dei costi del personale<sup>192</sup> al contratto di solidarietà e al “...supporto dato dal gruppo Provincia con la collocazione temporanea di personale in esubero in enti e società di quel gruppo”;

<sup>191</sup> Pag. 37 della Nota Integrativa.

<sup>192</sup> Il dato registra un + 10.646 euro rispetto al 2014.

l'organico di Interbrennero risulta diminuito di un'unica unità rispetto al 2014, come riportato nella tabella seguente.

**Tabella 71 - Organico Interbrennero**

ORGANICO	31/12/2015	31/12/2014
Quadri direzione	1	1
Impiegati direzione	5	5
Operai	4	4
Custodi	6	6
Impiegati Terminal	8	9
Gruisti	7	7
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Costo complessivo C.E.	1.093.378	1.082.732
Costo medio per unità	35.270	33.835

*Fonte: Nota Integrativa al Bilancio 2015 Interbrennero*

Come delineato nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 dicembre 2015, il ritorno all'utile per la Società Interbrennero è previsto solo dallo scenario<sup>193</sup> ipotizzato come "ottimale".

Per questa Società la Regione aveva disposto la dismissione delle quote societarie con le deliberazioni n. 273/2008 e n. 266/2010, dismissione non ancora avvenuta, ma rimane evidentemente da attuare in quanto permangono le molteplici motivazioni della dismissione, quali la non correlazione con le attuali materie e funzioni di competenza regionale e i ripetuti risultati negativi di gestione, anche in relazione all'elevatezza dei costi rispetto al valore aggiunto generato.

Con nota del 22 maggio 2017 la Regione precisa ulteriormente che per la società Interbrennero, già nel 2008 e con deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 ottobre si è disposta la cessione delle azioni della Società dando l'avvio alla medesima mediante deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 21 ottobre 2010. La conferma della volontà dell'Amministrazione di procedere alla cessione delle azioni si rincontra peraltro anche nei piani di razionalizzazione sopra citati.

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente riguardo alla cessione della quota nella Società Interbrennero, rimane comunque da ribadire la necessità che la Regione nel frattempo si faccia parte diligente, quale socio di primaria rilevanza, per promuovere azioni adeguate, volte a tutelare il patrimonio della società e a portarne in equilibrio il bilancio, anche attraverso opportune ed adeguate misure di razionalizzazione-contenimento dei costi e di incremento delle entrate.

<sup>193</sup> Altri scenari ipotizzati sono il "base" e l'"intermedio".

### 3) MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.P.A.

La società svolge servizi bancari a medio e lungo termine. In base agli orientamenti dati dai tre Enti che, con il 52,47%, rappresentano l'azionariato di maggioranza (la Regione T.A.A. e le due Province autonome di Trento e Bolzano<sup>194</sup>), la Società è specializzata nel sostegno alle iniziative imprenditoriali locali<sup>195</sup>. Il Collegio sindacale sollecita i Soci sulla necessità di accelerare i tempi di attuazione del progetto di integrazione con il Credito Cooperativo<sup>196</sup>.

La banca ha chiuso l'esercizio 2015 con una perdita di 6,79 milioni di euro.

Dal conto economico sintetico riclassificato<sup>197</sup> si evidenziano i seguenti risultati intermedi, rapportati con i risultati del 2014:

- dinamica negativa del margine di interesse (-4,6 milioni la variazione rispetto al 2014; -24,6%) dovuta al calo dei volumi netti di operatività (-1,6 milioni) e al calo della redditività netta del portafoglio fruttifero (-3 milioni<sup>198</sup>);
- diminuzione<sup>199</sup> (dal 2014 al 2015) del margine di intermediazione per 7,628 milioni di euro (-27,6%) dovuta alla diminuzione dei ricavi di negoziazione (-3,4 milioni; -45%) penalizzati da una minore plusvalenza (-4,2 milioni rispetto all'anno precedente) della gestione del portafoglio titoli (dalla cessione di titoli di capitale sono emerse plusvalenze per 1,4 milioni di euro);
- diminuzione del risultato della gestione operativa (7,225 milioni nel 2015; -58,8%) dovuta all'aumento dei costi operativi che sono cresciuti del 26,4% (spese per il personale +0,139 milioni, altre spese amministrative +0,141 milioni, contributo al fondo risoluzione crisi bancarie +1,852 milioni<sup>200</sup>, accantonamento fondo rischi per controversie legali in corso +0,567 milioni); l'aumento dei costi operativi porta anche all'aumento, rispetto all'anno precedente, dell'indicatore *cost to income*<sup>201</sup> (63,8% nel 2015, 36,5% nel 2014); l'indicatore risulta pari al 54,5% se si considera la straordinarietà del contributo al fondo risoluzione crisi bancarie;

<sup>194</sup> Ognuno dei tre Enti possiede il 17,49%.

<sup>195</sup> Gli altri soci azionisti, al 31/12/2015, sono: il credito cooperativo (CRR FIN spa) con il 35,21%, la Cassa di Risparmio di Bolzano con il 7,8%, e altri soci (20) per il 4,53%.

<sup>196</sup> Pag. 4 della Relazione Collegio Sindacale.

<sup>197</sup> Si è preso a riferimento il "Conto economico sintetico riclassificato" in modo da distinguere nel risultato lordo della gestione le componenti economiche legate al business da quelle derivanti dai processi valutativi (*impairment*). Rif. pag. 261 del fascicolo bilancio 2015 in Camera di commercio.

<sup>198</sup> 1,7 milioni di euro relativi al calo di redditività del portafoglio titoli è dovuto all'effetto della rotazione del medesimo (pag. 262 del fascicolo bilancio 2015).

<sup>199</sup> Nonostante l'aumento delle commissioni caratteristiche nette (+0,347 milioni; +30,6%) che sono comprensive della componente straordinaria relativa alle commissioni per l'estinzione anticipata dei mutui agli enti locali (0,4 milioni); tolta questa componente straordinaria il dato si assesta sul valore dell'anno precedente.

<sup>200</sup> Nel 2014 tale voce non c'era.

<sup>201</sup> Rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione: minore è il valore espresso da tale indicatore, maggiore è l'efficienza della banca.

- rettifiche (voce nella quale vengono registrate a fine esercizio le valutazioni sull'attività in bilancio) per euro -17,4 milioni<sup>202</sup> e determinazione delle imposte per 3,4 milioni di euro portano il risultato netto di periodo a -6,792 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione aveva proposto di riportare a nuovo l'intero importo della perdita; l'Assemblea degli Azionisti, su proposta degli azionisti pubblici, ha approvato di coprire integralmente la perdita attraverso l'utilizzo delle riserve statutarie.

Il patrimonio netto al 31.12.2015 è pari a 181.286.022 euro (- 8.877.747 euro rispetto all'anno precedente). I fondi propri<sup>203</sup>, pari ad euro 180.686.478, sono diminuiti di euro 6.709.447,18 rispetto al 2014. Il Collegio Sindacale considera tale dotazione patrimoniale adeguata rispetto al complesso dei rischi assunti e tale da consentire lo sviluppo prospettico della Banca<sup>204</sup>.

In merito all'esposizione creditizia, il credito è composto da attività finanziarie detenute per la negoziazione per 478 mila euro, attività finanziarie disponibili per la vendita per 90,733 milioni di euro, crediti verso banche per 61,484 milioni di euro e crediti verso la clientela per 1.162 milioni di euro<sup>205</sup>. Di questi, 330,4 milioni di euro sono stati vincolati presso la Banca D'Italia, in parte impegnati a garanzia dei finanziamenti ottenuti dalla BCE per complessivi 179,5 milioni di euro. Una buona parte dei crediti verso la clientela è rappresentato da contratti di cessione di credito costituiti a garanzia di proprie passività e impegni per prestiti ottenuti dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). Nel dettaglio, la Banca ha stipulato i seguenti contratti di prestito con la BEI:

- 1) un contratto di data 28 novembre 2005 garantito da crediti vantati nei confronti di Amministrazioni Comunali (valore contabile delle attività finanziarie date a garanzia pari a complessivi 26,1 milioni di euro);
- 2) un contratto di data 9 dicembre 2008 garantito da crediti vantati nei confronti di Amministrazioni Comunali (valore contabile delle attività finanziarie date a garanzia pari complessivamente a 45,3 milioni di euro);
- 3) un contratto del mese di novembre 2012 di 16 milioni di euro, interamente utilizzato, garantito da crediti di qualsiasi natura nei confronti dei beneficiari finali (valore contabile delle attività finanziarie date a garanzia pari complessivamente a 10,5 milioni di euro);

---

<sup>202</sup> Nel dettaglio, effetto netto riprese meno rettifiche per le voci: crediti (-17,013 milioni), attività disponibili per la vendita (-0,25 milioni), altre operazioni (-0,014), partecipazioni (-0,129 milioni).

<sup>203</sup> Esposti nel bilancio applicando la regolamentazione introdotta dalla direttiva 2013/36/UE relativa alla vigilanza prudenziale delle banche (CRD IV – cd. Basilea III).

<sup>204</sup> Pag. 2 della Relazione del Collegio Sindacale.

<sup>205</sup> Nei crediti verso la clientela vi sono anche 59 milioni di euro di finanziamenti erogati a valere su fondi messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento (2 ml), dalla Provincia Autonoma di Bolzano (44,3 ml) e dalla Regione Veneto (12,8 ml). Tutti questi fondi, destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi, prevedono l'assunzione di rischio totale da parte di Mediocredito. (Rif. pag. 42 della Nota Integrativa).

4) un contratto del mese di luglio 2013 di 34 milioni di euro, interamente utilizzato, garantito da fidejussione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (valore contabile delle attività finanziarie date a garanzia pari a complessivi 20,1 milioni di euro). La fidejussione della Regione è contro garantita dalla cessione dei crediti vantati da Mediocredito nei confronti dei beneficiari finali.

Un ultimo breve accenno va fatto sulle società partecipate dalla Mediocredito (e indirettamente dalla Regione) con quote almeno pari al 20%.

La tabella seguente mostra le quote di partecipazione ed i principali dati contabili, relativi all'esercizio 2015, delle tre partecipazioni di Mediocredito con quota pari o superiori al 20%.

**Tabella 72 - Principali dati contabili società partecipate da Mediocredito con quote =>20%**

SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DALLA RTAA	PARTECIP.	CAPITALE SOCIALE	PATRIM. NETTO	CREDITI	DEBITI	VALORE DELLA PRODUZ.	COSTO DELLA PRODUZ.	DIFFEREN ZA VALORE E COSTO DELLA PROD.	RIS. D'ESERCIZIO
PARADISIDUE S.R.L.	100,00%	10.000	-22.230	892.164	8.462.484	277.004	367.344	-90.340	-127.087
ESSEDI STRATEGIE DI IMPRESA S.R.L.	31,87%	83.000	-175.757	47.967	1.447.861	162.810	312.004	-149.194	81.223
BIORENDENA S.P.A	20,00%	402.870	279.052	32.119	492.043	0	27.998	-27.998	-41.389

Fonte: Visure camerali

Paradisidue s.r.l. si occupa di attività immobiliare con ruolo ausiliario rispetto alla Società controllante.

A favore della controllata Paradisidue s.r.l. Mediocredito ha versato 150 mila euro a copertura perdite (euro 127 mila) e ha concesso un'apertura di credito in conto corrente con fido di 9 milioni di euro<sup>206</sup>, utilizzato al 31.12.2015 per 8,304 milioni.

La società Essedi Strategie d'Impresa s.r.l. si occupa della produzione e vendita di servizi.

Al 31.12.2015 il patrimonio netto, pur avendo conseguito un utile 2015 pari ad euro 81.223, è ancora negativo (-175.757; al 31.12.2014 era -256.979).

Nell'ottobre 2015 la Società ha concluso la cessione del ramo d'azienda "formazione intermediari finanziari e servizi connessi", determinando la definitiva cessazione dell'attività statutaria, ha liquidato i dipendenti, i fornitori e le banche, esclusi i mutui ipotecari legati alla sede aziendale.

Nel 2015 la controllante Mediocredito ha provveduto ad un versamento a titolo finanziamento soci<sup>207</sup> per 64 mila euro<sup>208</sup>.

<sup>206</sup> Dal bilancio 2016 si desume che il fido è stato aumentato a 10 milioni di euro.

<sup>207</sup> Da bilancio 2015 di Essedi Strategia d'Impresa, il finanziamento effettuato dai Soci è di 145.762 euro.

<sup>208</sup> Pag. 247 della visura camerale di Mediocredito.

La società Biorendena s.r.l.<sup>209</sup>, che si occupa di impianti di riscaldamento e climatizzazione, ha chiuso il 2015 con un risultato d'esercizio di euro - 41.389 (esercizio precedente – 18.278) con conseguente diminuzione del patrimonio netto (da euro 320.441 a euro 279.052).

Pur essendo stata costituita nel 1999, per problemi nella procedura autorizzativa, la Società non ha ancora dato avvio agli investimenti.

Si raccomanda un attento monitoraggio sull'andamento della società Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e delle sue partecipate al fine di tutelare il patrimonio regionale; in quest'ottica, ai Soci spetta un approfondimento sull'opportunità di eventuali misure di carattere strutturale a salvaguardia dei bilanci futuri, qualora i risultati conseguiti non siano imputabili a fenomeni transitori.

### **20.3 I rapporti finanziari tra la Regione e gli organismi partecipati**

Una parte del patrimonio regionale è costituito dalle quote di partecipazione ad organismi possedute dalla Regione.

A seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 143/2016 (permuta di partecipazioni azionarie con P.A.T.) la partita n. 6 – titoli di credito - del conto generale del Patrimonio della Regione registra una diminuzione di euro 1.890.437,00 (valore della cessione della partecipazione in Trento Fiere s.p.a.) e un aumento di euro 1.890.927,00 (valore dell'acquisizione della partecipazione in Trentino Network s.r.l.).

A seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 227/2016 (cessione gratuita di partecipazione azionaria con P.A.B.) viene eliminata la sottopartita 1, quota di partecipazione a Fiera di Bolzano appartenente ai Titoli di credito del conto generale del Patrimonio della Regione, per un importo di euro 6.005.300,00<sup>210</sup>.

Il valore complessivo di iscrizione delle partecipazioni nel Conto del Patrimonio della Regione è pari ad euro 505.999.552,75.

Nella Relazione sulla gestione 2016 sono riportati gli esiti, in applicazione dell'articolo 11, comma 6 lettera j) del D.lgs 118/2011<sup>211</sup>, della verifica dei crediti e debiti che la Regione ha avuto con le proprie società partecipate.

---

<sup>209</sup> Nel 2015 è passata da s.p.a. a s.r.l..

<sup>210</sup> La deliberazione regionale n. 227/2016 prevede un'operazione di giro contabile per l'importo corrispondente alle azioni cedute.

<sup>211</sup> Comma 6: "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

*omissis*

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Le singole posizioni crediti/debiti sono le seguenti:

per Fiera di Bolzano s.p.a., Autostrada del Brennero s.p.a., Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a., Centro Pensioni Complementari s.p.a., Interbrennero s.p.a., Trento Fiere s.p.a., Trentino Network s.r.l. non risultano, a chiusura dell'esercizio 2016, posizioni debitorie o creditorie nei confronti della Regione;

Informatica Trentina s.p.a., a chiusura dell'esercizio 2016, presenta posizioni creditorie nei confronti della Regione per un totale di euro 35.734,26; non sussistono debiti nei confronti della Regione;

Informatica Alto Adige s.p.a., a chiusura dell'esercizio 2016, presenta posizioni creditorie nei confronti della Regione per un totale di euro 1.110.160,39; non sussistono debiti nei confronti della Regione.

#### **20.4 Ulteriori specifiche criticità rilevate**

Oltre alle criticità già rilevate nei paragrafi precedenti in ordine all'attuazione del Piano di razionalizzazione di cui alla legge n. 191/2014, commi 611 e 612, si ritiene necessario evidenziare alcune ulteriori specifiche criticità riferite ad alcune società partecipate dalla Regione. Esse vengono trattate a parte anche al fine di porre in maggiore evidenza le correlate argomentazioni, riguardanti interessi particolarmente rilevanti dell'ente regione, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello istituzionale. Tali criticità sono riferite principalmente ai seguenti profili:

- a) la valutazione del rispetto delle condizioni per la configurazione di società *in house*; ad essa si correla, in qualche caso, anche la rilevazione di problematicità legate al rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione;
- b) l'approfondimento dell'inerenza o coerenza e dell'indispensabilità della partecipazione rispetto alle materie e alle funzioni di competenza della Regione. Per quanto attiene a questo aspetto si farà riferimento anche ai principi e criteri generali contenuti nella legge 191/2014, commi 611 e 612, nonché ai correlati principi e criteri generali definiti dal d.lgs. n. 175/2016, in quanto correlabili a principi e criteri generali risalenti alla legislazione previgente e sopra illustrata ovvero alla giurisprudenza della Corte di giustizia della U.E. o della giurisprudenza nazionale, costituzionale, amministrativa, contabile ed ordinaria. Ciò tenendo conto, tra l'altro, che la sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, che dichiara la parziale illegittimità costituzionale tra l'altro dell'art. 18 (in materia di società partecipate) della legge "delega" n. 124/2015, comunque non coinvolge direttamente anche i decreti legislativi attuativi, quale il n. 175/2016. Infatti la Corte ha circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega specificamente impugnate dalla Regione Veneto, lasciando fuori le norme attuative. Le pronunce di illegittimità

costituzionale colpiscono le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa, per cui eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell'esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione.

#### **20.4.1 Pensplan**

Le principali ulteriori criticità rilevate in ordine alla partecipazione della Regione al capitale sociale di PENSPLAN CENTRUM S.p.A. e di PENSPLAN INVEST S.p.A. sono date da alcune disposizioni dello Statuto della Società prevista dalla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 “Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale” nonché dal Regolamento esecutivo emanato con Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2009, n. 3/L. Tali criticità si rilevano con riferimento alla compatibilità delle medesime norme regionali (legislative e regolamentari) e statutarie citate:

a) ai principi e criteri generali di cui alla legge 124 del 2015 ed al conseguente decreto legislativo 175/2016, riguardanti le gestioni *in house* e gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

b) rispetto al principio di eguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché rispetto alle norme europee e nazionali in materia di tutela della concorrenza e aiuti di stato.

La criticità, di cui ad a), rispetto alle previsioni in materia di società *in house* recate dal Testo unico delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016), dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 3), nonché ai commi 611, 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, riguarda innanzitutto lo statuto stesso della Società PENSPLAN CENTRUM. Infatti l'articolo 4 (Oggetto sociale) prevede che la Società ha per oggetto, in via principale e prevalente, le attività previste dall'art. 3 della L.R. 27.02.97, n. 3 e s.m., dal relativo Regolamento, e cioè il sostegno e la promozione della previdenza integrativa, nonché ogni altra attività funzionale al perseguimento di tale scopo, con il contestuale divieto di attività professionali riservate per legge, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico, in via prevalente, di attività finanziarie, l'erogazione del credito al consumo, e lo svolgimento di attività riservate per legge alle società di intermediazione mobiliare. Al contempo l'articolo 19 (in materia di organi di amministrazione) del medesimo Statuto prevede che restano comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili di cui all'art. 2381, comma 4 del codice civile, la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'acquisto e la vendita di immobili, il consenso all'accensione di ipoteche sugli immobili

sociali, l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, sempre nei limiti dell'oggetto sociale, delle previsioni di legge e dello Statuto.

A tal proposito occorre ricordare che una società a totale partecipazione pubblica come questa, tra la quale e la Regione è certamente configurabile un rapporto strumentale del genere *in house*, deve anche osservare le condizioni previste dalle norme vigenti, come interpretate dalla giurisprudenza. In particolare occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte di giustizia UE formatasi, a partire dalla sentenza sul caso Tekal S.r.l (18 novembre 2006, C-107/06), nel corso dell'evoluzione delle norme europee sulla disciplina della materia ha interpretato l'espressione «*in house providing*» come affidamento da parte di un ente pubblico di un appalto o di una concessione in favore di una società controllata dall'ente medesimo, senza ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in virtù della peculiare relazione intercorrente tra l'ente pubblico e il soggetto affidatario, per cui quest'ultimo – nonostante sia una persona giuridicamente distinta - può essere qualificato come una «derivazione» o una *longa manus* dell'amministrazione. Pertanto, il rapporto tra i due enti (affidante e affidatario) è solo apparentemente un rapporto intersoggettivo, configurandosi di fatto come un rapporto di delegazione inter organica.

La giurisprudenza italiana, sul medesimo argomento, ha ribadito i principi generali sopra descritti, precisando ulteriormente ed integrando i requisiti essenziali dell'*in house providing*, in particolare evidenziando:

- i. lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n.5072);
- ii. il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514);
- iii. l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società all'estero (v. Cons. St., Ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1, che richiama C. giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen);
- iv. le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5, che ha affermato che se il consiglio di amministrazione ha poteri ordinari non si può ritenere sussistente un controllo analogo).

Le condizioni sopra esposte come requisiti per il rapporto *in house* non sembrano configurarsi completamente per lo Statuto di PENPLAN CENTRUM che, oltre a quanto sopra evidenziato, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la deliberazione della fusione per incorporazione, ex artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, di società interamente possedute dall'incorporante o da questa possedute al 90% (novanta per cento), per cui ad esso è affidato il vaglio della convenienza o meno delle fusioni, pur di società controllate, e della coerenza o meno rispetto alle finalità della società (*in house*) incorporante, consentendo anche di configurare una situazione in cui il capitale sociale non sia più totalitario (100%) pubblico, e quindi configurando una situazione di perdita del rapporto *in house*.

Per quanto attiene ai profili del rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione, di cui a b), nonché delle norme europee e nazionali in materia di tutela della concorrenza, si evidenzia che con la legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (*Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale*) si prevede di agevolare sotto il profilo amministrativo-contabile il funzionamento dei Fondi costituiti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale ovvero di Fondi istituiti o promossi dalla Regione. Nel caso di Fondi istituiti o promossi dalla Regione, il loro funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.

In base alla legge regionale ed al Regolamento esecutivo, destinatari/ie degli interventi sono tutti coloro che, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso, hanno la residenza nel territorio regionale nonché tutti/e coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente, qualora gli/le stessi/e siano iscritti/e ai fondi pensione (convenzionati o meno) e qualora gli/le stessi/e siano consenzienti alla comunicazione dei propri dati personali (nominativo e indirizzo) al PENSPLAN CENTRUM per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all'aggiornamento sulle provvidenze della Regione. Ne discende che gli interventi della Regione devono essere rivolti esclusivamente a favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi o comunque degli iscritti, secondo la delimitazione sopra descritta; i rapporti amministrativi predisposti e costituiti, mediante convenzioni o contratti, dalla Regione medesima, o dal suo ente strumentale in-house Pensplan Centrum, con i gestori dei Fondi, siano essi o meno istituiti dalla Regione o da terzi, non

possono che avere carattere strettamente strumentale ed anzi devono essere posti in essere nel pieno rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia di contratti e appalti di servizi.

Si verifica però che l'articolo 4 del regolamento affida, tra l'altro, all'ente strumentale Pensplan Centrum il compito di favorire la costituzione, l'avviamento ed il funzionamento dei fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale, che il successivo articolo 14 traduce nella precisazione del contenuto e delle finalità della prestazione dei servizi, come un abbattimento dei costi amministrativi e contabili dei fondi pensione, nonché per garantire in tal modo agli/alle iscritti/e ulteriori vantaggi in materia di previdenza\_integrativa. In tal modo si ottengono due possibili risultati distorsivi delle finalità della legge: 1) ai destinatari originali si affiancano come destinatari i gestori dei Fondi, ai quali la Regione, in base agli articoli 1 e 1-bis delle norme di attuazione e all'articolo 3 della legge regionale, garantisce tramite il PENSPLAN CENTRUM i servizi amministrativi e contabili essenziali in forma gratuita, tramite appositi accordi con i fondi stessi, limitando pertanto le predette provvidenze a quelli convenzionati con PENSPLAN CENTRUM stesso; 2) l'articolo 17, lett. h), n), del Regolamento prevede, oltre a misure di garanzia e tutela degli iscritti ai fondi e delle risorse messe a disposizione dalla Regione, anche che il fondo pensione garantisca una ricaduta fiscale sul territorio ovvero favorisca, compatibilmente con le strategie di investimento adottate e approvate dalla COVIP, tenuto conto degli obiettivi di rendimento e rischio e nella piena salvaguardia degli interessi esclusivi degli/delle iscritti/e, una ricaduta locale delle risorse investite, e che il fondo pensione attui misure idonee per consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, che in realtà sono i compiti attribuiti a Pensplan Centrum; 3) inoltre, l'articolo 16 prevede che per soggetti di cui all'articolo 3 iscritti in un fondo pensione non convenzionato, per i servizi a favore dell'iscritto/a, viene versata una somma onnicomprensiva pari a 11,00 (undici) euro annui. I suddetti importi possono essere rivalutati dalla Giunta Regionale sulla base della media della variazione degli indici ISTAT delle due Province Autonome. In tal modo non si prevede un pari trattamento, almeno in linea di principio, con coloro che sono iscritti a fondi convenzionati.

Quanto ora illustrato comporta la possibilità che gli interventi di sostegno agli iscritti ai fondi pensione integrativa contengano, almeno potenzialmente ed in parte, forme di aiuto ai gestori dei fondi stessi, discriminando anche tra fondi convenzionati e non. Inoltre, tenuto conto che alcune delle condizioni elencate per il convenzionamento risultano improprie rispetto alle finalità perseguite dalla legge, si manifesta una conseguente possibile configurazione di aiuti di stato, soggetti alle norme europee in materia. Va anche considerata la possibile discriminazione nel trattamento dei beneficiari delle provvidenze, tra quelli iscritti ai fondi convenzionati e quelli iscritti a fondi non

convenzionati, qualora alla Regione risultasse che l'onere sostenuto per gli iscritti ai fondi convenzionati è significativamente più elevato rispetto a beneficiari iscritti a fondi non convenzionati, in tal modo configurando un ulteriore possibile effetto distorsivo della concorrenza, in quanto si spingerebbero questi ultimi iscritti ad aderire a fondi convenzionati, obtorto collo e non per scelta libera di carattere concorrenziale.

Al riguardo di quanto sopra osservato sono stati chiesti, con la citata nota del Magistrato istruttore del 16 maggio 2017, ulteriori elementi informativi, in ordine ai quali la Regione in data 22 maggio 2017, ha fornito le seguenti precisazioni:

*“Per quanto concerne la piena rispondenza al modello in house si precisa quanto segue. Le modifiche allo Statuto di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche Pensplan o Centrum), rese necessarie al fine di regolamentare il c.d. “controllo analogo”, sono state effettuate nel 2012 alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea, in quanto non ancora emanate le recentissime novità normative relative ai contenuti del “nuovo” Codice Appalti – D.Lgs. 50/2016 – e del c.d. Testo Unico società partecipate dalla PA – D.Lgs. 175/2016.*

*In particolare, con riferimento ai contenuti dell’art. 4 (Oggetto sociale) dello Statuto, si rileva come il rinvio alla L.R. 27.02.97, n. 3 e s.m. ed al Regolamento di attuazione nella stesura dello stesso evidenziava la preponderante “finalità pubblica” (primo dei 3 macro-requisiti “classici”, insieme al “controllo analogo” ed alla partecipazione pubblica totalitaria, ai fini dell’in house providing) e specificava l’oggetto sociale mediante rinvio ad una fonte primaria (tale da soddisfare o resistere alla necessaria specificità dell’oggetto prevista dalla normativa nazionale; vedi art. 3, co. 27 L. n.244/07). L’oggetto sociale eterodeterminato, peraltro, non consentiva di eccipire “l’ampliamento dell’oggetto sociale” valevole quale elemento indicativo della “vocazione commerciale” ossia una delle condizioni che escludevano il “controllo analogo” (cfr. sentenze Cort. Giust. CE, n. 458-03/2005 – Parking Brixen, ripresa da Cons. St. Ad. Pl. n. 1/2008).*

*Si aggiunge, inoltre che era stato previsto l’inserimento di un nuovo Articolo 5, intitolato “Perseguimento delle finalità pubbliche” intendendo, appunto, rimarcare la qualità di società “in house” di diritto speciale propria di Pensplan, ora definita dal TUSP (D.Lgs. 175/2016) società di diritto singolare. In conformità a ciò, il controllo analogo si sarebbe tradotto –in primo luogo- nel dovere, legalmente sancito, di perseguire una determinata missione di pubblico interesse. Solo in difetto di un preciso indirizzo/compito affidato alla società dall’ente pubblico per Legge o delibera, sarebbe entrata in funzione la struttura di “controllo analogo” mediante un organo di controllo denominato Organismo di controllo analogo (Art. 28 Statuto di Centrum).*

*In riferimento alla possibilità di “configurare una situazione in cui il capitale sociale non sia più totalitario (100%) pubblico, e quindi configurando una situazione di perdita del rapporto in house”, si riporta ai contenuti dei commi 2 e 3 dell’Art. 7: “2. La Società è a totale capitale pubblico. 3. Le azioni possono circolare solo tra enti pubblici che hanno sede all’interno del territorio della regione Trentino – Alto Adige / Südtirol. La Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol deve in ogni caso detenere la maggioranza delle quote societarie.” Sempre con riferimento ai contenuti dell’Art. 7 e riguardo alle operazioni sul pacchetto azionario si era valutata una soluzione articolata: 1) la riduzione del capitale sociale deve sempre essere autorizzata da specifica legge regionale. Infatti, tale riduzione comprometterebbe il capitale sociale (già Fondo di Solidarietà) specificamente previsto dalla legge regionale istitutiva, la quale non potrebbe essere “superata” da una autorizzazione legislativa generica alla Giunta, seppur posteriore; 2) le altre operazioni azionarie, seppur necessitanti di una autorizzazione legislativa, potrebbero essere deliberate dalla Giunta (o da altro organo delegato dalla legge) in presenza e nei limiti di una legge che attribuisce genericamente ad un organo dell’ente tale possibilità.*

*In ultimo, in riferimento all’Art. 19 in materia di organi di amministrazione, si richiama l’attenzione sui contenuti degli Artt. 11 comma 2 e 12 comma 1 che, rispettivamente, in riferimento ai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea richiamano le speciali prerogative di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciute agli enti pubblici partecipanti ai sensi della L. R. 27.02.97, n. 3 e s.m., nonché il perseguimento delle finalità pubbliche ai sensi dell’Art. 5. Ci si era posti il problema della compatibilità del “controllo analogo” con l’organizzazione societaria propria di una S.p.A. ed, in particolare, della gestione affidata dall’art. 2380-bis c.c. esclusivamente agli amministratori. Si era, quindi, valutato di prevedere una doppia tutela: da un lato affermare che l’ingerenza dell’ente pubblico, potenzialmente contrastante con il diritto comune, era ed è stabilita per legge. Pensplan era ed è comunque tenuta a rispettare la Legge Regionale n. 3/1997. Dall’altro lato, pareva opportuno rifiutare un contrasto diretto con la disciplina codicistica, riconoscendo in statuto il suo valore e cercando semmai di “integrare” il suo contenuto mediante formule del tipo “nel rispetto di...” e con l’eventuale introduzione di organi “atipici” (Organo di controllo analogo – Art.28).*

*A seguito dell’approvazione del nuovo statuto e dell’ingresso nella compagine azionaria di Pensplan Centrum S.p.A. delle due Provincie autonome, i tre soci pubblici hanno provveduto a regolare all’interno di apposito patto parasociale (peraltro approvato dalle rispettive Giunte) il meccanismo di funzionamento del c.d. Organismo di controllo analogo di cui all’Art. 28 dello Statuto societario. Prevedendo di esercitare congiuntamente le funzioni di indirizzo, vigilanza e di controllo sulla Società.*

*Per quanto concerne la tematica degli aiuti di stato si precisa quanto segue.*

*Le attività poste in essere dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol a sostegno della previdenza complementare, mediante Pensplan si suddividono in due categorie: a) servizi di interesse generale, sottratti alla disciplina sulla concorrenza e perciò al divieto agli aiuti di stato, in quanto privi di ogni attitudine ad una gestione in forma economica (ad es. promozione culturale generale della previdenza complementare; erogazione delle provvidenze regionali a carattere assistenziale); b) servizi suscettibili di connotazione economica, soggetti alla disciplina sulla concorrenza e perciò al divieto agli aiuti di stato (ad es. attività svolte da Pensplan nell'ambito di specifiche convenzioni con i Fondi pensione), salve le deroghe riconosciute dalla medesima disciplina. La normativa regionale (L.R. n. 3/1997 di seguito anche Legge Regionale e D.P.Reg. n. 75/2015 di seguito anche Regolamento attuativo) è strutturata in maniera tale da regolare l'operato di Pensplan, in esecuzione delle convenzioni con i Fondi pensione territoriali, nell'ambito di specifiche deroghe all'applicabilità del divieto agli aiuti di stato. Il sostegno regionale alla previdenza complementare può dirsi legittimo solo se ed in quanto diretto in favore dei singoli beneficiari. In tal senso, la disciplina regionale specifica chiaramente che i destinatari degli interventi di sostegno sono le singole persone, legate al contesto regionale secondo criteri di residenza o di attività lavorativa (art. 1 comma 1, art. 3 comma 1, D.P.Reg. n. 75/2015), e mai i Fondi pensione, i quali ultimi costituiscono un mero tramite mediante il quale sostenere i "singoli consumatori" (secondo la terminologia utilizzata dall'art. 107 TFUE). Il concreto rispetto di tale fondamentale principio comporta che la Regione, mediante Pensplan, operi, come di fatto opera, secondo due linee guida circa la natura delle prestazioni erogate. Sono giustificabili le prestazioni rese in favore dei singoli aderenti (attività amministrative, contabili, ed in generale quelle riferibili alle posizioni dei singoli iscritti e direttamente riconducibili ai beneficiari stessi), mentre sono viste con sfavore le prestazioni rese in favore del fondo in quanto soggetto distinto dall'insieme degli aderenti (sostegno organizzativo alle strutture operative, supporto ad organi sociali, attività di marketing mirate) di cui il beneficiario potrebbe risultare essenzialmente il fondo. Risulta determinante l'effettiva trasmissione "a valle" (ossia al singolo) dell'aiuto di cui gode, in prima battuta, il fondo. Ciò accade solo se esso, a fronte delle prestazioni gratuite ricevute da Pensplan, mantiene proporzionalmente contenuti i costi di adesione richiesti al singolo aderente in modo da riversare agli aderenti la totalità degli aiuti ricevuti. I Fondi Pensione convenzionati con Pensplan, pertanto, con la domanda di convenzionamento dichiarano di possedere i requisiti richiesti dalla normativa ed assumono alcuni impegni elencati dall'art. 17 del Regolamento attuativo. Tali impegni rappresentano il collegamento e/o quel nesso funzionale attraverso il quale dimostrare e comprovare la ricaduta del beneficio finale verso il cittadino aderente a previdenza complementare. La Regione e Centrum verificano che il Fondo pensione convenzionato rispetti il dettato normativo e la convenzione sottoscritta, collaborando con*

*Pensplan, rendendo ai propri aderenti prestazioni connotate da caratteristiche di eccellenza e riducendo, proporzionalmente ai servizi gratuiti ricevuti, l'addebito dei propri costi sugli aderenti.*

*In riferimento agli impegni relativi al favorire – e non garantire - una ricaduta locale delle risorse investite, ai sensi della lettera h dell'art. 17 del Regolamento attuativo, si precisa che l'interpretazione che è stata sempre conferita a tale dettato normativo non si riferisce in alcun modo al potere o dovere di interferire nelle scelte di investimento dei fondi pensione convenzionati (anche perchè in base alla normativa secondaria di settore tali interferenze non sarebbero neppure ammesse) ma alla collaborazione e coordinamento che i fondi pensione dovrebbero favorire verso Centrum e l'ente pubblico regionale nell'ambito di iniziative di promozione previdenziale a favore della popolazione regionale e dei potenziali aderenti.*

*Altro principio derogatorio, nell'ambito del quale è strutturata la normativa regionale è la mancanza di selettività. Non vi è, infatti, una situazione di discriminazione fra ambiti territoriali (infraregionali) e/o fra soggetti. Pensplan opera in base ad un principio di neutralità, tale per cui l'oggetto ed il grado di tutela offerto ai beneficiari dell'aiuto sono omogenei. Le convenzioni stipulate con i Fondi pensione territoriali (così come quelle stipulate con gli altri fondi pensione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento attuativo) sono tutte uguali e strutturate a livelli. Nel corso degli ultimi anni si è, inoltre, provveduto a ridurre l'offerta di servizi essenziali erogabili (eliminando livelli di convenzionamento), proprio al fine di rendere sempre più evidente il beneficio al singolo aderente e stretto il collegamento tra il servizio ed il beneficiario finale, vale a dire il cittadino regionale iscritto a previdenza complementare. L'operato di Pensplan tende, pertanto, a realizzare attività gratuite in favore degli aderenti dei fondi pensione convenzionati per un valore medio per aderente equivalente al contributo previsto dall'art. 16 del Regolamento attuativo in favore dei cittadini regionali iscritti a fondi pensione non convenzionati. La normativa regionale (art. 17 D.P.Reg. n. 75/2015) prevede, inoltre, espressamente che qualunque fondo, che vanti i requisiti previsti dalla stessa normativa, possa chiedere ed ottenere di convenzionarsi con Pensplan. Nel sistema di convenzionamento manca pertanto la “selettività” propria dei procedimenti di stipula dei contratti pubblici, in cui la stipula con un operatore esclude la stipula con altri operatori.”.*

Da ultimo, la Regione, intervenendo – con nota del 15 giugno 2017 del Segretario generale della Giunta - in risposta alle osservazioni formulate nella Sintesi degli esiti istruttori, fornisce ulteriori elementi di valutazione e di chiarimento, confermando in sostanza quanto già considerato ed evidenziato nelle precedenti note del mese di maggio 2017. Allega, inoltre, l'estratto della Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio 2016, nell'ambito del quale, per la particolare attività esercitata da PENSPLAN CENTRUM si è ritenuto opportuno riclassificare il conto economico e lo stato patrimoniale rispetto ai prospetti del codice civile che sono configurati per le società che producono

beni e servizi non di tipo finanziario. Precisa che i contenuti dell'allegato possono essere utili a fornire precisazioni e chiarimenti in ordine ai rilievi della Corte con riferimento al dato relativo all'ebit margin ed al R.O.I.. In relazione all'incidenza del costo del personale la Regione fa presente che in tutte le società di servizi, come PENSPLAN CENTRUM, la voce relativa ai costi del Personale è sempre quella più rilevante. In merito alla permanenza di ulteriori aspetti da chiarire in relazione alla configurazione di PENSPLAN CENTRUM come società in house providing della Regione, anche alla luce delle recentissime novità introdotte dal Testo Unico società partecipate (TUSP - D.Lgs. 175/2016), pare opportuno fare definitivamente riferimento ai contenuti normativi della nuova legislazione applicabile alle società pubbliche, debitamente recepite dalla LR n. 16/2016. PENSPLAN CENTRUM, infatti, sulla base delle tempistiche definite dalla citata legge regionale (31/12/2017) provvederà ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni direttamente applicabili alla società sulla base del c.d. TUSP.

Per quanto riguarda, invece, la società PENSPLAN INVEST SPA, controllata dal PENSPLAN CENTRUM SPA con una partecipazione al capitale sociale del 64,44 %, si pone la problematicità del suo mantenimento quale ente strumentale indiretto della Regione; ciò in considerazione che le disposizioni recate dai commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) estendono la loro applicazione anche alle società partecipate indirettamente dalla regione o dagli enti locali. Al riguardo si evidenzia che né il Piano di razionalizzazione adottato dalla Regione il 31 marzo 2015, né la relazione sulla sua attuazione approvata dalla Giunta regionale il 31 marzo 2016, fanno cenno di questa società, che svolge invece funzioni rilevanti, anche sotto il profilo patrimoniale della Regione, in quanto gestore delle somme messe a disposizione, a sensi della legge regionale n. 3 del 1997, della quale si tratta ampiamente in questo paragrafo, da PENSPLAN CENTRUM, ma anche come gestore dei fondi messi a disposizione dal Consiglio regionale per l'utilizzo dei proventi finanziari a copertura (parziale) degli oneri per l'erogazione dei trattamenti economici (in parte) e previdenziali dei Consiglieri ed ex Consiglieri regionali, a sensi della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, recante "Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige". Solo negli atti inerenti l'approvazione del bilancio 2015 della Società Pensplan Centrum, a pag. 31 del fascicolo bilancio 2015 CCIAA (pag. 14 della nota integrativa) è riportato che Pensplan Centrum medesima avrebbe intenzione di dismettere la propria partecipazione in Pensplan Invest.

Considerando quanto testé evidenziato, ed inoltre che la Società presenta un risultato economico di gestione 2015 negativo (perdita) per oltre 600 mila euro, su un attivo totale di poco superiore ai 5

milioni, quindi pari ad oltre il 12%, ed il fatto che i soci Province autonome e Regione hanno di recente almeno informalmente annunciato, invece, l'intenzione di trasformare Pensplan INVEST SPA in società in-house, si rende necessario che la Regione integri il proprio Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati: a) analizzando adeguatamente sia la inerenza e la coerenza dell'oggetto sociale di Pensplan INVEST SPA con le funzioni di competenza regionale, sia la compatibilità di questa partecipazione con i principi del d.lgs. n. 175/2016 e quindi delle leggi che l'hanno preceduto, quali la legge n. 244/2007 e la legge 190/2014, ampiamente illustrate sopra, ma anche la compatibilità del mantenimento ovvero dell'incremento della partecipazione con le norme europee e nazionali in materia di tutela della concorrenza e aiuti di stato, di società di gestione del risparmio e del TU in materia di Finanza; b) individuando le conseguenti decisioni in ordine alla partecipazione regionale indiretta nella Società in parola.

Anche per questa società, su richiesta del Magistrato istruttore, la Regione ha fornito elementi di chiarimento e precisazioni che di seguito si riportano:

*“È opportuno evidenziare come, ai sensi del TUSP la società PensPlan Invest SGR S.p.A. (di seguito anche Invest o SGR) sia da considerarsi “quotata” ai sensi dell’art. 2 lett. p). La SGR, infatti, ha istituito, ai sensi dell’art. 12 bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 1999 n. 228, un fondo di investimento immobiliare chiuso a classi di quote denominato Risparmio Immobiliare Uno Energia (di seguito RIUE). Il RIUE prevede l’emissione di due classi di quote di partecipazione (quote di Classe A e quote di Classe B) e le quote di Classe A sono ammesse alle negoziazioni sul mercato telematico degli Investment Vehicles – MIV (Codice ISIN: IT0004095797, Codice di Negoziazione: QFRIE). I fondi comuni di investimento sono patrimoni (separati) delle società che li hanno istituiti e con le loro quote sono riconducibili alla categoria degli strumenti finanziari diversi dalle azioni.*

*In riferimento ai rapporti che regolano le relazioni e gli scambi tra Centrum e Invest si evidenzia come la “gestione” finanziaria del capitale sociale di Pensplan Centrum S.p.A. (quindi tutte le decisioni inerenti le politiche di investimento e gli obiettivi di rendimento), è effettuata direttamente dal Consiglio di Amministrazione della stessa Centrum e non è affidata ad alcun gestore finanziario, né tantomeno a PensPlan Invest SGR S.p.A.. Gli unici rapporti contrattuali che legano Pensplan Centrum S.p.A. a PensPlan Invest SGR S.p.A. sono il contratto di locazione immobiliare dei locali di proprietà del Centrum e nei quali la SGR ha la propria sede legale a Bolzano ed un contratto per i servizi e le attività di risk management, analisi finanziaria e consulenza in materia di investimenti, stipulato con PensPlan Invest SGR S.p.A. ad esito di una procedura di selezione pubblica di affidamento effettuata ai sensi dell’art. 21 della L.P. Trento n. 23/1990 e del Codice Appalti.*

*Pensplan Centrum S.p.A., pertanto, amministra e gestisce il capitale sociale conferito dalla Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol in base alla L.R. 3/97, per finanziare il progetto regionale di previdenza complementare, c.d. “Progetto PensPlan”, ed in particolare i servizi ai fondi pensione territoriali e gli interventi sociali a favore dei residenti nell’ambito del territorio della Regione. Pensplan attribuisce alla redditizia gestione del capitale sociale (già Fondo di Solidarietà) un’importanza primaria e, pertanto, ha ritenuto necessario avvalersi di servizi e attività di risk management, analisi finanziaria e consulenza in materia di investimenti al fine di assicurare il supporto nella determinazione delle strategie di investimento inerenti alla gestione del proprio capitale sociale, mensilmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Pensplan, assicurarsi una professionale attività di controllo e monitoraggio dell’andamento della gestione del capitale sociale, nonchè l’analisi dei risultati finanziari ottenuti.*

*Si precisa, inoltre, che la SGR non gestisce finanziariamente neppure i patrimoni dei fondi pensione complementari convenzionati con la Regione autonoma Trentino Alto Adige ai sensi della normativa regionale (ad eccezione del Fondo Pensione Aperto PensPlan PROFI, istituito da Invest stessa) che, a loro volta, ed ai fini della gestione finanziaria dei propri comparti di investimento, provvedono autonomamente ed in base alla normativa primaria e secondaria di settore a selezionare gli operatori finanziari ritenuti più idonei ed a fornire loro ogni indicazione in merito alle politiche di investimento.*

*Anche con riferimento “ai fondi messi a disposizione dal Consiglio regionale per l’utilizzo dei proventi finanziari a copertura (parziale) degli oneri per l’erogazione dei trattamenti economici (in parte) e previdenziali dei Consiglieri ed ex Consiglieri regionali,...”, si chiarisce che la SGR ha istituito il Fondo Comune di Investimento Mobiliare di tipo Chiuso riservato a investitori qualificati, denominato Fondo Family (le cui quote risultano essere state, in parte, intestate ai singoli Consiglieri sulla base della sottoscrizione dei dovuti “accordi contrattuali” ed in parte al Consiglio Regionale), a seguito dell’aggiudicazione della gara pubblica indetta con un Bando Europeo dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.*

*Con riguardo alla dismissione del pacchetto azionario di maggioranza di Invest detenuto da Centrum, si ripercorrono gli eventi che hanno influenzato la situazione societaria ed i risultati bilanciari della SGR, fino a giungere alla determinazione dell’intenzione pubblica di trasformare la SGR in una società in house. Appare opportuno premettere che tutti gli “scandali mediatici” relativi ai c.d. “vitalizi dei Consiglieri regionali”, nonchè le chiamate in causa nei vari contenziosi giudiziari attivati nel frattempo dai Consiglieri regionali hanno avuto forti ripercussioni sulla SGR. Il risultato economico negativo di gestione riferito all’esercizio 2015 per oltre 600 mila euro è stato fortemente influenzato dai costi delle spese legali che Invest ha dovuto sostenere per difendersi e vedere dichiarata la propria estraneità rispetto alle pretese avanzate sia dai Consiglieri che dal Consiglio Regionale. A tal proposito, si evidenzia come, alla*

*data di oggi, la SGR possa finalmente dichiararsi estranea a tutti i contenziosi citati essendo stata estromessa dalle cause giudiziarie in corso.*

*Pensplan Centrum S.p.A., in qualità di controllante, è stata fortemente coinvolta nella gestione di tale delicata situazione ed ha manifestato ai soci pubblici le difficoltà che scaturivano dalla situazione venutasi a creare: a) forti difficoltà riscontrate in relazione alla nomina dei nuovi membri degli organi sociali della SGR, in una situazione in cui il mandato degli stessi risultava già scaduto con l'Assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio (aprile 2015); b) situazione di stallo inerente a tutte le attività preliminari di cessione della partecipazione azionaria (era stato affidato incarico ad una società – Banca Profilo – di svolgere attività di assistenza e consulenza finalizzate all'identificazione e quantificazione degli indicatori di performance per area di business della SGR e per analizzare le strategie per l'ottimizzazione dei valori di cessione e delle differenti alternative individuate per l'implementazione dell'operazione di dismissione, nonché un primo screening di potenziali investitori), avviate in base all'indicazione ricevuta dalla Regione - per tramite di formale comunicazione dell'Assessora regionale competente d.d. 30.07.14 - proprio a causa della potenziale perdita di valore della medesima partecipazione. Nella descritta situazione di difficoltà ad individuare figure professionalmente adeguate a ricoprire gli incarichi sociali, Pensplan Centrum S.p.A. ha intrattenuto una rete di rapporti con i soci di minoranza della SGR, volta a far emergere e discutere eventuali candidature sostenute da questi ultimi alle nominande cariche sociali. Neppure i soci di minoranza, tuttavia, hanno mostrato interesse ad individuare delle figure professionali idonee all'assunzione dei ruoli richiesti o, quantomeno, a discuterne con il socio di maggioranza. Nell'Assemblea del luglio 2015, gli Amministratori di Centrum, al fine di tutelare il patrimonio e gli interessi pubblici coinvolti, hanno offerto la propria disponibilità ad assumere la corrispondente carica presso la SGR [...]*

*Pertanto, in considerazione dell'intenzione, espressa preliminarmente dall'Assessora dott.ssa Violetta Plotegher nel luglio 2014 nonché, in seguito, dall'Organismo di controllo analogo degli Enti pubblici soci di Pensplan Centrum S.p.A. di cedere a terzi il controllo della SGR, è stato pubblicato un avviso di preinformazione finalizzato a manifestare interesse all'acquisizione del controllo della SGR (31.03.2016 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea). In data 18 aprile 2016 Banca Finint ha manifestato a Pensplan Centrum il proprio interesse a valutare l'acquisizione di Invest mediante integrazione della stessa in Finint SGR S.p.A., società interamente posseduta da Banca Finint. L'operazione proposta da quest'ultima si è rivelata particolarmente complessa e le trattative sono state lunghe e laboriose, fino a giungere alle notizie pubblicate sulle maggiori testate nazionali e locali che hanno annunciato l'uscita dal gruppo Finint di uno dei due fondatori del gruppo stesso a seguito di grossi problemi di liquidità personale, uscita che avrebbe potuto mettere in dubbio la solidità patrimoniale del gruppo bancario stesso. I soci*

*pubblici di Centrum, attraverso l'Organismo di controllo analogo hanno richiesto, pertanto, il rilascio di ulteriori garanzie al gruppo bancario acquirente. Ad esito negativo a tale richiesta, le trattative sono state definitivamente interrotte.*

*Con l'ingresso del nuovo Direttore Generale della SGR e l'elaborazione di un nuovo piano strategico che permette di preservare il valore di Invest ed individuare nuovi business, è stato possibile presentare ai soci di Centrum nuove reali prospettive per la SGR e destare un concreto interesse in primis della Provincia autonoma di Bolzano nei confronti di Invest.”.*

#### *20.4.1.1 Sintesi delle criticità rilevate e delle osservazioni formulate su PENSPLAN*

Tutto ciò premesso, con riferimento a PENSPLAN CENTRUM, pur tenuto debito conto delle osservazioni fornite dalla Regione, ed anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla medesima Regione, sia riguardo allo Statuto che agli accordi stabiliti tra i Soci pubblici, si conferma l'esigenza di assicurare maggiori elementi di coerenza con le condizioni prefigurate dalla legislazione per la configurazione di un rapporto di *in house providing* con la Regione. Ci si riferisce principalmente ai seguenti elementi:

- va valutata, rispetto alle finalità perseguite (del controllo analogo) l'adeguatezza dell'attuale formulazione dell'articolo 28 dello Statuto sull'organismo di indirizzo, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2380, 2380-bis e ss. del cc., nonché con l'articolo 19 dello Statuto medesimo, che conferisce piena ed esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili a sensi dell'art. 2381 c.c., sulla determinazione degli indirizzi generali di gestione e su altri rilevanti aspetti, quali l'assunzione e la cessione di partecipazioni (pur tenendo conto dei vincoli derivanti dall'oggetto sociale e di quelli posti alla circolazione delle azioni posti da altro articolo dello statuto), l'acquisto e la vendita di immobili. Permangono infatti dubbi sulla rispondenza ai parametri derivanti dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia, e quindi alla condizione che il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e che all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514); che le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5, che ha affermato che se il consiglio di amministrazione ha poteri ordinari non si può ritenere sussistente un controllo analogo).

- Analogamente, pur considerando quanto dichiarato dall'Amministrazione regionale, permangono dubbi sulla sussistenza della condizione che l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale, che potrebbe, almeno potenzialmente rendere precario il controllo dell'ente pubblico; tale evenienza risulterebbe, tra l'altro, dal possibile ampliamento fino al 49,9% (periodico) delle attività non previste dalla legge regionale 3 del 1997 e ss.mm. o da altra legge regionale, consentita dall'oggetto sociale di cui all'articolo 4 Statuto (v. Cons. St., Ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1, che richiama C. giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen). Il fatto che, come osserva la Regione, il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dello Statuto societario e il Regolamento possano chiarire che tale possibilità è assolutamente esclusa, non fa venir meno l'opportunità, anzi l'esigenza di esplicitare tale vincolo nella correlazione tra le varie disposizioni, a garanzia e maggiore trasparenza ed univocità della scelta fatta dall'Ente controllante.
- Infine, proprio dai chiarimenti forniti sulla diretta responsabilità/competenza di Pensplan Centrum per la gestione dei Fondi e del suo capitale sociale, deriva anche, proprio in virtù dell'invocato rapporto *in house*, la responsabilità/competenza della Regione e quindi la necessità di individuare strumenti adeguati di indirizzo e controllo da parte della medesima Regione, alla quale in definitiva risale la responsabilità della corretta gestione delle risorse pubbliche impiegate e della corretta gestione dei fondi pensione dalla stessa Regione garantiti, in base alla legge, nel loro valore, e quindi con possibili rilevanti oneri a carico proprio del bilancio regionale.
- Va anche considerata la almeno potenziale discriminazione nel trattamento dei beneficiari delle provvidenze, in quanto iscritti o meno ai fondi convenzionati; ciò in quanto l'iscrizione a Pensplan, con tutte le provvidenze previste a carico della Regione, non è direttamente consentita a seguito di una libera scelta del lavoratore, ma invece solo in quanto appartenente a comparti contrattuali, nei quali i datori di lavoro aderiscano a Pensplan.
- In relazione anche a quanto sopra osservato, va anche assicurata maggiore chiarezza e trasparenza all'informazione sull'intero "sistema PENSPLAN" eliminando ogni incertezza su ciò che appartiene alla diretta responsabilità della Regione e dei suoi enti strumentali (quale PENSPLAN CENTRUM) e su ciò che appartiene, invece, al mercato e quindi al sistema delle imprese private.

Con riferimento a Pensplan Invest, preso atto di quanto dichiarato dalla Regione sul carattere meramente strumentale della Società, alla quale sono affidate solo funzioni di consulenza, nonché delle assicurazioni fornite sul rispetto della normativa europea e nazionale in materia finanziaria, di

tutela del risparmio, di aiuti di stato, di appalti di servizi, rimane da osservare la rilevanza della funzione consulenziale fornita dalla Società in parola, per il buon esito delle gestioni finanziarie di Pensplan Centrum o delle quali la Regione stessa si fa garante nei confronti degli iscritti.

Si evidenzia, anche, che il fatto che la Società sia da considerarsi quotata – secondo le dichiarazioni dell’Ente – non fa venir meno in alcun modo – anzi meglio esplicita - la rilevanza dei risultati di gestione dei fondi (quale Family) ad essa affidata dal Consiglio regionale, nei quali vi sono impiegate ingenti risorse finanziarie del Consiglio (quindi della Regione) e dei Consiglieri ed ex-Consiglieri; da ciò deriva anche la rilevanza della funzione di indirizzo e controllo da parte della Regione, nella sua qualità di socio di controllo attraverso PENSPLAN CENTRUM, e cioè la controllata *in-house*; ma ciò vale anche con riferimento alla Regione in veste di fruitore dei servizi e come investitore essa stessa, e quindi di detentore di interesse patrimoniale, ma anche di ente che si è fatto garante, con le proprie leggi della tutela dei valori patrimoniali delle risorse comunque impiegate. Va quindi tenuto conto dei possibili effetti derivanti dalla gestione delle predette risorse finanziarie sul bilancio della Regione o del Consiglio regionale, i cui risultati di bilancio comunque afferiscono a quello regionale; risultati che con il prossimo esercizio verranno anche evidenziati in forza del prossimo consolidamento.

In relazione a quanto sopra evidenziato si conferma la necessità di proseguire nel percorso attivato, ponendo in atto tutte le misure per:

- tutelare gli interessi (pubblici) di competenza della Regione, ivi compresi, anche nell’immediato, quelli di carattere patrimoniale;
- valutare la coerenza delle attività di Pensplan Invest, della quale la Regione detiene il controllo attraverso Pensplan Centrum, con le finalità e le competenze statutarie dell’Ente anche in base ai parametri e criteri di cui alle norme statali e regionali in materia, da ultimo con riferimento al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica di cui al d. lgs. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo in corso di emanazione; conseguentemente valutare le modalità più opportune per la dismissione di attività non coerenti con le funzioni di competenza dell’Ente, in quanto attività di mercato da esercitare in regime di concorrenza, e per le quali anche il ruolo dell’ente pubblico come mero investitore non troverebbe motivazione adeguata in relazione agli interessi propri, alla luce dell’articolo 97 della Costituzione e anche dei criteri individuati dal comma 611 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;

- assicurare, sul versante della tutela del valore patrimoniale delle società a partecipazione pubblica in sede di cessione, il pieno rispetto delle procedure (di evidenza pubblica) e dei criteri di valutazione del valore attuale della quota del capitale sociale, nonché dei principi, dei criteri e dei parametri indicati dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici, di bilanci e contabilità pubblica e, in tale ambito, delle norme a presidio e tutela del patrimonio delle amministrazioni pubbliche (d. lgs. n. 118/2011 e sue successive modificazioni, nonché norme regionali di contabilità che ad esse fanno comunque riferimento).

#### **20.4.2 Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.**

La principale ulteriore criticità rilevate in ordine alla partecipazione regionale al capitale sociale di questa Società è data dall'attuazione del piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, adottato dalla Regione in attuazione di quanto previsto dai commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Va dato atto preliminarmente che la Regione ha comunicato di aver previsto, sia in relazione alle osservazioni della Corte (cfr. relazione allegata al giudizio di parifica rendiconto generale 2015, SSRR 1/201116/PARI) sia in relazione ai parametri di valutazione di cui al comma 611, della predetta legge 190/2014, lo svolgimento di specifici e periodici incontri dei referenti regionali con gli organi sociali di Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a., per la definizione di strategie condivise.

Più recentemente, la Regione, rispondendo agli ulteriori quesiti formulati dal Magistrato istruttore, nonché – a conferma - in sede di riposta alla Sintesi degli esiti istruttori trasmessa dal Presidente della Sezione, ha precisato che *“è in fase di realizzazione un progetto finalizzato a garantire l'uscita dalla compagine societaria dei soci pubblici salvaguardando il valore patrimoniale dell'azienda e delle rispettive quote degli Enti. A tal fine si intende rafforzare e rilanciare Mediocredito quale banca specializzata nel sostegno delle imprese del territorio, così come risulta dal piano di razionalizzazione per l'anno 2015 approvato dal Presidente con proprio decreto n. 60 del 30/3/2015, successivamente confermato nel piano di razionalizzazione per l'anno 2016 approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 44 del 31/3/2016. Nel corso degli anni il “Credito Cooperativo” ha assunto il ruolo di “socio di riferimento bancario” che ha favorito la progressiva crescita di MCTAA, che alla pari delle altre banche che operano sul mercato e in conseguenza della crisi economica ha registrato un progressivo deterioramento dei propri indicatori di bilancio in presenza di una ripresa economica debole. La strutturazione azionaria a maggioranza pubblica, ma con un socio bancario di minoranza di riferimento, non appare più coerente con l'attuale contesto di contrazione della finanza pubblica e con le norme finalizzate a ridurre le*

*partecipazioni pubbliche anche nel rispetto delle recenti norme sulle partecipazioni pubbliche ed alle nuove disposizioni relative alla riorganizzazione del sistema Bancario in Italia e pertanto si è individuato un percorso di valorizzazione di Mediocredito Trentino - Alto Adige S.p.A, condiviso dai Soci pubblici, attraverso una procedura di ridimensionamento/cessione della partecipazione pubblica assicurando prospettive di crescita della banca. Per quanto riguarda la perdita conseguita nell'esercizio 2015 dalla Società sopracitata si fa presente che nella nota ufficiale inviata in data 23 dicembre 2015, il Presidente della stessa anticipava a tutti gli azionisti l'inevitabile chiusura in negativo del bilancio 2015, in considerazione della situazione dei mercati e delle sotto elencate circostanze: 1. contrazione della redditività conseguente in primis alla riduzione dei tassi di mercato che ha portato gli spread di impiego su livelli incompatibili con i costi di funzionamento, praticamente incomprimibili; 2. livelli ancora elevati delle svalutazioni, derivanti dalla permanente debolezza in particolare del mercato immobiliare; 3. insufficiente dinamica della crescita dell'attività caratteristica conseguente all'ancora troppo debole ripresa degli investimenti produttivi; 4. partecipazione contributiva al Fondo di Risoluzione delle crisi bancarie per il noto salvataggio delle quattro banche del Centro Italia che, solo per l'esercizio 2015, determina un costo straordinario di 1,852 milioni di euro.”.*

Allo stato degli atti, però, nel Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, la Regione ha previsto il mantenimento delle partecipazioni in Mediocredito Trentino Alto Adige SpA, con ciò discostandosi dalle osservazioni della Corte (cfr. relazione allegata al giudizio di parifica rendiconto generale 2015, SSRR 1/2016/PARI), ma anche con una interpretazione quantomeno controvertibile sul piano della adeguatezza delle motivazioni – come si specificherà più avanti - dei parametri di valutazione di cui al comma 611, della predetta legge 190/2014.

Infatti la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del marzo 2016 ad oggetto “Approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Anno 2016” prevede, tra l'altro, che “la società Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. permette alla Regione, in quanto ente esponenziale degli interessi della collettività, di contribuire al perseguimento delle finalità d'interesse generale e pertanto devono essere mantenute.”

Non precisa, peraltro, tale atto quali siano le specifiche finalità di interesse generale, né come le stesse si correlino alle materie di competenza della Regione. La medesima deliberazione richiama anche la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, che stabilisce, al comma 1, che la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Regione già detenga una partecipazione. Il comma 2 del medesimo articolo 8 autorizza la Giunta regionale ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali o

per fini strategici. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.

Il Piano allegato alla citata deliberazione n. 44/2016 prevede espressamente che il tema del credito è centrale per uno sviluppo economico del territorio, ma non indica espressamente come la partecipazione regionale al capitale sociale della banca possa effettivamente perseguire tale scopo. Si limita invece a precisare che è in fase di approfondimento un progetto con cui si intende perseguire l'obiettivo di rafforzare e rilanciare Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. quale banca specializzata nel sostegno delle imprese del territorio. A tal proposito viene rilevato che nel corso dell'anno 2017 gli organi di informazione danno conto di annunci degli organi di governo della Regione e delle Province autonome circa l'intenzione di perseguire la finalità del miglior sostegno alle imprese attraverso una modalità diversa da quella prevista nel Piano di razionalizzazione, e cioè con la cessione di tutte o parte delle azioni a terzi privati, quali le casse rurali e la Cassa centrale delle casse rurali.

Rimanendo allo stato attuale degli atti acquisiti, considerato che nella nota del 22 maggio 2017, confermata dalla nota del 15 giugno 2017, si esprimono solo delle ipotesi non ancora tradotte in provvedimenti di modifica del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale, confermando l'indirizzo assunto già nel 2007, in attuazione di quanto previsto dai commi 27, 28 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria dello Stato per il 2008, ha così argomentato. “..la Giunta regionale con la deliberazione n. 266 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione con le seguenti motivazioni: a) Mediocredito Trentino-Alto Adige è stato costituito con legge regionale n. 208/1953, in virtù della competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale conferitale dall'art. 5 dello Statuto speciale; b) Mediocredito è quindi nato quale ente di credito di diritto pubblico, a carattere regionale, con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine per le medie e piccole imprese. In seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 218/1990, Mediocredito è stato trasformato in società per azioni, mantenendo il controllo maggioritario in capo agli Enti pubblici Regione Trentino-Alto Adige – Provincia di Trento e Provincia di Bolzano; ha altresì mutato le proprie caratteristiche trasformandosi in banca a carattere extra-regionale; c) i tre Enti che rappresentano l'azionariato di maggioranza, condividendo tra loro gli indirizzi e le scelte strategiche relative al Mediocredito, hanno concordato l'elaborazione di programmi i quali, accanto alle politiche prettamente commerciali, devono dare impulso alle seguenti tematiche: politica di sviluppo territoriale e sostegno alle iniziative imprenditoriali del

territorio regionale, in coordinamento sinergico con le politiche attuate dagli Enti medesimi; d) la società quindi, pur perseguendo finalità di tipo imprenditoriale, presta un servizio volto alla comunità locale al fine di garantire la crescita economica e a incrementare la competitività del sistema produttivo locale che è costituito in maniera maggioritaria da piccole e medie imprese; e) le linee programmatiche di mandato prevedono espressamente la realizzazione di progetti di cooperazione tra Trento e Bolzano in ambiti connessi con le competenze provinciali e tra cui i progetti inerenti lo sviluppo economico e la competitività territoriale. Il programma prevede in particolare il confronto e la collaborazione nel campo delle misure di contrasto alla crisi economica, sia nel settore del sostegno al lavoro sia in quello del sostegno alle imprese. Alla luce di quanto sopra, la partecipazione in Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. riveste carattere di interesse generale, nell'ambito del proprio livello istituzionale di competenza, in quanto presta un servizio che è caratterizzato dalla gestione del risparmio orientandolo verso iniziative socio-economiche che perseguono finalità sociali.”.

#### *20.4.2.1 Sintesi delle criticità rilevate e delle osservazioni formulate su MEDIOCREDITO*

La Regione, intervenendo – con nota del 15 giugno 2017 - in risposta alle osservazioni formulate nella Sintesi degli esiti istruttori, comunica che da tempo la Regione sta valutando di dismettere la partecipazione in questa società congiuntamente con gli altri due soci pubblici. E' in fase di approfondimento un progetto finalizzato a garantire l'uscita dalla compagine societaria dei soci pubblici, salvaguardando il valore patrimoniale dell'azienda e delle rispettive quote degli Enti. A tal fine si intende rafforzare e rilanciare Mediocredito quale banca specializzata nel sostegno delle imprese del territorio, così come risulta dal piano di razionalizzazione per l'anno 2015 approvato dal Presidente con proprio decreto n. 60 del 30/3/2015, successivamente confermato nel piano di razionalizzazione per l'anno 2016 approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 44 del 31/3/2016 e da ultimo dalla decisione di giunta regionale del 16 marzo 2017. Al riguardo si evidenzia che, a prescindere dalle ultime decisioni della Giunta regionale, che peraltro non risultano agli atti formalizzate in una modifica del Piano di razionalizzazione, le osservazioni di seguito formulate si riferiscono sia all'ipotesi di mantenimento che a quella di cessione della quota azionaria in Mediocredito.

Tutto ciò premesso, riguardo alla posizione assunta dalla Regione rispetto alla Società Mediocredito Trentino Alto Adige, occorre evidenziare diversi correlati elementi di criticità del Piano di

razionalizzazione: a) in parte, riguardo alla competenza istituzionale della Regione; b) in parte, in riferimento alla effettiva sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione; c) assicurando, al contempo, la piena tutela del valore patrimoniale della partecipazione stessa per la Regione, oltre che – naturalmente – per le Province autonome; tale ultimo profilo viene evidenziato tenendo in particolare considerazione il fatto che la Regione, assieme alle Province autonome, detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale dell'istituto di credito del quale si tratta e che quindi tali partecipazioni, complessivamente intese, hanno il valore aggiuntivo del controllo della Società.

Riguardo alla competenza della Regione, occorre inquadrare il ruolo della stessa nella compagine sociale della Società: va considerato, infatti, che l'attività bancaria, che di questo tratta la Società in parola, si configura oggi come attività di mercato e per la quale il mercato stesso è regolato da leggi statali, da norme europee, in materia di tutela della concorrenza, oltreché del risparmio e dei mercati finanziari. Tutte materie peraltro rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché/ovvero dell'Unione europea, in virtù dei Trattati vigenti. La Regione invoca il parametro dell'attività/servizio di interesse generale.

Al riguardo va osservato che:

- a) La legge 13 marzo 1953, n. 208, e non la legge regionale, ha disposto la costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige ed ha autorizzato la Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio. Tale legge è stata abrogata dall'art. 161 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. Legge bancaria) e l'abrogazione è stata confermata dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 in attuazione della legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
- b) Lo Statuto speciale della Regione<sup>212</sup> ha attribuito, all'articolo 5<sup>213</sup>, la potestà legislativa concorrente della Regione, e parimenti amministrativa ai sensi dell'articolo 16 del medesimo Statuto, sull'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali e delle aziende di credito a carattere regionale. In relazione a tale

<sup>212</sup> Approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

<sup>213</sup> Articolo. 5. –“ La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:.....comma 3): ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale”.

competenza, il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234<sup>214</sup>, norma di attuazione statutaria nella materia del credito, oltre a delimitare i parametri per l'individuazione degli ambiti di competenza della Regione e delle due Province autonome (apertura degli sportelli), specificando che le valutazioni e le attività di vigilanza restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, ha disposto (art. 6) che le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, abrogata dal 1993, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige, sono esercitate dalla Regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale. Oggi, pertanto le funzioni di competenza della Regione in virtù dello Statuto e della norma di attuazione citata, come modificata dal d.lgs. 6 ottobre 2000, n. 319, sono tutte a carattere ordinamentale, quali: la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione; l'approvazione delle modifiche statutarie; l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e sue successive modificazioni.

- c) In ogni altro campo di attività, bancaria o finanziaria, la Regione opererebbe come qualsiasi soggetto privato (investitore), ancorché a ciò autorizzato con legge regionale, ma in contrasto con i principi recati dalle norme nazionali, quali quelle recate dall'articolo 4<sup>215</sup>, del d.lgs. 175/2016. La Regione, in altri termini opererebbe senza alcuna speciale prerogativa o potestà amministrativa, ma con la responsabilità derivante dall'uso del denaro pubblico ed ai risultati conseguiti attraverso tale utilizzo.
- d) Si aggiunge, infine, che con la LR n. 3/2003<sup>216</sup>, dal 1° agosto 2004<sup>217</sup>, le funzioni amministrative regionali in materia di credito sono state delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, con esclusivo riguardo ai soggetti aventi sede legale nel rispettivo territorio.

<sup>214</sup> “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino–Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale”.

<sup>215</sup> 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. [...] 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>216</sup> “Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

<sup>217</sup> Articolo 1: “A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di .....di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale... A decorrere dal 1° agosto

2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino- Alto Adige in materia [...] di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale...”.

- e) La Società Mediocredito Trentino Alto Adige ha mutato radicalmente la sua natura, a seguito dell'attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), che ha consentito agli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, la trasformazione in società per azioni operanti nel settore del credito: ed infatti oggi Mediocredito ha per oggetto sociale l'attività bancaria, in via prevalente a medio lungo termine, ma essa può esercitare tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti. Inoltre, come si evince dalla Relazione al Bilancio 2014, Mediocredito è soggetto alle verifiche della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
- f) In conseguenza delle considerazioni sopra illustrate, è quantomeno da dubitarsi che per la medesima Società si configuri alcuna delle fattispecie indicate all'articolo 4 del medesimo d.lgs. 175/2016, ivi compresa quella di servizio di interesse generale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, proprio in quanto la Società in parola esercita attività di mercato che non presenta particolari limitazioni né legate alle caratteristiche orografiche, né limitazioni all'accesso al credito, tenuto conto di quanto di seguito specificato. Né potrebbe la Regione, o le Province, affidare alla stessa compiti di servizio se non a seguito di procedura di evidenza pubblica secondo la disciplina degli appalti di servizio di cui alle sopracitate legislazioni europea, nazionale nonché della medesima Regione e Province autonome; ciò considerando anche che è da escludersi la configurabilità di affidamento *in house* tra gli stessi enti e la Società in parola, salvo che la stessa operasse come mero sportello dell'/degli enti proprietari per l'erogazione, a loro carico di aiuti di stato (comunque non di competenza della Regione), nei limiti consentiti dalle norme europee anche per quanto riguarda i volumi dell'attività stessa svolta nei confronti degli enti proprietari (almeno l'80% dell'attività a favore degli stessi enti), con ciò stesso contravvenendo e in contraddizione all'intento dichiarato di attuare politiche di sviluppo economico anche attraverso il mercato dei capitali per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.
- g) Allo stesso tempo, anche prescindendo dalla correlazione con le competenze regionali, va evidenziata la difficile attuabilità di un'ipotesi di utilizzo della società Mediocredito per l'erogazione di incentivi a carico o meno del bilancio regionale, che comunque non potrebbe configurarsi come *in house*, ovvero che le procurerebbe la sostanziale impossibilità di operare sul mercato. Inoltre, per eventuali azioni di sostegno all'accesso ai capitali da parte delle imprese, compatibili con il diritto nazionale ed europeo, non appare necessario (principio della

indispensabilità) il possesso di una banca apposita, risultando sufficiente uno specifico bando di gara per l'assegnazione di tale forma di sostegno. Essa infatti sarebbe del tutto equivalente alla comune concessione di sussidi o incentivi, per la quale non appare l'elemento dell'indispensabilità di uno specifico strumento erogatore, alle dipendenze di enti pubblici, ma anzi necessariamente operante in mercato connotato dalla concorrenza di molteplici soggetti. Nel caso, invece, di utilizzo 'orientato alle imprese locali' di Mediocredito, come mera linea di gestione della banca, non potrebbe essere utilizzato in ogni caso il modello "in house", in quanto banca destinata in tal caso ad operare sul mercato; infatti ciò si tradurrebbe in facilitazione di accesso al mercato dei capitali, su indicazione quantomeno dei soci di maggioranza, come si evince dalle argomentazioni contenute nel Piano di razionalizzazione: "politica di sviluppo territoriale e sostegno alle iniziative imprenditoriali del territorio regionale, in coordinamento sinergico con le politiche attuate dagli Enti medesimi.". Nel qual caso, vanno evidenziati i limiti e i divieti a tale ipotesi di azione imposti dall'ordinamento, e quindi il rischio di possibili effetti distorsivi della concorrenza, di violazione dei Trattati e delle norme europee e nazionali in materia di tutela della concorrenza e aiuti di stato.

- h) Da quanto sopra illustrato risulta, pertanto, sia la carenza di competenza della Regione all'intervento nel sostegno alle attività produttive e in materia di incentivi (compatibili) alle imprese, rispetto alle attuali competenze statutarie delle Province autonome, sia il contrasto con il principio di coerenza ed indispensabilità rispetto alle finalità dell'ente e quindi con i commi 611 e 612 della legge n. 191/2014, tenuto conto di quanto già sopra argomentato.
- i) Per altro verso, occorre considerare che la partecipazione regionale al capitale sociale della società è oggi pari al 17,49%, al quale si aggiungono le quote di eguale entità delle due Province autonome, per un totale del 52,47%, per cui i tre enti sono in grado di esercitare, in forma associata, il controllo; il che rappresenta un sicuro valore di carattere patrimoniale degli enti che deve essere tutelato dai medesimi, anche in forma cooperativa, nel caso in cui si intendesse procedere all'alienazione delle azioni di proprietà dell'Ente. In tal caso si procederà a tutte le verifiche, che faranno riferimento: 1) all'obbligo per l'Ente di utilizzare procedure di evidenza pubblica per la cessione di beni del proprio patrimonio, quali certamente sono le azioni delle quali si tratta; 2) alla necessità di tenere conto del fatto che la partecipazione azionaria della Regione, congiuntamente a quelle delle Province autonome, supera il 52% del capitale e che essa costituisce partecipazione di controllo avente uno specifico valore aggiuntivo, a tutela del patrimonio dell'ente, per cui è imprescindibile ricorrere alla vendita in forma congiunta dei tre pacchetti azionari, in modo da acquisire il relativo controvalore monetario; 3) al considerare che

ciò è realizzabile mediante preventivo accordo tra gli enti, al quale conseguirebbe una procedura unitaria, regolata dall'accordo stesso; 4) alla necessità di assicurare pieno rispetto dei criteri di valutazione del valore attuale della quota del capitale sociale, nonché dei principi, dei criteri e dei parametri indicati dalla vigente legislazione in materia di bilanci e contabilità pubblica e in tale ambito delle norme a presidio e tutela del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e sue successive modificazioni, nonché alle norme regionali ( e provinciali ) di contabilità che ad esse fanno comunque riferimento, quali anche specifiche norme in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, a partire dalla legge finanziaria del 1997 (L. 662/1996), e la LP n. 23/1990, recante la 'Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento', che si applica anche alla Regione in virtù del rinvio disposto dalla legge regionale.

### **20.4.3 Autostrada del Brennero S.p.A.**

Le ulteriori più rilevanti criticità collegate alla Società sono da ricondurre alla: a) attuazione del piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, adottato dalla Regione in attuazione di quanto previsto dai commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190); b) intervenuta scadenza del rapporto di concessione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, già dal mese di maggio 2014 e prefigurazione di una concessione in house per la gestione dell'infrastruttura A22.

Con riguardo al Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, infatti, la Regione ha previsto il mantenimento delle partecipazioni in Autostrada del Brennero s.p.a. (con eventuale acquisizione di ulteriori azioni), con ciò discostandosi dalle osservazioni della Corte in ordine alle attuali materia di competenza dell'Ente (cfr. relazione allegata al giudizio di parifica rendiconto generale 2015, SSRR 1/201116/PARI), ma anche con una interpretazione quantomeno controvertibile – come si specificherà più avanti - dei parametri di valutazione di cui al comma 611 della predetta legge 190/2014; ha previsto altresì la temporanea sospensione del progetto di cessione ad Autostrada del Brennero s.p.a. delle quote dei soci pubblici di Interbrennero s.p.a, a causa della scaduta concessione autostradale e della indeterminatezza dello stato del suo “rinnovo”.

Infatti, la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del marzo 2016, avente ad oggetto “Approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Anno 2016” prevede, tra l'altro, che la società Autostrada del Brennero S.p.A. permette alla Regione, in quanto ente esponenziale degli interessi della collettività, di contribuire al perseguimento delle finalità d'interesse generale e pertanto deve essere mantenuta.

La medesima deliberazione richiama anche la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, che stabilisce, al comma 1, che la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Regione già detenga una partecipazione. Il comma 2 del medesimo articolo autorizza la Giunta regionale ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per fini strategici. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.

Il Piano allegato alla citata deliberazione n. 44/2016 prevede espressamente l'intenzione della Regione di acquisire ulteriori quote del capitale sociale di Autostrada del Brennero spa; infatti da esso testualmente si evince: "Sia lo Stato che la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche territoriali e locali socie di A22 ritengono che la gestione dell'Autostrada del Brennero costituisca un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio e per la promozione della sua economia. Si evidenzia che in data 30 aprile 2014 è scaduta la concessione relativa alla costruzione e all'esercizio dell'autostrada A22 Brennero-Modena e che l'autorità concedente ha richiesto alla società di proseguire nella gestione della concessione medesima. In data 15 gennaio 2016, è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i soci pubblici di A22 un protocollo d'intesa, il cui testo è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 23 dicembre 2015, che prevede il rinnovo trentennale della concessione dell'A22 ad una concessionaria interamente pubblica, che sarà la futura società in-house Autostrada del Brennero. In questa fase di riassetto societario la Regione, in quanto azionista di maggioranza relativa, intende acquisire ulteriori azioni di A22, nel caso questo agevolasse la trasformazione della società."

La Regione ha ulteriormente precisato, nella lettera n. 4806/P del 31 marzo 2017, ed ulteriormente confermato nella lettera del 22 maggio 2017, in risposta alle richieste del Magistrato istruttore, che "nel corso dell'anno 2016 sono state portate avanti le attività propedeutiche al rinnovo della concessione ad Autostrada del Brennero S.p.A. La Regione, essendo l'azionista di maggioranza relativa con il 32,29% ha coordinato le varie attività con gli altri Soci. In data 14 gennaio 2016 è stato firmato un protocollo di intesa fra lo Stato italiano (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, le Province Autonome di Trento e di Bolzano ed altre amministrazioni di rilevanza territoriale e locale per l'affidamento da parte dello Stato della gestione dell'Autostrada del Brennero (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 23 dicembre 2015). L'accordo prevede tra le altre cose la trasformazione da società a capitale misto

in una società *in-house*. Questo comporta la fuoriuscita dalla compagine societaria dei soci privati e l'impostazione di una nuova *governance* che rispetti tutti i requisiti imposti dalle norme nazionali e comunitarie. La Regione sta elaborando il nuovo Statuto della società e della Convenzione per la *governance* che dovranno essere poi condivisi da tutti i soci.”.

Infatti, a tutt'oggi la società concessionaria che gestisce l'autostrada A22 Brennero-Modena<sup>218</sup> è una società mista, a prevalenza della componente pubblica. Sommando le quote di partecipazione degli altri soci pubblici trentini si ottiene una quota del 57,71%. Il 28,28% è in mano ad altri enti pubblici, lo 0,08% è costituito da azioni proprie, mentre il rimanente (circa il 14 %) è in mano a soggetti privati.

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol detiene una quota del capitale sociale di Autostrada del Brennero S.p.A. pari al 32,29%<sup>219</sup> che rappresenta, insieme alle quote azionarie delle Provincia autonoma di Trento (5,34%), della Provincia autonoma di Bolzano (7,63%), del Comune di Trento, a mezzo dell'Azienda farmaceutica municipalizzata (4,23%) e del Comune di Bolzano (4,23%), la maggioranza del pacchetto azionario pari al 53,72%. Le azioni equivalenti sono pari a 824.206 per un totale, valore nominale, di euro 29.794.323,70.

La Società fu costituita a seguito della legge regionale 20 novembre 1958, n. 25, che autorizzò la Giunta regionale alla partecipazione nella “costituzione di una società per azioni per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Passo del Brennero – Modena – Autostrada del Sole”. L'atto costitutivo è del 1959 e prevede nell'oggetto sociale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade. Ovviamente sono comprese tutte le opere accessorie che riguardano gli annessi e connessi all'attività autostradale. L'attività dell'impresa inizia nel 1976 con la gestione del tratto autostradale Brennero – Verona – Modena – in collegamento all'autostrada del Sole A1.

La concessione per la gestione della “A22 – Autostrada del Brennero”, in scadenza al mese di maggio 2011, doveva essere riassegnata attraverso un bando di gara europea. Il bando è stato sospeso a seguito di un ricorso della stessa società autostradale. In seguito, una trattativa tra la Società, la Regione e le Province autonome, gli enti locali e il Ministero competente ha condotto alla definizione di un accordo ritenuto compatibile con i Trattati e le norme europee in materia di tutela della concorrenza. Pertanto l'amministrazione statale competente (allora ANAS, ora Ministero Infrastrutture e Trasporti) ha proceduto alla integrazione nonché proroga “breve” della concessione

---

<sup>218</sup> Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione regolante la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A22. Ai sensi dell'art. 25 della concessione, la società è tenuta a proseguire la propria attività di gestione finché non sarà individuato il nuovo Concessionario.

<sup>219</sup> La Giunta regionale nel 2012 non ha proceduto all'acquisto, già deliberato con delibera n. 266 del 22 dicembre 2011 di altre azioni della società detenute dalla Provincia di Reggio Emilia, in attesa della definizione della situazione relativa alla concessione di esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena.

precedentemente in atto fino al mese di aprile 2014, sulla base di una convenzione aggiuntiva alla concessione originaria.

La Convenzione sulla concessione esistente e giunta al termine, formata da vari documenti stipulati in varie fasi e registrati presso la Corte dei conti, prescrive, tra l'altro, che alla scadenza del periodo di durata della concessione, il concessionario uscente ha comunque l'obbligo di proseguire nell'esercizio fino al trasferimento della gestione stessa.

Nel periodo più recente è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e le Province autonome di Trento e di Bolzano (per la Regione autorizzato con deliberazione n. 44/2016 della Giunta regionale), che definisce i termini per il passaggio della concessione delle tratte autostradali attualmente affidate ad Autostrada del Brennero Spa "ad una società a capitale sociale interamente pubblico". Il Ministero precisa anche che, in quanto ente concedente, *intende adempiere* in questo modo sia alle indicazioni della Commissione europea in materia di concessioni, art. 17 della Direttiva 2014/23/UE (Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico)<sup>220</sup>, sia alle indicazioni previste dal Nuovo Codice degli Appalti (art. 147 cit.).

Tenuto conto di quanto affermato dal MIT e dall'Amministrazione regionale, confermato anche nella recente nota del 22 maggio 2017, devono ora essere valutati i fondamenti dell'ipotesi come prospettata dalla Regione, anche in funzione della loro significatività per i bilanci in essere e futuri dell'ente Regione, e in considerazione sia della rilevanza patrimoniale e finanziaria della partecipazione regionale nel capitale sociale della Società Autostrada del Brennero SpA, che del fatto che il mantenimento di tale rilevanza è collegato espressamente all'ipotesi di ottenere una nuova concessione *in house* per la gestione dell'autostrada A22 con durata almeno trentennale.

Preliminarmente va ribadito che, per quanto attiene ai richiami e alle disposizioni, principi, parametri e criteri generali richiamati dal decreto legislativo n. 175/2016, Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica, e alla sentenza 251/2016 della Corte costituzionale relativa alla legge 'delega' n. 124/2015, valgono le considerazioni già illustrate nella parte dedicata alla società

---

<sup>220</sup> Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi; e
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Mediocredito Trentino Alto Adige, alle quali si fa integrale riferimento anche in questa sede, per quanto occorra.

Per quanto attiene alla corrispondenza della motivazione di mantenimento -incrementandola - della partecipazione rispetto ai parametri della legge 190/2014, articolo 1, commi 611 e 612, confermati anche dal decreto legislativo n. 175/2016, preme innanzitutto sottolineare la carenza del fondamentale requisito di coerenza ed indispensabilità della partecipazione azionaria (per di più di maggioranza relativa) della Regione in una società di costruzione e gestione di un'infrastruttura autostradale con le attribuzioni-competenze dell'Ente. Infatti nello Statuto speciale di autonomia, riguardo alle materie di competenza spettanti alla Regione, non ne è rinvenibile alcuna conferente con le grandi infrastrutture, mentre occorre in ogni caso che sia rispettato il principio di coerenza/inerenza necessaria tra l'oggetto sociale delle società partecipate e le funzioni e i compiti istituzionali attribuiti dall'ordinamento a ciascuna pubblica amministrazione azionista della medesima società; principio direttamente correlabile all'articolo 97 della Costituzione e quindi al principio di buon andamento ed imparzialità delle pubbliche amministrazioni, e quindi alle sue declinazioni, operate dalla legislazione attuativa, tra l'altro in termini di adeguatezza, non discriminazione, trasparenza, ragionevolezza, razionalità efficienza ed efficacia.

La sussistenza di tale requisito nel caso della Regione lascia quantomeno dubbi, in quanto ad essa semmai compete un interesse del tutto generico, rispetto invece a quello delle Province autonome, in virtù del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001, e quindi delle materie attribuite alla loro competenza.

Occorre anche tenere presente che i principi richiamati del TU 175/2016, sono da ritenere vincolanti anche per il legislatore delle regioni ad autonomia differenziata, sia in quanto direttamente correlabili ai principi costituzionali di buon andamento delle P.A. economicità, adeguatezza e razionalità, riconducibili in particolare all'articolo 97 della Costituzione (cfr. anche sentenza della Corte cost. n. 29 del 1995, sopra citata), sia in considerazione del fatto che essi erano stati introdotti già in precedenza dalla legislazione statale, in particolare dalla legge 190/2014, commi 611 e 612 dell'articolo 1; norme alle quali la Regione ha dato attuazione con i suoi provvedimenti di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di proprietà dell'ente medesimo.

Al riguardo, inoltre, occorre tenere presente che la valutazione, in particolare, del parametro della indispensabilità dello strumento societario sopra evidenziato, utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di "inerenza/coerenza con la competenza" e quello di "stretta necessità" già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge

finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007). Infatti, come già rilevato da questa Corte, “il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all’indispensabilità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali” (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016). In tal senso, il requisito della “stretta necessità” implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una “*condicio sine qua non*”: una vera e propria impossibilità per l’ente pubblico di raggiungere l’obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l’ausilio di quella partecipazione in quella particolare società.

Per quanto attiene alla nozione di servizi di interesse generale, essa è data dall’art. 2, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 175/2016. Sono tali “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”. I servizi di interesse economico generale [lettera i), co 1, art.2], invece, sono “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.

Ora, pur essendo certa la sussistenza della sostenibilità economica in quanto dà luogo a servizi erogati dietro corrispettivo (tariffa, prezzo amministrato), si dubita che si possa configurare un mercato, se non latamente considerando le infrastrutture alternative all’autostrada, quali le strade statali, le ferrovie e l’intermodalità; ciò considerando da un lato che l’autostrada appare come monopolio naturale e, dall’altro, che si tratta di servizi offerti a prezzi/tariffe amministrato ed, infine, che non sarebbe corretto considerarli come elemento caratteristico di una vera e propria concorrenza di mercato. Pertanto l’autostrada appare inquadrabile come “servizio di interesse generale”. L’elemento dell’interesse generale risulta invece con riferimento alla scelta del concessionario gestore ai fini di ottenere le migliori condizioni quali-quantitative nell’interesse generale del servizio, nonché in termini di investimenti, mediante il conferimento di obblighi di finanziamento trasversale a favore del nuovo asse ferroviario del Brennero, di condizioni tariffarie, di miglioramento delle condizioni di servizio anche con riguardo ai livelli di sicurezza nella gestione del traffico. Appare del tutto evidente

che tali migliori condizioni devono essere comunque assicurate anche nel caso di determinazione di gestione secondo il modello dell'*in house providing*.

In tal caso la competenza alla corretta definizione di tali condizioni, assicurando la piena tutela degli interessi pubblici in campo, appartiene esclusivamente agli Enti concedenti, titolari della funzione, ai quali compete l'esclusiva responsabilità di tale tutela.

Per quanto riguarda il secondo profilo di criticità, e cioè la configurabilità di una concessione secondo il modello *in house providing*, la normativa europea attualmente vigente nella materia è data dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici e procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Al riguardo giova innanzitutto evidenziare quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE formatasi, a partire dalla sentenza sul caso Tekal S.r.l (18 novembre 1999, C-107/98), nel corso dell'evoluzione delle norme europee sulla disciplina della materia.

Con l'espressione «*in house providing*» si fa riferimento all'affidamento da parte di un ente pubblico di un appalto o di una concessione in favore di una società controllata dall'ente medesimo, senza ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in virtù della peculiare relazione intercorrente tra l'ente pubblico e il soggetto affidatario, per cui quest'ultimo – nonostante sia una persona giuridicamente distinta - può essere qualificato come una «derivazione» o una *longa manus* dell'amministrazione. Si tratta di un istituto creato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dell'affidamento diretto (senza gara) di appalti e concessioni tutte le volte in cui l'organismo affidatario, ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenti connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione a un «ufficio interno» dell'amministrazione affidante. In tali casi, il rapporto tra i due enti (affidante e affidatario) è solo apparentemente un rapporto intersoggettivo, configurandosi di fatto come un rapporto di delegazione inter organica. La Corte, ha individuato alcune condizioni per la legittimazione di un rapporto di concessione *in house* tra l'ente affidante e quello affidatario, e quindi senza l'espletamento della procedura di evidenza pubblica:

- a) il cd. “controllo analogo” assicurando la presenza di strumenti di controllo da parte dell'ente pubblico più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario;
- b) che l'affidatario svolga la parte più importante della propria attività a favore dell'affidante;

c) una partecipazione pubblica totalitaria nella società affidataria (Corte di Giustizia UE, 11 gennaio 2005, causa C-26/03 e, da ultimo, 19 giugno 2014, causa C-574/12), ritenendo che la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata esclude che l'amministrazione possa esercitare un controllo analogo.

Va peraltro ricordato che la Corte di giustizia ha riconosciuto la possibilità del controllo congiunto, esercitato da più autorità pubbliche che possiedono in comune l'entità affidataria, non essendo necessario che ciascuna di esse detenga da sola un potere di controllo individuale su tale entità (Corte di Giustizia UE, 13 novembre 2008, causa C-324/07, *Coditel Brabant*; 29 novembre 2012, cause C-182/11e e C-183/11, *Econord*). In tal caso il controllo congiunto è soddisfatto qualora ciascuna delle autorità pubbliche partecipi sia al capitale, sia agli organi direttivi dell'entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti.

Va comunque anche ribadito e precisato che tali criteri e requisiti dell'*in house providing* rappresentano un'eccezione alla regola generale del diritto comunitario-europeo, e pertanto vanno interpretati in modo restrittivo.

La giurisprudenza italiana ha ribadito i principi generali sopra descritti, precisando ulteriormente ed integrando i requisiti essenziali dell'*in house providing*:

- a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n.5072);
- b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514);
- c) l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società all'estero (v. Cons. St., Ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1, che richiama C. giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, *Mödling o Commissione c. Austria*; 13 ottobre 2005, C-458/03, *Parking Brixen*);
- d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5, che ha affermato che se il consiglio di amministrazione ha poteri ordinari non si può ritenere sussistente un controllo analogo).

Sul controllo congiunto la giurisprudenza italiana ha chiarito che l'essenziale è che, in virtù di specifici strumenti giuridici ciascun ente titolare, in forma congiunta, del potere concessorio sia in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti che riguardano, almeno in parte, il proprio territorio (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia, II, 23.9.2013, n. 780).

Nel 2016 è intervenuto il nuovo D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ora oggetto di numerose modifiche), che disciplina l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Vanno messi in rilievo i tratti salienti, per quanto interessa direttamente in questa sede. In materia di esclusione dalla disciplina delle concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, va evidenziato che l'articolo 5 del decreto precisa alcuni parametri della direttiva comunitaria ai fini della individuazione delle concessioni o appalti esclusi, con particolare riferimento all'entità dell'attività effettuata dall'ente affidatario a favore dell'affidante e della esclusività della partecipazione pubblica al capitale sociale dell'affidatario medesimo. Infatti, oltre a richiamare i principi e criteri generali testé illustrati, precisa anche, in merito all'attività prevalente, che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi.

È confermata l'ammissibilità del controllo congiunto di più amministrazioni pubbliche aggiudicatrici verso l'affidatario (articolo 5). Precisa anche le condizioni da soddisfare, anch'esse congiuntamente, affinché sia riconosciuto tale forma di controllo:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Appare utile riportare anche le argomentazioni prodotte dall'ANAC nelle linee guida relative all'istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dal d. lgs 50/2016: “Le disposizioni del Codice (d.lgs. 50/2016) vanno coordinate con le previsioni del d.lgs. 175/2016 e, in particolare, con l'art. 4, che individua le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, e con l'art. 16 che reca la disciplina delle società in house. L'art. 4, al comma 4, stabilisce che le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e) del medesimo articolo.”.

Va ricordato che il medesimo testo unico (d.lgs. 175/2016) prevede le finalità per le quali le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività da essa indicate (articolo 4)<sup>221</sup>.

Infine, per quanto riguarda specificatamente le concessioni autostradali, va fatto riferimento all'articolo 178 del d.lgs. 50/2016 che in materia prevede che per quelle scadute alla data di entrata in vigore del codice stesso, 19/04/2016, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto. Prevede anche il divieto di proroga delle concessioni autostradali, salvo quanto previsto per l'affidamento *in house* delle concessioni, delle quali si è detto sopra. Il comma 8-ter del predetto articolo 178, introdotto dal decreto legislativo n 56/2017, correttivo del “Codice dei contratti”, d.lgs. 50/2016, prevede che le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

---

<sup>221</sup> a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

attraverso un comitato, disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di “controllo analogo”. Tale comitato può essere costituito dalle amministrazioni pubbliche (nota: deve intendersi: competenti in materia) mediante accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; è evidente che la definizione “interesse comune” deve intendersi come interesse qualificato, ovverosia come correlato specificamente ad una funzione di competenza delle amministrazioni stesse, pertanto necessariamente riconducibile all'articolo 117, penultimo comma della Costituzione.

Con riferimento alla competenza in materia di grandi infrastrutture va valutato quanto segue:

- Lo Statuto speciale di autonomia prevede la materia della viabilità come competenza legislativa ed amministrativa delle Province autonome (art. 8), ma limitata alla viabilità di interesse provinciale, mentre l'articolo 14 prevede solo un parere obbligatorio delle province in materia di comunicazioni e trasporti. La correlata norma di attuazione statutaria, D.P.R. n. 381 del 1974 e sue successive modificazioni, che all'articolo 19 prevede di mantenere alla competenza dello Stato le autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima. Né tale norma di attuazione è stata modificata a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della Legge cost. n. 3 del 2001 e quindi della nuova previsione delle materie per le quali vi è potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma) e di quanto previsto dall'art. 10 della medesima legge costituzionale, che estende alle autonomie speciali le maggiori forme di autonomia riconosciute alle regioni a statuto ordinario.
- La Costituzione prevede all'articolo 117 la materia grandi reti di trasporto come competenza legislativa concorrente Stato – Regioni, mentre secondo il successivo articolo 118 le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ad oggi la materia “autostrade” è regolata dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e ss.mm, che all'articolo 98 dispone il mantenimento in capo allo Stato della pianificazione pluriennale della viabilità e della programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, come individuate con apposito decreto legislativo. Per le Regioni a statuto speciale demanda alle norme di attuazione la disciplina della competenza in materia di

infrastrutture della viabilità e autostrade, ma la norma di attuazione sopracitata (DPR 381/1974 e ss.mm.), pur modificato riguardo alla viabilità già di competenza statale con la delega delle funzioni alle province autonome, ha mantenuto ferma la riserva di competenza allo Stato sulle autostrade.

- Il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 1999, prevede per tutte le Regioni interessate al percorso dell'Autostrada del Brennero A22 (Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) il mantenimento allo Stato della relativa competenza.
- Da tutto quanto sopra evidenziato, ne deriva che, allo stato attuale ed in assenza di una norma di attuazione statutaria, nessuno tra gli enti costituenti l'attuale compagine societaria della Autostrada del Brennero SpA, ivi comprese le regioni a statuto speciale e province autonome, è titolare di competenza legislativa, né amministrativa, in materia di autostrade.

#### *20.4.3.1 Sintesi delle criticità rilevate e delle osservazioni su AUTOSTRADA DEL BRENNERO*

La Regione, intervenendo – con nota del 15 giugno 2017 - in risposta alle osservazioni formulate nella Sintesi degli esiti istruttori, comunica che è da escludere l'ipotesi di cessione delle azioni della Società, anche in considerazione degli elevati utili assicurati nel tempo e reinvestiti a favore della collettività. Conferma, inoltre, quanto già in atti sul procedimento in corso per il conferimento della gestione dell'autostrada a mezzo di una concessione in house, sulla base dell'accordo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Di tutto ciò si tratta ampiamente in questo paragrafo. In relazione a quanto sopra illustrato, si rende necessario evidenziare le seguenti criticità, soprattutto in relazione all'annunciata intenzione di trasformazione della società Autostrada del Brennero in organismo in house, interamente partecipato da enti pubblici, quale ente cui affidare direttamente, senza procedura di evidenza pubblica, la gestione della concessione autostradale relativa all'A22; tali criticità ed osservazioni si riferiscono altresì alla prospettata ipotesi di intervenire con l'ulteriore acquisto di azioni, allo scopo di rilevare le azioni attualmente di proprietà di soggetti privati:

- a. Innanzitutto deve essere affrontata la questione della legittimazione istituzionale della Regione a detenere azioni di Autostrada del Brennero e quindi, viepiù, ad acquisirne di ulteriori. A tal riguardo va verificata la rispondenza al richiamato parametro generale relativo alla coerenza ed alla indispensabilità della partecipazione rispetto ai fini istituzionali, in questo caso da intendere

come indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali. La materia delle grandi infrastrutture non rientra tra quelle attribuite dallo Statuto alla Regione (in particolare artt. 4 e 5 St.), né alle Province autonome; né tale partecipazione può essere motivata in modo certo ed univoco dalla Regione, ricorrendo al parametro dell'interesse generale. Ciò in quanto, occorre comunque l'inerenza con l'ambito della competenza dell'ente, oltre che la indispensabilità, secondo la nozione e i principi enunciati dall'art. 2, co. 1, lett. h), e dall'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016, ma anche dalla legge n. 191/2014, art. 1, commi 611 e 612. Tale considerazione varrebbe quand'anche si volesse tener conto di una ipotetica competenza concorrente con lo Stato (riguardante peraltro la sola potestà legislativa e non quella amministrativa) anche della Regione, oltre che delle Province autonome, a sensi del combinato disposto dell'articolo 117, terzo comma,<sup>222</sup> della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001<sup>223</sup>. Infatti, in tal caso la competenza (legislativa concorrente) in materia di grandi reti di trasporto si dovrebbe ritenere riconosciuta alle Province autonome, considerando che alle stesse già lo Statuto e le norme di attuazione riconoscono competenza quantomeno sulle reti di interesse provinciale, sulle strade statali, come sui lavori e opere pubbliche e sui servizi pubblici, nonché in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, solo per citarne alcune. Peraltro, anche per le Province stesse si pone la questione delle vigenti norme di attuazione statutaria, che riservano ancora allo Stato la competenza sulle autostrade che interessano più territori regionali, per cui nemmeno le Province autonome sono in grado di motivare la partecipazione sulla base della strumentalità rispetto alle funzioni (amministrative) di loro competenza, quali certamente sono anche la concessione per la gestione di infrastrutture autostradali. Ciò in quanto non si è provveduto alla definizione di modifiche alle vigenti norme di attuazione statutaria (DPR 22 marzo 1974, n. 381) in materia di urbanistica ed opere pubbliche ed in particolare all'articolo 19 delle medesime norme, che individua – tra l'altro - le funzioni (anche amministrative) riservate alla competenza dello Stato e fra queste la materia 'autostrade'. Pertanto, in presenza di norma statutaria (art. 14) che attribuisce alle province un mero potere di intervento nel procedimento riguardante le concessioni di autostrade, e di una specifica norma di attuazione che riserva allo Stato la competenza in materia, la (potenziale) potestà legislativa provinciale in materia di grandi infrastrutture non può essere attivata, a

---

<sup>222</sup> Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; [...] governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato

<sup>223</sup> Il quale dispone che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

causa dell'assenza di norme di attuazione statutaria che la disciplinino. Né può essere applicato il principio generale del cd. parallelismo fra potestà legislativa ed amministrativa della Regione e delle Province autonome stabilito in linea generale dall' art. 16 dello Statuto speciale. Ciò in quanto, trattandosi di materia (grandi reti di trasporto) per la quale non vi è una precisa delimitazione ricavabile dallo Statuto, per il trasferimento delle funzioni legislative ed amministrative dallo Stato (alla Regione o) alle Province è necessaria la norma di attuazione, come si ricava (*a contrariis*) dalla giurisprudenza costituzionale relativa proprio allo Statuto del Trentino Alto Adige (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 136 del 1969<sup>224</sup>).

- b. Ulteriore questione riguarda la configurabilità di un effettivo rapporto concessorio nella forma dell'*in house*, nell'ipotesi di intervento della Regione, con oneri a carico del proprio bilancio per l'acquisizione (da privati) di quote del capitale sociale, al fine di rendere la Società Autostrada del Brennero interamente partecipata da enti pubblici. Pur tenuto conto che comunque a monte vi è una legge regionale (l.r. n. 25/1959) che autorizza l'Ente ad acquisire tali partecipazioni, nonché di quanto recentemente disposto dall'articolo 178 del Codice dei contratti pubblici, in materia di concessioni autostradali (d. lgs. 50/2016, come modificato nel 2017 dal d. lgs. 56) si pone comunque la necessità di verificare, alla luce di quanto sopra evidenziato, la competenza attuale della Regione, ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per configurare la fattispecie di concessione *in house* <sup>225</sup>. Ciò, in primo luogo, in quanto la totalità della proprietà del capitale sociale da parte di enti pubblici, che potrebbe avverarsi con l'acquisizione delle azioni oggi di proprietà di privati, è solo una delle condizioni richieste; necessaria, ma non sufficiente: infatti ad essa si aggiungono il parametro del "controllo analogo", anche in forma congiunta mediante accordo o patto parasociale tra i soci, e quello della "prevalenza dell'attività"<sup>226</sup>. Ora appare evidente, per quanto emerge dalla legislazione e dalla giurisprudenza europea e nazionale citata, che il configurarsi di un rapporto di concessione in house sia ontologicamente collegato alla titolarità delle funzioni in materia di concessioni autostradali (grandi infrastrutture), che né la Regione, né le Province autonome, né gli enti locali

---

<sup>224</sup> Sono le circostanze che indicano se e in che limiti l'esplicazione di potestà legislativa da parte di una regione o di una provincia autonoma in materia di propria competenza sia condizionata all'emanazione di norme di attuazione dello statuto. In via di massima, quando delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa che essa attribuisce alla regione o alla provincia autonoma, la fonte statutaria deve ritenersi sufficiente a conferire direttamente alla regione o alla provincia i poteri legislativi e amministrativi relativi a quella materia (sentenza 18 novembre 1958 n. 58); cosicché la VIII disposizione della Costituzione, se applicabile nell'ambito degli statuti speciali, riguarda il passaggio alle regioni o alle provincie autonome di quelle funzioni amministrative dello Stato che non possono ravvisarsi direttamente ad essere trasferite dallo statuto, e in ogni caso concerne il trasferimento alle regioni o alle provincie autonome di funzionari e di dipendenti dello Stato.

<sup>225</sup> Articolo 178 del d. lgs. 50/2016, cd Codice appalti.

<sup>226</sup> Oltre l'80 per cento, dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi.

hanno, almeno attualmente. Infatti, sia il controllo analogo che la prevalenza dell'attività, postulano necessariamente che vi sia un preciso e concreto rapporto di funzionalità tra la titolarità, da parte dell'ente concedente, della funzione concessoria e quindi della competenza nella materia delle grandi reti di trasporto (nella fattispecie autostrade), e l'oggetto della concessione, nonché l'oggetto sociale della società, che solo in tal modo configurerebbe un rapporto di *in house providing*.

Per quanto detto sopra, nessuno dei soci pubblici della attuale compagine sociale di Autostrada del Brennero risulta avere tali competenze e quindi la titolarità della funzione concessoria. Ciò anche con riferimento a quanto disposto in materia di autostrade dall'articolo 98 del decreto legislativo 112 del 1998 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*)<sup>227</sup>, che riserva allo Stato le funzioni in materia di autostrade. Tale norma è da considerarsi ora modificata, ma solo per la potestà legislativa, con l'ampliamento alla sfera di competenza delle sole regioni e delle province autonome, dall'articolo 117 terzo comma della Costituzione, come innovato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (e per le province autonome dall'articolo 10 della stessa legge costituzionale 3/2001). Anche quanto specificamente disposto dal comma dell'articolo 178<sup>228</sup> del Codice dei contratti pubblici in materia di concessioni autostradali *in house*, non appare soddisfacente di tutte le condizioni poste per la configurazione del modello *in house* dalla legislazione nonché dalla giurisprudenza, europea e nazionale, in materia di esclusione dall'applicazione delle norme ordinarie, salvo che si utilizzi un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma medesima. Tale interpretazione evidenzia peraltro, la necessità che comunque, anche nel caso di patti parasociali ovvero di costituzione di comitato mediante accordo disciplinato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo Stato sia in grado di esercitare effettivamente il "controllo analogo", attraverso la maggioranza assoluta dei componenti e dei voti, e soprattutto senza il necessario concorso degli altri enti, privi di competenza. A questa valutazione occorre anche aggiungere che, alla luce dell'articolo 97 della Costituzione e anche dei criteri individuati dal comma 611 dell'articolo 1 della legge 190/2014

---

<sup>227</sup> 1. "Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:..omissis.. alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;" ora competenza concorrente Stato – regioni ex art. 117 Cost.

<sup>228</sup> 8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5.

(legge di stabilità 2015), la valutazione, in particolare, del parametro della indispensabilità dello strumento societario sopra evidenziato, utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di “stretta necessità” già presente nell’art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007). Infatti, come già rilevato dalla Corte dei conti “il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all’indispensabilità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali” (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Le considerazioni sopra espresse inducono a osservare la criticità dell’ipotesi formulata dalla Regione anche per quanto riguarda la ipotizzata acquisizione di azioni del capitale sociale di Autostrada del Brennero S.p.A. per difetto, per quanto risulta dagli atti acquisiti, dei requisiti richiesti per la configurazione di un *in house providing*. Quanto sopra è rilevante ai fini della necessaria riconsiderazione e verifica, da parte dei competenti organi della Regione, delle misure, legislative, amministrative e finanziarie, adottate fin qui, e dei successivi conseguenti provvedimenti, anche correttivi, da adottare. In questo ambito dovranno essere valutate le azioni necessarie affinché si avverino tutte le condizioni e i requisiti per configurare una concessione *in house*, sulla base di una interpretazione dell’Accordo (con il MIT<sup>229</sup>) e dell’articolo 178 del Codice dei contratti pubblici, basata su elementi di coerenza con le norme e la giurisprudenza citate. In alternativa, occorre meglio precisare il medesimo Accordo tra lo Stato - unico soggetto avente ad oggi la competenza in materia - la Regione, le Province autonome e gli altri enti interessati per territorio. In tale contesto il potere decisionale dello Stato rispetto alla società *in house* deve potersi esplicitare su tutte le condizioni e vincoli, quali definite dalla citata normativa e dalla giurisprudenza, europea e nazionale, al fine di configurare la sussistenza stessa del suddetto modello *in house*.

- c. Inoltre, è da ritenere indispensabile che siano considerate e valutate anche le soluzioni alternative, tali da configurare con certezza una concessione *in house*, ma anche rispondenti al perseguimento delle finalità istituzionali unitamente alla miglior tutela dell’interesse, anche patrimoniale, degli enti pubblici coinvolti. Tutte le verifiche descritte sono necessarie anche con

---

<sup>229</sup> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

specifico riferimento alle eventuali annunciate prossime decisioni sull'acquisizione delle azioni di proprietà dei soggetti privati, e sulla correlata determinazione dei valori da attribuire all'attuale società (già) concessionaria. Infatti, tali valutazioni dovranno necessariamente prendere in considerazione le ipotesi alternative, assicurando la scelta della soluzione migliore in termini di economicità, efficienza e adeguatezza ai fini dell'interesse anche patrimoniale dell'ente, ivi compresa quella della costituzione di una nuova società, formata in modo adeguato per la configurazione del rapporto *in house* in modo certo ed incontrovertibile.

- d. In tutte le evenienze sopra individuate, dovrà altresì essere osservato, nella formulazione dei conseguenti atti amministrativi, il principio di motivazione analitica, ricavabile dall'articolo 97 della Costituzione e dalle sue molteplici declinazioni, fino a giungere alle norme contenute nel d. lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con riferimento alla necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, e quindi le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, qualunque essa sia, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. La motivazione dovrà anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, alla luce dell'articolo 97 della Costituzione e anche dei criteri individuati dal comma 611 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ed infine dal decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, anche futuri, dell'Ente, gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.
- e. Si prende atto che la Regione esclude qualsiasi ipotesi di eventuale cessione delle proprie azioni. Nel caso di acquisizione delle azioni di terzi, nonché per la valutazione delle azioni, ai fini della tutela patrimoniale dell'Ente, si dovrà comunque fare riferimento ai criteri previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 e sue successive modificazioni, nonché rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 8 del d.lgs. 175 del 2016 in materia di alienazione di partecipazioni pubbliche, nonché dalle norme regionali (LR n. 3/2009 e ss.mm.) e provinciali di contabilità.

